



SNA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Scuola Nazionale dell'Amministrazione

Materiali didattici

**LA LEGGE 234/2012:
LE "FUNZIONI EUROPEE"
DELL'AMMINISTRAZIONE ITALIANA**

AVVISO AL LETTORE

Il presente volume raccoglie una serie di atti e provvedimenti normativi collegati tra loro dal comune obiettivo di disciplinare modalità e procedure della partecipazione italiana al processo d'integrazione europea. Esso è pertanto incentrato, innanzitutto, sulla legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, della quale sono riprodotti, nella Sez. I del volume, oltre al testo consolidato con le ultime modifiche, i provvedimenti attuativi della stessa finora adottati. Accanto a questa legge di sistema, si è ritenuto di pubblicare anche gli altri atti o le singole disposizioni del nostro ordinamento che, con differente valenza normativa, regolano aspetti del rapporto tra l'Italia e l'Unione e le c.d. funzioni europee della pubblica amministrazione o che comunque influenzano i diversi assetti di quel rapporto e di queste funzioni.

In ragione di ciò, sono riprodotte, prima di tutto, nella Sez. II del volume, le disposizioni pertinenti della Costituzione, che si è però ritenuto utile affiancare con le corrispondenti norme della riforma costituzionale che sarà oggetto del referendum del prossimo 4 dicembre, così da poterne meglio valutare, nel confronto, l'impatto che queste ultime avranno, laddove la riforma ricevesse il via libera dal referendum, sulla disciplina a livello costituzionale della partecipazione dell'Italia all'Unione europea. E questa prospettiva "costituzionale" viene idealmente completata dalla pubblicazione, nella successiva Sez. III, degli articoli dei Regolamenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica che hanno una rilevanza diretta con l'attività in materia europea del Parlamento nazionale.

La Sez. IV del volume raccoglie, invece, atti di varia natura riguardanti il Dipartimento per le politiche europee, la struttura della Presidenza del Consiglio di cui, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si avvale il Presidente del Consiglio, e attraverso lui il Governo, per il coordinamento dell'azione europea delle amministrazioni dello Stato competenti per settore e delle Regioni.

Proprio a queste ultime sono dedicate, infine, le due sezioni che chiudono il volume. Nella Sez. V sono inserite le disposizioni e taluni atti specificamente concernenti, da un lato, la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle riunioni del Consiglio dell'Unione europea e, dall'altro lato, l'attuazione degli obblighi loro derivanti dalle norme del diritto dell'Unione. Dal canto suo, invece, la Sez. VI riproduce in successione alfabetica le leggi di procedura, aggiornate al 30 settembre 2016, che le Regioni e le Province autonome si sono date nel corso degli anni per disciplinare l'esercizio delle loro funzioni europee.

INDICE

SEZIONE I

LEGGE 234/2012 E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 234	3
INTESA TRA IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI E LA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 17 OTTOBRE 2013, <i>DISCIPLINA DEL DISTACCO DI PERSONALE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PRESSO IL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</i>	48
D.P.C.M. 30 OTTOBRE 2014, N. 184, <i>REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE RELATIVO AI DISTACCHI DI PERSONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'UNIONE EUROPEA, LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI O STATI ESTERI</i>	51
D.P.C.M. 17 MARZO 2015, <i>MODALITÀ DI REDAZIONE DELLA TABELLA DI CORRISPONDENZA RELATIVA AI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA</i>	58
D.P.R. 26 GIUGNO 2015, N. 118, <i>REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER GLI AFFARI EUROPEI (CIAE)</i>	60
D.P.R. 2 LUGLIO 2015, N. 119, <i>REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE (CTV) DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA</i>	64
D.P.C.M. 5 NOVEMBRE 2015, <i>MODALITÀ OPERATIVE PER LA REDAZIONE DELLE RELAZIONI PERIODICHE IN MATERIA DI SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE (SIEG)</i>	68

SEZIONE II

NORME COSTITUZIONALI E RIFORMA COSTITUZIONALE

TABELLA COMPARATIVA TRA LA COSTITUZIONE VIGENTE E IL TESTO DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 12 APRILE 2016. <i>ESTRATTO DELLE NORME DI RILIEVO EUROPEO</i>	73
--	----

SEZIONE III

DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI PARLAMENTARI IN MATERIA EUROPEA

REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.....	93
REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA	102

SEZIONE IV

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE

LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 400, <i>DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNO E ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (ART. 5)</i>	111
DECRETO LEGISLATIVO 30 LUGLIO 1999, N. 303, <i>ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (ART. 3)</i>	112
D.P.C.M. 1° OTTOBRE 2012, <i>ORDINAMENTO DELLE STRUTTURE GENERALI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (ART. 18)</i>	113
DECRETO 25 MAGGIO 2016, <i>ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE</i>	114
D.P.C.M. 24 MARZO 2014, <i>CONFERMA DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LE PROCEDURE DI INFRAZIONE</i>	124

SEZIONE V

PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI AL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E ALL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI EUROPEI

LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131, <i>DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3 (ARTICOLI 5, 6 E 8)</i>	131
LEGGE 6 FEBBRAIO 1996, N. 52, <i>DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE - LEGGE COMUNITARIA 1994 (ART. 58)</i>	134

PROVVEDIMENTO 16 MARZO 2006, ACCORDO GENERALE DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI COMUNITARI. ACCORDO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131..... 136

ACCORDO 24 GENNAIO 2008 TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME, LE PROVINCE, I COMUNI E LE COMUNITÀ MONTANE, *MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA E SULLE GARANZIE DI INFORMAZIONE DA PARTE DEL GOVERNO...* 140

SEZIONE VI

LEGGI DI PROCEDURA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ABRUZZO

- L.R. 10 NOVEMBRE 2014, N. 39 *DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO AI PROCESSI NORMATIVI DELL'UNIONE EUROPEA E SULLE PROCEDURE D'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI EUROPEI* 147

BASILICATA

- L.R. 5 OTTOBRE 2009, N. 31 *DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE BASILICATA AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO E SULLE PROCEDURE RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE* 159

BOLZANO

- L.P. 12 OTTOBRE 2015, N. 14 *DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALLA FORMAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA*..... 165

CALABRIA

- L.R. 30 SETTEMBRE 2016, N. 30 *DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA ALLA FORMAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA E DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA E SULLA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE*..... 169

CAMPANIA

- L.R. 11 DICEMBRE 2008, N. 18 *LEGGE COMUNITARIA REGIONALE* 178

EMILIA – ROMAGNA

- L.R. 28 LUGLIO 2008, N. 16 *NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO,*

SULLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE E SUI SUOI RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 25 DELLO STATUTO REGIONALE 183

FRIULI VENEZIA GIULIA

- L.R. 2 APRILE 2004, N. 10 *DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ALLA FORMAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA* 193

- L.R. 18 GIUGNO 2007, N. 17 *DETERMINAZIONE DELLA FORMA DI GOVERNO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA E DEL SISTEMA ELETTORALE REGIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DELLO STATUTO DI AUTONOMIA – ART. 17 PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO* 198

LAZIO

- L.R. 9 FEBBRAIO 2015, N. 1 *DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA E DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA E SULLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE LAZIO* 199

LIGURIA

- L.R. 16 AGOSTO 1995, N. 44 *NORME PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE LIGURIA AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO ED ALL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE*..... 210

LOMBARDIA

- L.R. 21 NOVEMBRE 2011, N. 17 *PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE LOMBARDIA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA* 215

MARCHE

- L.R. 2 OTTOBRE 2006, N. 14 *DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE MARCHE AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO E SULLE PROCEDURE RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE* 221

MOLISE

- L.R. 9 FEBBRAIO 2016, N. 2 *PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE MOLISE ALLA FORMAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA E DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA* 225

PUGLIA

- L.R. 28 SETTEMBRE 2011, N. 24 *NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA* .236

SARDEGNA

- L.R. 30 GIUGNO 2010, N. 13 *DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ EUROPEE E DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1996, N. 12* 240

SICILIA

- L.R. 26 APRILE 2010, N. 10 *DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AL PROCESSO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA SULLE PROCEDURE DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA ALL'UNIONE EUROPEA E DI ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE*..... 252

TOSCANA

- L.R. 22 MAGGIO 2009, N. 26 *DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ EUROPEE E DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE TOSCANA* 259

TRENTO

- L.P. 16 FEBBRAIO 2015, N. 2 *ATTIVITÀ DELLA PROVINCIA NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA, RAPPORTI INTERREGIONALI E COOPERAZIONE TERRITORIALE. LEGGE PROVINCIALE SULL'EUROPA 2015* 285

UMBRIA

- L.R. 11 LUGLIO 2014, N. 11 *DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE UMBRIA ALLA FORMAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA E DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ INTERNAZIONALE DELLA REGIONE* 299

VALLE D'AOSTA

- L.R. 16 MARZO 2006, N. 8 *DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ E RELAZIONI EUROPEE E INTERNAZIONALI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA* 313

VENETO

- L.R. 25 NOVEMBRE 2011, N. 26 *NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO AL PROCESSO NORMATIVO E ALL'ATTUAZIONE DEL DIRITTO E DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA* 321

SEZIONE I

**Legge 234/2012 e provvedimenti
attuativi**

LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 234

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

(G.U. 4 gennaio 2013, n. 3)

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Finalità

1. La presente legge disciplina il processo di partecipazione dell'Italia alla formazione delle decisioni e alla predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi e l'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in coerenza con gli articoli 11 e 117 della Costituzione, sulla base dei principi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità, di leale collaborazione, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.

Art. 2 Comitato interministeriale per gli affari europei

1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, tenendo conto degli indirizzi espressi dalle Camere, opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE). Il CIAE è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per gli affari europei. Ad esso partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, il Ministro per la coesione territoriale e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche all'ordine del giorno.

2. Alle riunioni del CIAE, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCCEM).

3. Il CIAE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e

dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei Ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il CIAE garantisce adeguata pubblicità ai propri lavori.

5. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal CIAE sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, di cui all'articolo 18, ai fini della definizione unitaria della posizione italiana da rappresentare successivamente, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea.

6. Il funzionamento del CIAE è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, il Ministro per la coesione territoriale e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, di cui al primo periodo, restano efficaci gli atti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Al fine del funzionamento del CIAE, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee può avvalersi, entro un contingente massimo di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in posizione di comando, proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Nell'ambito del predetto contingente, il numero delle unità di personale è stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

8. Nei limiti di un contingente massimo di sei unità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee può avvalersi di personale delle regioni o delle province autonome appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, secondo criteri da definire d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con il Ministro per gli affari europei. Il personale assegnato conserva lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza e rimane a carico della stessa.

9. Per lo svolgimento delle attività istruttorie e di sostegno al funzionamento del CIAE e del Comitato tecnico di valutazione, di cui all'articolo 19, nell'ambito del Dipartimento per le politiche europee è individuato l'ufficio di Segreteria del CIAE.

9-bis. Il Segretario del CIAE è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, tra persone di elevata professionalità e di comprovata esperienza.¹

¹ Comma aggiunto dall'art. 29 della Legge europea 2014, il cui comma 2 specifica che "dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 (aggiunto) non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Capo II
Partecipazione del Parlamento alla definizione della politica europea dell'Italia e al processo di formazione degli atti dell'Unione europea

Art. 3
Principi generali

1. Il Parlamento partecipa al processo decisionale dell'Unione europea.
2. Le Camere, in coordinamento con il Governo, intervengono nella fase di formazione delle normative e delle politiche europee, secondo quanto previsto dal Trattato sull'Unione europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. Il Governo assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'assistenza documentale e informativa della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea agli uffici della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica presso le istituzioni europee, secondo modalità stabilite d'intesa tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Presidenti delle Camere.

Art. 4
Consultazione e informazione del Parlamento

1. Prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, il Governo illustra alle Camere la posizione che intende assumere, la quale tiene conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati. Su loro richiesta, esso riferisce altresì ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea. Il Governo informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
2. Il Governo informa tempestivamente i competenti organi parlamentari su iniziative o su questioni relative alla politica estera e di difesa comune presentate al Consiglio dell'Unione europea o in corso di esame da parte dello stesso, dando specifico rilievo a quelle aventi implicazioni in materia di difesa.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro per gli affari europei, trasmette tempestivamente alle Camere le relazioni e le note informative predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea con riferimento a:
 - a) riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, riunioni informali a livello ministeriale, riunioni del Comitato dei rappresentanti permanenti di cui all'articolo 240 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riunioni di comitati e gruppi di lavoro del Consiglio;
 - b) riunioni dei triloghi tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione nell'ambito di procedure legislative;
 - c) atti o progetti di atti adottati dalle istituzioni o organi dell'Unione europea;
 - d) altre iniziative o questioni relative alle istituzioni o alle politiche dell'Unione europea;
 - e) procedure di precontenzioso e contenzioso avviate nei confronti dell'Italia.

4. Il Governo informa e consulta periodicamente le Camere, nell'ambito delle procedure individuate dalla legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito ai sensi della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, e con le modalità previste dai rispettivi Regolamenti, in merito al coordinamento delle politiche economiche e di bilancio e al funzionamento dei meccanismi di stabilizzazione finanziaria, come disposti o perseguiti attraverso:

- a) gli atti, i progetti di atti e i documenti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea;
- b) gli obiettivi individuati in sede di cooperazione rafforzata ai sensi dell'articolo 20 del Trattato sull'Unione europea;
- c) gli accordi e le ipotesi di accordi intergovernativi tra Stati membri dell'Unione europea.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei assicura il raccordo del Governo con il Parlamento e, in particolare, con le Commissioni parlamentari competenti per ciascuna materia, ai fini del tempestivo ed efficace adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1.

6. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.

7. Gli obblighi di segreto professionale, i vincoli di inviolabilità degli archivi e i regimi di immunità delle persone non possono in ogni caso pregiudicare le prerogative di informazione e partecipazione del Parlamento, come riconosciute ai sensi del titolo II del Protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e dell'articolo 13 del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, ratificato ai sensi della legge 23 luglio 2012, n. 114.

Art. 5

Consultazione delle Camere su accordi in materia finanziaria o monetaria

1. Il Governo informa tempestivamente le Camere di ogni iniziativa volta alla conclusione di accordi tra gli Stati membri dell'Unione europea che prevedano l'introduzione o il rafforzamento di regole in materia finanziaria o monetaria o comunque producano conseguenze rilevanti sulla finanza pubblica.

2. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia nella fase di negoziazione degli accordi di cui al comma 1 tenga conto degli atti di indirizzo adottati dalle Camere. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli atti di indirizzo, il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di accordi conclusi al di fuori delle disposizioni del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché in caso di modifica di precedenti accordi.

Art. 6
Partecipazione del Parlamento al processo di formazione degli atti dell'Unione europea

1. I progetti di atti dell'Unione europea, gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per gli affari europei, contestualmente alla loro ricezione, accompagnati, nei casi di particolare rilevanza, da una nota illustrativa della valutazione del Governo e dall'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione, con segnalazione degli eventuali profili di urgenza ovvero, in caso di più atti, del grado di priorità indicato per la loro trattazione.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei trasmette alle Camere i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione europea, con le modalità di cui al comma 1. Qualora il Governo partecipi ad una procedura di consultazione avviata dalle istituzioni dell'Unione europea, ne dà conto alle Camere trasmettendo tempestivamente i commenti inviati alle istituzioni stesse.

3. Ciascuna Camera può chiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, la nota illustrativa di cui al comma 1, in relazione ad altri atti o progetti di atti, anche di natura non normativa, trasmessi ai sensi del presente articolo.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei assicura alle Camere un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti di atti legislativi dell'Unione europea, curandone il costante e tempestivo aggiornamento, anche in relazione agli sviluppi del processo decisionale. A tal fine, entro venti giorni dalla trasmissione di un progetto di atto legislativo ai sensi del comma 1, l'amministrazione con competenza prevalente nella materia elabora una relazione che dà conto dei seguenti elementi:

- a) il rispetto da parte del progetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica, e la conformità dello stesso ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
- b) una valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali, con l'evidenziazione dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengono necessarie od opportune modifiche;
- c) l'impatto del progetto, dal punto di vista sia finanziario, sia degli effetti sull'ordinamento nazionale, sulle competenze regionali e delle autonomie locali, sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese.

5. La relazione di cui al comma 4 del presente articolo è trasmessa tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, di cui all'articolo 18, per il successivo inoltro alle Camere, accompagnata da una tabella di corrispondenza tra le disposizioni del progetto e le norme nazionali vigenti, predisposta sulla base di quanto previsto con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 7

Atti di indirizzo delle Camere

1. Sui progetti e sugli atti di cui all'articolo 6, nonché su ogni altra questione portata alla loro attenzione ai sensi della presente legge, i competenti organi parlamentari possono adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dell'Unione europea ovvero di altre istituzioni od organi dell'Unione sia coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere in relazione all'oggetto di tale posizione.

2. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro competente riferisce tempestivamente ai competenti organi parlamentari, fornendo le adeguate motivazioni della posizione assunta.

Art. 8

Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà

1. Ciascuna Camera può esprimere, secondo le modalità previste nel rispettivo Regolamento, un parere motivato sulla conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea ovvero delle proposte di atti basate sull'articolo 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Il parere motivato che ciascuna Camera invia ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea ai sensi del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è trasmesso contestualmente anche al Governo.

3. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 1, le Camere possono consultare, secondo le modalità previste nei rispettivi Regolamenti, i consigli e le assemblee delle regioni e delle province autonome, in conformità all'articolo 6, primo paragrafo, del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 9

Partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 8, sui progetti di atti legislativi e sugli altri atti trasmessi alle Camere in base al Protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e in base al Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al

Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le Camere possono far pervenire alle istituzioni dell'Unione europea e contestualmente al Governo ogni documento utile alla definizione delle politiche europee.

2. I documenti tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 24, comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell'articolo 25.

Art. 10

Riserva di esame parlamentare

1. Ciascuna Camera, qualora abbia iniziato l'esame di progetti o di atti di cui all'articolo 6, comma 1, può chiedere al Governo, informandone contestualmente l'altra Camera, di apporre in sede di Consiglio dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare sul progetto o atto in corso di esame. In tal caso il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3 del presente articolo.

2. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti o di atti di cui all'articolo 6, comma 1, il Governo può apporre, in sede di Consiglio dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso. In tal caso il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione, affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei comunica alle Camere di aver apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea anche in mancanza della pronuncia parlamentare.

Art. 11

Procedure semplificate di modifica di norme dei Trattati

1. Il Governo informa tempestivamente le Camere sulle iniziative assunte dalle competenti istituzioni dell'Unione europea nell'ambito della procedura di revisione semplificata di cui all'articolo 48, paragrafi 6 e 7, e all'articolo 42, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, nonché delle altre procedure di modifica semplificata di norme dei Trattati previste dal medesimo Trattato o dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Governo fornisce contestualmente alle Camere gli elementi utili ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo.

2. Nel caso di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, l'adozione da parte dell'Italia della decisione prevista dal medesimo articolo è fatta con legge. Entro trenta giorni dalla trasmissione da parte del Consiglio europeo della raccomandazione di cui al citato articolo 42, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, il Governo sottopone alle Camere un disegno di legge recante l'adozione della decisione, accompagnandolo con una relazione illustrativa che dà indicazione della portata e delle finalità della decisione di cui si propone

l'adozione, nonché del suo impatto sull'ordinamento italiano.

3. Nei casi in cui l'entrata in vigore di una decisione del Consiglio europeo o del Consiglio dell'Unione europea è subordinata dal Trattato sull'Unione europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea alla previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, il Governo trasmette la decisione alle Camere ai fini delle opportune deliberazioni. La decisione si considera approvata in caso di deliberazione positiva di entrambe le Camere. Il Governo ne informa immediatamente il Consiglio europeo o il Consiglio dell'Unione europea.

4. Nel caso di cui all'articolo 48, paragrafo 6, del Trattato sull'Unione europea, l'approvazione di cui al comma 3 del presente articolo è data con legge. A questo fine, quando il Consiglio europeo adotta una decisione ai sensi del citato articolo 48, paragrafo 6, del Trattato sull'Unione europea, il Governo sottopone alle Camere, entro trenta giorni dall'adozione di tale decisione, un disegno di legge recante l'approvazione della stessa.

5. Nei casi di cui all'articolo 48, paragrafo 7, del Trattato sull'Unione europea e all'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la deliberazione delle Camere è resa entro il termine di sei mesi dalla trasmissione dell'atto dell'Unione europea alle Camere da parte delle competenti istituzioni dell'Unione stessa. In caso di deliberazione negativa di entrambe le Camere, esse ne danno immediata comunicazione a tali istituzioni, informando contestualmente il Governo.

6. La decisione sulle risorse proprie, di cui all'articolo 311, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è approvata con legge.

7. Il Governo informa tempestivamente le Camere sullo stato di approvazione delle decisioni di cui al presente articolo da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Art. 12 **Meccanismo del freno d'emergenza**

1. In relazione alle proposte legislative presentate ai sensi degli articoli 48, secondo comma, 82, paragrafo 3, e 83, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, colui che rappresenta l'Italia nel Consiglio dell'Unione europea è tenuto a chiedere che la proposta stessa sia sottoposta al Consiglio europeo, ove entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo in tal senso.

2. Nei casi previsti dall'articolo 31, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, colui che rappresenta l'Italia nel Consiglio dell'Unione europea è tenuto ad opporsi ad una decisione per specificati e vitali motivi di politica nazionale ove entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo motivato in tal senso.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il Governo trasmette tempestivamente alle Camere le proposte presentate ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea e degli articoli 48, secondo comma, 82, paragrafo 3, e 83, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta trasmissione, il Governo può esprimere un voto favorevole sulle proposte anche in mancanza

della pronuncia parlamentare.

Art. 13 **Relazioni annuali al Parlamento**

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione che indica:
 - a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione stessa. Nell'ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea;
 - b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;
 - c) le strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.

2. Al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, entro il 28 febbraio di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione sui seguenti temi:
 - a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione. La relazione reca altresì l'elenco delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea tenutesi nell'anno di riferimento, con l'indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l'Italia e dei temi trattati;
 - b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e in generale alle attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e della pesca; politica dei trasporti e reti transeuropee; politica della società dell'informazione e delle nuove tecnologie; politica di ricerca e dell'innovazione; politica dello spazio; politica energetica; politica dell'ambiente; politica fiscale; politiche per l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica della salute; politica per l'istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia. Nella relazione sono riportate le linee negoziali che hanno caratterizzato la partecipazione italiana, insieme ai dati consuntivi e a una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti. La relazione reca altresì l'elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell'anno di riferimento e non definiti entro l'anno medesimo;
 - c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento

dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia. La relazione reca altresì una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti nonché sui progressi e sui temi rilevanti, anche relativamente al concorso delle politiche per il raggiungimento degli obiettivi del periodo di programmazione vigente;

d) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei trasmette le relazioni di cui ai commi 1 e 2 anche alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Art. 14

Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni tre mesi alle Camere, alla Corte dei conti, alle regioni e alle province autonome un elenco, articolato per settore e materia:

- a) delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;
- b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea da organi giurisdizionali italiani;
- c) delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;
- d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1.

3. Quando uno degli atti dell'Unione europea di cui al comma 1 è posto alla base di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un decreto-legge o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, nonché, in ogni altro caso, su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei comunica alle Camere le informazioni o i documenti relativi a tali atti.

4. Le informazioni e i documenti di cui al presente articolo sono trasmessi avvalendosi di modalità informatiche.
5. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.

Art. 15

Controllo parlamentare sulle procedure d'infrazione riguardanti l'Italia

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei comunica alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Della comunicazione viene informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui al primo periodo.
2. Entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente è tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustra le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa. La relazione è trasmessa contestualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei. Le Camere possono assumere al riguardo tutte le opportune deliberazioni in conformità ai rispettivi Regolamenti.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa senza ritardo le Camere e la Corte dei conti di ogni sviluppo significativo relativo a procedure d'infrazione basate sull'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Alle comunicazioni di cui al presente articolo si applica il comma 5 dell'articolo 14.

Art. 16

Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea

1. Il Governo presenta ogni tre mesi alle Camere, alle regioni e alle province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea. La relazione contiene un'indicazione dei flussi finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica contemplata dal quadro finanziario pluriennale di riferimento dell'Unione europea. Per ciascuna rubrica e sottorubrica sono riportati la distribuzione e lo stato di utilizzazione delle risorse erogate a carico del bilancio dell'Unione europea in relazione agli enti competenti e alle aree geografiche rilevanti.

Art. 17

Nomina di membri italiani di istituzioni dell'Unione europea

1. All'atto della proposta o della designazione da parte del Governo dei membri italiani della Commissione europea, della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte dei conti europea, del Comitato economico e sociale europeo, del Comitato delle regioni, del Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti e delle agenzie dell'Unione europea, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei ne informa le Camere.
2. L'informativa di cui al comma 1 dà conto in particolare della procedura seguita per addvenire alla proposta o alla designazione, delle motivazioni della scelta, nonché del curriculum vitae delle persone proposte o designate, con l'indicazione degli eventuali incarichi dalle stesse svolti o in corso di svolgimento.
3. Dopo l'effettiva assunzione delle funzioni da parte delle persone di cui al comma 1, le competenti Commissioni parlamentari possono chiederne l'audizione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle proposte e alle designazioni volte alla conferma di persone in carica.

Capo III

Coordinamento della partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione Europea

Art. 18

Dipartimento per le politiche europee

1. Le attività di coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e di adeguamento della normativa nazionale agli obblighi di cui all'articolo 1 sono svolte dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che assume la denominazione di «Dipartimento per le politiche europee».

Art. 19

Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea²

1. Per la preparazione delle proprie riunioni il CIAE si avvale di un Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea, di seguito denominato «Comitato tecnico di valutazione», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinato e presieduto dal Segretario del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9-bis.

² Modifiche apportate dall'art. 34 della Legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122, pubblicata in G.U 8 luglio 2016, n. 158).

2. Il Comitato tecnico di valutazione coordina, nel quadro degli indirizzi del Governo, la predisposizione della posizione italiana nella fase di formazione degli atti normativi dell'Unione europea. A tal fine, il Comitato tecnico di valutazione svolge le seguenti funzioni:

- a) raccoglie le istanze provenienti dalle diverse amministrazioni sulle questioni in discussione presso l'Unione europea e istruisce e definisce le posizioni che saranno espresse dall'Italia in sede di Unione europea, previa, quando necessario, deliberazione del CIAE;
- b) trasmette le proprie deliberazioni ai competenti rappresentanti italiani incaricati di presentarle in tutte le diverse istanze dell'Unione europea;
- c) verifica l'esecuzione delle decisioni prese nel CIAE.

3. Ogni Ministro designa un proprio rappresentante quale membro del Comitato tecnico di valutazione abilitato a esprimere la posizione dell'amministrazione.

4. Nell'ambito del Comitato tecnico di valutazione sono istituiti singoli gruppi di lavoro incaricati di preparare i lavori del medesimo Comitato con riguardo a specifiche tematiche. I gruppi di lavoro sono presieduti dal Segretario del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9-bis, o da un suo delegato. La composizione dei gruppi di lavoro riflette quella del Comitato tecnico di valutazione.

5. Qualora siano trattate materie che interessano le regioni e le province autonome, il Comitato tecnico di valutazione è integrato da un rappresentante di ciascuna regione e provincia autonoma indicato dal rispettivo presidente e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, da rappresentanti indicati dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCCEM. Le riunioni del Comitato tecnico di valutazione integrato sono convocate dal Segretario del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9-bis, d'intesa con il direttore dell'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il direttore dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che vi partecipano, e si svolgono presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Alle riunioni del Comitato tecnico di valutazione partecipano, in qualità di osservatori, funzionari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati designati dalle rispettive amministrazioni. Qualora siano trattate materie che interessano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al Comitato tecnico di valutazione partecipano, in qualità di osservatori, rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

7. Alle riunioni del Comitato tecnico di valutazione possono essere invitati, quando si trattano questioni che rientrano nelle rispettive competenze, rappresentanti delle autorità di regolamentazione o vigilanza.

8. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato tecnico di valutazione sono disciplinati con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, di cui al primo periodo, restano efficaci gli

atti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

9. Non si applica l'articolo 29, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 20 **Nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea**

1. Al fine di assicurare una più efficace partecipazione dell'Italia alla formazione del diritto dell'Unione europea e la puntuale attuazione dello stesso nell'ordinamento interno, le amministrazioni statali individuano al loro interno, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza prevedere l'istituzione di nuove strutture organizzative, uno o più nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea.

2. I nuclei di cui al comma 1 sono composti da personale delle diverse articolazioni delle singole amministrazioni e operano in collegamento con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee e, ove necessario, con altre amministrazioni. Essi assicurano il monitoraggio delle attività di rilevanza europea di competenza delle rispettive amministrazioni e contribuiscono alla predisposizione da parte di queste dei rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da trasmettere alle Camere o ad altri soggetti istituzionali ai sensi della presente legge.

3. I responsabili dei nuclei di cui al comma 1 assistono i rappresentanti delle rispettive amministrazioni presso il Comitato tecnico di valutazione, salvo che non siano essi stessi designati quali rappresentanti delle proprie amministrazioni in seno a detto Comitato.

Art. 21 **Esperti nazionali distaccati**

1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, gli Stati membri dell'Unione e gli Stati candidati all'adesione all'Unione. In particolare, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione, incluse le agenzie, in qualità di esperti nazionali distaccati, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 2 del presente articolo.

2. L'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
«Art. 32 (Collegamento con le istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati). - 1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali nonché gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati candidati all'adesione all'Unione e gli altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, ai sensi della lettera c), al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative e di rafforzare il collegamento tra le amministrazioni di provenienza e quelle di destinazione. I dipendenti delle

amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso:

a) il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea, incluse le agenzie, prioritariamente in qualità di esperti nazionali distaccati;

b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali l'Italia aderisce;

c) le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione all'Unione e di altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e per le politiche europee e il Ministero degli affari esteri, d'intesa tra loro:

a) coordinano la costituzione di una banca dati di potenziali candidati qualificati dal punto di vista delle competenze in materia europea o internazionale e delle conoscenze linguistiche;

b) definiscono, d'intesa con le amministrazioni interessate, le aree di impiego prioritarie del personale da distaccare, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione europea;

c) promuovono la sensibilizzazione dei centri decisionali, le informazioni relative ai posti vacanti nelle istituzioni internazionali e dell'Unione europea e la formazione del personale, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione.

3. Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati può essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o ente internazionale.

4. Il personale che presta servizio temporaneo all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera all'interno dell'amministrazione pubblica».

3. Con decreto del Ministro per gli affari europei e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo ed è determinato il contingente massimo di esperti nazionali distaccati.

Capo IV

Partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'Unione europea

Art. 22

Sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca almeno ogni quattro mesi, o su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale e provinciale, al fine di raccordare le linee della politica nazionale, relativa all'elaborazione degli atti dell'Unione europea, con le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle province autonome, nelle materie di competenza di queste ultime. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.

2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, convocata ai sensi del comma 1, in particolare, esprime parere:

- a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti dell'Unione europea che riguardano le competenze delle regioni e delle province autonome;
- b) sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1;
- c) sugli schemi dei disegni di legge di cui all'articolo 29 della presente legge, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 23

Sessione europea della Conferenza Stato-città e autonomie locali

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei convoca, d'intesa con il Ministro dell'interno, almeno due volte l'anno, o su richiesta del presidente dell'ANCI, del presidente dell'UPI o del presidente dell'UNCCEM, una sessione speciale della Conferenza Stato-città e autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza delle regioni e delle province autonome sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-città e autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1.

Art. 24

Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea

1. I progetti e gli atti di cui all'articolo 6, comma 1, sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per gli affari europei, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle giunte e ai consigli regionali e delle province autonome.

2. In relazione a progetti di atti legislativi dell'Unione europea che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento per le politiche europee assicura ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo un'informazione qualificata e tempestiva con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4.

3. Ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di atti di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, possono trasmettere osservazioni, entro trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui all'articolo 6, comma 1, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

4. Qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di aver apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto della trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli gruppi di lavoro di cui all'articolo 19, comma 4, della presente legge, i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.

8. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.

9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, delle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea e con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

11. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 25

Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle assemblee, dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 8, le assemblee e i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono far pervenire alle Camere le loro osservazioni in tempo utile per l'esame parlamentare dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

Art. 26

Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei assicura, per il tramite della Conferenza Stato-città e autonomie locali, un'adeguata consultazione dei comuni, delle province e delle città metropolitane ai fini della formazione della posizione dell'Italia in relazione ad attività dell'Unione europea che presentino specifica rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali.

2. Qualora i progetti e gli atti di cui all'articolo 6, comma 1, riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi per il tramite della Conferenza Stato-città e autonomie locali, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, all'ANCI, all'UPI e all'UNCCEM. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei e alle Camere e possono

richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa.

3. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee convoca ai gruppi di lavoro di cui all'articolo 19, comma 4, esperti designati dagli enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto della trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti.

Art. 27

Modalità di nomina dei membri italiani presso il Comitato delle regioni

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i membri titolari e i membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 305 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni sono indicati, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, per la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome e, per le province e per i comuni, rispettivamente, dall'UPI, dall'ANCI e dall'UNCEM, secondo i criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il decreto di cui al comma 2 assicura la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, nonché la corrispondenza tra ciascun membro titolare e il rispettivo supplente.

4. In caso di decadenza in corso di mandato di uno dei membri di cui al comma 1, l'indicazione del sostituto è comunicata dall'organismo competente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali ai fini della proposta al Consiglio dell'Unione europea.

Capo V

Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive al processo di formazione degli atti dell'Unione europea

Art. 28

Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione europea

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei assicura il più ampio

coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive nella fase di formazione della posizione italiana su iniziative dell'Unione europea. A questo scopo il Comitato tecnico di valutazione nonché le amministrazioni interessate possono svolgere, anche mediante il ricorso a strumenti telematici, consultazioni delle parti sociali e delle categorie produttive.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui all'articolo 6, riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può far pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine il CNEL può istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per l'esame degli atti dell'Unione europea.

3. Al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato.

Capo VI **Adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea**

Art. 29 **Legge di delegazione europea e legge europea**

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive e agli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e trasmettono, entro il 15 gennaio di ogni anno, le risultanze della verifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee con riguardo alle misure da intraprendere.

4. All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 28 febbraio di ogni anno presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un disegno di legge recante il titolo: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea», completato dall'indicazione: «Legge di delegazione europea» seguita dall'anno di riferimento, e recante i contenuti di cui all'articolo 30, comma 2.

5. Con riferimento ai contenuti di cui all'articolo 30, comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta al Parlamento un disegno di legge recante il titolo: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea», completato dall'indicazione: «Legge europea» seguita dall'anno di riferimento.

6. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) esprimere parere sullo schema dei disegni di legge recanti la legge europea e la legge di delegazione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, i disegni di legge sono presentati al Parlamento anche in mancanza di tale parere».

7. Il disegno di legge di delegazione europea è corredato di una relazione illustrativa, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, in cui il Governo:

a) dà conto delle motivazioni che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive dell'Unione europea in uno degli allegati, con specifico riguardo all'opportunità di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di recepimento al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

b) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;

c) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da recepire in via amministrativa;

d) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive dell'Unione europea il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;

e) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite con regolamento ai sensi dell'articolo 35, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di recepimento già adottati;

f) fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee in tempo utile e, comunque, non oltre il 15 gennaio di ogni anno.

8. Nel caso di ulteriori esigenze di adempimento di obblighi di cui all'articolo 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, può presentare alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un ulteriore disegno di legge recante il titolo: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea», completato dall'indicazione: «Legge di delegazione europea» seguita dall'anno di riferimento e dalla dicitura: «secondo semestre», e recante i contenuti di cui all'articolo 30, comma 2. Per il disegno di legge di cui al presente comma non è prescritta la relazione illustrativa di cui al comma 7.

Art. 30 **Contenuti della legge di delegazione europea** **e della legge europea**

1. La legge di delegazione europea e la legge europea, di cui all'articolo 29, assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea.

2. La legge di delegazione europea, al fine dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, reca:

a) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;

b) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea;

c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 35;

d) delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, secondo quanto disposto dall'articolo 33;

e) delega legislativa al Governo limitata a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;

f) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome;

g) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il Governo a emanare testi

unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;

i) delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 31, commi 5 e 6.

3. La legge europea reca:

a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;

b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;

c) disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;

d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;

e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 41, comma 1, della presente legge.

4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono predeterminate e pubbliche.

5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

Art. 31

Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea

1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di due mesi «quattro mesi»(art. 29 legge europea 2015) antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.

400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Art. 32
Principi e criteri direttivi generali di delega
per l'attuazione del diritto dell'Unione europea

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti

dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento favorevole dei cittadini italiani.

Art. 33

Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, fatte salve le norme penali vigenti, la legge di delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge di delegazione europea, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del

Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della presente legge, a quelli specifici contenuti nella legge di delegazione europea, qualora indicati.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 31.

Art. 34
Deleghe per il recepimento di atti dell'Unione europea contenute in leggi diverse dalla legge di delegazione europea annuale

1. I decreti legislativi di recepimento o di attuazione di atti dell'Unione europea ovvero di modifica di disposizioni attuative dei medesimi, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge di delegazione europea annuale, sono adottati, nel rispetto degli altri principi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge di delegazione europea per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della normativa.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, all'emanazione di testi unici per il riordino e l'armonizzazione di normative di settore interessate dai decreti legislativi di recepimento di direttive europee, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome.

Art. 35
Recepimento di direttive europee in via regolamentare e amministrativa

1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive dell'Unione europea possono essere recepite mediante regolamento se così dispone la legge di delegazione europea. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge di delegazione europea, un elenco delle direttive per il recepimento delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 30, comma 2, lettera c), della presente legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modificazioni delle direttive europee.

3. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23

agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive dell'Unione europea possono essere recepite con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, o, ove di contenuto non normativo, con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modificazioni delle direttive europee.

4. I regolamenti di cui ai commi da 1 a 3 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina europea intervenute fino al momento della loro adozione e si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive o negli altri atti dell'Unione europea da attuare:

- a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
- b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;
- c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore.

5. Ai fini dell'adozione dei regolamenti di cui al comma 2, le norme generali regolatrici della materia:

- a) sono desunte dalle direttive europee da recepire, quando queste non consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione;
- b) sono dettate dalla legge di delegazione europea, quando le direttive europee da recepire consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione.

6. La legge di delegazione europea individua in ogni caso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le norme vigenti da abrogare, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari. Con la medesima legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative o per individuare le autorità pubbliche competenti per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina. La legge provvede in ogni caso ove l'attuazione delle direttive comporti:

- a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;
- b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.

Art. 36

Adeguamenti tecnici e atti di esecuzione dell'Unione europea ³

1. Alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento

³ Rubrica così modificata dall'art. 29 della Legge europea 2014. La precedente rubrica recitava: "Attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea".

nazionale, e ⁴ agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia ⁵, che ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei.

1-bis. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la rispettiva normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della pertinente normativa europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione o provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. ⁶

Art. 37

Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei può proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1.

Art. 38

Attuazione di singoli atti normativi dell'Unione europea

1. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale, tenuto conto anche di eventuali atti parlamentari di indirizzo, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati,

⁴ Frase aggiunta dall'art. 29 della Legge europea 2014.

⁵ Testo così modificato dall'art. 1, comma 820, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016). Il testo modificato recitava: "con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro competente per materia".

⁶ Comma aggiunto dall'art. 29 della Legge europea 2014.

presenta alle Camere un apposito disegno di legge recante le disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione di un atto normativo emanato dagli organi dell'Unione europea riguardante le materie di competenza legislativa statale.

2. I disegni di legge di cui al presente articolo non possono contenere disposizioni di delegazione legislativa, né altre disposizioni, anche omogenee per materia, che non siano in diretta correlazione con l'attuazione o l'applicazione dell'atto normativo in recepimento, salvo che la natura o la complessità della normativa le rendano indispensabili.

Art. 39 **Relazioni sul mancato o ritardato recepimento** **di direttive europee**

1. Nel caso in cui il provvedimento di recepimento di una direttiva dell'Unione europea non sia stato adottato alla scadenza del termine da essa previsto, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, al fine di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione, chiede ai Ministri con competenza prevalente nella materia le motivazioni del mancato esercizio della delega ovvero della mancata o ritardata adozione dei decreti ministeriali o dei regolamenti di recepimento e trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi adottati dalle rispettive amministrazioni a giustificazione del ritardo nel recepimento. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di recepimento delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, individuate ai sensi dell'articolo 40, comma 5.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei riferisce al Consiglio dei Ministri almeno ogni tre mesi sullo stato del recepimento delle direttive dell'Unione europea che risultano in scadenza nei sei mesi successivi e sulle ragioni del mancato o ritardato recepimento delle direttive, sulla base di quanto riferito dai Ministri interessati ai sensi del comma 1.

Art. 40 **Recepimento delle direttive europee da parte** **delle regioni e delle province autonome**

1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, provvedono al recepimento delle direttive europee.

2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per recepire le direttive europee nelle materie di loro competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva recepita e sono immediatamente trasmessi per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee, fermo restando quanto previsto all'articolo 29, comma 7, lettera f).

3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano,

per le regioni e per le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 41 della presente legge.

4. Per le direttive europee, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Tale funzione, fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge europea, con i regolamenti previsti dall'articolo 35 della presente legge, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei ogni sei mesi informa le Camere sullo stato di recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione di tali direttive da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee convoca annualmente le regioni e le province autonome nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella sessione europea dedicata alla predisposizione del disegno di legge di delegazione europea e del disegno di legge europea di cui all'articolo 29.

Art. 41

Poteri sostitutivi dello Stato

1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione ad atti dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la relativa normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa dell'Unione europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti statali recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nei casi di cui all'articolo 37, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione sia sottoposta all'esame della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei propone al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo e delle altre disposizioni vigenti in materia.

2-bis. Nel caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicità di atti anche collegati tra loro, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, sentiti gli enti inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari. Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri è invitato il Presidente della Giunta regionale della regione interessata al provvedimento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli inadempimenti conseguenti alle diffide effettuate in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione che si fondino sui presupposti e abbiano le caratteristiche di cui al primo periodo.

2-ter. Il commissario di cui al comma 2-bis esercita le facoltà e i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei casi in cui sono in corso procedure europee di infrazione.⁷

Art. 41-bis **Fondo per il recepimento della normativa europea**⁸

1. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.⁹

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese

⁷ Commi inseriti dall'art. 1, comma 814, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).

⁸ Articolo aggiunto dall'art. 28 della Legge europea 2014.

⁹ La dotazione del fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è stata incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020 dall'art. 1, comma 810, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).

derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo VII Contenzioso

Art. 42 Ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Le decisioni riguardanti i ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea o gli interventi in procedimenti in corso davanti alla stessa Corte, a tutela di situazioni di rilevante interesse nazionale, sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per gli affari europei, in raccordo con il Ministro degli affari esteri e d'intesa con i Ministri interessati. Ove necessario, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei ne riferisce preventivamente al Consiglio dei Ministri.

2. Ai fini del comma 1, le richieste di ricorso o di intervento davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea sono trasmesse dalle amministrazioni proponenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee e al Ministero degli affari esteri.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei e il Ministro degli affari esteri nominano, quale agente del Governo italiano previsto dall'articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, un avvocato dello Stato, sentito l'Avvocato generale dello Stato.

4. Il Governo presenta senza ritardo alla Corte di giustizia dell'Unione europea i ricorsi deliberati dal Senato della Repubblica o dalla Camera dei deputati avverso un atto legislativo dell'Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà, conformemente all'articolo 8 del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Camera che ha deliberato il ricorso sta in giudizio per mezzo di chi ne ha la rappresentanza.

5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 43

Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea

1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa dell'Unione europea. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 41 della presente legge.

3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri fondi aventi finalità strutturali.

4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 10:

a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;

b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;

c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato e in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).

6. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3 e 4, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.

7. I decreti ministeriali di cui al comma 6, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

8. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

9. Le notifiche indicate nei commi 6 e 7 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e delle finanze.

9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della presente legge, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020. A fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell'economia e delle finanze attiva il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche con compensazione con i trasferimenti da effettuare da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse.¹⁰

10. Lo Stato ha altresì diritto, con le modalità e secondo le procedure stabilite nel presente articolo, di rivalersi sulle regioni, sulle province autonome, sugli enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.

¹⁰ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 813, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).

Capo VIII Aiuti di Stato

Art. 44 Aiuti di Stato

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, cura il coordinamento con i Ministeri interessati e i rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'Unione europea nel settore degli aiuti pubblici sottoposti al controllo della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche in applicazione dell'articolo 43, comma 1, della presente legge.

Art. 45 Comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato¹¹

1. Le amministrazioni centrali e territoriali che intendono concedere aiuti di Stato soggetti a previa notifica, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, predispongono la notifica secondo le modalità prescritte dalla normativa europea e la trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento per le politiche europee attraverso il sistema di notificazione elettronica. Il Dipartimento per le politiche europee effettua un esame della completezza della documentazione contenuta nella notifica, entro i termini stabiliti dal decreto di cui al comma 3. Il successivo inoltro alla Commissione europea è effettuato conformemente alla normativa europea.

1-bis. Per gli aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali, la completezza della documentazione contenuta nella notifica è verificata direttamente dall'amministrazione competente.

2. A prescindere dalla forma dell'aiuto, le informazioni richieste dalla Commissione europea in merito a presunti aiuti di Stato non notificati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono fornite dalle amministrazioni competenti per materia, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di attuazione del presente articolo.

¹¹ Articolo così modificato dall'art. 35 della Legge europea 2015-2016 (Legge 7 luglio 2016, n. 122, pubblicata in G.U. 8 luglio 2016, n. 158).

Art. 45-bis
Obblighi di monitoraggio e relazione concernenti
i servizi di interesse economico generale ¹²

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri assicura l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione europea in materia di servizi di interesse economico generale, ivi compresa la predisposizione di relazioni periodiche riguardanti gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico. Le relazioni sono trasmesse alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
2. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni sono tenuti a fornire i dati relativi alle compensazioni concesse alle imprese incaricate della gestione dei servizi di interesse economico generale alle amministrazioni centrali di settore, che redigono le relazioni di rispettiva competenza sulla base dei predetti dati. Le relazioni sono trasmesse al Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri entro i termini fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1 da presentare alla Commissione europea.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità per l'attuazione dei commi 1 e 2.

Art. 46
Divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di
aiuti di Stato illegali non rimborsati ¹³

1. Nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
2. Le amministrazioni che concedono aiuti di Stato verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la predetta verifica è effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52. ¹⁴

¹² Articolo aggiunto dall'art. 15 della Legge europea 2014. Ai sensi poi del comma 2 di questo articolo, "l'articolo 47 della legge 4 giugno 2010, n. 96, è abrogato".

¹³ Modifiche apportate dall'art. 35 della Legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122, pubblicata in G.U. 8 luglio 2016, n. 158). Le disposizioni così modificate si applicano alle decisioni di recupero notificate a decorrere dal 1° gennaio 2015.

¹⁴ Comma aggiunto dall'art. 14 della Legge europea 2014, che al comma 2 dispone che il comma 4 dell'art. 46, così modificato, "è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017".

3. Le amministrazioni centrali e locali che ne sono in possesso forniscono, ove richieste, le informazioni e i dati necessari alle verifiche e ai controlli di cui al presente articolo alle amministrazioni che intendono concedere aiuti.

4. Qualora la verifica di cui al comma 2 sia effettuata mediante l'acquisizione di dichiarazioni effettuate ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni concedenti svolgono i prescritti controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni medesime.

Art. 47 **Aiuti pubblici per calamità naturali**

1. Gli aiuti pubblici concessi, anche sotto forma di agevolazione fiscale, in ragione dei danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono essere concessi a soggetti che esercitano un'attività economica, nei limiti del 100 per cento del danno subito, ivi comprese le somme dei versamenti a titolo di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti nel periodo di vigenza dello stato di emergenza, a condizione che:

a) l'area geografica nella quale il beneficiario esercita la propria attività economica rientri fra quelle per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

b) vi sia prova che il danno, nelle sue componenti di danno emergente e di lucro cessante, è conseguenza diretta dell'evento calamitoso;

c) l'aiuto pubblico, anche se concesso da diverse autorità, di livello statale, regionale o locale, non superi complessivamente l'ammontare del danno subito;

d) l'aiuto pubblico, cumulato con eventuali altri risarcimenti del medesimo danno, provenienti da altre fonti, non superi complessivamente l'ammontare del danno, maggiorato dell'importo dell'eventuale premio assicurativo pagato per l'anno in corso.

2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, per la concessione di aiuti pubblici, sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'efficacia del decreto è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, la concessione di aiuti pubblici di cui al comma 1 è soggetta a previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. La concessione di aiuti pubblici ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al di fuori del regime previsto dal presente articolo, è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato.

5. Il presente articolo non si applica al settore dell'agricoltura.

Art. 48
Procedure di recupero¹⁵

1. La società Equitalia Spa effettua la riscossione degli importi dovuti per effetto delle decisioni di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso.

2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma 1, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica, il Ministro competente per materia, con proprio decreto, individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Nel caso di più amministrazioni competenti, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla data di notifica della decisione di recupero, un commissario straordinario, da individuare all'interno delle amministrazioni che hanno concesso gli aiuti oggetto della decisione di recupero o di quelle territorialmente interessate dalle misure di aiuto, e definisce le modalità di attuazione della decisione di recupero di cui al comma 1. Il commissario straordinario, con proprio provvedimento, individua, entro quarantacinque giorni dal decreto di nomina, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Le amministrazioni che hanno concesso l'aiuto oggetto della procedura di recupero forniscono tempestivamente al commissario straordinario, su sua richiesta, i dati e ogni altro elemento necessario alla corretta esecuzione della decisione di recupero di cui al comma 1. Al commissario straordinario non spetta alcun compenso. Il commissario straordinario svolge le attività connesse all'incarico conferito con le risorse umane, finanziarie e strumentali delle amministrazioni competenti, previste a legislazione vigente. Il decreto del Ministro competente, il provvedimento del commissario straordinario e il provvedimento di cui al comma 3 costituiscono titoli esecutivi nei confronti degli obbligati.

3. Nei casi in cui l'ente competente è diverso dallo Stato, il provvedimento per l'individuazione dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, l'accertamento degli importi dovuti e la determinazione delle modalità e dei termini del pagamento è adottato dalla regione, dalla provincia autonoma o dall'ente territoriale competente. Le attività di cui al comma 1 sono effettuate dal concessionario per la riscossione delle entrate dell'ente territoriale interessato.

4. Le informazioni richieste dalla Commissione europea sull'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1 sono fornite dalle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee e per il suo tramite.

¹⁵ Articolo così modificato dall'art. 35 della Legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122, pubblicata in G.U. 8 luglio 2016, n. 158).

Art. 49
Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo¹⁶

1. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera m-quater) è aggiunta la seguente:
«m-quinques) gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
2. All'articolo 133, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera z-quinques) è aggiunta la seguente:
«z-sexies) le controversie relative agli atti ed ai provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso».
3. Entro il 30 gennaio di ogni anno, le amministrazioni competenti all'esecuzione delle decisioni di recupero trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee l'elenco degli estremi delle sentenze di cui hanno avuto comunicazione, adottate nell'anno precedente relativamente alle controversie sulle materie di cui alle lettere m-quinques) del comma 1 dell'articolo 119 e z-sexies) del comma 1 dell'articolo 133 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, introdotte, rispettivamente, dai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 50
**Ricorso giurisdizionale per violazione dell'articolo 108, paragrafo 3,
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

1. I provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea possono essere impugnati davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Art. 51
**Estinzione del diritto alla restituzione dell'aiuto di Stato oggetto
di una decisione di recupero per decorso del tempo**

1. Indipendentemente dalla forma di concessione dell'aiuto di Stato, il diritto alla restituzione dell'aiuto oggetto di una decisione di recupero sussiste fino a che vige l'obbligo di recupero ai sensi del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

¹⁶ Modifiche apportate dall'art. 35 della Legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122, pubblicata in G.U. 8 luglio 2016, n.158). Le disposizioni così modificate si applicano alle decisioni di recupero notificate a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Art. 52
Registro nazionale degli aiuti di Stato¹⁷

1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".

2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in particolare, le informazioni concernenti:

- a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
- b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonché dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia;
- c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012;
- d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015¹⁸.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di

¹⁷ Articolo così modificato dall'art. 14 della Legge europea 2014. Il precedente testo dell'articolo era il seguente:

"Modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese:

1. Il Ministro dello sviluppo economico acquisisce le informazioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle attività produttive 18 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002.

2. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato in agricoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento".

Il comma 2 dell'art. 14 prosegue, stabilendo che:

"2. Le informazioni contenute nel Registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono utilizzate anche ai fini della relazione di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che, a decorrere dall'anno 2015, è predisposta dal Ministero dello sviluppo economico e trasmessa alle Camere entro il 30 settembre di ciascun anno, al fine di illustrare le caratteristiche e l'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive, per una valutazione dei provvedimenti in questione e per fornire, in forma articolata, elementi di monitoraggio. Il Ministero dello sviluppo economico individua con proprio provvedimento le ulteriori informazioni utili alla predisposizione della relazione di cui al presente comma, che devono essere inserite nel Registro dai soggetti pubblici o privati che concedono o gestiscono agevolazioni pubbliche alle imprese".

¹⁸ Modifiche apportate dall'art. 35 della Legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122, pubblicata in G.U. 8 luglio 2016, n. 158). Le disposizioni così modificate si applicano alle decisioni di recupero notificate a decorrere dal 1° gennaio 2015.

aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui all'articolo 46 della presente legge, nonché al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi.

4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto.

5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca.

6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottata la disciplina per il funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente articolo, con la definizione delle modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2, compresi i criteri per l'eventuale interoperabilità con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua altresì, in conformità con le pertinenti norme europee in materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonché la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti di cui al comma 2 già concessi avviene esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo, si applicano le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

7. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonché al secondo periodo del presente comma è rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno».

Capo IX
Disposizioni transitorie e finali

Art. 53
Parità di trattamento

1. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea.

Art. 54
Lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee opera il Comitato previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, che è ridenominato «Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea». Non si applica l'articolo 29, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il Comitato presenta annualmente una relazione al Parlamento.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee opera altresì il Nucleo della Guardia di finanza previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 1995, che è ridenominato «Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea» e che dipende funzionalmente dal Capo del medesimo Dipartimento.

Art. 55
Punti di contatto europei

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee:

- a) costituisce punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa tra autorità competenti nazionali ed europee ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e provvede alle notifiche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2010;
- b) assolve i compiti di coordinatore nazionale presso la Commissione europea e di punto nazionale di contatto per le informazioni e l'assistenza sui riconoscimenti delle qualifiche professionali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
- c) gestisce il Centro SOLVIT per l'Italia.

Art. 56
Competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri

1. Sono fatti salvi le competenze e il coordinamento del Ministero degli affari esteri in materia di rapporti con l'Unione europea per quanto riguarda le sue funzioni istituzionali, come

disciplinate, in particolare, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 57
Norme transitorie

1. Le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 3, e all'articolo 48, comma 4, si applicano anche con riferimento alle decisioni di recupero adottate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 58
**Modifica, deroga, sospensione o abrogazione
della presente legge**

1. Le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.

Art. 59
Regioni a statuto speciale e province autonome

1. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.

Art. 60
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 61
Abrogazioni e modificazioni

1. Sono abrogati:

- a) l'articolo 57 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
- b) la legge 4 febbraio 2005, n. 11;
- c) l'articolo 42-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

2. Negli atti normativi vigenti, le parole: «Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le politiche europee».

3. All'articolo 3 della legge 22 aprile 2005, n. 69, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica è vincolante per il Governo».

4. L'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificato dall'articolo 34, comma 8, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, continua ad applicarsi ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'articolo 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, continua ad applicarsi ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

INTESA TRA IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI E LA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMA 8, DELLA LEGGE 234 DEL 24 DICEMBRE 2012

Attuazione dell'articolo 2, comma 8, della legge 234 del 24 dicembre 2012. Disciplina del distacco di personale delle Regioni e Province autonome presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e il Ministro per gli Affari europei,

visto l'articolo 2, comma 8, della Legge 234 del 24 dicembre 2012, che rimanda ad un'intesa tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli Affari europei e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, la definizione dei criteri in base ai quali la Conferenza designa un contingente massimo di sei unità di cui può avvalersi la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee;

valutata positivamente l'opportunità di potersi avvalere anche di personale proveniente da associazioni di Regioni e Province autonome o di personale di enti dipendenti e strumentali delle Regioni e delle Province autonome, ferma restando la manifestazione di interesse da parte degli enti di appartenenza;

esprimono intesa sui seguenti criteri per effettuare le designazioni di cui all'articolo 2, comma 8, della Legge 234 del 2012.

Art.1 Candidature

Possono essere candidati ai posti di cui all'articolo 2, comma 8, della Legge 234 del 2012, oltre ai soggetti ivi indicati:

- 1) il personale di associazioni rappresentative, di coordinamento e supporto di Regioni e Province autonome;
- 2) il personale di enti dipendenti e strumentali delle Regioni e delle Province autonome;

Le candidature devono essere inviate alla segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con lettera del Presidente della Regione o Provincia autonoma,

corredata, qualora necessario, nei casi di cui ai precedenti punti 1) e 2), dal nulla osta del legale rappresentante dell'ente di provenienza.

Art. 2

Requisiti per la selezione

Sono ammessi alla selezione i candidati che comprovano, mediante *curriculum vitae*, il contemporaneo possesso dei seguenti requisiti:

- un'adeguata conoscenza del diritto europeo, in particolare nei settori del mercato interno e della concorrenza;
- un'adeguata conoscenza dei profili di diritto europeo nelle materie di competenza regionale;
- lo svolgimento di precedenti esperienze professionali presso istituzioni o organi dell'Unione europea o con incarichi afferenti le politiche e le relazioni con l'Unione europea o l'attuazione del diritto europeo;
- la conoscenza di almeno una lingua dell'Unione europea, diversa dall'italiano, con preferenza per la lingua inglese.

Un'apposita commissione di valutazione, composta dal Segretario generale della Conferenza, o suo delegato, dal Capo del Dipartimento delle Politiche europee, o suo delegato, verifica, con il supporto tecnico della segreteria della Conferenza delle Regioni, il possesso dei requisiti da parte dei candidati, procede alla loro valutazione e stila la graduatoria da sottoporre alla Conferenza.

La segreteria può richiedere ai candidati la documentazione comprovante i titoli e le competenze menzionati nel *curriculum vitae*.

Art. 3

Designazione

Nell'ambito della graduatoria proposta e nei limiti del contingente numerico di sei unità stabilito dalla legge, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome designa il personale da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee.

Art. 4

Durata dell'incarico

Il personale assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee è nominato per la durata di due anni, al termine dei quali la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome può rinnovare l'incarico, su richiesta dell'ente di appartenenza e con il parere favorevole della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee, per un ulteriore biennio, fino ad un massimo di otto anni.

Art. 5
Revoca dell'incarico

L'incarico è revocabile in qualsiasi momento su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee, della Regione o Provincia autonoma o dell'ente di provenienza dell'incaricato, previa comunicazione alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 6
Trattamento giuridico ed economico

Il personale assegnato conserva lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza.

Gli oneri relativi al trattamento giuridico ed economico del personale assegnato restano a carico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza.

L'ente di appartenenza, qualora diverso da una Regione o da una Provincia autonoma, si impegna, mediante convenzione sottoscritta con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, a garantire la copertura degli oneri relativi al trattamento giuridico ed economico del personale assegnato per l'intero periodo del servizio prestato presso l'amministrazione centrale.

Roma, 17 ottobre 2013

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 OTTOBRE 2014, N. 184

Regolamento di attuazione relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione presso l'Unione europea, le organizzazioni internazionali o Stati esteri

(G.U. 15 dicembre 2014, n. 290)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 9, comma 2, e l'articolo 17, comma 3;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'articolo 21;

Vista la legge 27 luglio 1962, n. 1114;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare l'articolo 12;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'articolo 32;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Vista la decisione della Commissione europea C(2008)6866 del 12 novembre 2008;

Vista la decisione dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza n. 2012/C12/04 del 23 marzo 2011;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 28 agosto 2014;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) «esperti nazionali distaccati», di seguito «END»: i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 32, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165;

- b) «altri distacchi»: le fattispecie di distacco presso le organizzazioni, gli enti internazionali e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- c) «amministrazioni»: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- d) «Ministero»: il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- e) «rappresentanza diplomatica»: la rappresentanza diplomatica italiana competente per il Paese o per l'organizzazione internazionale di distacco;
- f) «ufficio consolare»: l'ufficio consolare italiano competente per il Paese o per l'organizzazione internazionale di distacco;
- g) «Presidenza»: il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri nei Capi I e III, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nel Capo II;
- h) «Unione europea»: le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione europea, inclusi il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea e il Servizio europeo per l'azione esterna e le agenzie.

Art. 2

Informazione e presentazione delle candidature

1. Il Ministero, d'intesa con la Presidenza, assicura la diffusione delle informazioni relative agli END presso le amministrazioni e pubblica nel proprio sito istituzionale le posizioni END richieste dall'Unione europea.
2. Le amministrazioni promuovono la presentazione di candidature sulla base delle priorità definite nell'ambito del coordinamento e programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Verificati la rispondenza delle candidature ricevute al profilo richiesto, l'interesse dell'amministrazione e la possibilità di futura valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita, le amministrazioni le trasmettono al Ministero. Per ciascuna amministrazione un unico ufficio svolge gli adempimenti di cui al presente comma.
3. Il Ministero inoltra le candidature all'Unione europea e alla Presidenza, previa verifica della completezza della documentazione fornita e della rispondenza al profilo richiesto e alle priorità definite nell'ambito del coordinamento e programmazione di cui all'articolo 3, comma 1.
4. Le amministrazioni di appartenenza, entro 30 giorni dall'adozione del relativo provvedimento, comunicano al Ministero e alla Presidenza l'inizio, il termine ed eventuali proroghe del distacco degli END.

Art. 3

Coordinamento e programmazione

1. La Presidenza e il Ministero organizzano periodici incontri con le amministrazioni per concordare le aree di impiego prioritarie del personale da distaccare e monitorare l'attività del

personale distaccato in termini di rispondenza agli obiettivi concordati.

2. In ciascuna amministrazione un punto di contatto promuove attività di informazione, sensibilizzazione e, nei limiti delle risorse a ciò destinate, formazione sugli END e partecipa alle attività di cui al comma 1. Il punto di contatto è individuato preferibilmente nel nucleo di valutazione di cui all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, o nell'ufficio di cui all'articolo 2, comma 2, e, in ogni caso, agisce in raccordo con il nucleo stesso.

Art. 4 **Svolgimento del periodo del distacco** **presso l'Unione europea**

1. Il Ministero, d'intesa con la Presidenza, informa i funzionari da distaccare e le amministrazioni di appartenenza sulle priorità del sistema Paese nel settore in cui essi opereranno. Al termine del periodo di distacco gli END e le amministrazioni di appartenenza riferiscono alla Presidenza e al Ministero sugli esiti del servizio prestato e sul raggiungimento delle priorità del sistema Paese nel settore in cui hanno operato.

2. Gli END mantengono i contatti con l'amministrazione di appartenenza, secondo modalità indicate da quest'ultima all'inizio del distacco stesso, nel rispetto della normativa europea. Con periodicità almeno annuale, gli END trasmettono all'amministrazione di appartenenza una relazione sul servizio prestato, anche ai fini del successivo inoltro al Ministero e alla Presidenza. Essi partecipano agli incontri promossi dalle amministrazioni di appartenenza in ambiti attinenti al servizio prestato come END.

3. Ai fini della valutazione della performance individuale le amministrazioni di appartenenza tengono conto delle relazioni annuali degli interessati e di altri elementi di giudizio comunque disponibili, anche acquisiti presso l'Unione europea. Le amministrazioni, di regola prima dell'inizio del periodo di distacco dei propri dipendenti come END, concordano con i competenti uffici dell'Unione europea le modalità di acquisizione, su base almeno annuale, dei predetti elementi di giudizio.

4. La durata massima del periodo di distacco è stabilita dalla normativa delle istituzioni dell'Unione europea.

5. Resta ferma la disciplina sul trattamento economico di cui all'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 5 **Contingente massimo di END**

1. Il contingente massimo di END è fissato in 300 unità.

2. Fermo restando il limite di cui al comma 1, ciascuna amministrazione può distaccare i propri dipendenti entro un massimo del 3% del personale in servizio, con arrotondamento all'unità superiore.

Capo II
Distacco presso gli Stati membri dell'Unione europea, gli altri
Stati, le organizzazioni e gli enti internazionali

Art. 6
Informazione e presentazione delle candidature

1. Il Ministero segnala alla Presidenza e alle amministrazioni interessate le posizioni di distacco di possibile interesse nel contesto delle priorità di politica estera.
2. Le amministrazioni ricevono le candidature e, verificatane la rispondenza al profilo richiesto, l'interesse dell'amministrazione e le possibilità di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita, le trasmettono alla Presidenza ed al Ministero, che entro 30 giorni possono comunicare la sussistenza di eventuali motivi ostativi. La Presidenza e il Ministero possono acquisire elementi di giudizio anche mediante uno o più colloqui con il dipendente interessato, che possono essere svolti con modalità a distanza.
3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento le amministrazioni informano la Presidenza e il Ministero circa l'esistenza di accordi di reciprocità relativi a distacchi presso Stati esteri.
4. L'avvio di negoziati con amministrazioni pubbliche di Stati esteri o con organizzazioni ed enti internazionali e la successiva stipula di intese tecniche per disciplinare il distacco sono subordinati al nulla osta della Presidenza e del Ministero. Rimangono ferme le procedure vigenti per la concessione dei pieni poteri alla firma degli accordi internazionali ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112, laddove necessari.
5. Le intese di cui al comma 4 prevedono l'acquisizione presso l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente di destinazione di elementi di valutazione sullo svolgimento del distacco, la ripartizione degli oneri del distacco nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, e, se stipulate con Stati esteri, lo scambio di dipendenti su basi di reciprocità.
6. Le amministrazioni di appartenenza comunicano alla Presidenza e al Ministero l'inizio, il termine ed eventuali proroghe del distacco.
7. Per ciascuna amministrazione un unico ufficio provvede agli adempimenti di cui al presente articolo, dandone comunicazione al Ministero e alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 7
Svolgimento del periodo di distacco presso Stati esteri
o organizzazioni ed enti internazionali

1. D'intesa con la Presidenza e con altre amministrazioni interessate, il Ministero, informa i dipendenti da distaccare sulle eventuali priorità del sistema Paese nel settore in cui essi saranno chiamati ad operare.
2. I dipendenti distaccati mantengono un raccordo costante con la rappresentanza

diplomatica.

3. I dipendenti distaccati mantengono i contatti con l'amministrazione di appartenenza, secondo modalità indicate da quest'ultima. Con periodicità almeno annuale, i predetti trasmettono all'amministrazione di appartenenza una relazione sul servizio prestato, anche ai fini del successivo inoltro al Ministero e alla Presidenza. Essi partecipano agli incontri organizzati dalle amministrazioni in ambiti attinenti al servizio prestato.

4. Le amministrazioni tengono conto delle relazioni annuali ai fini della valutazione della performance individuale e di ogni altro elemento di giudizio comunque disponibile, ivi incluse le valutazioni fornite dalle organizzazioni e dagli enti di distacco.

5. La durata massima del distacco è fissata in 5 anni complessivi nel corso dell'intero periodo di servizio prestato alle dipendenze della pubblica amministrazione.

6. La disciplina del trattamento economico del personale in distacco è stabilita dalle intese di cui all'articolo 6, comma 4, secondo i principi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. Resta fermo quanto previsto dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114.

Capo III Disposizioni comuni

Art. 8 Banca dati

1. Presso il Ministero è istituita una banca dati, organizzata in sezioni, in cui sono raccolti i profili di potenziali candidati a posizioni di distacco di cui al presente regolamento, qualificati dal punto di vista della competenza in materia europea e internazionale e delle conoscenze linguistiche, individuati tra le seguenti categorie:

- a) dipendenti di amministrazioni pubbliche che hanno prestato o prestano servizio come END presso le istituzioni dell'Unione europea con l'indicazione dell'ufficio o degli uffici presso i quali hanno prestato o prestano servizio;
- b) dipendenti di amministrazioni pubbliche le cui candidature a posizioni END sono state trasmesse all'Unione europea;
- c) potenziali candidati a posizioni di END, segnalati, con il consenso degli interessati, dalle amministrazioni pubbliche con l'indicazione dei settori d'interesse per un eventuale distacco nell'ambito dell'Unione europea;
- d) dipendenti di amministrazioni pubbliche che hanno prestato o prestano servizio come distaccati presso le organizzazioni, gli enti internazionali e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Ministero riceve le informazioni di cui al comma 1 dalle amministrazioni di appartenenza degli interessati e le registra nella banca dati. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le informazioni di cui al comma 1, lettera a), già in possesso del Ministero, sono immesse nella banca dati.

3. Il Ministero e la Presidenza stabiliscono le modalità di costituzione, di accesso e di sicurezza della banca dati di cui al comma 1. Il titolare del trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è il Ministero.

4. La Presidenza ha accesso pieno e senza alcuna limitazione alla banca dati di cui al comma 1. Le altre amministrazioni che ne facciano richiesta al Ministero hanno accesso alle informazioni registrate nelle sezioni di interesse della medesima banca dati, per le finalità previste dall'articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. I profili di cui al comma 1 comprendono le generalità, l'amministrazione di appartenenza, il titolo di studio, l'esperienza professionale maturata e i recapiti professionali ai quali gli interessati possono ricevere comunicazioni inerenti alle finalità del presente regolamento.

Art. 9 **Valorizzazione dell'esperienza maturata**

1. L'esperienza maturata con il distacco all'estero è titolo preferenziale valutabile, a parità di altre condizioni, per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali o verticali di carriera all'interno dell'amministrazione di appartenenza, in relazione al periodo di effettivo servizio svolto all'estero, comunque non inferiore a un anno continuativo, senza demerito.

2. L'amministrazione tiene conto dell'esperienza maturata all'estero nell'assegnazione del dipendente alla fine del periodo di distacco.

Art. 10 **Comportamento del personale distaccato**

1. Durante il distacco all'estero, il dipendente distaccato è tenuto a comportarsi con particolare discrezione e riservatezza. La sua condotta, sia pubblica sia privata, deve attenersi ai codici adottati ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed informarsi ai principi di correttezza e decoro imposti dalle funzioni rappresentative anche indirettamente rivestite e dal rispetto delle leggi e degli usi locali e delle regole di comportamento stabilite dall'ente di destinazione.

2. Il dipendente distaccato può pubblicare scritti, anche non firmati, effettuare conferenze o interventi orali in pubblico o diretti al pubblico, concedere interviste o parteciparvi, su argomenti connessi con l'attività dell'amministrazione di appartenenza o che comunque abbiano attinenza con le relazioni internazionali, informando l'amministrazione di appartenenza e la rappresentanza diplomatica con anticipo di almeno 15 giorni, salvo giustificati casi di urgenza. Entro detto termine, la rappresentanza diplomatica può formulare osservazioni, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Sono fatti salvi i regimi autorizzativi eventualmente previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

3. In conformità con la normativa europea, il comma 2 non si applica alle pubblicazioni e alle

attività a rilevanza esterna svolte dagli END nell'esercizio delle funzioni d'ufficio presso l'Unione europea.

4. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. Il dipendente si attiene alle indicazioni in materia di sicurezza fornite dall'autorità presso cui è distaccato. In mancanza di tali indicazioni, il dipendente informa la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competente per territorio e si conforma alle disposizioni in materia di sicurezza da essi ricevute. La violazione degli obblighi previsti dal presente comma può dare luogo a responsabilità disciplinare.

Art. 11

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza l'istituzione di nuove strutture.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 2014

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 MARZO 2015

Modalità di redazione della tabella di corrispondenza relativa ai progetti di atti legislativi dell'Unione europea

(G.U. 2 aprile 2015, n. 77)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 3;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e, in particolare, l'articolo 6, comma 5, il quale prevede che la relazione sui progetti di atti dell'Unione europea, trasmessa dal Governo al Parlamento, è accompagnata da una tabella di corrispondenza tra le disposizioni del progetto e le norme nazionali vigenti, predisposta sulla base di quanto previsto da un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1

Tabella di corrispondenza

1. La tabella di corrispondenza di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 è redatta secondo il modello allegato al presente decreto.
2. L'amministrazione con competenza prevalente di cui all'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012 trasmette al Dipartimento per le politiche europee la relazione accompagnata dalla tabella di cui al comma 1.

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori onere a carico della finanza pubblica.

Il Presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 marzo 2015

ALLEGATO

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
---	--	---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 GIUGNO 2015, N. 118

Regolamento per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari europei, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234

(G.U. 6 agosto 2015, n. 181)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;

Visto l'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, il comma 6 di detto articolo;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Sottosegretario di Stato con delega alle politiche e agli affari europei ed il Sottosegretario di Stato con delega alle politiche di coesione territoriale e allo sport;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 dicembre 2014;

Sentita la Conferenza unificata, che si è espressa in data 26 febbraio 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 16 aprile 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Compiti del Comitato interministeriale per gli affari europei

1. Il Comitato interministeriale per gli affari europei, di seguito denominato CIAE, opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, di seguito denominata: «legge».

2. Per le finalità di cui al comma 1 il CIAE può in particolare, nell'ambito delle proprie funzioni:

- a) esprimersi in merito all'opportunità di apporre in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea una riserva di esame parlamentare ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge;
- b) definire le linee della politica nazionale relativa all'elaborazione degli atti dell'Unione europea da sottoporre alla sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano convocata a norma dell'articolo 24, comma 4, della legge, nonchè esaminare questioni di particolare rilievo emerse nel corso della Conferenza stessa;
- c) trattare aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale e territoriale;
- d) valutare la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa europea, ai sensi dell'articolo 20, comma 8-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 28 novembre 2005, n. 246.

3. Al fine di consentire il puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea il CIAE può in particolare, nell'ambito delle proprie funzioni:

- a) esprimere valutazioni e segnalazioni in merito allo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea, ai fini dell'articolo 29, comma 3, della legge, e formulare le direttive e gli indirizzi conseguenti;
- b) pronunciarsi sulle misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea di cui all'articolo 37 della legge, formulando valutazioni e proposte;
- c) adottare linee guida per il coordinamento delle amministrazioni dello Stato in vista della approvazione dei disegni di legge europea e di delegazione europea, sulla base degli indirizzi del Parlamento, delle indicazioni delle amministrazioni interessate e del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- d) formulare valutazioni e proposte ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 41 della legge, esprimendosi sulla opportunità di intervenire con provvedimento legislativo;
- e) formulare valutazioni e proposte in merito alle azioni necessarie per prevenire il contenzioso dell'Unione europea.

4. Il CIAE può altresì pronunciarsi, nell'ambito delle proprie funzioni, su qualunque altro argomento sia sottoposto alla sua attenzione dall'Amministrazione di settore competente.

5. Il CIAE definisce le linee generali e impartisce le direttive per l'attività del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all'articolo 19 della legge, di seguito denominato: «CTV».

Art. 2 Funzionamento del CIAE

1. Il CIAE è presieduto e convocato, per il tramite della Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9, della legge, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei o eventualmente dal Sottosegretario a ciò delegato.

2. L'ordine del giorno delle riunioni del CIAE è stabilito dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dal Ministro per gli affari europei o eventualmente dal Sottosegretario a ciò delegato.

3. A norma dell'articolo 2, comma 2, della legge alle riunioni del CIAE, quando si trattano questioni che interessano anche le Regioni e le Province autonome, partecipano il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o un Presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i Presidenti delle associazioni rappresentative di questi ultimi.

4. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal CIAE sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ad ogni altro soggetto competente a rappresentare la posizione italiana in seno alle istituzioni e agli organismi dell'Unione europea e ad assicurare il puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Art. 3 Segreteria del CIAE

1. Il Dipartimento per le politiche europee istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri espleta le attività necessarie per lo svolgimento delle attività istruttorie e di sostegno al funzionamento del CIAE e provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni del Comitato.

2. La Segreteria del CIAE assicura in particolare:

- a) l'istruttoria delle questioni poste all'attenzione del CIAE in raccordo, ove necessario, con il CTV (Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea);
- b) la redazione dei verbali delle riunioni del CIAE e la loro conservazione;
- c) la pubblicità delle riunioni nelle forme e nei modi di volta in volta stabiliti dal CIAE;
- d) la trasmissione delle determinazioni del CIAE a tutti i soggetti competenti a darne attuazione.

3. Il personale che opera presso la Segreteria del CIAE è individuato ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge.

Art. 4 Abrogazioni e disposizioni finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2006 recante il regolamento per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie dall'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006.

2. All'attuazione del presente decreto le amministrazioni coinvolte provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica.

Art. 5
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 LUGLIO 2015, N. 119

***Regolamento per il funzionamento del Comitato Tecnico di
Valutazione (CTV) degli atti dell'Unione europea, istituito
presso il Dipartimento per le politiche europee dall'articolo
19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234***

(G.U. 7 agosto 2015, n. 182)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare l'articolo 17, comma 1;

Visto l'articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in particolare, il comma 8 di detto articolo;

Sentito il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche e agli affari europei;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 dicembre 2014;

Sentita la Conferenza unificata, che si espressa in data 26 febbraio 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 16 aprile 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Compiti del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea

1. Il Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea, di seguito denominato CTV, è istituito presso il Dipartimento per le politiche europee ai sensi dell'articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, di seguito denominata legge.

2. Il CTV assicura, nel quadro degli indirizzi del Governo, il coordinamento tecnico tra i soggetti chiamati a partecipare alla fase di formazione degli atti dell'Unione europea ai sensi della legge ed assiste il Comitato interministeriale per gli affari europei, di seguito denominato CIAE, nello svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 2 della legge.
3. Il CTV svolge le funzioni disciplinate dall'articolo 19, comma 2, della legge.
4. Il CTV opera in collegamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che si avvale della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea.

Art. 2 Composizione del Comitato tecnico di valutazione

1. Il CTV è composto da un rappresentante e da un supplente designati da ciascun Ministro ed abilitati a esprimere la posizione dell'amministrazione, dandone comunicazione alla Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9, della legge. I componenti del CTV sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Nel caso di mancata designazione, le Amministrazioni sono rappresentate, in via provvisoria, dai responsabili dei Nuclei di valutazione istituiti ai sensi dell'articolo 20 della legge.
3. I componenti del CTV durano in carica tre anni dalla designazione e possono essere revocati o sostituiti in qualunque momento.
4. Previa deliberazione del CTV sono istituiti singoli gruppi di lavoro incaricati di preparare i lavori del CTV con riguardo a specifiche tematiche.

Art. 3 Organizzazione e funzionamento del Comitato tecnico di valutazione

1. Il CTV è convocato, coordinato e presieduto dal direttore della Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9, della legge.
2. Il CTV si riunisce presso il Dipartimento per le politiche europee che assicura, attraverso la Segreteria del CIAE, il supporto necessario per lo svolgimento delle attività dello stesso.
3. Alle riunioni del CTV partecipano i rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, del Dipartimento per le politiche di coesione e delle altre Amministrazioni interessate ai dossier all'ordine del giorno, assistiti, ove necessario, dai responsabili dei Nuclei di valutazione di cui all'articolo 20 della legge nonché da esperti dell'Amministrazione e da funzionari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, designati dalle rispettive amministrazioni in qualità di osservatori.
4. Alle riunioni del CTV possono essere invitati a partecipare:

- a) il Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea o un suo delegato;
- b) i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome secondo le modalità di cui all'articolo 4;
- c) i rappresentanti delle associazioni rappresentative degli enti locali secondo le modalità di cui all'articolo 4;
- d) i rappresentanti delle Autorità di regolamentazione o vigilanza, quando si trattano questioni che rientrano nelle rispettive competenze.

5. Il CTV può acquisire dati ed elementi necessari ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di atti dell'Unione europea anche attraverso audizioni di esperti e consultazione dei soggetti portatori di interessi in relazione alle specifiche materie trattate, tenuto conto, per l'analisi degli impatti sull'ordinamento nazionale, delle indicazioni metodologiche e procedurali definite dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.

6. Il CTV può sottoporre all'esame del CIAE questioni rilevanti ai fini della definizione unitaria della posizione del Governo sui progetti di atti dell'Unione europea.

7. Delle sedute del CTV è redatto un resoconto che, a cura della Segreteria del CIAE, è trasmesso ai soggetti incaricati di rappresentare la posizione italiana nelle sedi negoziali europee.

8. Su indicazione dei rappresentanti del CTV o su iniziativa del direttore della Segreteria del CIAE, possono essere costituiti gruppi tecnici di lavoro per la disamina di specifici dossier. La composizione dei gruppi di lavoro riflette quella del CTV.

Art. 4

Partecipazione delle regioni, delle province autonome e degli enti locali alle riunioni del Comitato tecnico

1. La partecipazione delle Regioni e delle province autonome alla formazione della posizione italiana sui progetti di atti legislativi dell'Unione europea è garantita mediante le procedure di cui all'articolo 24 della legge e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Quando all'esame del CTV sono trattate materie che interessano le regioni e le province autonome, il CTV è integrato da un rappresentante di ciascuna regione e provincia autonoma designato dal rispettivo presidente e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, da rappresentanti designati dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM. Partecipano, in qualità di osservatori, rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

3. Il CTV in composizione integrata opera ai sensi dell'articolo 3.

Art. 5
Segreteria del CIAE

1. Il Dipartimento per le politiche europee istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri espleta le funzioni necessarie allo svolgimento delle attività istruttorie, e di sostegno al funzionamento del CTV e provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni del Comitato, assicurandone il raccordo con le deliberazioni del CIAE. Per lo svolgimento delle attività istruttorie di cui all'articolo 3, comma 5, il Dipartimento opera in raccordo con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.

2. La Segreteria del CIAE cura in particolare:

- a) la conservazione e l'aggiornamento dell'elenco dei rappresentanti del CTV;
- b) l'istruttoria delle questioni all'ordine del giorno delle riunioni del CTV e dei gruppi tecnici di lavoro;
- c) la redazione dei verbali delle riunioni e la loro conservazione;
- d) la trasmissione delle decisioni assunte in seno al CTV o ai gruppi tecnici di lavoro ai rappresentanti italiani incaricati di rappresentarle in tutte le sedi negoziali europee;
- e) la pubblicità delle riunioni nelle forme e nei modi di volta in volta stabiliti dal CTV o dai gruppi tecnici di lavoro.

3. La Segreteria del CIAE può inoltre formulare proposte specifiche ed elaborare documenti di posizione sui dossier sottoposti all'esame del CTV.

Art. 6
Abrogazioni e disposizioni finali

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro per le politiche comunitarie 9 gennaio 2006 recante il regolamento per il funzionamento del Comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie dall'articolo 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006.

2. All'attuazione del presente decreto le amministrazioni coinvolte provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 NOVEMBRE 2015

Modalità operative per la redazione delle relazioni periodiche in materia di Servizi di interesse economico generale (SIEG)

(GU 18 gennaio 2016, n.13)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto l'art. 9 della decisione 2012/21/UE, relativa alle compensazioni dei Servizi di interesse economico generale (SIEG) esentate da previa notifica alla Commissione europea;

Visto il punto 62 della comunicazione 2012/C 8/03, relativa alle compensazioni SIEG soggette a previa notifica;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche europee e, in particolare, l'art. 45-bis, introdotto dall'art. 15 della legge 29 luglio 2015, n. 115, il quale prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri assicura l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione europea in materia di SIEG, ivi inclusa la predisposizione di relazioni periodiche da trasmettere alla Commissione europea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2015, recante la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri prof. Claudio De Vincenti;

Considerata la necessità di definire le modalità attuative del citato art. 45-bis al fine di consentire al Dipartimento per le politiche europee di assicurare la trasmissione alla Commissione europea delle relazioni biennali riguardanti le compensazioni SIEG redatte dalle amministrazioni centrali di settore;

Decreta:

Art. 1

Modalità operative per la redazione delle relazioni periodiche

1. Ogni due anni, a decorrere dal 2016, entro la data del 31 marzo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province e i comuni trasmettono alle amministrazioni

centrali competenti per settore i dati relativi alle compensazioni SIEG concesse alle imprese incaricate della gestione dei servizi di interesse economico generale, distinguendo tra compensazioni esentate e compensazioni soggette alla preventiva notifica alla Commissione europea.

2. Le amministrazioni centrali competenti per settore redigono, sulla base dei dati di cui al comma 1, le relazioni di competenza, nelle quali sono indicate tutte le compensazioni concesse a livello statale, regionale, provinciale e comunale, soggette alla previa notifica alla Commissione o in regime di esenzione, e le trasmettono al Dipartimento per le politiche europee ogni due anni, a decorrere dal 2016, entro la data del 2 maggio.

3. Il Dipartimento per le politiche europee, con cadenza biennale, a decorrere dal 2016, entro il 30 giugno, trasmette alla Commissione europea una relazione per le compensazioni SIEG in regime di esenzione, ed una relazione per le compensazioni SIEG soggette alla previa notifica alla Commissione europea.

4. I dati di cui ai commi 1, 2 e 3 sono elaborati secondo il modello del 25 febbraio 2013 fornito dalla Commissione europea o come modificato e integrato successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

5. La relazione biennale del 2016 si riferisce al periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015.

Art. 2

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

SEZIONE II

Norme costituzionali e riforma costituzionale

TABELLA COMPARATIVA TRA LA COSTITUZIONE VIGENTE E IL TESTO DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 12 APRILE 2016

Estratto delle norme di rilievo europeo

Costituzione	Testo della legge di riforma costituzionale del 12 aprile 2016
Art. 55	Nuovo Art. 55
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.	Identico
	Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
	Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione
	La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.
	Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri

	sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.	Identico
Art. 57	Nuovo Art. 57
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero.	Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
	I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.	
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.	Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti.	La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
	La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.

	Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.
Art. 59	Nuovo Art. 59
E' senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato presidente della Repubblica.	Identico
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.	Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.
Art. 64	Nuovo Art. 64
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.	Identico
	I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni.
Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.	
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.	
Art. 67	Nuovo Art. 67
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di	I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

mandato.	
Art. 70	Nuovo Art. 70
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.	La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.
	Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
	Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via

	definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
	L'esame del Senato per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
	I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
	I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
	Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.
Art. 71	Nuovo Art. 71
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere e agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.	Identico
	Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della

	Repubblica.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.	Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari.
	Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di <i>referendum</i> popolari propositivi e di indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.
Art. 72	Nuovo Art. 72
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.	Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
	Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.	I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti composte in tal modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o	Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla camera, se il

<p>un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.</p>	<p>Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposta alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.</p>
<p>La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.</p>	<p>La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, e per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.</p>
	<p>Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70.</p>
	<p>Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'art. 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della commissione, nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento</p>

	all'omogeneità del disegno di legge.
Art. 74	Nuovo Art. 74
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.	Identico
	Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.	Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata.
Art. 77	Nuovo Art. 77
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.	Il Governo non può, senza delegazione disposta con legge, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.	Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.	I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto a norma dell'art. 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione. La legge può tuttavia regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
	Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello

	svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.
	I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
	L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti, è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.
	Nel corso dell'esame di disegni di legge di conversione dei decreti legge non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.
Art. 80	Nuovo Art. 80
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.	La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere.
Art. 81	Nuovo Art. 81
Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.	Identico

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.	Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.	Identico
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.	Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.
Art. 87	Nuovo Art. 87
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.	Identico
Può inviare messaggi alle Camere.	Identico
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.	Indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.	Identico
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.	Identico
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.	Identico
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.	Identico
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.	Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'UE, previa autorizzazione di entrambe le Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa	Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa

costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.	costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalla Camera dei deputati.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.	Identico
Può concedere grazia e commutare le pene.	Identico
Conferisce le onorificenze della Repubblica.	Identico
Art. 117	Nuovo art. 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.	La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; <i>referendum</i> statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;	Identico Identico Identico Identico Identico e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie; Identico g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;	Identico
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;	Identico
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;	Identico
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;	m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;
n) norme generali sull'istruzione;	n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
o) previdenza sociale;	o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro, politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;	p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;	q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;	r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'eco-	s) tutela e valorizzazione dei beni

<p>sistema e dei beni culturali.</p>	<p>culturali e paesaggistici; ambiente e ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;</p> <p>t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;</p> <p>u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;</p> <p>v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell' energia;</p> <p>z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d'interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.</p>
<p>Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle</p>	<p>Abrogato</p>

<p>materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.</p>	
<p>Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.</p>	<p>Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.</p>
	<p>Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.</p>
<p>Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di</p>	<p>Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'UE e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'UE, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello</p>

<p>procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.</p>	<p>Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.</p>
<p>La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.</p>	<p>La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.</p>
<p>Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.</p>	<p>Identico</p>
<p>La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.</p>	<p>Identico</p>
<p>Nelle materie di sua competenza la</p>	<p>Identico</p>

<p>Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.</p>	
<p>Art. 120</p>	<p>Nuovo Art. 120</p>
<p>La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.</p>	<p>Identico</p>
<p>Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.</p>	<p>Il Governo, acquisito, salvo i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta, può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è accertato lo stato di grave dissesto finanziario.</p>
<p>Art. 134</p>	<p>Nuovo Art. 134</p>
<p>La Corte costituzionale giudica: - sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello</p>	<p>Identico</p>

<p>Stato e delle Regioni; - sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; - sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.</p>	
	<p>La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 73, secondo comma.</p>

SEZIONE III

Disposizioni dei regolamenti parlamentari in materia europea

REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 22

1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

- I - Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;
- II - Giustizia;
- III - Affari esteri e comunitari;
- IV - Difesa;
- V - Bilancio, tesoro e programmazione;
- VI - Finanze;
- VII - Cultura, scienza e istruzione;
- VIII - Ambiente, territorio e lavori pubblici;
- IX - Trasporti, poste e telecomunicazioni;
- X - Attività produttive, commercio e turismo;
- XI - Lavoro pubblico e privato;
- XII - Affari sociali;
- XIII - Agricoltura;
- XIV - Politiche dell'Unione europea.

1-*bis*. Il Presidente della Camera specifica ulteriormente gli ambiti di competenza di ciascuna Commissione permanente.

2. La Camera può sempre procedere alla costituzione di Commissioni speciali, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi.

3. Le Commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame delle questioni sulle quali devono riferire all'Assemblea; in sede consultiva per esprimere pareri; in sede legislativa per l'esame e l'approvazione dei progetti di legge; in sede redigente a norma dell'articolo 96. Esse si riuniscono inoltre per ascoltare e discutere comunicazioni del Governo nonché per esercitare le funzioni di indirizzo, di controllo e di informazione secondo le norme della parte terza del presente Regolamento.

4. Le Commissioni possono istituire nel proprio interno Comitati permanenti per l'esame degli affari di loro competenza. Le relazioni di ciascun Comitato sono distribuite a tutti i componenti la Commissione e di esse vien fatta menzione nell'ordine del giorno della seduta successiva. Ciascun componente la Commissione può chiedere, entro la seconda seduta successiva alla distribuzione, che siano sottoposte alla deliberazione della Commissione plenaria.

ART. 23

1. La Camera organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.

2. Il programma dei lavori dell'Assemblea è deliberato dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo per un periodo di almeno due mesi e, comunque, non superiore a tre mesi.

3. Il Presidente della Camera convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo dopo aver preso gli opportuni contatti con il Presidente del Senato e con il Governo, che interviene alla riunione con un proprio rappresentante. Il Presidente della Camera può convocare preliminarmente la Conferenza dei presidenti delle Commissioni permanenti. Il Governo comunica al Presidente della Camera e ai presidenti dei Gruppi le proprie indicazioni, in ordine di priorità, almeno due giorni prima della riunione della Conferenza. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo può trasmettere le proprie proposte al Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi.

4. Il programma, predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi, contiene l'elenco degli argomenti che la Camera intende esaminare, con l'indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea. Tale indicazione è formulata in modo da garantire tempi congrui per l'esame in rapporto al tempo disponibile e alla complessità degli argomenti.

5. I progetti di legge sono inseriti nel programma in modo tale da assicurare che la discussione in Assemblea abbia inizio quando siano decorsi i termini previsti dall'articolo 81 per la presentazione della relazione all'Assemblea. Può derogarsi a tali termini soltanto qualora la Commissione abbia già concluso l'esame, ovvero su accordo unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, nonché per i progetti di legge esaminati a norma degli articoli 70, comma 2, 71 e 99.

6. Il programma è approvato con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera. In tal caso, il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga tale maggioranza, il programma è predisposto dal Presidente secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5 e inserendo nel programma stesso le proposte dei Gruppi parlamentari, nel rispetto della riserva di tempi e di argomenti di cui all'articolo 24, comma 3, secondo periodo.

7. Il programma formato ai sensi del comma 6 diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo programma.

8. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel programma al di fuori dei criteri di cui ai commi 3, 4, 5 e 6.

ART. 24

1. Stabilito il programma, il Presidente convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo per definirne le modalità e i tempi di applicazione mediante l'adozione di un calendario per tre

settimane. Il Governo, informato della riunione, vi interviene con un proprio rappresentante e comunica al Presidente della Camera e ai presidenti dei Gruppi parlamentari, con almeno ventiquattro ore di anticipo, le proprie indicazioni relativamente alle date per l'iscrizione dei vari argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo può trasmettere le proprie proposte al Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi.

2. Il calendario è predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi. Il calendario approvato con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera è definitivo ed è comunicato all'Assemblea. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.

3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 2, il calendario è predisposto dal Presidente. Il Presidente inserisce nel calendario le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato. Gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione sono di norma collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione. All'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge è destinata non più della metà del tempo complessivamente disponibile. Il calendario così formato diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.

4. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel calendario e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai commi 2 e 3. Ai fini del calcolo delle quote previste dai suddetti commi non si tiene conto dell'esame dei provvedimenti indicati nel periodo precedente, dell'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e dei progetti di legge di iniziativa popolare, dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni, dell'esame delle proposte formulate dalla Giunta delle elezioni a norma dell'articolo 17 e delle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli 68 e 96 della Costituzione.

....

ART. 25

1. Il presidente della Commissione convoca l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la predisposizione del programma e del calendario, che avviene secondo le modalità e le procedure previste dagli articoli 23 e 24. Il Governo è informato della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.

2. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono predisposti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei progetti di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dei lavori dell'Assemblea, nel rispetto dei termini in essi previsti e con l'osservanza dei criteri indicati dagli articoli 23 e 24. All'esame dei progetti di legge e degli altri argomenti di cui al presente comma sono espressamente riservati tempi adeguati nel calendario dei lavori di ciascuna Commissione. I progetti di legge inclusi nel programma dei lavori dell'Assemblea sono iscritti al primo punto dell'ordine del giorno della Commissione, in sede referente, nella prima seduta compresa nel calendario dei lavori della Commissione stessa, predisposto dopo la comunicazione all'Assemblea del programma formato ai sensi dell'articolo 23.
3. Per l'esame dei progetti di legge in sede legislativa e redigente si applicano i commi 7, 8, 9, 11 e 12 dell'articolo 24.
4. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono altresì predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti e dei progetti di atti normativi comunitari di cui agli articoli 126-*bis* e 127.
5. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma o al calendario indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo.
6. Il Presidente della Camera può sempre invitare i presidenti delle Commissioni a iscrivere all'ordine del giorno uno o più argomenti in conformità ai criteri stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Il Presidente della Camera può inoltre, quando lo ritenga necessario, convocare una o più Commissioni, fissandone l'ordine del giorno. Di tali iniziative dà notizia all'Assemblea.

ART. 74

1. Tutti i progetti di legge implicanti entrate o spese sono distribuiti contemporaneamente alla Commissione competente, al cui esame sono stati assegnati, e alla Commissione bilancio e programmazione per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario, anche avendo riguardo ai vincoli stabiliti nel documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalla risoluzione parlamentare, e ai principi contenuti nei trattati dell'Unione europea.
2. Se la Commissione competente introduce in un progetto di legge disposizioni che importino nuove entrate o nuove spese, deve trasmettere il progetto alla Commissione bilancio e programmazione. Dal giorno dell'invio decorrono nuovamente i termini previsti nell'articolo 73.
3. Il parere espresso dalla Commissione bilancio e programmazione è stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea. Qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere stesso, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.

ART. 79

1. Le Commissioni in sede referente organizzano i propri lavori secondo principi di economia procedurale. Per ciascun procedimento, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione determina i modi della sua organizzazione, compreso lo svolgimento di attività conoscitive e istruttorie; stabilisce altresì, di norma dopo la scelta del testo base, i termini per la presentazione e le modalità per l'esame degli emendamenti. Il procedimento è organizzato in modo tale da assicurare che esso si concluda almeno quarantotto ore prima della data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.

2. Il procedimento per l'esame dei progetti di legge in sede referente è costituito dall'esame preliminare con l'acquisizione dei necessari elementi informativi, dalla formulazione del testo degli articoli e dalla deliberazione sul conferimento del mandato a riferire all'Assemblea.

3. La discussione in sede referente è introdotta dal presidente della Commissione o da un relatore da lui incaricato, che richiede al Governo i dati e gli elementi informativi necessari per i fini indicati ai commi 4 e 11.

4. Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione provvede ad acquisire gli elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità e l'efficacia delle disposizioni contenute nel testo. L'istruttoria prende a tal fine in considerazione i seguenti aspetti:

a) la necessità dell'intervento legislativo, con riguardo alla possibilità di conseguirne i fini mediante il ricorso a fonti diverse dalla legge;

b) la conformità della disciplina proposta alla Costituzione, la sua compatibilità con la normativa dell'Unione europea e il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali;

c) la definizione degli obiettivi dell'intervento e la congruità dei mezzi individuati per conseguirli, l'adeguatezza dei termini previsti per l'attuazione della disciplina, nonché gli oneri per la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese;

d) l'inequivocità e la chiarezza del significato delle definizioni e delle disposizioni, nonché la congrua sistemazione della materia in articoli e commi.

5. Per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 4, la Commissione può richiedere al Governo di fornire dati e informazioni, anche con la predisposizione di apposite relazioni tecniche. La Commissione si avvale inoltre delle procedure di cui al capo XXXIII e agli articoli 146 e 148.

....

Art. 119

1. L'esame del disegno di legge finanziaria, del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione, annuale e pluriennale, dello Stato e dei documenti relativi alla politica economica nazionale e alla gestione del pubblico denaro, collegati alla presentazione dei predetti disegni di legge, ha luogo nell'ambito di una apposita sessione parlamentare di bilancio.

2. La sessione di cui al comma 1 ha la durata di quarantacinque giorni a decorrere dall'effettiva distribuzione dei testi dei disegni di legge, delle tabelle allegate relative ai singoli stati di previsione e della relazione previsionale e programmatica, allorché i disegni di legge sono presentati dal Governo alla Camera. Quando essi sono presentati al Senato, la sessione di bilancio, fermo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 120, ha la durata di trentacinque giorni a decorrere dall'effettiva distribuzione dei testi delle eventuali modifiche apportate dal Senato.

3. Prima dell'inizio della sessione di bilancio, le Commissioni parlamentari iniziano l'esame degli stati di previsione del disegno di legge di bilancio di rispettiva competenza, senza procedere a votazioni, provvedendo ad acquisire i necessari elementi conoscitivi. A tal fine ciascuna Commissione delibera, d'intesa con il Presidente della Camera, il programma delle audizioni. La Commissione bilancio avvia altresì, con le medesime modalità, l'esame generale del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.

4. Durante la sessione di bilancio è sospesa ogni deliberazione, da parte dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa, sui progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate. Possono tuttavia essere adottate le deliberazioni relative alla conversione di decreti-legge, ai progetti di legge collegati alla manovra contenuta nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nonché quelle concernenti i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di recezione e attuazione di atti normativi delle Comunità europee, quando dalla mancata tempestiva approvazione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali o comunitari. In tali casi possono essere disposte, per la discussione in Assemblea, sedute supplementari.

....

Art. 125

1. Ogniqualvolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni del Parlamento europeo e di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annuncio o lettura all'Assemblea, ne dispone la stampa e il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione politiche dell'Unione europea e alla Commissione affari esteri e comunitari.

2. Su richiesta del Governo, di un rappresentante di Gruppo o di un componente della delegazione della Camera, la Commissione apre sul documento un dibattito limitato ad un oratore per Gruppo. Qualora ne sia fatta richiesta, il presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le

modalità e i limiti di tempo degli interventi. Il dibattito può concludersi con la votazione di una risoluzione a norma dell'articolo 117.

Art. 126

1. La Commissione politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti delle Comunità europee e dell'attuazione degli accordi comunitari.

2. Sono assegnati alla Commissione, per l'espressione del parere, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee con le loro successive modificazioni e integrazioni, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo relativi all'attuazione di norme comunitarie e, in generale, tutti i progetti di legge limitatamente ai profili di compatibilità con la normativa comunitaria.

Art. 126-bis

1. La Commissione politiche dell'Unione europea e le Commissioni permanenti possono disporre che, in relazione a proposte della Commissione delle Comunità europee, in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio delle Comunità europee, o in ordine ad affari attinenti agli accordi sulle Comunità o alle attività di queste e dei loro organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.

Art. 126-ter

1. Il disegno di legge comunitaria e la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.

2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la Commissione politiche dell'Unione europea può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge e della relazione.

3. Decorso il termine indicato al comma 2, la Commissione politiche dell'Unione europea, entro i successivi trenta giorni, conclude l'esame del disegno di legge comunitaria, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni approvate dalle

Commissioni di cui al comma 2. Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati dalle Commissioni di cui al comma 2.

4. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.

5. Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni sono inclusi nella relazione di cui al comma 2, e si ritengono accolti dalla Commissione politiche dell'Unione europea salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

6. La discussione sulle linee generali del disegno di legge comunitaria ha luogo in Assemblea congiuntamente con la discussione della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea. Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulla relazione annuale, ai sensi dell'articolo 118.

7. Dopo la votazione finale sul disegno di legge comunitaria, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 6. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo.

Art. 127

1. Gli atti normativi emanati dal Consiglio dei Ministri e dalla Commissione delle Comunità europee o i progetti di tali atti, non appena pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, sono deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia, con il parere della Commissione politiche dell'Unione europea.

2. Entro il termine di trenta giorni, le Commissioni competenti esaminano il testo normativo in questione e possono esprimere in un documento finale il proprio avviso sulla opportunità di possibili iniziative. Il documento è stampato e distribuito ed è comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.

Art. 127-bis

1. Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee sono stampate, distribuite e inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione politiche dell'Unione europea.

2. Entro il termine di trenta giorni, la Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di un relatore designato dalla Commissione politiche dell'Unione europea.

3. La Commissione esprime in un documento finale il proprio avviso sulla necessità di iniziative o adempimenti da parte delle autorità nazionali, indicandone i criteri informativi.
4. Il documento è stampato e distribuito e viene comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.
5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un progetto di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame dovrà essere congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4.

Art. 127-ter

1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attività delle istituzioni dell'Unione europea.
2. Le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza.

ART. 154

....

5. La Commissione speciale per le politiche comunitarie costituitasi nella XIII legislatura assume la denominazione di Commissione politiche dell'Unione europea. Fino al primo rinnovo delle Commissioni, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, alla Commissione non si applica il divieto di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 19.

REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 21

Formazione e rinnovo delle Commissioni permanenti: designazioni da parte dei Gruppi

1. Ciascun Gruppo, entro cinque giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti di cui all'articolo 22, in ragione di uno ogni tredici iscritti, fatto salvo quanto previsto al comma 4-*bis*.

....

4. Il Senatore chiamato a far parte del Governo o eletto Presidente della 14^a Commissione è, per la durata della carica, sostituito dal suo Gruppo nella Commissione con altro Senatore, il quale continua ad appartenere anche alla Commissione di provenienza.

4-*bis*. I senatori designati a far parte della 14^a Commissione permanente sono in ogni caso componenti anche di altra Commissione permanente. A tal fine ciascun Gruppo parlamentare designa i propri rappresentanti nella 14^a Commissione permanente successivamente alla composizione delle altre Commissioni. Il Presidente del Senato promuove le intese necessarie perché nella composizione della 14^a Commissione sia rispettato, per quanto possibile, il criterio della proporzionalità e perché essa sia formata da tre Senatori appartenenti a ciascuna delle Commissioni 1^a, 3^a e 5^a e da due Senatori appartenenti a ciascuna delle altre Commissioni permanenti.

....

Art. 22

Commissioni permanenti - Competenze

Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:

- 1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione;
- 2^a - Giustizia;
- 3^a - Affari esteri, emigrazione;
- 4^a - Difesa;
- 5^a - Programmazione economica, bilancio;
- 6^a - Finanze e tesoro;
- 7^a - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport;
- 8^a - Lavori pubblici, comunicazioni;

- 9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare;
- 10^a - Industria, commercio, turismo;
- 11^a - Lavoro, previdenza sociale;
- 12^a - Igiene e sanità;
- 13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali;
- 14^a - Politiche dell'Unione europea.

Art. 23

Commissione Politiche dell'Unione europea

1. La Commissione Politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti dell'Unione europea e delle sue istituzioni e dell'attuazione degli accordi comunitari. La Commissione ha inoltre competenza sulle materie connesse al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. La Commissione cura altresì, per quanto di sua competenza, i rapporti con il Parlamento europeo e con la Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari dei Parlamenti nazionali degli Stati dell'Unione.

2. La Commissione ha competenza referente sui disegni di legge comunitaria.

3. Spetta alla Commissione esprimere il parere - o, nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 144, formulare osservazioni e proposte - sui disegni di legge e sugli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea, e successive modificazioni ed integrazioni, o relativi all'attuazione di norme comunitarie ed in generale su tutti i disegni di legge che possano comportare problemi rilevanti di compatibilità con la normativa comunitaria, nonché esaminare gli affari e le relazioni di cui all'articolo 142. In particolare, la Commissione esprime il parere ovvero formula osservazioni e proposte sui predetti atti in merito ai rapporti delle Regioni con l'Unione europea, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla formazione ed all'attuazione degli atti normativi comunitari, di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, alla disciplina dei casi e delle forme in cui le Regioni possono concludere accordi con Stati o intese con enti territoriali interni ad altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 117, nono comma, della Costituzione, nonché al rispetto del principio di sussidiarietà nei rapporti tra l'Unione europea e lo Stato e le Regioni, di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. La Commissione esercita inoltre le competenze che ad essa sono specificamente attribuite dalle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 29

Convocazione delle Commissioni

....

2. Gli Uffici di Presidenza delle Commissioni, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, predispongono il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione, che sono stabiliti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei disegni di legge e degli altri

argomenti compresi nel programma e nel calendario dell'Assemblea. Quando la discussione di un determinato argomento, anche non compreso nel programma, sia richiesta da almeno un quinto dei componenti della Commissione, l'inserimento nell'ordine del giorno in tempi brevi è rimesso all'Ufficio di Presidenza della Commissione stessa.

2-*bis*. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono altresì predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti preparatori della legislazione dell'Unione europea, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea o comunicati dal Governo.

....

Art. 34

Assegnazione dei disegni di legge e degli affari alle Commissioni - Commissioni riunite - Conflitti di competenza

1. Il Presidente del Senato assegna alle Commissioni permanenti competenti per materia o a Commissioni speciali i disegni di legge e in generale gli affari sui quali le Commissioni sono chiamate a pronunciarsi ai sensi del presente Regolamento, e ne dà comunicazione al Senato. Può inoltre inviare alle Commissioni relazioni, documenti e atti pervenuti al Senato riguardanti le materie di loro competenza.

...

3. Il Presidente del Senato assegna alla 14^a Commissione permanente e alle altre Commissioni competenti per materia, secondo le rispettive competenze, gli atti previsti dagli articoli 23, 125-*bis*, 142, 143 e 144.

....

Art. 40

Pareri obbligatori

1. Sono assegnati alla 14^a Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge di cui all'articolo 23, comma 3, deferiti ad altre Commissioni, nonché i disegni di legge che disciplinano le procedure di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa comunitaria.

....

5. Quando la 5a Commissione permanente esprime parere scritto contrario all'approvazione di un disegno di legge che importi nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate e che sia stato assegnato in sede deliberante o redigente ad altra Commissione, motivando la sua opposizione con la insufficienza delle corrispettive quantificazioni o della copertura finanziaria, secondo le prescrizioni dell'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione e delle vigenti disposizioni legislative, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea qualora la Commissione competente per materia non si uniformali al suddetto parere.

6. Gli stessi effetti produce il parere scritto contrario espresso dalla 1^a Commissione

permanente nelle ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, nonché il parere contrario della 14^a Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 1, qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.

....

10. Ai fini della espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti 1^a, 5^a e 14^a, tutti i termini stabiliti nell'articolo 39 decorrono dalla data in cui il parere viene richiesto dalla Commissione competente per materia.

....

Art. 142

Discussione degli affari e delle relazioni concernenti l'Unione europea

1. Su domanda del Governo o di otto Senatori, la 14^a Commissione permanente può disporre che, in relazione a proposte della Commissione europea, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, e in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio o in ordine ad affari attinenti agli accordi sull'Unione o alle attività di questa e dei suoi organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.

2. La Commissione Politiche dell'Unione europea esamina le relazioni presentate dal Governo sull'Unione europea e, acquisito il parere delle Commissioni competenti per materia, redige una propria relazione per l'Assemblea.

3. Le relazioni del Governo sono contemporaneamente inviate anche alla 3^a Commissione permanente, la quale può esprimere su di esse il proprio parere che viene stampato ed allegato alla relazione della 14^a Commissione permanente.

Art. 143

Esame delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni adottate dalle Assemblee internazionali

1. Le risoluzioni votate dal Parlamento europeo nonché le decisioni, adottate da Assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni parlamentari italiane, che siano formalmente inviate per comunicazione al Senato, sono trasmesse dal Presidente, dopo l'annuncio all'Assemblea, alle Commissioni competenti per materia ovvero, quando riguardino le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea, alla 14^a Commissione permanente.

2. La Commissione competente per materia, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma precedente, nonché sugli affari relativi, richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 3^a Commissione permanente e alla 14^a Commissione permanente, di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell'articolo 39, che decorrono dalla data della richiesta.

3. La 14^a Commissione permanente, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le

decisioni di cui al comma 1, nonché sugli affari relativi, richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 1a e alla 3a Commissione permanente di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell'articolo 39, che decorrono dalla data della richiesta.

Art. 144

Esame degli atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea

1. Al fine di esprimere in una risoluzione, ai sensi del comma 6, il proprio avviso sulla opportunità di possibili conseguenti iniziative da parte del Parlamento o del Governo, le Commissioni, nelle materie di loro competenza, esaminano gli atti di cui all'art. 29, comma 2-bis, le relazioni informative del Governo sulle procedure comunitarie di approvazione di progetti, nonché le relazioni del Governo sullo stato di conformità delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni contenute nella normativa comunitaria. Le Commissioni permanenti 3a e 14a debbono essere richieste di esprimere il proprio parere, che viene allegato al documento delle Commissioni competenti.

2. Il Presidente del Senato annuncia il documento all'Assemblea e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.

3. Gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea, e successive modificazioni, o relativi all'attuazione di norme comunitarie, che il Governo sia tenuto a comunicare al Parlamento, sono assegnati per il parere alle Commissioni competenti per materia, alle quali la 14a Commissione permanente può far pervenire osservazioni e proposte. Tali osservazioni e proposte vengono allegate al parere delle Commissioni stesse.

4. E' competenza della 14a Commissione permanente esaminare gli atti menzionati nei commi precedenti quando riguardino le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea; in tal caso la 1a e la 3a Commissione permanente possono far pervenire alla 14a Commissione permanente osservazioni e proposte, che vengono allegate al parere di quest'ultima.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3, la 14a Commissione permanente può chiedere che il parere, le osservazioni e le proposte formulati siano inviati, per il tramite del Presidente del Senato, al Governo, qualora, entro quindici giorni dalla data in cui essi sono pervenuti alla Commissione competente, quest'ultima non si sia ancora pronunciata. Identica facoltà è attribuita alla 1a Commissione permanente nell'ipotesi di cui al comma 4, nonché alla 3a Commissione permanente nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 4.

6. A conclusione dell'esame delle materie di cui ai commi precedenti, le Commissioni possono votare risoluzioni volte ad indicare i principi e le linee che debbono caratterizzare la politica italiana nei confronti dell'attività preparatoria all'emanazione di atti comunitari, esprimendosi sugli indirizzi generali manifestati dal Governo su ciascuna politica dell'Unione europea, sui gruppi di atti normativi in via di emanazione riguardanti la stessa materia, oppure sui singoli atti normativi di particolare rilievo di politica generale. Alle suddette risoluzioni si applicano le disposizioni dell'art. 50, comma 3.

Art. 144-*bis*

Assegnazione ed esame del disegno di legge comunitaria e della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea

1. Il disegno di legge comunitaria e la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla 14a Commissione e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.
2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, scegliendolo di norma tra i Senatori appartenenti anche alla 14a Commissione permanente. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della 14a Commissione. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la 14a Commissione può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge e della relazione.
3. Decorso il termine indicato al comma 2, la 14a Commissione, entro i successivi trenta giorni, conclude l'esame del disegno di legge comunitaria, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati le relazioni di cui al comma 2. Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri espressi dalle Commissioni di cui al comma 2.
4. Fermo quanto disposto dall'articolo 97, sono inammissibili gli emendamenti che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente. Ricorrendo tali condizioni, il Presidente del Senato può dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea.
5. Possono essere presentati in Assemblea, anche dal solo proponente, i soli emendamenti respinti nella 14a Commissione, salva la facoltà del Presidente di ammettere nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa o già approvate dall'Assemblea.
6. La discussione generale del disegno di legge comunitaria ha luogo congiuntamente con la discussione della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulla relazione annuale, ai sensi dell'articolo 105. La discussione del disegno di legge comunitaria e della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono organizzate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, a norma dell' articolo 55, comma 5.
7. Dopo la votazione finale sul disegno di legge comunitaria, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 6. A fronte di più proposte, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun Senatore può proporre emendamenti.

Art. 144-ter

Esame delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee

1. Le sentenze di maggior rilievo della Corte di giustizia delle Comunità europee sono inviate alla Commissione competente per materia e alla 14a Commissione permanente.
2. La Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di un relatore designato dalla 14a Commissione permanente.
3. Al termine dell'esame la Commissione può adottare una risoluzione intesa ad esprimere il proprio avviso sulla necessità di iniziative e adempimenti da parte delle autorità nazionali, indicandone i criteri informativi. A tale risoluzione si applicano le disposizioni dell'articolo 50, comma 3.
4. Il Presidente del Senato trasmette la risoluzione approvata al Presidente del Consiglio dei ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.
5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un disegno di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame è congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4.

Articolo 144-quater

Acquisizione di elementi informativi da rappresentanti delle istituzioni dell'Unione europea

1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previo consenso del Presidente del Senato, possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attività delle istituzioni dell'Unione europea.
2. Le Commissioni, previo consenso del Presidente del Senato, possono invitare componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza.

SEZIONE IV

Dipartimento per le politiche europee

LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 400

Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri

(G.U. 12 settembre 1988, n. 214 – suppl. ordinario n.86)

Art. 5

Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri

...

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, direttamente o conferendone delega ad un ministro:

a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la tempestività dell'azione di Governo e della pubblica amministrazione nell'attuazione delle politiche comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere; promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee; cura la tempestiva comunicazione alle Camere dei procedimenti normativi in corso nelle comunità europee, informando il Parlamento delle iniziative e posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie;

...

DECRETO LEGISLATIVO 30 LUGLIO 1999, N. 303

Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

(G.U. 1° settembre 1999, n. 205 – suppl. ordinario n. 167)

Art. 3 Partecipazione all'Unione europea

1. Il Presidente promuove e coordina l'azione del Governo diretta ad assicurare la piena partecipazione dell'Italia all'Unione europea e lo sviluppo del processo di integrazione europea.
2. Compete al Presidente del Consiglio la responsabilità per l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea. A tal fine, il Presidente si avvale di un apposito Dipartimento della Presidenza del Consiglio. Di tale struttura si avvale, altresì, per il coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle regioni, degli operatori privati e delle parti sociali interessate, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, di intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea.
3. Restano ferme le attribuzioni regionali in materia di attuazione delle norme comunitarie e in materia di relazioni con le istituzioni comunitarie.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° OTTOBRE 2012

Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri

(G.U. 11 dicembre 2012, n. 288)

Art. 18 **Dipartimento per le politiche europee**

1. Il Dipartimento per le politiche europee è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con le istituzioni dell'Unione europea e della quale il Presidente si avvale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo, per il coordinamento nella fase di predisposizione della normativa europea e per le attività inerenti all'attuazione degli obblighi assunti nell'ambito dell'Unione.
2. Il Dipartimento, in particolare, svolge le attività di coordinamento ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, in sede di Unione europea; monitora il processo decisionale europeo; assicura al Parlamento, alle regioni ed agli enti locali l'informazione sulle attività dell'Unione; assicura, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il coordinamento dell'attuazione in Italia della strategia "UE 2020"; cura, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, i rapporti con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione; segue le politiche del mercato interno e della concorrenza; cura e segue la predisposizione, l'approvazione e l'attuazione delle leggi e degli altri provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento italiano alle norme europee; segue il precontenzioso e il contenzioso dell'Unione europea, adoperandosi per prevenirlo; promuove l'informazione sulle attività dell'Unione e coordina e promuove, in materia, le iniziative di formazione e di assistenza tecnica.
3. Il Dipartimento si articola in non più di tre Uffici e in non più di nove servizi. Dipende funzionalmente dal Dipartimento il nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea.¹⁹

¹⁹ Comma così sostituito dall' art. 1, comma 1, D.P.C.M. 1° febbraio 2016.

DECRETO DI ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE 25 MAGGIO 2016

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

VISTA la legge. 24 dicembre 2012 n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1997, n. 520, recante norme per l'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la disciplina delle funzioni dirigenziali;

VISTO il decreto legislativo in data 30 luglio 1999, n. 303 ed in particolare l'art. 3, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2014 di nomina dell'On. Sandro Gozi a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2014, con il quale al Sottosegretario di Stato on. dott. Sandro Gozi sono state delegate le funzioni in materia di politiche e affari europei;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2014 recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, On. Sandro Gozi;

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, On. Sandro Gozi 4 febbraio 2015 recante la struttura dipartimentale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 febbraio 2016, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare l'articolo 18, con cui è stato individuato il numero massimo di Uffici e Servizi in cui si articola il Dipartimento per le politiche europee;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'adeguamento della struttura dipartimentale per potenziare il coordinamento in materia di aiuti di Stato, nel contesto di un rinnovato rapporto collaborazione con la Commissione europea in materia e per una più consona razionalizzazione e funzionalità degli uffici;

INFORMATE le organizzazioni sindacali;

Decreta

Art. 1
Ambito della disciplina

1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione interna del Dipartimento per le politiche europee, di seguito denominato Dipartimento, secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

Art. 2
Competenze

1. Il Dipartimento è la struttura di supporto di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per le attività inerenti all'attuazione delle politiche generali e settoriali dell'Unione europea e degli impegni assunti nell'ambito di questa, nonché per le azioni di coordinamento nelle fasi di predisposizione della normativa dell'Unione europea.

2. In particolare il Dipartimento provvede agli adempimenti riguardanti:

a) il coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa dell'Unione europea, delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle regioni e province autonome, degli operatori privati e delle parti sociali interessate, al fine di definire la posizione italiana da sostenere, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in sede di Unione europea;

b) l'espletamento delle attività funzionalmente necessarie allo svolgimento delle competenze attribuite al Comitato interministeriale per gli affari europei, provvedendo agli adempimenti preliminari e conseguenti alle relative riunioni;

c) le attività necessarie ad assicurare, durante il procedimento normativo in sede di Unione europea, la sua costante analisi, anche al fine di consentire il regolare aggiornamento delle posizioni italiane;

d) la predisposizione, l'iter parlamentare e l'attuazione delle leggi e degli altri provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento italiano alle norme dell'Unione europea;

e) le attività connesse allo svolgimento della sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città e autonomie locali, in coordinamento con le strutture di segreteria delle predette Conferenze, nonché al coordinamento delle attività delle regioni e province autonome in sede di Unione europea, in raccordo con il Dipartimento competente per gli affari regionali e le autonomie;

f) il coordinamento e il monitoraggio della corretta e tempestiva attuazione delle normative dell'Unione europea da parte delle amministrazioni pubbliche, nonché delle azioni necessarie per prevenire il contenzioso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea;

g) il coordinamento, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e con l'Avvocatura generale dello Stato, delle decisioni da prendere in materia di ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea e di partecipazione dell'Italia ai procedimenti dinanzi a detta Corte;

h) la cura, in raccordo con l'Avvocatura generale dello Stato, delle azioni necessarie all'adeguamento coerente e tempestivo delle amministrazioni pubbliche agli atti dell'Unione europea e alla prevenzione del contenzioso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché ad assicurare le condizioni, in fase di contenzioso, di un'adeguata difesa delle posizioni

nazionali e la puntuale attuazione delle pronunce della Corte di giustizia;

- i) la predisposizione della documentazione e la preparazione delle relazioni periodiche da trasmettere al Parlamento e ad altre istituzioni, previste dalla normativa vigente nelle materie di competenza del Dipartimento;
- l) il coordinamento, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, necessario alla preparazione del Programma nazionale di riforma nell'ambito della Strategia "Europa 2020";
- m) l'istruttoria degli affari relativi alle questioni europee di propria competenza per le determinazioni del Consiglio dei Ministri, verificandone l'attuazione;
- n) la preparazione delle riunioni del Consiglio UE Competitività, per la sessione relativa al mercato interno, nonché, d'intesa con le amministrazioni interessate, delle riunioni delle altre sessioni e delle altre formazioni del Consiglio UE, relative a singole questioni per le quali occorra garantire la presenza del Governo e il cui oggetto non rientri nelle competenze di altre amministrazioni;
- o) la cura e il coordinamento, in raccordo con le amministrazioni interessate, delle attività inerenti alla definizione delle politiche dell'Unione europea nel settore del mercato interno;
- p) la cura e il coordinamento, in raccordo con le amministrazioni interessate, delle attività inerenti alla definizione delle politiche dell'Unione europea nel settore delle regole relative agli aiuti pubblici alle imprese e alla loro attuazione in Italia;
- q) l'informazione e la comunicazione sulle attività dell'Unione europea e sulla partecipazione ad essa dell'Italia, e in particolare la diffusione delle notizie relative alla normativa di adeguamento dell'ordinamento interno alle norme dell'Unione europea che conferiscono diritti ai cittadini dell'Unione o ne agevolano l'esercizio in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi;
- r) l'informazione e l'assistenza ai cittadini nelle materie rilevanti per l'Unione europea, promuovendone l'accesso alle politiche, ai programmi e alle normative dell'Unione, d'intesa con le istituzioni nazionali ed europee e con gli organi di informazione;
- s) la formazione di operatori pubblici e privati sulle politiche, i programmi e la normativa dell'Unione europea, anche al fine di favorire una presenza sempre più qualificata di funzionari italiani all'interno delle istituzioni europee;
- t) la partecipazione dell'Autorità politica delegata alle sedute del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE);
- u) i rapporti con le istituzioni europee in materia di appalti pubblici.

Art. 3 Capo del Dipartimento

1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, cura l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento e risponde delle attività e dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi strategici fissati dall'Autorità politica. Predispone gli obiettivi operativi della Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione e provvede agli adempimenti connessi al sistema della valutazione della dirigenza.

2. Il Capo del Dipartimento cura i rapporti con il Segretario Generale e con gli altri Dipartimenti e Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e partecipa alle riunioni di

consultazione e di coordinamento con il Segretario Generale.

3. Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o impedimento del Capo del Dipartimento, sono attribuite dall'Autorità politica delegata al coordinatore di uno degli Uffici del Dipartimento. In mancanza di tale attribuzione, le funzioni sono svolte dal coordinatore con maggiore anzianità nella qualifica, in servizio presso il Dipartimento.

4. In assenza del dirigente preposto a uno degli Uffici del Dipartimento, la direzione dell'Ufficio è temporaneamente assunta dal Capo del Dipartimento.

5. Il Capo del Dipartimento cura l'organizzazione del Dipartimento e ne coordina le attività di carattere generale, nonché quelle strumentali al suo funzionamento. Garantisce il corretto ed efficiente raccordo tra gli Uffici del Dipartimento e quelli di diretta collaborazione dell'Autorità politica delegata.

6. Il Capo del Dipartimento è responsabile della gestione e dell'organizzazione del personale per la parte di competenza del Dipartimento. Quale titolare del centro di responsabilità amministrativa relativo al Dipartimento, assume gli impegni di spesa e dispone i pagamenti che gravano sui capitoli di competenza. Può delegare ai coordinatori degli Uffici, nell'ambito dei settori di propria competenza, il potere di firma per l'assunzione di impegni di spesa e per i relativi pagamenti. È responsabile dell'intera gestione amministrativo-contabile di tutte le disponibilità finanziarie, ivi comprese quelle riguardanti i fondi europei attribuiti al Dipartimento.

7. Opera, alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento il Servizio Informativa parlamentari e Corte di Giustizia UE, al quale è preposto un coordinatore con incarico di funzione di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 8.

8. Opera, altresì, alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento una Segreteria tecnica composta da personale non dirigenziale.

Art. 4

Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola in tre Uffici, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale generale, e in otto Servizi, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale non generale.

2. Gli incarichi di capo del Dipartimento, di coordinatore degli Uffici e dei Servizi del Dipartimento sono conferiti in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Il Dipartimento si compone dei seguenti Uffici: Ufficio per il mercato interno, la competitività e gli affari generali, Ufficio per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e Ufficio per il coordinamento in materia di aiuti di Stato.

Art. 5

Ufficio per il mercato interno, la competitività e gli affari generali

1. L'Ufficio cura l'insieme delle questioni attinenti alla materia della libera circolazione dei servizi, delle merci, delle persone e dei capitali nell'ambito dell'Unione europea. Promuove attività d'informazione europea ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, e azioni di informazione e di cooperazione interistituzionale, favorendo la conoscenza della normativa e delle politiche dell'Unione europea e la sensibilizzazione dei cittadini su opportunità e programmi dell'Unione europea, in collaborazione con le istituzioni e le reti d'informazione dell'Unione europea, le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti interessati.

2. Cura, in coerenza con le decisioni politiche e gli atti delle istituzioni europee, l'insieme delle questioni attinenti all'attuazione del mercato interno. Assicura l'attività d'informazione, anche preventiva, al fine di garantire la coerenza della legislazione e della prassi applicativa dello Stato e delle autonomie territoriali con i principi e le norme dell'Unione europea, e collabora ai procedimenti di adeguamento dell'ordinamento nazionale agli atti dell'Unione europea, in materia di mercato interno.

3. Provvede, in conformità alla disciplina vigente in materia di attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni e in raccordo con gli altri Uffici del Dipartimento, ad assicurare l'informazione diffusa sulle politiche europee, sulla normativa e sulle attività dell'Unione europea; promuove iniziative formative del personale pubblico delle amministrazioni centrali e locali in materia.

4. Partecipa ai tavoli negoziali presso i Gruppi di lavoro del Consiglio UE e i Comitati della Commissione europea, rappresentando in tali sedi i risultati del coordinamento sulle tematiche di competenza dell'Ufficio.

5. Partecipa alla riunione e ai tavoli propedeutici o connessi alle attività del Consiglio UE - Competitività, sessione mercato interno.

6. Assicura il punto di contatto per la cooperazione amministrativa nel mercato interno, nell'ambito della rete IMI, tra autorità competenti nazionali e dell'Unione europea.

7. Assicura le attività relative alla gestione e all'organizzazione del personale e gli adempimenti in materia di bilancio del Dipartimento.

8. L'Ufficio si articola nei seguenti Servizi:

a) Servizio di coordinamento della comunicazione e informazione istituzionale. Il Servizio predispose e gestisce il piano di comunicazione; cura, anche attraverso la partecipazione a eventi di comunicazione pubblica e di servizi al cittadino, la promozione dell'informazione e della comunicazione in materia UE anche in partenariato con le istituzioni europee, favorendo in particolare la conoscenza della normativa e delle politiche dell'Unione europea e promuovendo l'accesso dei cittadini ai programmi UE; promuove l'attività di formazione rivolta ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche territoriali, sui temi dell'Unione europea; provvede alla predisposizione della rassegna stampa quotidiana e all'informazione sulle attività svolte, curando la gestione del sito Internet; assicura i collegamenti con gli organi di informazione; partecipa e organizza le sessioni e i gruppi di lavoro del Club di Venezia, di cui l'Italia è membro fondatore;

b) Servizio per la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali. Il Servizio cura le tematiche relative alle libertà di circolazione delle persone e dei servizi nel mercato interno e alla loro attuazione in Italia; contribuisce alla preparazione delle riunioni del Consiglio UE – competitività, per la sessione relativa al mercato interno; partecipa alle riunioni dei gruppi di lavoro della Commissione europea riguardanti le materie di propria competenza e partecipa ai tavoli di lavoro propedeutici o connessi alle attività del Consiglio UE – competitività, sessione mercato interno; segue in particolare le questioni e gli adempimenti attinenti all'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, curando i rapporti con la Commissione europea attraverso il coordinamento delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere in sede europea; assicura gli adempimenti relativi alle procedure di notifica previsti dalla direttiva 2006/123/CE; si occupa della materia delle professioni regolamentate nel mercato interno, assicurando il punto di contatto nazionale per il riconoscimento delle qualifiche professionali e i compiti di coordinatore nazionale per la direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; cura, le tematiche relative alla proprietà intellettuale e industriale e alla protezione dei dati nel mercato interno, provvedendo ai contatti con l'Autorità garante per i dati personali e l'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale; cura le tematiche relative alla libera circolazione delle merci e dei capitali nel mercato interno e alla loro attuazione in Italia; assicura il punto di contatto previsto dal regolamento n. 2679/98 del Consiglio UE per la libera circolazione delle merci; cura le attività del Centro Solvit italiano.

c) Servizio per gli affari generali e del personale. Il Servizio svolge, in coordinamento con i competenti Dipartimenti e Uffici del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le attività relative alla gestione del personale, comprese quelle inerenti alla valutazione della dirigenza e al controllo di gestione, la formazione e le variazioni del bilancio, gli adempimenti in materia contabile e l'attività contrattuale, nell'ambito delle risorse finanziarie attribuite al Dipartimento; predisporre la direttiva per l'azione amministrativa; garantisce l'organizzazione e il funzionamento del protocollo informatico e dell'archivio; partecipa ad azioni di assistenza tecnica in materie di competenza del Dipartimento, a sostegno delle politiche di coesione; cura le questioni relative all'accesso del pubblico ai documenti e ai dossier trattati dal Dipartimento nelle materie dell'Unione europea.

Art. 6

Ufficio per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea

1. L'Ufficio assicura, nella fase di predisposizione della normativa dell'Unione europea, il coordinamento delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, anche in riferimento alle azioni proprie, delle regioni e delle province autonome, degli operatori privati e delle parti sociali interessate, al fine della definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea.

2. Assicura la costante analisi del processo decisionale dell'Unione europea anche al fine di consentire l'aggiornamento delle posizioni italiane, raccogliendo la documentazione necessaria per l'informativa al Parlamento e alle regioni e alle province autonome sui risultati delle riunioni del Consiglio UE e del Consiglio europeo.

3. Espleta, in particolare per il tramite della Segreteria del comitato interministeriale per gli

affari europei, l'attività funzionalmente necessaria allo svolgimento delle competenze attribuite al comitato interministeriale e provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle relative riunioni.

4. Cura le attività connesse allo svolgimento della sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città e autonomie locali.

5. Assicura, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'attività di coordinamento finalizzata alla preparazione del Programma nazionale di riforma nell'ambito della Strategia "Europa 2020".

6. Cura le azioni necessarie ad assicurare una presenza di personale italiano nelle istituzioni dell'Unione europea sempre più qualificata.

7. Cura l'insieme delle questioni attinenti al consolidamento della cittadinanza dell'Unione europea e alla tutela dei relativi diritti fondamentali.

8. Presso l'Ufficio opera la Segreteria del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 22 dicembre 2012, n. 234.

9. L'Ufficio si articola nei seguenti Servizi:

a) Servizio di coordinamento e monitoraggio delle politiche europee di carattere orizzontale – Segreteria CIAE. Il Servizio espleta, in raccordo con il segretario del CIAE, funzioni di supporto del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), attività funzionalmente necessarie allo svolgimento delle competenze attribuite al Comitato stesso e provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle sue riunioni. Per la preparazione delle riunioni del CIAE, la Segreteria del Comitato si avvale del Comitato Tecnico di Valutazione degli atti dell'Unione Europea (CTV). Si occupa delle attività relative alle tematiche trattate nelle seguenti formazioni o sessioni del Consiglio UE, seguendone gli esiti: Affari Generali; Affari Esteri e Affari economici e finanziari. Assicura, per quanto di competenza del Dipartimento, le attività di coordinamento finalizzate alla preparazione del Programma nazionale di riforma (PNR) nell'ambito della Strategia "Europa 2020" e collabora collegialmente con le amministrazioni centrali e regionali, consulta le forze politiche, le autonomie territoriali, il CNEL, il Forum Giovani e più in generale, le Parti sociali. Il Servizio assicura il coordinamento e il monitoraggio delle politiche a carattere orizzontale, in particolare quelle volte alla crescita, all'occupazione e all'innovazione.

b) Servizio di coordinamento e monitoraggio delle politiche europee di carattere settoriale. Il Servizio si occupa delle attività relative alle tematiche trattate nelle seguenti formazioni o sessioni del Consiglio UE, seguendone gli esiti: Agricoltura e Pesca; Energia; Ambiente; Occupazione, Politica sociale, Salute, Consumatori, Giustizia e Affari Interni, Istruzione, Gioventù e Cultura, Trasporti e Telecomunicazioni. Cura le tematiche della cittadinanza dell'Unione europea e dei diritti umani e fondamentali, seguendo le iniziative in corso presso le istituzioni, organi e organismi dell'Unione; segue i programmi, le tematiche e le azioni a sostegno dei diritti dei cittadini europei, per garantire loro la più ampia diffusione in collaborazione con gli enti interessati sia a livello europeo che nazionale. Segue le tematiche relative all'immigrazione. Assicura il raccordo delle attività dell'Ufficio nei rapporti con il Parlamento, le regioni e le province autonome, e gli enti locali. Cura le questioni relative all'accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni dell'Unione europea.

Art. 7

Ufficio per il coordinamento in materia di aiuti di Stato

1. L'Ufficio promuove il coordinamento delle Amministrazioni centrali, anche in riferimento alle competenze degli enti territoriali, in relazione a ciascun progetto di atto dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, al fine della definizione della posizione italiana nei confronti dell'Unione europea.
2. Cura l'informazione preventiva nel settore degli aiuti di Stato, al fine di garantire la coerenza della legislazione e della prassi applicativa dello Stato e degli enti territoriali con i principi e le norme dell'Unione europea.
3. Assicura la partecipazione ai tavoli di coordinamento e consultazione, in sede sia europea sia nazionale, sulle tematiche relative agli aiuti di Stato e a queste collegate, e cura i rapporti con la Commissione europea e gli altri Stati membri.
4. Assicura il coordinamento della risposta italiana da fornire nel quadro delle procedure di indagine formale e dei casi di presunti aiuti illegali, nei casi in cui vi sono più Amministrazioni coinvolte.
5. Cura il monitoraggio sui casi pendenti di recupero degli aiuti di Stato.
6. Predisporre, per la parte di propria competenza, le relazioni trimestrali sulle procedure di indagine formale e sui recuperi previste dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234.
7. Svolge il coordinamento finalizzato all'adempimento, da parte delle Amministrazioni, degli obblighi di relazione sugli aiuti di Stato nei Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG).
8. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:
 - a) Servizio per il coordinamento dei rapporti con le Amministrazioni nazionali in materia di aiuti di Stato. Il Servizio effettua il coordinamento della risposta italiana da fornire nel quadro delle procedure di indagine formale e dei casi di presunti aiuti illegali, nei casi in cui vi sono più Amministrazioni coinvolte, curando, in relazione a tali casi, la partecipazione ai tavoli di coordinamento e consultazione, sia in sede europea che nazionale; fornisce supporto alle amministrazioni centrali, anche mediante la formulazione di pareri; svolge il monitoraggio e il coordinamento sui casi pendenti di recupero degli aiuti di Stato, curando il rapporto con la Commissione europea. Cura la predisposizione, per la parte di competenza, delle relazioni trimestrali sui casi pendenti di procedure di indagine formale e di recupero; cura la predisposizione, in raccordo con il servizio di cui alla lettera b), di incontri periodici con la Commissione europea e le altre amministrazioni interessate su casi specifici e questioni di carattere generale.
 - b) Servizio per il coordinamento dei rapporti con le Istituzioni europee in materia di aiuti di Stato. Il Servizio cura la definizione della posizione italiana nei confronti dell'Unione europea, previo coordinamento delle amministrazioni centrali, anche in riferimento con le competenze proprie e degli enti territoriali ed eventuale consultazione delle parti economiche e sociali, in relazione a ciascun progetto di atto dell'Unione in materia di aiuti di Stato; assicura la partecipazione ai relativi tavoli di coordinamento e di consultazione in sede europea e nazionale, anche in relazione alle tematiche collegate e curando i rapporti con la Commissione europea e con gli altri Stati membri; fornisce supporto alle amministrazioni diverse da quelle

centrali, anche mediante la formulazione di pareri; cura l'informazione preventiva nel settore degli aiuti di Stato, al fine di promuovere la coerenza della legislazione e della prassi applicativa dello Stato e degli enti territoriali con i principi e le norme dell'Unione europea. Il Servizio cura la predisposizione, per la parte di competenza, delle due relazioni annuali al Parlamento – programmatica e consuntiva; svolge il coordinamento finalizzato all'adempimento, da parte delle amministrazioni, degli obblighi di relazione relativi ai Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG).

Art. 8 **Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE**

1. Il Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE opera alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento. Il Servizio cura, in raccordo con l'Avvocatura generale dello Stato, le azioni necessarie all'adeguamento coerente e tempestivo delle amministrazioni pubbliche agli atti dell'Unione europea, nonché quelle necessarie a prevenire il contenzioso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ad assicurare in fase di contenzioso le condizioni di un'adeguata difesa delle posizioni nazionali e ad adempiere tempestivamente alle pronunce della predetta Corte di giustizia; assicura, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Avvocatura generale dello Stato, la supervisione del contenzioso d'interesse dell'Italia dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, e l'istruttoria sull'opportunità di presentare ricorsi o di intervenire in procedimenti in corso dinanzi ad essa per la tutela di situazioni di rilevante interesse nazionale; cura l'analisi, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione dell'Autorità politica delegata per gli affari europei, dell'attività legislativa del Parlamento, con particolare riferimento ai profili di rilievo europeo; coordina, in raccordo con gli Uffici del Dipartimento, la preparazione delle relazioni periodiche da trasmettere al Parlamento e ad altri enti istituzionali, previste dalla normativa vigente nelle materie di competenza del Dipartimento; predispone i pareri da formulare a nome del Dipartimento nel quadro della procedura di autorizzazione dei Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT). Cura le attività necessarie per la trasmissione degli atti dell'Unione europea e la conseguente informazione qualificata al Parlamento, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome; provvede alla trasmissione degli atti dell'Unione europea alla Conferenza Stato-città e autonomie locali e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

Art. 9 **Ulteriori compiti degli Uffici del Dipartimento**

1. Gli Uffici curano nelle materie di propria competenza, d'intesa con il Settore legislativo degli uffici di diretta collaborazione dell'Autorità politica delegata e in collaborazione con le amministrazioni centrali e regionali interessate, le attività dirette al recepimento e all'attuazione delle normative e degli altri atti dell'Unione europea.

2. Gli Uffici forniscono nelle materie di rispettiva competenza, una costante informativa al Servizio per gli affari generali e del personale ai fini di un adeguato coordinamento delle attività del Dipartimento e degli adempimenti connessi.

Art. 10

Nucleo della Guardia di Finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea

1. Il Nucleo della Guardia di Finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea dipende funzionalmente dal Capo del Dipartimento. Il Nucleo esercita funzioni consultive e di indirizzo per il coordinamento delle attività di contrasto delle frodi e delle irregolarità attinenti in particolare al settore fiscale e a quello della politica agricola comune e dei fondi strutturali; assicura le connesse attività informative con la Commissione europea; segue, nei settori di competenza, i lavori degli organismi dell'Unione, e in particolare del Comitato europeo consultivo per il coordinamento nel settore della lotta contro le frodi (COCOLAF) e del Gruppo Antifrode (GAF) e, a tal fine, cura l'adozione della posizione nazionale da rappresentare in tali sedi. Cura, altresì, il flusso delle comunicazioni in materia di indebite percezioni di fondi dell'Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, dell'11 luglio 1994, e al regolamento (CE) n. 1828/06 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'elaborazione dei questionari da trasmettere alla Commissione europea in base all'articolo 325, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 11

Disposizioni finali

1. L'efficacia del presente decreto decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di registrazione da parte della Corte dei conti.

2. Con effetto dalla medesima data è abrogato il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, On.le Sandro Gozi del 4 febbraio 2015.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, agli organi di controllo.

Roma, 25 maggio 2016

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 MARZO 2014

Conferma della Struttura di missione per le procedure di infrazione

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988 n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303;

VISTO in particolare, il comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, secondo il quale il Presidente del Consiglio promuove e coordina l'azione del Governo diretta ad assicurare la piena partecipazione dell'Italia all'Unione europea e lo sviluppo del processo di integrazione europea;

VISTO in particolare, il comma 4 dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 303 del 1999, che prevede che per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi possano essere istituite con decreto del Presidente del Consiglio apposite strutture di missione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTA la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento nell'ordinamento interno degli atti normativi comunitari;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2006, concernente l'istituzione, presso il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso, a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione e il decreto del Presidente del Consiglio 27 maggio 2013, che ha confermato e riorganizzato la suddetta Struttura di missione;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica in data 21 febbraio 2014 di costituzione del nuovo Governo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 2014 di nomina dei Sottosegretari di Stato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 2014 recante proroga delle strutture di missione operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per trenta giorni dal giuramento del Governo;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona si è avuta una sensibile accelerazione dei tempi di trattazione da parte della Commissione europea delle procedure d'infrazione, con il conseguente elevarsi del rischio di subire condanne al pagamento di pesanti sanzioni pecuniarie da parte della Corte di giustizia per le procedure giunte a un grado più elevato di gravità;

CONSIDERATA la necessità di proseguire, sulla base dei risultati raggiunti, l'impegno di ridurre il numero delle procedure d'infrazione a carico dell'Italia, intensificando ulteriormente l'azione volta a riportare l'incidenza del contenzioso comunitario ad una dimensione fisiologica sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo;

CONSIDERATA l'esigenza di fronteggiare l'aumento del precontenzioso europeo conseguente al consolidarsi del sistema di comunicazione EU Pilot, avviato dalla Commissione nel 2008, al fine di prevenire l'incremento di formali procedure d'infrazione;

RITENUTO pertanto necessario che la Struttura di missione continui ad operare per prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione anche durante il mandato del Governo in carica;

decreta

Art. 1

1. A decorrere dal 24 marzo è confermata, con le modifiche di cui al presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio-Dipartimento per le politiche europee, la Struttura di missione compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa.

2. La Struttura di missione di cui al comma 1 opera fino alla scadenza del mandato del Governo in carica.

3. Il Coordinatore della struttura di missione è scelto tra i dirigenti di seconda fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, cui sarà attribuita la retribuzione di posizione variabile nell'importo massimo previsto per gli incarichi dirigenziali di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ovvero tra esperti giuridici dotati di specifica professionalità nell'ambito del diritto europeo, cui spetta un compenso nel limite massimo di 60.000 euro lordi annui, determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Sottosegretario agli affari europei.

4. Il Coordinatore, d'intesa con il Capo del Dipartimento, promuove, individua, cura e coordina tutte le attività necessarie per l'attuazione degli obiettivi di cui al successivo articolo 2.

Art. 2

1. Alla struttura di cui all'articolo 1, sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio dei

Ministri, è affidato il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo, a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione.

2. Alla medesima struttura possono essere assegnati ulteriori compiti di volta in volta indicati dal Sottosegretario alle politiche e agli affari europei, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Per i compiti assegnati alla struttura dai precedenti commi, il Coordinatore, d'intesa con il Capo del Dipartimento, può costituire apposite commissioni di studio.

Art. 3

1. Alla Struttura di cui all'articolo 1, oltre al Coordinatore, è assegnato, per i compiti specifici, un contingente di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri o comandato da amministrazioni pubbliche, composto da un numero non superiore a:

a) n. 6 unità di personale appartenente categoria A (terza area) di cui non più di 2 anche tra appartenenti ad amministrazioni diverse da quelle del comparto Ministeri;

b) n. 7 unità di personale appartenente alla categoria B (seconda area) di cui non più di 3 scelti anche tra appartenenti ad amministrazioni diverse da quelle del comparto Ministeri.

2. Il contingente di cui al comma 1 del presente articolo non determina variazioni della consistenza organica del personale ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 5-quater, del medesimo provvedimento.

3. Per le esigenze della Struttura di missione possono essere altresì nominati esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui spettano compensi onnicomprensivi lordi annui, determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito di un importo complessivo non superiore ad euro 180.000,00 e per un importo pro capite non superiore ad euro 30.000,00 annui lordi.

4. Per la nomina degli esperti il Coordinatore, d'intesa con il Capo del Dipartimento, formula la relativa proposta al Sottosegretario alle politiche e agli affari europei per la successiva adozione dei provvedimenti di competenza. Le unità di personale appartenenti alla terza area e seconda area sono invece individuate dal Coordinatore, d'intesa con il Capo del Dipartimento, e assegnate alla struttura con provvedimento del Segretario generale.

Art. 4

1. Il Coordinatore della Struttura riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio ed al Sottosegretario alle politiche e agli affari europei in merito alle attività ed alle iniziative volte al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.

Art. 5

1. Con successivi provvedimenti verranno individuati il personale nonché gli esperti da assegnare alla struttura di missione.

Art. 6

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, nei limiti delle disponibilità, gravano sui seguenti capitoli del centro di responsabilità n. 4 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- cap. 334;
- cap. 336.

Il presente decreto è trasmesso, per i successivi adempimenti, ai competenti organi di controllo.

Roma, 24 marzo 2014

SEZIONE V

**Partecipazione delle Regioni al Consiglio
dell'Unione europea e all'attuazione degli
obblighi europei**

LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

(G.U. 10 giugno 2003, n. 132)

Art. 5

Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione, che può essere anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma, è designato dal Governo sulla base di criteri e procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o in mancanza di tale accordo, il Capo delegazione è designato dal Governo. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo è tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 6

Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull'attività internazionale delle regioni

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, i quali, nei successivi trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni. In caso di inadempienza, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali le Regioni e le Province autonome possono sottoscrivere l'intesa. Con gli atti relativi alle attività sopra indicate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato, né possono assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti. Il Ministero degli affari esteri può indicare principi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si svolgano all'estero, le competenti rappresentanze diplomatiche e i competenti uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, collaborano alla conduzione delle trattative. La Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degli affari esteri, il quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, ed accertata l'opportunità politica e la legittimità dell'accordo, ai sensi del presente comma, conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli.

4. Agli accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano è data pubblicità in base alla legislazione vigente.

5. Il Ministro degli affari esteri può, in qualsiasi momento, rappresentare alla Regione o alla Provincia autonoma interessata questioni di opportunità inerenti alle attività di cui ai commi da 1 a 3 e derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato e, in caso di dissenso, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, chiedere che la questione sia portata in Consiglio dei ministri che, con l'intervento del Presidente della Giunta regionale o provinciale interessato, delibera sulla questione.

6. In caso di violazione degli accordi di cui al comma 3, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto

compatibili.

7. Resta fermo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni di cui al comma 2 ogni iniziativa.

Art. 8

Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo

1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

LEGGE 6 FEBBRAIO 1996, N. 52

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994

(G.U. 10 febbraio 1996, n. 34 – suppl. ordinario n. 24)

Art. 58

Rappresentanze permanenti presso Organismi internazionali

1. Fermo restando il contingente complessivo fissato dal penultimo comma dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'art. 71 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, il numero massimo degli esperti inviati ad occupare un posto in organico in rappresentanze permanenti presso Organismi internazionali è elevato da venticinque a ventinove unità.

2. Del contingente aggiuntivo di cui al comma 1 fanno parte quattro funzionari regionali e delle province autonome nominati dal Ministero degli affari esteri su designazione della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome, collocati fuori ruolo e inviati in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea. Presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea è istituito, con le procedure di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, un ulteriore posto in organico, nel ruolo degli esperti di cui all'articolo 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, cui è assegnato, in posizione di fuori ruolo, un funzionario della carriera direttiva appartenente ai ruoli di una Regione o Provincia autonoma, designato dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome. Tale ulteriore posto conferma quello già istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, abrogata dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con la posizione e le funzioni originariamente stabilite.

2-bis. I presidenti delle giunte regionali e delle Province autonome, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in occasione della sessione speciale prevista dall'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, indicano al Governo gli argomenti e le questioni di particolare interesse per le proprie amministrazioni, che ritengono debbano essere presi in considerazione nella formulazione delle direttive che il Ministro degli affari esteri impartisce alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea anche per l'utilizzazione degli esperti ad essa assegnati. Il Governo informa le Camere delle indicazioni ricevute dalle amministrazioni territoriali.

3. La spesa relativa alla istituzione dei posti da assegnare al personale delle amministrazioni regionali e delle Province autonome, nell'ambito del contingente di cui al comma 1, fa carico ai

bilanci delle predette amministrazioni.

4. Le Regioni nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno la facoltà di istituire presso le sedi delle istituzioni dell'Unione europea uffici di collegamento propri o comuni con altre regioni o enti appartenenti all'Unione europea nell'ambito della cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali.

Gli uffici regionali e provinciali intrattengono rapporti con le istituzioni comunitarie nelle materie di rispettiva competenza. Gli oneri derivanti dall'istituzione degli uffici sono posti a carico dei rispettivi bilanci delle regioni e delle province autonome.

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, PROVVEDIMENTO 16 MARZO 2006

Accordo generale di cooperazione tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla formazione degli atti comunitari. Accordo, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

(G.U. 30 marzo 2006, n. 75)

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 16 marzo 2006;

Visto l'art. 117, comma 5, della Costituzione;

Visto l'art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 il quale demanda ad un accordo generale di cooperazione tra lo Stato e le Regioni l'individuazione delle modalità per la partecipazione delle Regioni in materia comunitaria;

Visto l'art. 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 concernente la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi e comunitari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2006 recante: «Regolamento per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2006 recante: «Regolamento per il funzionamento del Comitato tecnico permanente, istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie dall'art. 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11»;

Considerati gli esiti delle riunioni, a livello tecnico, intervenuti in materia di partecipazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano alle decisioni dirette alla formazione degli atti comunitari nelle materie di loro competenza, nel corso dei quali, al fine di dare attuazione al dettato costituzionale, i rappresentanti delle Amministrazioni centrali interessate e delle Regioni e delle Province autonome hanno congiuntamente elaborato il testo della proposta di accordo prevista dall'art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Considerato che, nelle sedute di questa Conferenza del 4 marzo, 20 maggio, 15 luglio e 29 luglio 2004, l'esame del punto è stato rinviato;

Considerato che, nel corso dell'incontro intervenuto l'8 marzo 2006, i rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate e delle Regioni e delle Province autonome hanno congiuntamente elaborato il testo della proposta di accordo in questione;

Vista la nota n. 1539/06/1.4.12.1 del 9 marzo 2006 con la quale la segreteria di questa Conferenza ha trasmesso alle Amministrazioni statali interessate ed alle Regioni il testo della proposta di accordo, così come concordato in sede tecnica;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole al conseguimento dell'Accordo nella formulazione inviata il 9 marzo 2006;

Acquisito, pertanto, l'assenso del Governo e dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome;

sancisce l'Accordo ai sensi dell'art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo e le Regioni e le Province autonome nei seguenti termini:

Art. 1

Ambito di efficacia dell'accordo

1. Il presente Accordo è diretto a dare attuazione all'art. 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di partecipazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano alla formazione degli atti comunitari attinenti alle materie nelle quali le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 117, commi 3 e 4, della Costituzione hanno competenza legislativa.

2. A tale scopo la delegazione che partecipa alle attività del Consiglio, dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione, è composta secondo le disposizioni che seguono.

Art. 2

Composizione della delegazione del Governo relativa all'attività del Consiglio

1. Nella delegazione del Governo che partecipa alle attività del Consiglio dell'Unione europea, nelle materie di competenza legislativa regionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono rappresentate:

da un presidente di Regione o un suo delegato, designato dalle Regioni a statuto ordinario;

da un presidente delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, o da un delegato da loro designato.

2. I rappresentanti regionali possono essere accompagnati da collaboratori tecnici regionali da essi designati.

3. Qualora disposizioni comunitarie impongano limiti numerici spetta al capo delegazione garantire la partecipazione effettiva dei delegati in ragione degli argomenti posti all'esame del Consiglio dell'Unione europea; a tal fine il capo delegazione potrà disporre la partecipazione anche a rotazione delle rappresentanze, assicurando la partecipazione di un rappresentante

dello Stato e di uno delle Regioni, ferma restando la composizione della delegazione.

4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero degli affari esteri la lista dei rappresentanti regionali che parteciperanno alla delegazione del Governo.

Art. 3

Composizione della rappresentanza del Governo nei gruppi di lavoro e nei comitati del Consiglio e della Commissione

1. Nelle delegazioni del Governo che partecipano alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, sono rappresentate: da un esperto regionale nominato dalle Regioni a statuto ordinario; da un esperto delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, individuato dai presidenti delle stesse.

2. Ai fini della partecipazione ai gruppi di lavoro e nei comitati del Consiglio e della Commissione, le Regioni e le Province autonome individuano un elenco di esperti che viene acquisito, con cadenza semestrale in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; in assenza di dette designazioni l'elenco si intende confermato per una sola volta.

3. Qualora disposizioni comunitarie impongano limiti numerici, spetta al capo delegazione, garantire la partecipazione effettiva degli esperti in ragione degli argomenti posti all'esame dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione; a tal fine il capo delegazione potrà disporre la partecipazione anche a rotazione delle rappresentanze, assicurando la partecipazione di un rappresentante dello Stato e di uno delle Regioni, ferma restando la composizione della delegazione.

4. È fatta salva, qualora le condizioni lo consentano, l'eventualità di una rappresentanza più ampia da determinarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su istanza di una Regione o Provincia autonoma in considerazione del rilievo e della specificità delle competenze regionali ovvero in ragione delle peculiarità delle autonomie speciali, nelle materie oggetto dell'attività del Consiglio e della Commissione.

Art. 4

Criteri per la determinazione del capo delegazione

1. Nelle materie di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, la funzione di capo delegazione è attribuita al rappresentante del Governo, rispettivamente a livello politico o a livello tecnico, secondo l'organo cui la delegazione del Governo è destinata a partecipare, salva diversa determinazione assunta, su istanza delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, mediante apposita intesa con il Governo da raggiungersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 5

Disposizioni per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano

1. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo:

a) quanto disposto dall'art. 11 della legge 131 del 2003;

b) quanto previsto dal presente Accordo, con riferimento alle materie per le quali l'art. 117 della Costituzione attribuisce potestà legislativa residuale ovvero concorrente alle Regioni, si applica anche alle materie per le quali è riconosciuta potestà legislativa esclusiva ovvero concorrente dai rispettivi statuti speciali, limitatamente alle questioni di competenza per i rispettivi territori.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a rimuovere tutti gli ostacoli di carattere amministrativo e burocratico, anche nei rapporti con le strutture comunitarie, per la piena operatività del presente accordo.

2. L'applicazione del presente accordo non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

3. Le spese di missione di ogni delegato sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Roma, 16 marzo 2006

ACCORDO TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME, LE PROVINCE, I COMUNI E LE COMUNITÀ MONTANE, 24 GENNAIO 2008

Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Modalità di attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e sulle garanzie di informazione da parte del Governo

La Conferenza Unificata, nella odierna seduta del 24 gennaio 2008:

VISTI gli articoli 117, primo e quinto comma, e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse Comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali";

VISTA la legge 4 febbraio 2005, n. 11 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari";

VISTO l'articolo 1, commi 1213-1216 e 1218-1222, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";

CONSIDERATA l'opportunità di definire procedure concordate di attuazione degli obblighi comunitari, anche al fine di assicurare il tempestivo recepimento della normativa comunitaria da parte della Repubblica italiana, sia a livello nazionale che regionale, e di evitare l'instaurarsi di procedure d'infrazione;

CONSIDERATA l'opportunità di individuare, in coerenza con il principio della leale collaborazione, gli adempimenti spettanti ai diversi livelli di governo la cui adozione sia necessaria per evitare sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 228 del Trattato che istituisce la Comunità europea;

CONSIDERATA l'opportunità di stabilire le procedure e le modalità per rendere maggiormente tempestiva e completa l'informazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome e per garantire la loro collaborazione con il Governo, prevedendo, a fronte dei maggiori poteri e responsabilità che la Costituzione attribuisce a Regioni e Province autonome, forme di coinvolgimento effettivo delle stesse nelle diverse fasi della procedura, ivi compresa la fase pre-contenziosa e contenziosa, anche ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di rivalsa dello

Stato per gli oneri finanziari derivanti da sentenze di condanna della Corte di giustizia per violazione di obblighi comunitari imputabili alle Regioni e alle Province autonome;

RITENUTA la necessità di condividere l'Accordo con le Province, i Comuni e le Comunità montane, essendo anch'essi destinatari degli stessi obblighi comunitari;

CONSIDERATO che, a seguito di alcune riunioni, a livello tecnico, è stata definita, in data 23 gennaio 2008, la versione finale dell'Accordo in parola che, pervenuta dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle politiche europee, è stata inviata, in pari data, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, è stata condivisa una riformulazione, maggiormente chiara, dell'articolo 5, comma 5, dell'Accordo stesso che si riferisce ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di determinazione degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa;

ACQUISITO, quindi, nella odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province e delle Comunità montane;

sancisce Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane nei seguenti termini:

Art. 1

1. Il Governo, le Regioni e le Province autonome si impegnano alla piena e leale collaborazione per il tempestivo adeguamento dei rispettivi ordinamenti agli obblighi comunitari.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Governo, nell'ambito della predisposizione della legge comunitaria, promuove il coordinamento con le Regioni e Province autonome, anche su richiesta delle medesime, per individuare le direttive o altri atti comunitari incidenti in materie di competenza statale e regionale.

Art. 2

1. Il Governo, le Regioni e le Province Autonome si impegnano ad adottare tutte le misure e gli adempimenti necessari per uniformarsi al diritto comunitario.

2. Il Governo si impegna a garantire alle Regioni e alle Province autonome una informazione tempestiva e completa ogni qualvolta la Commissione europea avvii una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano per fattispecie che coinvolgano le Regioni o le Province autonome in materie di loro competenza ovvero semplicemente richieda notizie in merito ad una questione che riguardi le medesime. Detta informazione è assicurata lungo tutto lo svolgimento della procedura d'infrazione.

3. L'informazione avviene attraverso l'invio alle Regioni e alle Province autonome interessate

dei documenti ufficiali trasmessi dalla Commissione europea o di ogni altra comunicazione da essa pervenuta, nonché dei documenti ufficiali trasmessi dal Governo alla Commissione europea. Il Governo, con le stesse modalità, comunica le informazioni relative ad ogni mutamento di fase della procedura di infrazione, anche a seguito di ricorso alla Corte di giustizia.

Art. 3

1. Le Regioni e le Province autonome si impegnano a comunicare al Governo, con la massima sollecitudine e completezza, gli elementi di informazione richiesti dalla Commissione europea.
2. Le informazioni a disposizione delle Regioni e delle Province autonome sono inviate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie (in avanti "Dipartimento") e all'amministrazione statale competente per settore, indicata dal Dipartimento stesso, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine fissato dalla Commissione europea per la trasmissione della risposta, o nel minor termine che sia congruo, in relazione allo stato e alla complessità della procedura, per garantire alle Regioni e alle Province autonome un'adeguata valutazione in merito alle questioni sollevate dalla Commissione europea.
3. Il Governo si impegna a richiedere la proroga dei termini di risposta fissati dalla Commissione europea, qualora la Regione o la Provincia autonoma interessata ne faccia richiesta al Dipartimento, adducendo giustificati motivi.
4. Ove necessario, particolarmente in caso di valutazione divergente del Governo sugli elementi di risposta trasmessi dalle Regioni o Province autonome o comunque su richiesta di queste ultime, il Governo convoca, per il tramite del Dipartimento, le medesime Regioni e le Province autonome, congiuntamente alle altre amministrazioni interessate e in particolare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, per una sollecita definizione delle posizioni da sostenere e delle azioni ritenute opportune per la risoluzione della singola procedura d'infrazione, che tenga conto delle rispettive competenze in relazione al comportamento oggetto della procedura di infrazione.
5. Le Regioni e le Province autonome partecipano, previa riunione di coordinamento con il Dipartimento e con l'amministrazione statale di settore, alle riunioni con i rappresentanti della Commissione europea, operando attivamente per la risoluzione del pre-contenzioso comunitario. La convocazione di tali riunioni può essere richiesta dalle Regioni o dalle Province autonome. A fronte della richiesta, il Governo s'impegna a promuoverne la convocazione.
6. Laddove una procedura d'infrazione riguardi più Regioni e Province autonome, possono essere concordate tra di esse e il Dipartimento le opportune forme di partecipazione alle riunioni di cui al precedente comma, che assicurino in ogni modo la rappresentanza delle relative posizioni.

Art. 4

1. Le Regioni e le Province autonome e il Governo si impegnano alla piena e leale collaborazione in tutte le fasi delle procedure di infrazione e al rispetto delle formalità di trasmissione degli atti e di comunicazione previste tra lo Stato e la Commissione europea.

2. Nei casi in cui sia proposto ricorso alla Corte di giustizia, ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito "Trattato CE"), per violazioni del diritto comunitario, le Regioni e le Province autonome interessate, così come le altre amministrazioni competenti, collaborano con il Ministero degli Affari esteri nell'impostazione della strategia difensiva, fornendo gli elementi di propria competenza utili alla predisposizione degli atti difensivi da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato e partecipano alle eventuali riunioni di coordinamento a tal fine convocate anche su richiesta delle medesime Regioni e Province Autonome.

Art. 5

1. A seguito di una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee che accerti, *ex* articolo 228, paragrafo 1, del Trattato CE, la violazione da parte della Repubblica italiana di obblighi comunitari in conseguenza di fattispecie che coinvolgano una o più Regioni o Province autonome in materie di loro competenza, il Dipartimento e il Ministero degli Affari esteri, d'intesa tra loro, provvedono a darne comunicazione immediata alla Regione o alla Provincia autonoma interessate, richiedendo quali misure esse abbiano adottato o intendano adottare per porre rimedio alla violazione e, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 3, comma 4, convocano una riunione per definire le azioni necessarie all'adempimento della sentenza della Corte di Giustizia.

2. In caso di avvio della procedura *ex* articolo 228, paragrafo 2, del Trattato CE, il Dipartimento e il Ministero degli Affari esteri, d'intesa tra loro, provvedono a darne comunicazione immediata alla Regione o alla Provincia autonoma e convocano una riunione secondo quanto disposto nel comma precedente.

3. Le Regioni e le Province autonome partecipano, previa riunione di coordinamento con il Dipartimento, il Ministero degli Affari Esteri e con l'amministrazione statale di settore, alle riunioni con i rappresentanti della Commissione europea, operando attivamente per la risoluzione del contenzioso comunitario. La convocazione di tali riunioni può essere richiesta dalle Regioni o dalle Province autonome. A fronte della richiesta, il Governo s'impegna a promuoverne la convocazione.

4. In caso di soccombenza della Repubblica italiana nel giudizio instaurato, l'imputazione degli oneri finanziari derivanti dalla sentenza della Corte di giustizia nei confronti dei soggetti obbligati individuati dall'articolo 1, commi 1213-1216 e 1218-1222 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nel quadro delle procedure previste dalle medesime disposizioni.

5. I decreti di cui all'articolo 1, comma 1219, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, oggetto dell'intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1220, della stessa legge, devono tenere conto delle responsabilità nella mancata esecuzione della sentenza di condanna ex articolo 228, paragrafo 1, del Trattato CE, che saranno definite sulla base di criteri da concordare.

Art. 6

1. Le Province, i Comuni e le Comunità montane si impegnano al rispetto delle procedure previste nel presente accordo, all'attuazione immediata ed integrale degli atti necessari alla definizione delle procedure di infrazione per comportamenti ad essi stessi riferibili, alla piena e leale collaborazione con il Governo in tutte le fasi delle procedure di infrazione e al rispetto delle formalità di trasmissione degli atti e di comunicazione previste tra lo Stato e la Commissione europea.

2. Il Governo garantisce alle singole Province, ai Comuni e alle Comunità montane un'informazione completa e tempestiva, secondo le disposizioni previste nell'articolo 2.

3. Alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane si applicano le procedure previste dal presente accordo.

SEZIONE VI

Leggi di procedura delle Regioni e delle Province autonome

ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2014, N. 39

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei

(B.U.R. 26 novembre 2014, n. 47)

Art. 1

Finalità

1. La Regione Abruzzo, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e nell'ambito delle proprie competenze, partecipa alla formazione degli atti europei e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in base ai principi di sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica.

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità dello Statuto, partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea, promuove la conoscenza delle attività dell'Unione europea presso gli Enti locali ed i soggetti della società civile regionali e favorisce la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.

Art. 2

Rapporti Consiglio - Giunta regionale

1. Il Consiglio regionale indirizza in ogni tempo l'attività della Giunta regionale in materia europea, attraverso atti di contenuto specifico o generale, anche su proposta della Giunta.

2. In conformità al comma 4 dell'articolo 44 dello Statuto, il Presidente della Giunta informa periodicamente, e comunque ogni sei mesi, il Consiglio regionale sulle relazioni tra la Regione e l'Unione europea, anche con riferimento alle attività di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), nonché sulle negoziazioni con Stati esteri e con Enti omologhi di Stati esteri.

3. In attuazione dell'articolo 68, comma 2, dello Statuto, il Presidente della Giunta informa il Consiglio sugli esiti delle sessioni europee della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 22 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

4. Entro due mesi dalla decisione della Commissione europea di approvazione, la Giunta regionale informa il Consiglio regionale sui programmi finanziati dai fondi strutturali; il Consiglio regionale ne prende atto.

5. Il Presidente della Giunta regionale, annualmente, entro il mese di novembre, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 4.

Art. 3

Partecipazione della Regione alle decisioni relative alla formazione degli atti europei

1. La Regione partecipa alla formazione degli atti normativi e di indirizzo europei, secondo le modalità stabilite all'articolo 24 della L. 234/2012.

2. Nelle materie di competenza della Regione, il Consiglio regionale riceve i progetti e gli atti di cui all'articolo 24, comma 1, della L. 234/2012, adotta e trasmette, nei termini previsti dal comma 3 del predetto articolo, le osservazioni della Regione, utili alla formazione della posizione italiana, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

3. Le osservazioni di cui al comma 2 sono proposte dalla Giunta e da ciascun Consigliere e sono discusse ed approvate con risoluzione della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee secondo le disposizioni del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

4. Il Presidente del Consiglio regionale, contestualmente all'assegnazione alle Commissioni consiliari, trasmette i progetti e gli atti di cui al comma 2 al Presidente della Giunta.

5. Il Presidente della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee, per consentire il rispetto dei tempi di cui all'articolo 24, comma 3, della L. 234/2012 tenuto conto del calendario dei lavori consiliari, stabilisce il termine ultimo per la presentazione delle proposte di cui al comma 2 alla Commissione stessa decorso il quale la Commissione approva le osservazioni.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 trovano applicazione anche nei casi di partecipazione della Regione alle consultazioni indette dalla Commissione europea.

7. Il Presidente della Giunta individua tra i Direttori e i Dirigenti i referenti tecnici di cui agli articoli 19, comma 5, e 24, comma 7, della L. 234/2012.

Art. 4

Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà

1. Il Consiglio regionale, anche in raccordo con la Giunta regionale, verifica il rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell'Unione europea anche attraverso

forme di cooperazione interistituzionale, in ambito nazionale ed europeo.

2. Gli esiti della verifica di cui al comma 1 sono approvati con risoluzione della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee secondo le disposizioni del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, se reputa necessario il raccordo con la Giunta regionale, contestualmente all'assegnazione alle Commissioni consiliari, trasmette i progetti e gli atti di cui al comma 1 al Presidente della Giunta.

4. Le osservazioni di cui al comma 1 possono essere proposte da ciascun consigliere e, nei casi di cui al comma 3, dalla Giunta regionale.

5. Il Presidente della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee, per consentire il rispetto dei termini previsti per le verifiche di cui al comma 1 tenuto conto del calendario dei lavori consiliari, stabilisce il termine ultimo per la presentazione delle proposte alla Commissione stessa decorso il quale la Commissione approva le osservazioni.

6. Gli esiti di cui al comma 2 sono trasmessi alla Giunta regionale, alle Camere del Parlamento e al Comitato delle Regioni nonché alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 5

Partecipazione della Regione al dialogo politico tra le Camere e le Istituzioni europee

1. La Regione partecipa alle iniziative assunte dalle Camere nell'ambito del dialogo politico con le Istituzioni dell'Unione europea di cui all'articolo 9 della L. 234/2012.

2. La partecipazione di cui al comma 1 avviene con le medesime modalità di cui all'articolo 3, comma 3, 4 e 5.

Art. 6

Indirizzi in materia europea

1. Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio regionale, secondo le procedure previste dal regolamento interno, si riunisce per l'esame del programma di lavoro annuale della Commissione europea, ai fini della formulazione delle osservazioni di cui all'articolo 3.

2. Il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale dell'avvio dell'esame del programma di cui al comma 1.

3. L'esame del programma di cui al comma 1 è contestuale all'esame della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo, relativo all'annualità precedente, presentata dalla Giunta regionale; la relazione tiene conto anche degli atti normativi europei individuati con l'accordo previsto all'articolo 40, comma 5, della L. 234/2012.

4. Il Consiglio regionale, a conclusione dell'esame degli atti di cui ai commi 1 e 3, approva l'atto d'indirizzo per la partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione dell'ordinamento europeo.

5. La relazione di cui al comma 3 riporta anche gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e trasmessi alla Regione ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della L. 234/2012.

6. La relazione di cui al comma 3 è trasmessa dalla Giunta, entro il 15 gennaio di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche europee, ai sensi dell'articolo 29 della L. 234/2012.

Art. 7 Riserva di esame

1. La Giunta regionale sollecita, anche su impulso del Consiglio regionale, la richiesta, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di apposizione della riserva di esame da parte del Governo prevista dall'articolo 24, comma 5, della L. 234/2012.

2. L'atto di richiesta della Giunta regionale è trasmesso agli organi competenti ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della L. 234/2012 e comunicato alla Commissione consiliare competente per le politiche europee.

3. In caso di richiesta da parte del Consiglio regionale, la richiesta stessa è effettuata con apposita risoluzione della Commissione competente per le politiche europee, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

Art. 8 Attuazione degli obblighi europei - Legge europea regionale

1. La Regione per l'adeguamento periodico dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti da atti normativi europei o alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero per prevenire o per porre fine a procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia che comportano obblighi di adeguamento in capo alla Regione, entro il 31 luglio di ogni anno approva la legge europea regionale.

2. Il progetto di legge europea regionale è presentato al Consiglio regionale dalla Giunta regionale entro il 31 maggio di ogni anno.

3. Il Consiglio regionale, per l'approvazione del progetto di legge europea regionale, si riunisce in sessione europea, secondo le disposizioni del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

4. La legge europea regionale è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo sulla base della verifica di conformità di

cui all'articolo 6 e tenendo conto degli indirizzi formulati dal Consiglio ai sensi dell'articolo 6.

5. La legge europea regionale reca nel titolo l'intestazione "Legge europea regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento ed i numeri identificativi delle direttive recepite ed è immediatamente trasmessa dalla Giunta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche europee ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 40 della L. 234/2012.

6. La legge europea regionale:

- a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, attua le direttive europee e dispone quanto necessario per completare l'attuazione dei regolamenti europei, ovvero per prevenire o per porre fine a procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia che comportano obblighi di adeguamento in capo alla Regione;
- b) stabilisce disposizioni per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e di altri provvedimenti, anche di rango amministrativo, della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;
- c) dispone modifiche o abrogazioni di leggi vigenti necessarie all'attuazione o applicazione degli atti europei di cui alle lettere a) e b);
- d) nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, determina le sanzioni amministrative necessarie per assicurare l'osservanza delle disposizioni di attuazione dell'ordinamento europeo;
- e) dispone per la Regione, per quanto di competenza, quanto previsto dall'articolo 30, commi 4 e 5, della L. 234/2012 per lo Stato;
- f) autorizza la Giunta ad attuare o applicare in via amministrativa atti normativi europei e detta criteri e principi necessari;
- g) prevede disposizioni necessarie all'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea.

7. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge europea regionale, il Presidente della Giunta, ovvero l'Assessore competente per le politiche europee, previa deliberazione della Giunta regionale, presenta alla Commissione consiliare competente per le politiche europee una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima nonché degli indirizzi di cui all'articolo 6, comma 4.

Art. 9 Attuazione in via regolamentare

1. La legge europea regionale può autorizzare l'attuazione delle direttive mediante regolamenti di esecuzione e attuazione, nonché nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, mediante regolamenti di delegificazione.

2. I regolamenti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:

- a) individuano la responsabilità e le funzioni attuative delle amministrazioni interessate, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

- b) prevedono l'esercizio dei controlli secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;
- c) stabiliscono termini e procedure secondo i principi di semplificazione.

3. Le disposizioni della legge europea regionale che autorizzano l'emanazione di regolamenti di delegificazione prevedono le norme generali o i criteri ai quali deve essere conforme l'esercizio del potere regolamentare ed abrogano espressamente le disposizioni legislative vigenti, con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti stessi. I regolamenti sono proposti dalla Giunta ed adottati dalla Commissione consiliare competente per materia secondo le disposizioni del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente per le politiche europee, che esprime il parere entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 10

Misure urgenti e attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea

1. Qualora prima dell'entrata in vigore della legge regionale europea relativa all'anno in corso si renda necessario adeguare l'ordinamento regionale agli atti normativi dell'Unione europea o alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero per prevenire o per porre fine a procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi di adeguamento in capo alla Regione, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il relativo progetto di legge con l'indicazione dell'atto dell'Unione europea cui si riferisce e della data entro la quale deve essere approvato.
2. Se l'adeguamento di cui al comma 1 deve avvenire in via amministrativa, la Giunta provvede immediatamente, ferma restando la successiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 8, comma 6, lett. f).
3. Gli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento regionale, possono essere attuati in via amministrativa secondo i criteri stabiliti dalla legge europea regionale.

Art. 11

Attuazione di singoli atti normativi dell'Unione europea

1. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale, tenuto conto anche di eventuali atti di indirizzo del Consiglio regionale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un progetto di legge recante le disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione di un atto normativo emanato dagli organi dell'Unione europea riguardante le materie di competenza legislativa regionale, fermo restando il rispetto della normativa statale di riferimento.
2. I progetti di legge di cui al comma 1 non possono contenere disposizioni che non siano in diretta correlazione con l'attuazione o l'applicazione dell'atto normativo in recepimento, salvo che la natura o la complessità della normativa le rendano indispensabili.

Art. 12
Notifica delle discipline per le attività di servizi

1. La Regione notifica alla Commissione dell'Unione europea i progetti di legge e di regolamento che subordinano l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di nuovi requisiti, ai sensi e nei casi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, come attuata dalla legislazione statale.
2. I progetti di legge e di regolamento di cui al comma 1, di iniziativa della Giunta regionale, sono notificati a seguito della loro approvazione da parte della Giunta stessa.
3. I progetti di legge e di regolamento, d'iniziativa consiliare, nonché i progetti di legge di iniziativa popolare, dei Consigli comunali, provinciali e delle Comunità montane e del Consiglio delle Autonomie Locali, di cui al comma 1, sono notificati, dopo l'approvazione in sede referente da parte della Commissione competente per materia e previo parere della Commissione competente per le politiche europee.
4. Le notifiche sono effettuate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee - secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale di attuazione della direttiva 2006/123/CE, attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI).
5. Le notifiche dei progetti di legge e di regolamento di cui al comma 2 sono effettuate dalla Direzione Generale della Regione, attraverso il competente Servizio e in raccordo con le Strutture regionali competenti per materia.
6. Le notifiche dei progetti di legge e di regolamento di cui al comma 3 sono effettuate dalla Direzione Affari della Presidenza e legislativi del Consiglio regionale attraverso il competente Servizio e in raccordo con il Servizio di supporto alle attività delle Commissioni consiliari.
7. La Regione, quando riceve, attraverso il sistema IMI, la comunicazione di progetti di cui al comma 1 notificati alla Commissione europea dagli altri Stati membri, può, compatibilmente con i tempi assegnati, inviare proprie osservazioni alla Commissione europea.
8. Le osservazioni di cui al comma 7 sono proposte dalla Giunta e da ciascun Consigliere e sono discusse ed approvate con risoluzione della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee secondo le disposizioni del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.
9. Alle fattispecie disciplinate dai commi 7 e 8 trova applicazione la disposizione di cui al all'articolo 3, comma 5.
10. La trasmissione delle osservazioni regionali di cui al comma 7 è effettuata, secondo le modalità di cui al comma 4 del presente articolo, dalla Direzione Affari della Presidenza e legislativi del Consiglio regionale attraverso il competente Servizio e in raccordo con il Servizio di supporto alle attività delle Commissioni consiliari.

Art. 12-bis
Coordinamento regionale per le procedure di infrazione

1. In caso di procedimenti Eu-Pilot o di avvio di procedure d'infrazione che riguardano il territorio della Regione Abruzzo, la Direzione generale della Giunta regionale, attraverso il Servizio competente per l'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello europeo, effettua il raccordo ed il coordinamento informativo delle strutture regionali della Giunta, competenti per materia, al fine di evitare l'insorgere di possibili contenziosi europei.
2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, la Direzione generale della Giunta, attraverso il Servizio competente per l'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello europeo, è referente regionale per la struttura di missione dedicata alle procedure d'infrazione del Dipartimento delle Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Le strutture regionali competenti per materia, qualora interessate da procedimenti Eu-Pilot o da procedure d'infrazione derivanti da sentenze che riguardano il territorio della Regione Abruzzo, per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 8 richiedono al Servizio di cui al comma 1 l'inserimento di disposizioni nella legge europea regionale.
4. Il Servizio di cui al comma 1 trasmette copia della documentazione sui procedimenti Eu-Pilot o sulle procedure d'infrazione derivanti da sentenze che riguardano il territorio della Regione Abruzzo al Servizio competente del Consiglio regionale.

Art. 12-ter
Disciplina del potere sostitutivo della Regione in caso di violazione della normativa europea

1. In caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea dalla quale discendono vincoli o anche oneri imputabili alla Regione, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicità di atti in materie di competenza regionale, anche collegati tra loro, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore competente, se delegato, sentiti gli Enti locali inadempienti rispetto a funzioni amministrative conferite con legge regionale, assegna agli stessi termini congrui per l'adozione di ciascuno degli atti necessari a conformarsi alla sentenza. Decorso inutilmente anche uno solo dei termini assegnati, la Giunta regionale, sentito l'Ente interessato, nomina un commissario ad acta con facoltà di avvalersi degli uffici degli Enti inadempienti ovvero, se necessario, provvede direttamente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente alle materie di competenza regionale, si applicano anche nei casi in cui sono in corso le fasi di avvio delle procedure di infrazione ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

Art. 13
Principi

1. La Regione, nell'attuazione della normativa europea, rispetta i criteri e si conforma ai principi di cui agli articoli 32, comma 1, lett. c) e 53 della L. 234/2012.

Art. 14
Aiuti di Stato

1. La Regione assicura il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 107, 108 e 109 del TFUE in materia di aiuti di Stato.
2. Sono notificati alla Commissione europea le leggi promulgate, le deliberazioni della Giunta regionale e i provvedimenti amministrativi formalmente adottati che istituiscono o modificano misure di aiuto soggette all'obbligo di notifica.
3. Alle misure di aiuto soggette a notifica non può essere data esecuzione prima dell'adozione dell'autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione europea; a tal fine i relativi atti contengono la clausola che ne sospende l'efficacia fino alla decisione di autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione europea.
4. Le decisioni di autorizzazione degli aiuti da parte della Commissione europea sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (BURAT) unitamente o successivamente ai provvedimenti che istituiscono o modificano misure di aiuto.
5. Gli atti che istituiscono misure di aiuto in regime di esenzione sono comunicati alla Commissione europea nel rispetto della normativa europea di riferimento e sono pubblicati sul BURAT.
6. I provvedimenti che istituiscono o modificano, nel rispetto della normativa europea di riferimento, misure di aiuto in regime "de minimis", sono pubblicati sul BURAT, senza preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea.
7. Le notifiche e le comunicazioni delle misure di aiuto alla Commissione europea sono effettuate dalla Direzione Generale della Regione, attraverso il competente Servizio e in raccordo con le Strutture regionali competenti per materia, nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni europee di riferimento e dagli atti di organizzazione.
8. Il Servizio di cui al comma 7 cura, in raccordo con le strutture regionali, il censimento annuale degli aiuti di Stato nel rispetto dei vigenti regolamenti europei, ad eccezione degli aiuti di Stato in agricoltura per i quali provvede il Dipartimento competente per materia.
9. Le strutture regionali che concedono misure di aiuto adempiono agli obblighi imposti dalla normativa europea dandone esplicito riferimento nei relativi atti.
10. Nel rispetto dei regolamenti europei, i provvedimenti amministrativi di concessione di aiuti recano l'indicazione dell'atto europeo di riferimento e della pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Art. 15
Registrazione misure di aiuto

1. Nel rispetto dell'articolo 52, comma 1, della L. 234/2012 e per la verifica del rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni

in materia di apertura e regolazione dei mercati), entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità per la registrazione dei dati nella banca dati nazionale degli aiuti di Stato.

2. Per le finalità previste al comma 1, la Direzione Generale della Regione assicura il necessario coordinamento tra le strutture regionali che concedono aiuti.

3. I dipartimenti regionali della Giunta regionale e le direzioni regionali del Consiglio regionale, che concedono misure d'aiuto, e gli enti, compresi gli organismi intermedi, che gestiscono per conto della Regione aiuti di Stato, inseriscono nella banca dati nazionale le informazioni e i dati dalla stessa previsti.

Art. 16 **Verifiche e controlli**

1. Ai fini del rispetto del divieto di cui all'articolo 46 della L. 234/2012, le strutture regionali che concedono aiuti di Stato verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che devono essere recuperati in esecuzione di una decisione di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.

2. Le strutture regionali forniscono, ove richieste, le informazioni e i dati necessari alle verifiche e ai controlli di cui al presente articolo alle amministrazioni che intendono concedere aiuti.

3. Qualora la verifica di cui al comma 1 sia svolta mediante l'acquisizione di dichiarazioni effettuate ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le strutture regionali concedenti svolgono i prescritti controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni medesime.

Art. 17 **Procedure di recupero**

1. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, il Presidente della Giunta regionale, ove necessario, con proprio decreto, da adottare entro due mesi dalla notifica della decisione allo Stato, individua i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Il decreto del Presidente della Giunta regionale costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati.

2. La Regione effettua la riscossione degli importi dovuti per effetto delle decisioni di recupero.

3. Le informazioni richieste dalla Commissione europea sull'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1 sono fornite dalla Regione secondo le modalità di cui all'articolo 48, comma 4, della L. 234/2012.

Art. 17-bis

Procedure di recupero dei contributi erogati sui Fondi SIE

1. La Giunta regionale stabilisce criteri omogenei, per fattispecie analoghe, per il recupero dei contributi erogati ai sensi dei regolamenti sui Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), in tutto o in parte non utilizzati dai beneficiari o utilizzati in maniera difforme dai regolamenti europei.

Art. 18

Ricorso innanzi alla Corte di Giustizia europea

1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, informando preventivamente il Consiglio regionale, la Giunta regionale può richiedere al Governo ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della L. 131/2003, l'impugnazione di un atto normativo europeo ritenuto illegittimo.

2. Con apposito atto di indirizzo, il Consiglio regionale può invitare la Giunta regionale a richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo europeo, in particolare nei casi in cui si sia espresso sullo stesso atto in fase di formazione del diritto dell'Unione europea e, segnatamente, nel controllo della sussidiarietà.

3. Resta salva la possibilità del Consiglio regionale di concorrere alla richiesta di attivazione del controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà nelle sedi di cooperazione interistituzionale di cui fa parte.

Art. 19

Norme organizzative

1. Con deliberazioni della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, assunte d'intesa, sono disciplinati gli aspetti organizzativi interni alla Giunta e al Consiglio che consentano il raccordo tra le strutture esistenti all'interno della Regione, nonché tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo.

2. I dirigenti dei Servizi della Giunta e del Consiglio regionale competenti per il coordinamento dei processi di partecipazione ed attuazione del diritto europeo sono i referenti tecnici della Giunta e del Consiglio regionale per le fasi ascendente e discendente.

Art. 20

Modifiche al Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale adegua il regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale alle prescrizioni contenute nella presente legge.

Art. 21
Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste e disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 22
Abrogazioni

1. Gli articoli 35, 36 e 37 della L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)" sono abrogati.

2. La L.R. 30 ottobre 2009, n. 22 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei) è abrogata.

Art. 23
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

BASILICATA

LEGGE REGIONALE 5 OTTOBRE 2009, N. 31 ***Disposizioni sulla partecipazione della Regione Basilicata al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie***

(B.U.R. 8 ottobre 2009, n. 46)

Art.1 **Finalità**

1. La presente legge disciplina la partecipazione della Regione Basilicata alla formazione degli atti comunitari e le modalità di adempimento degli obblighi di competenza della Regione derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica, in conformità all'art. 117, commi 3,5 e 9, della Costituzione e delle leggi 5 giugno 2003, n.131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3) e 4 febbraio 2005, n.11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari).

Articolo 2 **Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario**

1. La Giunta e il Consiglio regionale formulano d'intesa le osservazioni della Regione sulle proposte di atto comunitario di cui all'art. 3, comma 1 e 2, della legge 4 febbraio 2005 n. 11.
2. Le osservazioni della Regione sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità disciplinate dall'art. 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Art. 3 **Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari ed attuazione delle politiche europee**

1. La Regione dà tempestiva attuazione alle direttive comunitarie adottate nelle materie di propria competenza.
2. Al fine di garantire il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi comunitari o alle sentenze della Corte di giustizia, entro il 31 maggio di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il disegno

di legge comunitaria regionale, avente quale titolo «legge comunitaria regionale» con l'indicazione dell'anno di riferimento.

3. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2, la Giunta regionale riferisce sullo stato di conformità della legislazione regionale alle disposizioni comunitarie e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.

Art. 4

Contenuti della legge comunitaria regionale

1. La legge comunitaria regionale:

- a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive comunitarie, e dispone quanto ritenuto necessario per il completamento dell'attuazione dei regolamenti comunitari;
- b) detta le disposizioni per l'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;
- c) contiene, le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all'attuazione o applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a) e b);
- d) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o applicazione la Giunta regionale è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.

2. L'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello comunitario deve in ogni modo avvenire tramite legge comunitaria regionale nel caso in cui esso comporta:

- a) nuove spese o minori entrate;
- b) l'istituzione di nuovi organi amministrativi.

3. Alla legge comunitaria regionale sono allegati:

- a) l'elenco delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione perché direttamente applicabili, per il loro contenuto sufficientemente specifico ovvero in quanto l'ordinamento regionale è già conforme ad esse, ovvero perché lo Stato abbia già adottato provvedimenti attuativi delle stesse e la Regione non intende discostarsene;
- b) una relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario.

Art. 5

Rispetto della normativa comunitaria

1. La Giunta regionale, effettua una verifica costante della normativa comunitaria adottata in relazione alle materie di propria competenza, al fine di garantire lo stato di conformità dell'ordinamento regionale con gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee, secondo quanto previsto all'art. 8, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

2. Nell'ambito della relazione di accompagnamento alla legge comunitaria regionale di cui al precedente articolo, la Giunta riferisce al Consiglio sulle risultanze di tale verifica.

Art. 6

Sessione comunitaria del Consiglio Regionale

1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio Regionale convoca la sessione comunitaria dedicando ad essa una o più sedute, al fine di:

- a) definire gli indirizzi regionali in tema di politiche comunitarie;
- b) determinare gli orientamenti regionali in materia di partecipazione alla formazione del diritto comunitario;
- c) verificare lo stato di avanzamento dei programmi cofinanziati da risorse comunitarie attivati a livello regionale.

2. In occasione della sessione comunitaria, la Giunta regionale entro il 31 maggio di ogni anno presenta al Consiglio Regionale una relazione nella quale sono esposti:

- a) i contributi regionali per la definizione ed attuazione delle politiche comunitarie ed, in particolare, le posizioni sostenute dalla Regione nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni di cui all'art. 17 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 e del Comitato delle Regioni di cui agli articoli 263, 264 e 265 del trattato istitutivo della Comunità europea;
- b) le attività della Regione in materia di partecipazione alla formazione del diritto comunitario sia nella fase ascendente che discendente nonché il disegno di legge relativo alla legge comunitaria regionale, di cui al precedente articolo 3;
- c) lo stato di avanzamento, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente lo svolgimento della sessione comunitaria, dei singoli programmi cofinanziati da risorse comunitarie in corso di attuazione a livello regionale nonché l'indicazione delle iniziative che la Giunta regionale intende intraprendere nell'attivazione di risorse comunitarie e nell'implementazione delle relative azioni programmatiche.

3. La deliberazione di Consiglio regionale di approvazione della relazione annuale in materia comunitaria costituisce per la Giunta regionale atto di indirizzo politico e programmatico.

Art. 7

Programmi cofinanziati dall'Unione Europea

1. Le proposte programmatiche regionali a valere sui Fondi Strutturali dell'Unione europea sono predisposte - in conformità con le disposizioni comunitarie pertinenti ed in coerenza con gli indirizzi strategici definiti nel Programma Regionale di Sviluppo vigente e con le indicazioni derivanti dall'ultima sessione comunitaria - dai Dipartimenti competenti per materia e, nell'ipotesi di più dipartimenti interessati, dal Dipartimento Presidenza della Giunta ovvero dal Dipartimento da quest'ultimo delegato.

2. Le proposte programmatiche di cui al precedente comma - previa validazione del Comitato Interdipartimentale di Coordinamento Organizzativo, di cui all'articolo 10 legge regionale n. 12 del 2 marzo 1996 s. i. m., ed acquisizione del parere di compatibilità rispetto al Piano

Regionale di Sviluppo da parte del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 48 del 14 aprile 2000 s. i. m. – sono, su proposta dell'Assessore competente ovvero del Presidente, approvate dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare.

3. La deliberazione di Giunta regionale di candidatura di programmi a valere sui Fondi Strutturali comunitari costituisce atto di indirizzo per i dipartimenti interessati nelle attività di negoziato con i competenti servizi comunitari nonché autorizzazione ad apportare gli opportuni adeguamenti per l'approvazione del programma in sede comunitaria.

4. La decisione della Commissione europea, con la quale si approva in via definitiva il programma regionale cofinanziato dai Fondi Strutturali comunitari, è recepita dalla Giunta e tempestivamente comunicata al Consiglio regionale.

5. Le riprogrammazioni e le rimodulazioni, le modificazioni e le integrazioni ai programmi regionali a valere sui Fondi Strutturali comunitari sono assunte nelle sedi e secondo le modalità stabilite dalle pertinenti disposizioni comunitarie e tempestivamente comunicate dalla Giunta al Consiglio regionale, nonché evidenziate nella relazione alla sessione comunitaria.

6. Le decisioni della Commissione europea, con cui si approvano in via definitiva i programmi regionali a valere sui Fondi Strutturali comunitari e le modifiche degli stessi, sono pubblicate per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

7. Le proposte regionali di attivazione di risorse comunitarie (bandi di gara, inviti a presentare candidature, selezione di progetti, ed altri atti) non rientranti in programmi a valere sui Fondi Strutturali sono predisposte dai Dipartimenti competenti per materia ed approvati dalla Giunta regionale che ne dà comunicazione al Consiglio in occasione della sessione comunitaria immediatamente successiva.

Art. 8

Partecipazione degli enti locali alla formazione degli atti comunitari

1. In attuazione delle finalità della presente legge, la Giunta regionale, nell'ambito del procedimento di formazione della legge comunitaria annuale e dei lavori previsti nella sessione comunitaria, assicura adeguate forme di partecipazione e di consultazione degli enti locali al processo normativo comunitario.

Art. 9

Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee

1. Nelle materie di competenza legislativa della Regione, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione conforme del Consiglio regionale, può richiedere al Governo, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131, di promuovere ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi.

Art. 10
Misure urgenti

1. A fronte di atti normativi comunitari o sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee, comunicate dal Governo alla Regione, che comportano obblighi regionali di adeguamento all'ordinamento comunitario ed abbiano scadenza anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria regionale relativa all'anno in corso, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il relativo disegno di legge indicando nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato oppure vi provvede con l'approvazione di apposito provvedimento amministrativo.

2. Nei casi di particolare urgenza il Presidente della Giunta e/o il Consiglio regionale attivano gli strumenti previsti dal Regolamento interno in materia di proposte prioritarie e di procedura per l'esame del provvedimento da parte della Commissione consiliare competente.

Art. 11
Competenze del Consiglio Regionale

1. Il Consiglio regionale delibera gli atti di indirizzo, di programmazione e di piano concernenti l'attuazione delle politiche comunitarie, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto regionale.

2. Al fine di porre in essere una rapida procedura di deliberazione da parte del Consiglio, la Giunta regionale assicura a quest'ultimo una adeguata informazione in ordine alla elaborazione delle proposte relative agli atti di cui al comma 1.

3. La deliberazione del Consiglio regionale relativa alle proposte di atto, di cui al comma 1, contiene gli indirizzi per la Giunta regionale da seguire nel corso dell'attività di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea, nonché l'autorizzazione a concordare gli adeguamenti necessari per la concessione del cofinanziamento.

4. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea.

5. Al termine del negoziato, gli atti di cui al comma 1 sono ritrasmessi al Consiglio regionale per la deliberazione definitiva.

6. Le proposte di programma regionale relative a forme di finanziamento indiretto dell'Unione europea, attivate mediante bandi di gara o inviti a presentare proposte sono approvate dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare.

Art. 12
Aiuti di Stato

1. I disegni di legge regionale, di iniziativa del Consiglio o della Giunta, e gli schemi degli atti amministrativi che istituiscono o modificano aiuti di Stato soggetti all'obbligo di notifica, sono preventivamente notificati alla Commissione europea e, successivamente alla decisione di autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione, sono approvati rispettivamente dal

Consiglio o dalla Giunta, secondo le rispettive competenze. Tali atti sono pubblicati sul Bollettino della Regione Basilicata contestualmente alla pubblicazione della decisione di autorizzazione dell'aiuto dal parte della Commissione europea.

2. Gli stessi provvedimenti di cui al comma 1, che istituiscono o modificano aiuti di Stato in regime di esenzione, sono comunicati alla Commissione europea successivamente alla loro approvazione e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione contestualmente alla pubblicazione della comunicazione di registrazione dell'aiuto da parte della Commissione europea.

3. I provvedimenti regionali che istituiscono o modificano aiuti di Stato in regime "de minimis", ai sensi della normativa comunitaria di riferimento, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione a seguito della loro approvazione, senza alcuna notifica preventiva o comunicazione successiva alla Commissione europea.

4. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono rispettivamente notificati e comunicati in via elettronica, a cura dell'Ufficio competente, presso la Presidenza della Giunta regionale, secondo le modalità previste dalle disposizioni comunitarie applicabili e secondo le procedure interne previste da apposito regolamento adottato dalla Giunta ed approvato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, Consiglio regionale che disciplina lo schema organizzativo interno e le procedure relative agli adempimenti del presente articolo.

5. Gli Uffici regionali che gestiscono aiuti di Stato sono tenuti ad adempiere a tutti gli obblighi imposti dalla normativa comunitaria applicabile in materia (relazioni annuali, tenuta ed alimentazione del registro informatico degli aiuti di Stato e agli altri adempimenti), secondo le procedure approvate dal regolamento di cui al comma 4.

Art. 13 **Disposizioni di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Art. 14 **Abrogazioni**

1. Sono abrogati gli articoli 9 e 10 delle Legge regionale 24 giugno 1997, n. 30 e sono, comunque, fatti salvi gli effetti prodotti dalle norme così abrogate.

Art. 15 **Pubblicazione**

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 12 OTTOBRE 2015, N. 14

Disposizioni sulla partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea

(B.U. 20 ottobre 2015, n. 42, suppl. n. 2)

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Finalità

1. Nelle materie di propria competenza, la Provincia autonoma di Bolzano provvede alla tempestiva attuazione degli atti dell'Unione europea nonché all'adeguamento dell'ordinamento giuridico della Provincia a quello dell'Unione europea, garantendo in tal modo l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, sulla base dei principi di sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica.

2. La presente legge definisce le procedure finalizzate alla tempestiva attuazione degli atti dell'Unione europea nelle materie di competenza legislativa della Provincia e all'adeguamento dell'ordinamento giuridico provinciale a quello dell'Unione europea.

Art. 2 Definizioni

1. Ai sensi della presente legge si intendono per:

- atti dell'Unione europea: regolamenti, direttive, decisioni e ogni altro atto dell'Unione europea che vincoli gli Stati membri ad adottare provvedimenti di attuazione o adeguamento;
- Corte di giustizia: Corte di giustizia dell'Unione europea;
- Commissione: Commissione europea;
- Consiglio: Consiglio dell'Unione europea;
- EU Pilot: procedimento antecedente alla procedura d'infrazione che avvia un dialogo informale e strutturato fra la Commissione e lo Stato membro interessato, al fine di evitare una procedura d'infrazione;

- procedura d'infrazione: procedura avviata secondo l'articolo 258 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) contro uno Stato membro che abbia mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati.

Capo II

Partecipazione ai processi normativi e attuazione degli atti dell'Unione europea

Art. 3

Partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea

1. La Provincia concorre direttamente, nelle materie di propria competenza, alla formazione degli atti dell'Unione europea, partecipando nell'ambito delle delegazioni del Governo all'attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro nonché dei Comitati del Consiglio e della Commissione, secondo le modalità stabilite dalle specifiche norme in materia.

Art. 4

Legge europea provinciale

1. La Provincia, nelle materie di propria competenza, dà immediata attuazione alle direttive europee.

2. La Giunta provinciale procede alla verifica dello stato di conformità dell'ordinamento giuridico della Provincia a quello dell'Unione europea e, accertata la necessità, presenta al Consiglio provinciale un disegno di legge con il titolo "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea"; il titolo è completato dall'indicazione "Legge europea provinciale", seguita dall'anno di riferimento.

3. Nella relazione al disegno di legge, la Giunta provinciale riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento giuridico della Provincia al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Provincia.

3-bis. Gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolamentazione superiori a quelli richiesti dalle direttive stesse. Sono fatte salve le misure in materia di tutela delle minoranze linguistiche e per la salvaguardia di specifici interessi provinciali.

4. Resta salva la possibilità, in casi eccezionali dettati dall'imminente scadenza di termini o nel caso della predisposizione di norme organiche, che specifiche misure di attuazione della normativa dell'Unione europea siano inserite in altre leggi provinciali.

Art. 5

Contenuti della legge europea provinciale

1. La tempestiva attuazione degli atti dell'Unione europea e il periodico adeguamento

dell'ordinamento giuridico della Provincia a quello dell'Unione europea sono assicurati dalla legge europea provinciale, che reca:

- disposizioni necessarie per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti dell'Unione europea;
- disposizioni modificative o abrogative di norme provinciali in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;
- disposizioni che autorizzano la Giunta provinciale ovvero il/la Presidente della Provincia ad attuare le direttive in via regolamentare, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge;
- disposizioni ricognitive delle direttive da attuare in via amministrativa.

Art. 6

Procedimento di formazione della legge europea provinciale

1. L'Ufficio Legislativo della Segreteria generale della Provincia provvede al costante monitoraggio degli atti dell'Unione europea, comunicandone gli esiti alle parti sociali, al Consiglio provinciale e alle ripartizioni provinciali competenti per materia. Queste ultime trasmettono all'Ufficio legislativo provinciale le proposte di norme volte a dare attuazione agli atti dell'Unione europea o ad adeguare l'ordinamento giuridico della Provincia a quello dell'Unione europea. Con riferimento ad eventuali procedimenti EU Pilot o a procedure d'infrazione, le ripartizioni trasmettono, anche in via preventiva, proposte di adeguamento delle relative norme provinciali di settore. L'Ufficio legislativo provinciale procede, quindi, alla predisposizione del disegno di legge europea provinciale.

Art. 7

Adeguamenti tecnici in via amministrativa

1. Alle norme dell'Unione europea non direttamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento giuridico della Provincia, è data attuazione in via amministrativa.

Art. 8

Indicazione degli atti dell'Unione europea attuati

1. Tutti i provvedimenti adottati dalla Provincia per dare attuazione alle direttive europee nelle materie di propria competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e sono trasmessi al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Le sentenze della Corte di giustizia che comportano obbligo di adeguamento per la Provincia sono indicate nelle disposizioni che modificano la normativa vigente in conformità a esse.

Art. 9
Conformità al disposto delle direttive

1. In pendenza del termine di attuazione delle direttive europee non sono emanate norme legislative o regolamentari e non sono adottati atti amministrativi contrari al contenuto delle direttive e incompatibili con i principi dalle stesse desumibili.

Capo III
Altre disposizioni

Art. 10
Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

1. Tutti i provvedimenti adottati dalla Provincia autonoma di Bolzano per dare attuazione agli atti dell'Unione europea o alle sentenze della Corte di giustizia, ovvero che adeguano l'ordinamento giuridico della Provincia a quello dell'Unione europea, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 11
Disposizione finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

CALABRIA

LEGGE REGIONALE 30 SETTEMBRE 2016, N. 30

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione

(B.U.R. 13 ottobre 2016, n. 100)

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Finalità

1. La presente legge, nel rispetto della Costituzione, delle disposizioni statali vigenti e dello Statuto regionale, disciplina le modalità di partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sulla base dei principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, leale collaborazione, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica.

Art. 2 Cooperazione interistituzionale e obblighi di informazione

1. La Regione Calabria, al fine di rappresentare le proprie istanze nei rapporti con l'Unione europea, lo Stato e le altre Regioni, partecipa con i propri organi nell'ambito delle rispettive competenze, alle sedi di concertazione, collaborazione e cooperazione interistituzionale.

2. Il Consiglio regionale e la Giunta si informano reciprocamente e tempestivamente sulle attività svolte, al fine di consentire l'espressione di una posizione unitaria della Regione Calabria sugli atti europei di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

Capo II

Partecipazione della Regione al processo di formazione degli atti e delle politiche europee

Art. 3

Partecipazione della Regione alla fase ascendente della normativa dell'UE

1. Il Consiglio regionale e la Giunta, in un quadro di leale collaborazione istituzionale, elaborano osservazioni sui progetti di atti normativi dell'Unione europea, sugli atti preordinati alla formulazione degli stessi e sulle loro modifiche, se essi riguardano materie di competenza regionale, nel rispetto della normativa statale vigente e, in particolare, dell'articolo 24 della legge 234/2012.
2. Le osservazioni di cui al comma 1 sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei, dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, nel termine di trenta giorni decorrenti dal ricevimento dei progetti e degli atti europei, inoltrati dalle conferenze medesime ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 234/2012.
3. Il Consiglio regionale e la Giunta, per consentire la formazione di una posizione unitaria della Regione Calabria, definiscono d'intesa le osservazioni di cui al comma 1. A tal fine, la Giunta, entro dieci giorni dal ricevimento dei progetti e degli atti europei, può proporre al Consiglio regionale di adottare una deliberazione in merito alla posizione della Regione. Decorsi dieci giorni dal ricevimento della proposta senza che sia formalizzata un'intesa, la Giunta può comunque trasmettere ai soggetti istituzionali indicati al comma 2 le proprie osservazioni, comunicandole tempestivamente al Consiglio regionale.
4. In assenza della proposta di cui al comma 3, il Consiglio regionale, per il tramite della commissione consiliare competente per gli affari europei, può, in ogni caso, formulare le proprie osservazioni con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3. Le osservazioni sono trasmesse ai soggetti istituzionali indicati e nei termini previsti dal comma 2.
5. Il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione delle osservazioni all'assemblea legislativa nella prima seduta utile.

Art. 4

Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà

1. Il Consiglio regionale, per il tramite della commissione consiliare competente in materia di affari europei, effettua il controllo di sussidiarietà in merito ai progetti di atti legislativi europei, come previsto all'articolo 25 della legge 234/2012.
2. La commissione consiliare competente in materia di affari europei inserisce all'ordine del giorno i progetti di atti legislativi dell'Unione europea ovvero le proposte di atti previsti dall'articolo 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e stabilisce il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni da parte dei consiglieri e di eventuali contributi da parte del partenariato istituzionale ed economico sociale.

3. Le osservazioni di cui al comma 2 sono approvate con risoluzione della commissione consiliare competente in materia di affari europei.

4. La risoluzione di cui al comma 3 è trasmessa alle Camere, alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, al Comitato delle Regioni – Rete di controllo della sussidiarietà e alla Conferenza delle assemblee legislative regionali europee; è, altresì, inviata alla Giunta regionale, anche ai fini della posizione regionale da assumere nelle sedi di competenza.

Art. 5

Partecipazione della Regione al dialogo politico tra Camere e istituzioni europee

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 3 e 4, il Consiglio regionale e la Giunta partecipano alle iniziative assunte dalle Camere nell'ambito del dialogo politico disciplinato dall'articolo 9 della legge 234/2012.

2. La partecipazione del Consiglio regionale al dialogo politico avviene con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4.

3. La partecipazione della Giunta regionale al dialogo politico si svolge con le modalità stabilite in un apposito regolamento regionale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

Riserva di esame

1. Il Presidente della Giunta regionale, se un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguarda materie di competenza legislativa regionale, può richiedere, anche su proposta del Consiglio regionale, la convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-Regioni) ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 234/2012.

2. Il Presidente della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio regionale, può invitare la Conferenza Stato-Regioni a richiedere al Governo di apporre la riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 234/2012.

3. La Regione partecipa ai gruppi di lavoro di cui all'articolo 24, comma 7, della legge 234/2012 con propri rappresentanti designati dal Presidente della Giunta, che ne informa il Presidente del Consiglio regionale.

CAPO III
Partecipazione della Regione all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

Art. 7
Verifica di conformità

1. La Giunta regionale effettua una verifica costante della normativa europea nelle materie di propria competenza al fine di garantire lo stato di conformità dell'ordinamento regionale con gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 3, della legge 234/2012.
2. La relazione sullo stato di conformità è trasmessa dalla Giunta regionale, entro il 15 gennaio di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, ai sensi dell'articolo 29 della legge 234/2012.
3. Nell'ambito della sessione regionale europea di cui all'articolo 8, la Giunta riferisce al Consiglio regionale sulle risultanze di tale verifica.

Art. 8
Sessione regionale europea

1. Entro il mese di maggio di ogni anno, il Consiglio regionale è convocato, per una o più sedute, in sessione europea al fine di esaminare: a) il disegno di legge regionale europea, di cui all'articolo 10; b) il programma legislativo annuale della Commissione europea; c) la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea, di cui all'articolo 7; d) il rapporto sugli affari europei, di cui all'articolo 9.
2. Nell'ambito della sessione europea, possono essere consultati, in merito ad aspetti di propria competenza, gli enti locali, anche per il tramite del Consiglio delle autonomie locali (CAL), le università e le parti sociali ed economiche al fine di garantire la più ampia partecipazione all'attività europea regionale.
3. Il Consiglio regionale conclude la sessione europea approvando apposita risoluzione.

Art. 9
Rapporto della Giunta regionale sugli affari europei

1. Entro il mese di aprile di ogni anno, la Giunta trasmette al Consiglio regionale un rapporto sulle attività svolte ai fini della partecipazione alle politiche dell'Unione europea, che indica:
 - a) lo stato di avanzamento degli interventi regionali cofinanziati dall'Unione europea, i risultati conseguiti, le criticità riscontrate, nonché le eventuali modifiche apportate agli atti di programmazione di cui all'articolo 15, non soggette ad approvazione da parte della Commissione europea;
 - b) le iniziative che si intendono adottare nell'anno in corso con riferimento alle politiche dell'Unione europea d'interesse regionale, tenendo conto del programma legislativo e di lavoro approvato annualmente dalla Commissione europea e degli altri strumenti di programmazione

delle istituzioni europee;

c) le posizioni sostenute nell'anno precedente dalla Giunta regionale nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, convocata per la trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale;

d) le risultanze dei lavori in seno al Comitato delle Regioni e al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE);

e) i bandi elaborati per dare attuazione a programmi europei;

f) l'elenco dei progetti presentati dalla Regione, a valere sui bandi dell'Unione europea, limitatamente a quelli approvati;

g) le eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.

Art. 10

Legge regionale europea

1. La legge regionale europea è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa europea sulla base della verifica di conformità di cui all'articolo 7 e tenendo conto degli indirizzi formulati dal Consiglio regionale durante i lavori della sessione europea ai sensi dell'articolo 8.

2. In particolare la legge regionale europea:

a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive, e dispone quanto necessario per l'attuazione dei regolamenti ovvero per prevenire o per porre fine a procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia che comportano obblighi di adeguamento in capo alla Regione

b) detta disposizioni attuative delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento;

c) contiene le modifiche o le abrogazioni della legislazione regionale conseguenti agli adempimenti di cui alle lettere a) e b);

d) individua gli atti dell'Unione europea alla cui attuazione ed esecuzione la Regione può provvedere in via regolamentare o amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.

3. La legge regionale europea reca nel titolo gli elementi identificativi dell'atto recepito ed è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, mediante posta certificata. La legge medesima contiene, inoltre, l'indicazione dell'anno di riferimento e stabilisce il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione cui la legge stessa rimandi.

4. Entro il mese di aprile di ogni anno, la Giunta regionale presenta il disegno di legge regionale europea, accompagnato da una relazione che elenca le direttive europee di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa, nonché quelle che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione in quanto: a) direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente specifico; b) l'ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse; c) lo Stato ha già adottato provvedimenti

attuativi da cui la Regione non intende discostarsi e, in tal caso, la relazione contiene l'elenco dei provvedimenti statali di attuazione.

5. Alla legge regionale europea è allegata la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo di cui all'articolo 7.

6. L'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello europeo deve comunque avvenire tramite legge regionale europea se esso comporta: a) nuove spese o minori entrate; b) l'istituzione di nuovi organi amministrativi.

Art. 11 **Misure urgenti**

1. A fronte di atti normativi o di sentenze degli organi dell'Unione europea, che comportano obblighi di adempimento e scadono prima della data di presunta entrata in vigore della legge regionale europea per l'anno in corso, la Giunta presenta al Consiglio regionale il relativo disegno di legge, indicando nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato.

2. Nei casi di particolare urgenza, il Presidente della Giunta o il Consiglio regionale attivano gli strumenti previsti dal regolamento interno in materia di proposte prioritarie e di procedura redigente per l'esame del provvedimento da parte della commissione consiliare competente.

Art. 12 **Impugnazione di atti dell'Unione europea**

1. Nelle materie di competenza regionale, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del CAL, dandone comunicazione al Consiglio regionale: a) può chiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), di proporre ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l'impugnazione di un atto normativo dell'Unione europea ritenuto illegittimo, anche per il tramite della Conferenza Stato-Regioni; b) può proporre ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea avverso gli atti dell'Unione europea ritenuti illegittimi, nei casi in cui la Regione è titolare della relativa legittimazione ai sensi dell'articolo 263, paragrafo quarto, del TFUE.

2. Il Consiglio regionale, anche per il tramite della commissione consiliare competente in materia di affari europei, può invitare il Presidente della Regione a valutare l'opportunità di promuovere i ricorsi di cui al comma 1, in particolare nei casi in cui il Consiglio si è già espresso sull'atto da impugnare in fase di formazione del diritto dell'Unione europea e, specificatamente, nella verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 13
Aiuti di Stato

1. Il Consiglio regionale e la Giunta, in relazione alle rispettive competenze, notificano alla Commissione europea i progetti di legge e le proposte di regolamento e di atto amministrativo che istituiscono o modificano aiuti di Stato soggetti ad obbligo di notifica in base agli articoli 107 e 108 del TFUE.

2. La notifica di cui al comma 1 è effettuata dalla Giunta regionale secondo le modalità previste dalle disposizioni europee e dall'articolo 45 della legge 234/2012. Per gli atti di competenza consiliare la notifica è effettuata dalla Giunta, su richiesta del Presidente del Consiglio, previa proposta della Commissione consiliare competente in materia di affari europei. La Commissione consiliare competente per l'istruttoria licenzia definitivamente gli atti di cui al comma 1 per l'approvazione da parte del Consiglio regionale, dopo aver acquisito l'autorizzazione all'aiuto da parte della Commissione europea.

3. Per motivi di urgenza, gli atti di cui al comma 1 possono essere approvati dal Consiglio regionale senza il visto dell'Unione europea. In questo caso, la legge regionale reca una clausola di sospensione dell'efficacia fino alla comunicazione della compatibilità dell'aiuto da parte della Commissione europea; alla relativa notifica provvede il Presidente della Giunta regionale.

4. Se il Consiglio regionale, in sede di approvazione, apporta modifiche al progetto di legge, introducendo o modificando disposizioni che prevedono aiuti di Stato, si applica quanto previsto dal comma 3.

Capo IV
Programmazione europea e nazionale per le politiche di sviluppo e coesione

Art. 14
Programmazione regionale sulle politiche europee

1. La Regione Calabria, al fine di assicurare la piena attuazione delle politiche europee, partecipa ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto regionale.

2. Il Consiglio regionale delibera gli atti di indirizzo, di programmazione, di piano e di programma operativo regionale concernenti l'attuazione delle politiche euro unitarie.

3. Al fine di porre in essere una rapida procedura di approvazione da parte del Consiglio regionale, la Giunta assicura a quest'ultimo un'adeguata informazione sull'elaborazione delle proposte relative agli atti di cui al comma 2.

4. La deliberazione con la quale il Consiglio regionale approva le proposte di atto di cui al comma 2 contiene gli indirizzi da seguire nel corso dell'attività di negoziato tra la Giunta regionale, lo Stato e la Commissione europea, nonché l'autorizzazione a concordare gli adeguamenti necessari per la concessione del cofinanziamento.

5. La Giunta riferisce al Consiglio regionale sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea.

6. Al termine del negoziato, gli atti di cui al comma 2 sono ritrasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.

7. Le proposte di programma regionale relative a forme di finanziamento diretto dell'Unione europea, attivate mediante bandi di gara o inviti a presentare proposte, sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare.

Art. 15 **Modifiche agli atti di programmazione europea**

1. Le proposte di modifica sostanziale agli atti di programmazione di cui all'articolo 14, comma 2, sono approvate dal Consiglio regionale.

2. Per modifiche sostanziali si intendono:

- a) le modifiche al piano finanziario che comportano una destinazione delle risorse per priorità strategiche interne al programma diversa da quella originaria;
- b) le modifiche di programmazione che comportano la previsione di nuove operazioni o la soppressione di operazioni esistenti.

3. Le proposte di modifica diverse da quelle elencate al comma 2 sono trasmesse alla competente Commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere entro quindici giorni dall'acquisizione dell'atto; decorso tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.

Art. 16 **Programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione**

1. Quando la programmazione riguarda le risorse nazionali destinate a politiche di sviluppo economico e coesione sociale di cui all'articolo 119 della Costituzione, si applica quanto previsto agli articoli 14 e 15.

CAPO V **Disposizioni finali**

Art. 17 **Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale**

1. Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adegua il proprio Regolamento interno alle prescrizioni in essa contenute, definendo, in particolare, i termini e le modalità di svolgimento della sessione europea.

Art. 18
Clausola valutativa

1. Decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale e la commissione consiliare competente in materia di affari europei, per le parti di rispettiva competenza, presentano al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge.

Art. 19
Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 20
Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 234/2012.

Art. 21
Abrogazioni

1. La legge regionale 5 gennaio 2007, n. 3 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie) è abrogata.

CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 2008, N. 18

Legge comunitaria regionale

(B.U.R. 15 dicembre 2008, n. 51)

Art. 1

Finalità

1. La regione Campania, in conformità all'articolo 117, commi 3, 5 e 9, della Costituzione, nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e delle leggi 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) e successive modificazioni, nell'ambito delle proprie competenze, con la presente legge intende assicurare:

- a) la partecipazione attiva della Regione alla formazione degli atti normativi comunitari;
- b) l'attuazione, nelle materie di competenza regionale, del diritto comunitario;
- c) un'organica informazione sulle politiche comunitarie di interesse regionale;
- d) un rapporto diretto e continuativo con gli uffici, gli organismi e le istituzioni dell'Unione europea;
- e) la partecipazione, nell'ambito delle proprie competenze, ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea;
- f) agli enti locali ed ai soggetti della società civile la conoscenza e la partecipazione alle attività dell'Unione europea ed ai suoi programmi e progetti.

Art. 2

Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario

1. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le osservazioni della Regione sulle proposte di atti comunitari di cui alla legge n.11/2005, articolo 3, commi 1 e 2, e successive modificazioni, in conformità all'articolo 5 della medesima legge.

2. La posizione della Regione è trasmessa secondo le modalità disciplinate dalla legge n.11/2005, articolo 5, comma 3.

Art. 3

Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari e attuazione delle politiche europee

1. Se dalla disciplina comunitaria, dalle decisioni della Commissione europea o dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee deriva un obbligo di attuazione, la Regione, nelle materie di propria competenza, di norma adempie con regolamento o provvedimento amministrativo ovvero con legge.

Art. 4

Verifica della conformità dell'ordinamento regionale agli atti comunitari

1. Il Consiglio regionale effettua una verifica costante della conformità dell'ordinamento regionale agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee, secondo quanto previsto dalla legge n.11/2005, articolo 8, comma 3.

2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata dalla commissione consiliare competente che si avvale delle strutture messe a disposizione dal Consiglio.

3. La commissione consiliare competente, di volta in volta, informa della verifica effettuata le altre commissioni consiliari e la Giunta regionale.

Art. 5

Sessione comunitaria della Giunta e rapporto al Consiglio regionale sullo stato di attuazione delle politiche comunitarie

1. Il Presidente della Giunta regionale convoca, almeno una volta all'anno, la sessione comunitaria della Giunta regionale al fine di:

- a) verificare lo stato di avanzamento degli interventi regionali di interesse comunitario ed i risultati conseguiti;
- b) definire le linee di azione prioritarie volte ad assicurare una reale partecipazione della Regione ai processi decisionali comunitari e una corretta attuazione degli atti e degli obblighi comunitari;
- c) comunicare e discutere le decisioni adottate dal Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), di cui alla legge n.11/2005, articolo 2, rilevanti per la Regione.

2. Entro un mese dallo svolgimento della sessione comunitaria di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un rapporto sullo stato di attuazione delle politiche comunitarie nel quale sono esposti:

- a) le posizioni sostenute dalla Regione nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, di cui alla legge n.11/2005, articolo 17, e del Comitato delle Regioni, di cui al Trattato istitutivo della Comunità europea del 25 marzo 1957, articoli 263, 264 e 265;
- b) lo stato di avanzamento dei programmi per l'attuazione delle politiche comunitarie di competenza della Regione, con l'indicazione delle procedure adottate per l'attuazione;
- c) le misure da adottare per l'attuazione delle politiche comunitarie nell'anno in corso;

d) le attività di collaborazione internazionale avviate e quelle che si intendono avviare nell'anno in corso.

Art. 6 **Ufficio comunitario regionale**

1. È istituito nell'ambito della Giunta regionale l'Ufficio comunitario regionale, di seguito denominato UCR, presso le istituzioni dell'Unione europea con sede a Bruxelles, quale ufficio di collegamento tecnico, amministrativo e operativo tra la regione Campania e le istituzioni europee.

2. L'Ufficio è posto alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale, o assessore suo delegato, e non è incluso in alcuna area di coordinamento.

3. L'Ufficio svolge i seguenti compiti:

- a) costante informazione ed aggiornamento sulle iniziative normative della Commissione europea riguardanti materie di interesse regionale al fine di informare tempestivamente la Giunta ed il Consiglio regionale;
- b) sportello informativo europeo sulle attività istituzionali della Regione;
- c) supporto al Presidente ed ai componenti della Giunta regionale, al Consiglio regionale ed ai consiglieri, nonché ai rappresentanti della Regione negli organismi e nei comitati di lavoro delle istituzioni comunitarie;
- d) raccordo tra la Regione e la rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea;
- e) informazione, sostegno e supporto all'attività di enti, imprese ed organismi pubblici e privati sulle opportunità offerte dall'ordinamento comunitario;
- f) formazione in affari europei ed europrogettazione dei funzionari della regione Campania.

4. La Giunta regionale definisce l'organizzazione, il funzionamento e la dotazione organica dell'UCR, in relazione ai compiti di cui al comma 3. La direzione dell'Ufficio è affidata ad un dirigente con comprovata conoscenza dell'ordinamento comunitario anche desumibile dall'esperienza lavorativa. Costituisce requisito indispensabile l'ottima conoscenza delle lingue inglese e francese. L'incarico è conferito con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale adottato su deliberazione della Giunta. Nella fase di prima attuazione si provvede alla nomina entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di cessazione dall'incarico del titolare, per qualunque motivo, si provvede alla nomina di un nuovo dirigente entro sessanta giorni dalla cessazione medesima.

5. L'Ufficio supporta, nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa comunitaria, stagisti laureandi o laureati in materie comunitarie o laureati che frequentino master o scuole di specializzazione post-universitarie in materie comunitarie.

Art. 7 **Ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee**

1. Nelle materie di competenza regionale, il Presidente della Giunta regionale, su conforme

deliberazione di quest'ultima, può chiedere al Governo, ai sensi della legge n.131/2003, articolo 5, di proporre ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti comunitari ritenuti illegittimi.

2. La commissione consiliare competente può richiedere alla Giunta regionale l'utilizzo della procedura di cui al comma 1.

3. Il Presidente della Giunta regionale informa il Consiglio regionale delle richieste di impugnativa.

Art. 8 **Informazione della Giunta al Consiglio regionale**

1. La Giunta regionale, al di là degli obblighi previsti dall'articolo 5 della presente legge, assicura un'informazione costante al Consiglio regionale, per il tramite della commissione consiliare competente, sull'attuazione delle politiche comunitarie nonché sullo svolgimento delle attività di rilievo internazionale.

2. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n.131/2003, articolo 7.

3. Al termine del negoziato, gli atti di cui al comma 2 sono ritrasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.

Art. 9 **Organizzazione del sistema di informazione regionale**

1. La Giunta regionale adegua il proprio sistema informatico, al fine di assicurare ai cittadini singoli e associati, agli enti pubblici, alle imprese ed alle parti sociali una organica informazione e la migliore conoscenza delle istituzioni comunitarie e delle opportunità offerte dalle politiche comunitarie.

Art. 10 **Norma transitoria**

1. L'attivazione dell'UCR comporta la contestuale soppressione dell'ufficio di rappresentanza di Bruxelles della regione Campania.

Art. 11 **Norma finanziaria**

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri finanziari rispetto a quanto previsto al Cap. 84 -unità previsionale di base 6.23.51- ed al Cap. 180 -unità previsionale di base 6.23.52-del bilancio del corrente anno.

Art. 12
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Campania.

EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 16

Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale

(B.U.R. 28 luglio 2008, n. 131)

TITOLO I

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario e alle attività di rilievo internazionale. Attuazione degli articoli 12 e 13 dello Statuto regionale

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità

1. In attuazione degli articoli 12 e 13 dello Statuto, il titolo I della presente legge disciplina la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto comunitario e le attività di rilievo internazionale della Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dallo Stato e del riparto costituzionale delle competenze.

Art. 2

Principi generali

1. La partecipazione alla formazione e attuazione del diritto comunitario nonché le attività di rilievo internazionale della Regione Emilia-Romagna sono regolate, in particolare, dai principi di sussidiarietà, partecipazione, coerenza e solidarietà.

2. La partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto comunitario persegue gli obiettivi di qualità della legislazione, in specifico, con riferimento alla fase discendente, ricorrendo alla consultazione delle parti interessate, contribuendo alla riduzione degli oneri amministrativi ed evitando disposizioni supplementari non necessarie. La relazione della competente commissione assembleare sul progetto di legge comunitaria fa riferimento al perseguimento degli obiettivi di qualità della legislazione.

Art. 3
Cooperazione interistituzionale

1. Anche ai fini del miglioramento della qualità della legislazione, l'Assemblea legislativa e la Giunta, nell'ambito delle rispettive funzioni e prerogative, favoriscono la più ampia partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle sedi di collaborazione e di cooperazione interistituzionale.

Capo II
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario

Art. 4
Rapporti Giunta - Assemblea legislativa

1. Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, la Giunta informa l'Assemblea legislativa circa la partecipazione regionale alla formazione e attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale, con particolare riferimento:

- a) alle osservazioni inviate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari);
- b) all'iter di formazione degli atti come comunicato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ai documenti di indirizzo politico presentati dalla Regione Emilia-Romagna in ambito nazionale;
- c) alle risultanze delle riunioni del Consiglio UE con oggetto le proposte e gli atti su cui la Giunta o l'Assemblea legislativa hanno espresso una posizione;
- d) agli atti adottati dalla Giunta per l'attuazione in via amministrativa di obblighi comunitari;
- e) all'esecuzione di una decisione della Commissione europea o del Consiglio UE da parte della Giunta, nonché all'eventuale ricorso giurisdizionale avverso la decisione;
- f) alla richiesta al Governo di impugnazione di un atto normativo comunitario ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

2. La Giunta e l'Assemblea legislativa si informano reciprocamente circa le attività svolte nell'ambito delle rispettive attività di cooperazione interistituzionale di cui all'articolo 3.

3. La Giunta e l'Assemblea legislativa assicurano l'informazione di cui al presente articolo in via informatica. La Giunta e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, d'intesa, definiscono le modalità attuative del presente articolo al fine di consentire un'informazione tempestiva senza eccessivi oneri organizzativi e procedurali.

Art. 5
Sessione comunitaria

1. Entro il mese di aprile di ogni anno, l'Assemblea legislativa si riunisce in sessione

comunitaria in occasione dell'esame congiunto del programma legislativo annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario presentata ai fini dell'articolo 8 della legge n. 11 del 2005. Al programma legislativo annuale della Commissione europea e alla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario è data ampia diffusione anche a mezzo stampa ai fini della partecipazione.

2. L'esame degli atti di cui al comma 1 può essere contestuale all'esame del progetto di legge comunitaria regionale, presentato dalla Giunta ai sensi dell'articolo 8. L'Assemblea legislativa può concludere la sessione comunitaria approvando apposito atto di indirizzo, anche riservandosi di esprimere le osservazioni su singoli atti, come previsto all'articolo 6, comma 2.

Art. 6

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente del diritto comunitario

1. L'Assemblea legislativa può esprimere indirizzi alla Giunta anche al fine di sollecitare la richiesta di apposizione della riserva di esame da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge n. 11 del 2005.

2. In attuazione dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 11 del 2005, le osservazioni sugli atti trasmessi dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, qualora espresse dall'Assemblea legislativa, sono formulate con apposita risoluzione approvata dalla commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, nel rispetto dei tempi indicati dalla legge.

3. Ai fini della formulazione di osservazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 11 del 2005, la Giunta può richiedere il parere alla commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea che tiene conto del parere delle commissioni competenti per materia. In caso di osservazioni della Giunta per le quali non sia stato richiesto il parere alla commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, le osservazioni stesse sono preventivamente trasmesse alla medesima commissione.

4. Nei casi previsti dalla legge, la Giunta individua gli esperti della Regione Emilia-Romagna che partecipano nelle delegazioni del Governo alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio UE e della Commissione, tenendo conto delle buone pratiche di collaborazione tecnica Giunta - Assemblea legislativa. I nominativi degli esperti sono comunicati all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.

Art. 7

Sussidiarietà

1. Il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte e atti comunitari che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale è esercitato dall'Assemblea legislativa

anche nei contesti di cooperazione interistituzionale, in ambito nazionale e in ambito europeo, di cui fa parte. Gli esiti del controllo di sussidiarietà, approvati con risoluzione, sono comunicati alla Giunta anche ai fini della posizione regionale da assumersi nelle sedi individuate dalle leggi di procedura.

2. La Giunta procede alle valutazioni relative al controllo della sussidiarietà di propria competenza raccordandosi con l'Assemblea legislativa.

3. Per quanto riguarda il controllo del principio di sussidiarietà in sede giurisdizionale, le funzioni assegnate all'Assemblea legislativa dall'articolo 11 sono svolte in corrispondenza al proprio ruolo in fase ascendente.

Art. 8

Attuazione in Emilia-Romagna degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea

1. La Giunta verifica periodicamente lo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario e trasmette la relazione all'Assemblea legislativa in occasione della sessione comunitaria di cui all'articolo 5.

2. La legge comunitaria regionale, predisposta dalla Giunta, è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario sulla base della verifica di conformità di cui al comma 1 e tenendo conto degli indirizzi formulati dall'Assemblea legislativa nella sessione comunitaria. Il progetto di legge reca nel titolo l'intestazione "Legge comunitaria regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento. La commissione competente consulta le parti interessate, in particolare associazioni ed enti locali, convocando apposita udienza conoscitiva, con facoltà di ulteriori incontri tecnici.

3. Resta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione della normativa comunitaria siano contenute in altre leggi regionali.

Art. 9

Contenuto della legge comunitaria regionale

1. La legge comunitaria regionale:

a) provvede al recepimento delle direttive comunitarie nelle materie di competenza regionale, rimandando ad eventuali ulteriori atti di attuazione, dell'Assemblea legislativa o della Giunta, per il completamento del recepimento;

b) dispone in ordine all'esecuzione dei regolamenti comunitari, qualora necessario, indicando i casi in cui la Giunta può disciplinare l'esecuzione con regolamento regionale e dettando criteri e principi direttivi;

c) dispone in ordine all'esecuzione degli atti comunitari di natura amministrativa, in particolare delle decisioni adottate dalla Commissione europea, che comportano obblighi di adeguamento per la Regione;

d) detta disposizioni per l'esecuzione delle sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea;

- e) reca le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all'attuazione o applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a), b), c) e d);
- f) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o applicazione la Giunta è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi all'uopo necessari;
- g) reca le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative necessarie all'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea.

2. Per assicurare la tempestività del recepimento delle direttive, la legge regionale indica il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione, cui la legge stessa eventualmente rimandi. Sono altresì indicati gli altri termini per gli adempimenti relativi ad ulteriori obblighi di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario.

Art. 10

Decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE

1. Su richiesta della commissione competente, la Giunta riferisce circa le conseguenze delle decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE che comportino obbligo di adeguamento per la Regione e circa i tempi per l'esecuzione.
2. L'Assemblea legislativa può formulare indirizzi alla Giunta in riferimento all'esecuzione della decisione o alla eventuale impugnazione.

Art. 11

Impugnazione di atti normativi comunitari

1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, la Giunta può richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo comunitario ritenuto illegittimo, informando preventivamente l'Assemblea legislativa che può approvare indirizzi, anche ai fini della richiesta regionale in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 131 del 2003.
2. Con apposito atto di indirizzo, l'Assemblea legislativa può invitare la Giunta a richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo comunitario, in particolare nei casi in cui si sia espressa sullo stesso atto in fase ascendente e, segnatamente, nel controllo della sussidiarietà.
3. Resta salva la possibilità dell'Assemblea legislativa di concorrere alla richiesta di attivazione del controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà nelle sedi di cooperazione interistituzionale di cui fa parte.

Art. 12

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a progetti e programmi promossi dall'Unione europea

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità statutarie, partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.

2. Giunta e Assemblea legislativa promuovono altresì la conoscenza delle attività dell'Unione europea presso gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati del territorio regionale e favoriscono la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.

Art. 13

Norme organizzative

1. Con delibera di Giunta e con delibera dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, assunte d'intesa, sono disciplinati gli aspetti organizzativi interni alla Giunta e all'Assemblea legislativa che consentano il raccordo tra le strutture esistenti all'interno della Regione Emilia-Romagna, nonché tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo, assegnando alle strutture regionali che si occupano del processo legislativo il coordinamento della partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche UE. In particolare, è individuato un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per la Giunta ed un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per l'Assemblea legislativa.

2. L'Assemblea legislativa e la Giunta concordano le modalità per rendere più agevole il reciproco accesso alle banche dati istituzionali in materia europea.

Capo III

Attività di rilievo internazionale della Regione

Art. 14

Attività di rilievo internazionale della Regione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), le attività di rilievo internazionale della Regione sono esercitate anche attraverso:

- a) l'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato;
- b) la conclusione di intese con enti territoriali interni ad altri Stati e la loro attuazione ed esecuzione;
- c) la conclusione di accordi con altri Stati e la loro attuazione ed esecuzione.

Art. 15

Rapporti Assemblea legislativa - Giunta

1. Fatti salvi gli specifici poteri previsti dagli articoli 16, comma 2, 17, comma 2, 18, comma 2, 19, comma 1, e 20, comma 3, l'Assemblea legislativa può formulare indirizzi alla Giunta

sull'attività di rilievo internazionale della Regione. L'Assemblea legislativa può altresì svolgere specifiche sessioni internazionali per la trattazione degli argomenti di cui all'articolo 20.

2. Nell'ambito dell'azione internazionale della Regione, e fermo restando quanto specificatamente previsto per le attività promozionali e le attività di mero rilievo internazionale dal comma 3, la Giunta assicura un'informazione completa e tempestiva all'Assemblea legislativa. In particolare, tale informazione riguarda:

- a) le modalità di attuazione ed esecuzione degli accordi stipulati dallo Stato;
- b) il contenuto delle intese con enti territoriali interni ad altro Stato e degli accordi con Stati esteri che la Giunta intende concludere;
- c) le risultanze delle procedure di coordinamento con lo Stato previste dalla legge per l'esecuzione e l'attuazione degli accordi di cui alla lettera a), nonché le risultanze del negoziato e delle procedure di coordinamento con lo Stato per la conclusione delle intese e degli accordi di cui alla lettera b);
- d) l'incidenza delle intese e degli accordi di cui alla lettera b) sulle leggi regionali vigenti e sugli atti di programmazione e pianificazione;
- e) le modalità di attuazione ed esecuzione delle intese e degli accordi di cui alla lettera b);
- f) l'adozione degli atti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2004, nonché le modalità organizzative e le procedure adottate dalla Giunta e volte all'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, della legge n. 131 del 2003;
- g) gli oneri finanziari derivanti dalle attività di rilievo internazionale.

3. La Giunta e l'Assemblea legislativa si informano reciprocamente circa le rispettive attività promozionali e di mero rilievo internazionale e sui relativi adempimenti.

Art. 16

Esecuzione ed attuazione di accordi internazionali stipulati dallo Stato

1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 131 del 2003, dà esecuzione e attuazione agli accordi internazionali stipulati dallo Stato, che avvengono di norma in via amministrativa.

2. La comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 131 del 2003, è effettuata contestualmente dalla Giunta all'Assemblea legislativa, che può esprimere indirizzi da seguire in sede di esecuzione ed attuazione degli accordi.

Art. 17

Intese con enti territoriali interni ad altro Stato

1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 131 del 2003, provvede alla conclusione di intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

2. Una volta deliberato il progetto di intesa, la Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa, unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2, della legge n. 131 del 2003; l'Assemblea legislativa può formulare osservazioni sul progetto di intesa. L'esito della procedura di coordinamento con lo Stato e le misure che si rendono necessarie sono comunicate tempestivamente dalla Giunta all'Assemblea legislativa.

3. A seguito dell'approvazione definitiva dell'intesa da parte della Giunta, il Presidente della Regione o l'assessore da lui delegato procedono alla sua sottoscrizione. Una volta sottoscritta l'intesa, la Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa per la ratifica, fornendo le informazioni di cui all'articolo 15, comma 2, lettere d), e) e g).

4. L'Assemblea legislativa delibera, su richiesta della Giunta, la ratifica dell'intesa. La ratifica delle intese che comportano modificazioni di leggi avviene tramite legge. Di norma la ratifica delle intese che comportano la modificazione di atti di programmazione avviene contestualmente alla modifica di questi ultimi.

5. Il testo dell'intesa è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione congiuntamente all'atto di ratifica.

Art. 18

Accordi della Regione con Stati esteri

1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003, provvede alla conclusione di accordi internazionali con altri Stati.

2. La Giunta trasmette la comunicazione di avvio delle trattative di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003 anche all'Assemblea legislativa, la quale può esprimere indirizzi, principi e criteri da seguire nel corso dei negoziati. A seguito della delibera di approvazione del progetto di accordo, la Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa, unitamente alla relativa comunicazione di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003; l'Assemblea legislativa può formulare osservazioni sul progetto di accordo. La Giunta comunica altresì all'Assemblea legislativa l'esito finale della procedura di coordinamento prevista dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003 nonché le misure che intende adottare al riguardo.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3, 4 e 5, in quanto compatibili. L'Assemblea legislativa rifiuta la ratifica degli accordi che risultano nulli ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003.

Art. 19

Indirizzi in materia di rapporti internazionali

1. Nell'ambito del documento di indirizzi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2004, sono altresì individuati le priorità e gli obiettivi per le attività di cui all'articolo 14, comma 1, della presente legge che si intendono svolgere nel periodo preso in considerazione dal documento.

2. La Regione garantisce l'informazione sulle proprie attività di rilievo internazionale e sullo stato di attuazione delle stesse anche mediante il ricorso a strumenti informatici.

Art. 20

Sessione sulle relazioni internazionali

1. Di norma una volta all'anno, l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, sentita la Giunta e i Presidenti dei gruppi assembleari, convoca una sessione sulle relazioni internazionali.

2. Nella sessione sulle relazioni internazionali la Giunta informa l'Assemblea legislativa sull'attuazione, nelle varie aree geografiche e tematiche, del documento di indirizzi di cui all'articolo 19 e sulle sue future linee di sviluppo.

3. L'Assemblea legislativa può formulare indirizzi.

TITOLO II

Rapporti interregionali. Attuazione dell'articolo 25 dello Statuto regionale

Art. 21

Intese con altre Regioni

1. Il presente articolo disciplina le intese della Regione Emilia-Romagna con altre Regioni finalizzate alla realizzazione di discipline uniformi o alla istituzione di enti od organi comuni per il migliore esercizio delle proprie funzioni.

2. La Giunta comunica periodicamente all'Assemblea legislativa le trattative in corso volte alla stipula di intese.

3. Il Presidente della Regione, o l'assessore da lui delegato, sottoscrive l'intesa previo parere della commissione assembleare competente per materia. A tal fine, unitamente alla bozza di intesa, vengono comunicate all'Assemblea legislativa le informazioni relative all'incidenza dell'intesa sulle leggi regionali, su intese precedentemente stipulate, sugli atti di programmazione e pianificazione, nonché relative agli oneri finanziari derivanti dalla sua attuazione.

4. Una volta conclusa l'intesa, e comunque non oltre quindici giorni dalla sua stipulazione, il Presidente della Regione ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa, ai fini della ratifica di cui all'articolo 117, comma 8, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa regionale.

5. Ove necessario, la legge di ratifica specifica anche le modalità di esecuzione dell'intesa.

6. L'intesa acquista efficacia con l'entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica.

7. Il testo dell'intesa è pubblicato nel Bollettino Ufficiale unitamente alla legge che ne dispone la ratifica.

8. Le intese hanno una durata predeterminata e non possono essere prorogate automaticamente.

9. La disciplina contenuta nel presente articolo si applica anche agli accordi stipulati con altre Regioni ai sensi dell'articolo 25, comma 2, dello Statuto.

TITOLO III **Disposizioni finali**

Art. 22 **Monitoraggio**

1. A due anni dall'entrata in vigore della presente legge, con riferimento alle parti di rispettiva competenza, Giunta e commissione assembleare presentano all'Assemblea legislativa una relazione sull'attuazione della legge stessa e delle procedure da essa previste.

Art. 23 **Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modifiche che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 24 **Abrogazioni**

1. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 6 del 2004.

FRIULI VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 2 APRILE 2004, N. 10

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea

(B.U.R. 7 aprile 2004, n. 14)

Art. 1

Finalità

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione e nell'ambito delle proprie competenze, concorre direttamente alla formazione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.

2. Nell'ambito dei fini di cui al comma 1, la presente legge definisce le procedure finalizzate alla tempestiva attuazione delle direttive europee nelle materie di competenza legislativa della Regione.

Art. 2

Partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea

1. La Regione concorre direttamente, nelle materie di propria competenza, alla formazione degli atti dell'Unione europea, partecipando nell'ambito delle delegazioni del Governo all'attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei Comitati del Consiglio e della Commissione europea secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in conformità alle disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

Art. 3

Legge europea regionale

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà immediata attuazione alle direttive europee.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale, previa verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea, presenta al Consiglio

regionale un disegno di legge regionale recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea"; il titolo è completato dall'indicazione "Legge europea" seguita dall'anno di riferimento.

3. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2, la Giunta regionale:

- a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Regione;
- b) fornisce l'elenco delle direttive da attuare in via regolamentare o amministrativa.

4. Il regolamento interno del Consiglio regionale definisce i tempi, le modalità di esame e di votazione della legge europea regionale.

Art. 4

Contenuti della legge europea regionale

1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea è assicurato dalla legge europea regionale, che reca:

- a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni legislative regionali in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;
- b) disposizioni necessarie per dare attuazione o assicurare l'applicazione di norme e di atti dell'Unione europea, che vincolino la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;
- c) disposizioni che autorizzano la Giunta regionale ad attuare le direttive in via regolamentare, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge;
- d) disposizioni ricognitive delle direttive da attuare in via amministrativa.

2. Alla legge europea regionale sono allegati:

- a) l'elenco delle direttive delle quali si dispone l'attuazione per rinvio, in quanto aventi contenuto incondizionato e sufficientemente specifico, e delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione in quanto l'ordinamento interno risulta già conforme a esse;
- b) l'elenco delle direttive attuate in via regolamentare;
- c) l'elenco delle direttive attuate in via amministrativa.

Art. 5

Attuazione in via regolamentare

1. La legge europea regionale può autorizzare l'attuazione delle direttive mediante regolamenti di esecuzione e attuazione, nonché mediante regolamenti di delegificazione, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle seguenti norme generali nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:

- a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni nel rispetto del principio di sussidiarietà;
- b) esercizio dei controlli secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;
- c) fissazione di termini e procedure nel rispetto dei principi di semplificazione di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche.

3. Le disposizioni della legge europea regionale che autorizzano l'emanazione di regolamenti di delegificazione determinano le norme generali o i criteri che devono presiedere all'esercizio del potere regolamentare e dispongono l'abrogazione delle disposizioni legislative vigenti, con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti e in essi espressamente indicate. Tali regolamenti sono adottati previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, la quale esprime il parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

4. La legge europea regionale detta le disposizioni relative qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione o si renda necessario introdurre sanzioni amministrative o individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina, o qualora l'attuazione delle direttive comporti l'istituzione di nuovi organi amministrativi o la previsione di nuove spese o di minori entrate.

Art. 6 **Adeguamenti tecnici in via amministrativa**

1. Alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento regionale, è data attuazione in via amministrativa con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale.

Art. 7

Abrogato

Art. 8 **Misure urgenti**

1. A fronte di atti normativi europei o sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea, comunicate dal Governo alla Regione, che comportano obblighi regionali di adempimento all'ordinamento dell'Unione europea ed abbiano scadenza anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge europea regionale relativa all'anno in corso, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il relativo disegno di legge indicando nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato.

1 bis. Nel caso in cui in sede amministrativa è riconosciuto l'obbligo di disapplicare norme interne in contrasto con la normativa dell'Unione europea, la Giunta regionale emana indirizzi

al fine dell'omogeneità dell'attività amministrativa regionale e presenta tempestivamente al Consiglio regionale un disegno di legge, con il quale sono modificate o abrogate le disposizioni di legge regionale incompatibili con le norme dell'Unione europea, indicando eventualmente nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato.

Art. 8 bis

Semplificazione della normativa di recepimento delle direttive

1. Gli atti di recepimento di direttive europee non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 3.

2. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee:

- a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
- b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
- c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

3. La Giunta regionale, nella relazione accompagnatoria al disegno di legge europea regionale e ai disegni di legge di cui all'articolo 8, dà conto delle circostanze eccezionali in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione europea.

Art. 9

Indicazione degli atti comunitari attuati

1. Tutti i provvedimenti adottati dalla Regione per dare attuazione alle direttive europee nelle materie di propria competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e sono immediatamente trasmessi per posta certificata (PEC) alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.

2. Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea che comportino obbligo di adeguamento per la Regione sono indicate nell'ambito delle disposizioni che modificano la normativa vigente in conformità a esse.

Art. 10

Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge

1. Le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.

Art. 11
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 9/1998

1. All'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) ai commi 1 e 7 bis le parole «il Presidente della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «l'Assessore regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali»;
 - b) al comma 4 le parole «al Presidente della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «all'Assessore regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali».

LEGGE REGIONALE 18 GIUGNO 2007, N. 17

Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia

(B.U.R. 27 giugno 2007, n. 26)

(omissis)

Art. 17

Partecipazione alla formazione del diritto comunitario

1. Il Presidente della Regione promuove, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, la più ampia partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari.
2. I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea di interesse regionale, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sui quali la Giunta regionale intende esprimersi, sono trasmessi al Consiglio regionale dal Presidente della Regione.
3. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 2 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità europee.
4. Il Presidente della Regione informa tempestivamente il Consiglio regionale sulle proposte e sulle materie relative alla formazione del diritto comunitario che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri della Repubblica e del Consiglio dei ministri dell'Unione europea alle quali egli prenda parte.
5. Il Presidente della Regione riferisce annualmente al Consiglio regionale illustrando i temi di maggiore interesse regionale decisi o in discussione in ambito comunitario e informa sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
6. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 2 e 3 e nei casi previsti dal comma 4, il Consiglio regionale può formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo alla Giunta.

(omissis)

LAZIO

LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2015, N. 1

Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio

(B.U.R. 30 luglio 2015, n. 61)

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Finalità

1. La Regione, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, dello Statuto e delle norme di procedura stabilite dalle leggi dello Stato, favorisce il processo di integrazione europea nel proprio territorio, anche attraverso la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alle iniziative europee, e promuove le attività di rilievo internazionale ispirate alla solidarietà e alla collaborazione reciproca tra gli Stati e tra i popoli.

Art. 2 Oggetto

1. La presente legge, sulla base dei principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, leale Collaborazione, efficienza, trasparenza, partecipazione democratica, pubblicità e armonizzazione, disciplina le attività europee e di rilievo internazionale della Regione e, in particolare:

- a) la partecipazione della Regione alla formazione degli atti e delle politiche dell'Unione europea, anche attraverso il ruolo attivo del Consiglio regionale, oltre che della competente commissione consiliare;
- b) l'adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
- c) l'esercizio dei poteri della Regione derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
- d) la promozione della conoscenza delle istituzioni, delle politiche e delle attività dell'Unione europea presso i cittadini, gli enti locali e gli altri soggetti, pubblici e privati, anche al fine di favorire la più ampia partecipazione ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea e di contribuire a rimuovere gli ostacoli burocratici che si manifestino a livello europeo;
- e) nelle materie di propria competenza, la conclusione di accordi con Stati e di intese con enti

territoriali interni ad altri Stati nonché l'attuazione e l'esecuzione di accordi internazionali conclusi dallo Stato.

Art. 3

Cooperazione interistituzionale. Modalità di informazione e collaborazione tra Presidente della Regione, Giunta e Consiglio regionale

1. La Regione, allo scopo di rappresentare le proprie istanze in ambito europeo e internazionale, partecipa con i propri organi, ciascuno secondo le rispettive competenze e prerogative, alle sedi di collaborazione e di cooperazione interistituzionale.
2. Il Presidente della Regione, la Giunta e il Consiglio regionale adottano ogni misura necessaria a realizzare la massima collaborazione nelle attività europee e di rilievo internazionale e, a tal fine, si informano reciprocamente sulle attività svolte in detto ambito, anche con dibattiti e voti, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
3. La Giunta regionale, in particolare, per il tramite della commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei, assicura al Consiglio regionale un'informazione costante, almeno con cadenza semestrale, in merito a tutti gli aspetti dell'attuazione delle politiche europee, ai negoziati in corso e a tutte le iniziative intraprese o da intraprendere in ambito europeo e internazionale, su cui il Consiglio medesimo si esprime ai sensi del comma 2.
4. Il Presidente della Regione e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definiscono, d'intesa, le modalità attuative del presente articolo, anche al fine di soddisfare le esigenze informative senza eccessivi oneri organizzativi e procedurali.

Capo II

Partecipazione della Regione alla formazione degli atti e delle politiche dell'Unione europea

Art. 4

Esame del programma di lavoro annuale della Commissione europea

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Consiglio regionale, su impulso della commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei e secondo le disposizioni del regolamento dei lavori, esamina il programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e gli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione europea, nonché la relazione annuale del Governo di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e individua le aree di interesse prioritario anche ai fini della partecipazione della Regione alla formazione degli atti dell'Unione europea.

Art. 5

Partecipazione attraverso la formulazione di osservazioni al Governo

1. La Regione partecipa alla formazione degli atti dell'Unione europea nelle forme previste all'ordinamento vigente e, per consentire l'espressione di una posizione unitaria, il Consiglio e la Giunta regionale definiscono d'intesa la formulazione delle osservazioni sui progetti di atti dell'Unione europea, nonché di atti preordinati all'adozione degli stessi, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della l. 234/2012.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro dieci giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 1, propone le osservazioni da sottoporre alla discussione e approvazione, con risoluzione, della commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei e delle commissioni consiliari competenti per materia, secondo le modalità del regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

3. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione della proposta di osservazioni da parte della Giunta regionale al Consiglio senza che sia intervenuta l'approvazione, la Giunta può comunque procedere alla formulazione delle osservazioni.

4. In assenza della proposta della Giunta regionale, le osservazioni possono essere proposte da ciascun consigliere e sono tempestivamente comunicate dal presidente della commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei alla Giunta regionale. Le osservazioni sono approvate ai sensi del comma 2.

5. In caso di urgenza, in deroga al comma 2, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, formula le osservazioni di cui al presente articolo, dandone immediata comunicazione alla commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei.

6. Ai fini della formazione della posizione italiana, le osservazioni della Regione, formulate ai sensi del presente articolo, sono trasmesse dal Presidente della Regione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei, dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, nei termini previsti dall'articolo 24, comma 3, della l. 234/2012.

Art. 6

Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà

1. Il Consiglio regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea (TUE) e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), verifica il rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell'Unione europea che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale. A tal fine, la commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei e le commissioni consiliari competenti per materia, secondo le modalità stabilite dal regolamento dei lavori del Consiglio regionale, possono procedere alle valutazioni relative alla verifica di sussidiarietà, i cui esiti, approvati con risoluzione, sono trasmessi alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare. Su questioni

di particolare rilevanza la commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei può sottoporre l'approvazione delle valutazioni relative alla verifica di sussidiarietà all'Aula, secondo la procedura stabilita dal regolamento dei lavori.

2. Ove richiesto dal Consiglio regionale, entro il termine assegnato, la Giunta regionale trasmette i dati, le relazioni o gli elaborati ritenuti necessari ai fini della valutazione di cui al comma 1.

3. Gli esiti della valutazione di cui al comma 1 sono comunicati alla Giunta regionale, anche ai fini della definizione della posizione della Regione nelle sedi istituzionali di confronto con il Governo, e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

4. Il Consiglio regionale verifica il rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti dell'Unione europea che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale anche nei contesti di cooperazione interistituzionale, in ambito nazionale ed europeo, ai quali partecipa.

Art. 7

Altre attività di partecipazione alle decisioni europee

1. Il Presidente della Regione, anche su proposta del Consiglio regionale, assume ogni iniziativa o decisione in merito alle ulteriori attività con le quali la Regione partecipa alle decisioni relative alla formazione degli atti e delle politiche dell'Unione europea.

2. In particolare, il Presidente della Regione:

a) ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 24, comma 4, della l. 234/2012, può chiedere al Governo la convocazione della Conferenza Stato-regioni, ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali);

b) ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 24, comma 5, della l. 234/2012, può chiedere alla Conferenza Stato-regioni di invitare il Governo ad apporre la riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea;

c) ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri la partecipazione propria o di un delegato alle attività del Consiglio dell'Unione europea, quale componente della delegazione italiana designato dalle Regioni e dalle province autonome;

d) ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l. 131/2003, propone alla Conferenza delle regioni e delle province autonome gli esperti che, nell'ambito della delegazione italiana, partecipano alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea;

e) ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l. 234/2012, può chiedere al Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome di essere delegato a partecipare ai lavori del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), quando sono trattate questioni di

interesse della Regione;

f) ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della l. 234/2012, comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri i rappresentanti della Regione che partecipano al Comitato tecnico integrato di cui si avvale il CIAE;

g) ai sensi dell'articolo 24, comma 7, della l. 234/2012, comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee i rappresentanti della Regione che partecipano ai gruppi di lavoro, ai fini della successiva definizione della posizione italiana in sede di Unione europea.

3. Il Presidente della Regione informa tempestivamente la commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei ed il Consiglio regionale circa le attività di cui al comma 2.

Capo III

Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea

Art. 8

Contenuti e modalità dell'adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti all'appartenenza all'Unione europea

1. La Regione, nelle materie di propria competenza legislativa, dà tempestiva attuazione agli atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea, alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea nonché agli atti della Commissione europea che comportino obblighi di adeguamento.

2. La Giunta regionale verifica costantemente che l'ordinamento regionale sia conforme agli atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea e trasmette, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della l. 234/2012, le relative risultanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. La Giunta regionale garantisce il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea di norma attraverso la presentazione al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, della proposta di legge regionale europea.

4. Resta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione degli atti di cui al comma 1 siano contenute in altre leggi regionali.

Art. 9

Legge regionale europea

1. La legge regionale europea, recante nel titolo l'indicazione "Legge regionale europea" seguita dall'anno di riferimento:

a) recepisce le direttive dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale e dispone quanto ritenuto necessario per il completamento dell'attuazione dei regolamenti dell'Unione europea;

b) detta le disposizioni per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione

europea e per l'attuazione degli ulteriori atti dell'Unione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;

- c) contiene le disposizioni modificative o abrogative della legislazione regionale in contrasto con norme o atti europei;
- d) contiene l'elenco degli atti normativi dell'Unione europea alla cui attuazione dispone che provveda la Giunta regionale con regolamento, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, dello Statuto, la legge regionale europea dispone in via diretta l'adempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea nei casi in cui esso comporti:

- a) nuove spese o minori entrate;
- b) l'istituzione di nuovi organi amministrativi.

3. Nella relazione alla proposta di legge regionale europea la Giunta regionale:

- a) elenca le direttive europee che non necessitano di attuazione da parte della Regione in quanto:
 - 1) l'ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse;
 - 2) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi; in tal caso la relazione contiene l'elenco dei provvedimenti statali di attuazione;
- b) riferisce sullo stato di attuazione della legge regionale europea dell'anno precedente e motiva in ordine agli adempimenti omessi.

4. La legge regionale europea è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, tramite la Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Art. 10 **Sessione europea**

1. Il Consiglio regionale si riunisce in apposita sessione europea, secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento dei lavori, per la trattazione di tutti gli aspetti inerenti la politica dell'Unione europea di interesse regionale.

2. Nel corso della sessione europea, il Consiglio regionale:

- a) esamina ed approva la proposta di legge regionale europea di cui all'articolo 9;
- b) esamina la relazione informativa annuale di cui all'articolo 11 ed approva eventuali atti di indirizzo alla Giunta regionale entro il 30 aprile.

Art. 11 **Relazione informativa annuale della Giunta al Consiglio regionale**

1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, contestualmente alla presentazione

della proposta di legge regionale europea o comunque entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione informativa sull'esercizio delle proprie funzioni in ambito europeo, in cui espone, in particolare:

- a) le posizioni sostenute dalla Regione nell'ambito della Conferenza Stato-regioni convocata per la trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 22 della l. 234/2012, e per la formazione della posizione italiana sui progetti di atti normativi dell'Unione europea nelle materie di competenza legislativa regionale, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della l. 234/2012;
- b) le attività svolte nel Comitato delle regioni di cui agli articoli 305, 306 e 307 del TFUE;
- c) le posizioni sostenute dalla Regione nelle delegazioni governative che partecipano alle attività del Consiglio dell'Unione europea, dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea;
- d) gli argomenti di interesse regionale esaminati nel Comitato tecnico di valutazione integrato del CIAE di cui all'articolo 19, comma 5, della l. 234/2012;
- e) le posizioni sostenute dalla Regione ai singoli gruppi di lavoro convocati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 24, comma 7, della l. 234/2012, per definire la posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nelle materie di competenza regionale;
- f) le posizioni assunte nella Conferenza delle regioni e delle province autonome su questioni europee;
- g) l'eventuale richiesta al Governo di impugnazione di un atto normativo dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della l. 131/2003, nonché l'eventuale ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 263, paragrafo quarto, del TFUE;
- h) lo stato di conformità dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, con particolare riguardo alle procedure di infrazione a carico dello Stato per eventuali inadempienze imputabili alla Regione;
- i) lo stato di avanzamento dei programmi della Regione cofinanziati dall'Unione europea in attuazione delle politiche di coesione economica e sociale, con l'indicazione delle disposizioni procedurali adottate per l'attuazione, delle principali criticità riscontrate e delle iniziative che si intendono adottare per ottimizzarne l'attuazione nell'anno in corso.

Art. 12 **Misure urgenti**

1. Ai sensi dell'articolo 41, comma 7, dello Statuto, il Presidente della Regione adotta le misure amministrative urgenti e provvisorie di salvaguardia e di primo adeguamento agli atti europei immediatamente precettivi, in particolare in caso di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

2. Qualora le misure adottate ai sensi del comma 1 richiedano l'adozione di successive disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale, il Presidente della Regione presenta alla Giunta regionale lo schema di deliberazione per l'adozione degli atti necessari.

3. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, qualora si renda necessario adeguare tempestivamente l'ordinamento regionale agli atti normativi dell'Unione europea o alle

sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e non sia possibile inserire le misure necessarie nella legge regionale europea, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la relativa proposta di legge, che reca nel titolo "Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei" e indica nella relazione la data entro la quale deve essere approvata. In tali casi il Presidente della Regione attiva la procedura di urgenza prevista dall'articolo 38, comma 2, dello Statuto.

Capo IV **Ulteriori competenze del Presidente della Regione**

Art. 13 **Impugnazione di atti dell'Unione europea**

1. Nelle materie di competenza regionale, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali (CAL), dandone comunicazione al Consiglio regionale:

a) può chiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della l. 131/2003, di proporre ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l'impugnazione di un atto normativo dell'Unione europea ritenuto illegittimo, anche per il tramite della Conferenza Stato-regioni;

b) può proporre ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea avverso gli atti dell'Unione europea ritenuti illegittimi, nei casi in cui la Regione sia titolare della relativa legittimazione ai sensi dell'articolo 263, paragrafo quarto, del TFUE.

2. Il Consiglio regionale, anche per il tramite della commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei, può invitare il Presidente della Regione a valutare l'opportunità di promuovere i ricorsi di cui al comma 1, in particolare nei casi in cui il Consiglio si sia espresso sull'atto da impugnare in fase di formazione del diritto dell'Unione europea e, specificatamente, nella verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 14 **Aiuti di Stato**

1. Il Presidente della Regione assicura il coordinamento delle politiche e delle attività regionali relative agli aiuti di Stato.

2. La Regione concede aiuti di Stato nel rispetto degli articoli 107, 108 e 109 del TFUE e dell'ulteriore normativa europea in materia. Per gli adempimenti di cui agli articoli 108, paragrafo 3 e 109 del TFUE, gli uffici regionali competenti alla concessione degli aiuti si ricordano con la struttura della Giunta regionale competente per il coordinamento degli aiuti di Stato e non danno esecuzione alle misure di aiuto prima della conclusione delle procedure previste dai vigenti regolamenti europei.

3. Gli atti normativi e amministrativi della Regione che prevedono aiuti di Stato e che sono soggetti alla decisione di autorizzazione della Commissione europea contengono apposita clausola di sospensione dell'efficacia.

Capo V Informazione e partecipazione

Art. 15 Informazione e partecipazione dei cittadini, degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati

1. La Regione garantisce la massima diffusione delle informazioni relative all'adozione e all'attuazione degli atti dell'Unione europea, con particolare attenzione a quelli che conferiscono diritti ai cittadini o ne agevolano l'esercizio, sia mediante la pubblicazione delle notizie nel sito istituzionale della Regione, sia attivando ogni altra iniziativa utile a tale scopo.

2. La Regione promuove la più ampia conoscenza delle attività dell'Unione europea e favorisce la partecipazione ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea, anche facilitando il dialogo tra le istituzioni europee, i soggetti pubblici e privati europei e quelli del proprio territorio. Tra le attività promosse dalla Regione specifica attenzione è prestata alle iniziative dirette a rafforzare la conoscenza delle tematiche europee in ambito scolastico, imprenditoriale e associativo.

3. La Giunta e il Consiglio regionale assicurano adeguate forme di partecipazione e di consultazione dei cittadini, degli enti locali e degli altri soggetti, pubblici e privati, anche nell'ambito del procedimento di formazione della legge regionale europea e dei lavori della sessione europea.

Capo VI Rapporti internazionali

Art. 16 Attività di rilievo internazionale

1. La Regione compie attività di rilievo internazionale nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e nell'esercizio delle competenze ad essa attribuite dalla Costituzione, nei casi e secondo le procedure stabilite dalle leggi statali. In particolare provvede a:

- a) concludere accordi con Stati;
- b) concludere intese con enti territoriali interni ad altro Stato;
- c) attuare ed eseguire accordi internazionali conclusi dallo Stato;
- d) promuovere e sostenere le attività di collaborazione e partenariato internazionale nell'ambito dei programmi del Governo italiano e dell'Unione europea nonché dei programmi delle organizzazioni internazionali cui il Governo italiano partecipa;
- e) promuovere i gemellaggi tra istituzioni locali, favorendone l'evoluzione in accordi di cooperazione e partenariato internazionale;
- f) porre in essere iniziative di cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario, d'intesa con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e nel rispetto delle procedure e delle modalità previste dalla legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo);
- g) sostenere le attività promozionali all'estero dirette a favorire lo sviluppo economico, sociale

e culturale.

2. Relativamente alle attività di rilievo internazionale svolte dalla Giunta regionale, il Consiglio regionale può formulare indirizzi, anche su impulso della commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei ed internazionali, definendo principi e modalità per il coordinamento tra le suddette attività e individuando priorità, anche territoriali, nell'attuazione delle stesse.

Art. 17 **Accordi e intese**

1. Il Presidente della Regione, in fase di trattative per la conclusione di accordi con Stati o di intese con enti territoriali interni ad altro Stato, informa preventivamente il Consiglio regionale, che può esprimere i propri orientamenti con apposito atto di indirizzo.

2. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6, commi 2 e 3, della l. 131/ 2003, gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altro Stato sono sottoscritti dal Presidente della Regione e ratificati con legge dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera n), dello Statuto.

Art. 18 **Accordi internazionali conclusi dallo Stato**

1. La Giunta regionale promuove l'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali conclusi dallo Stato, nel rispetto dell'articolo 6, comma 1, della l. 131/2003.

2. La comunicazione effettuata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della l. 131/2003 è contestualmente trasmessa al Consiglio regionale, che può esprimere indirizzi, anche attraverso la commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei ed internazionali, da seguire in sede di esecuzione ed attuazione degli accordi.

Capo VII **Disposizioni finali**

Art. 19 **Modalità organizzative**

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta e il Consiglio regionale, secondo le rispettive norme di organizzazione, disciplinano gli aspetti organizzativi interni per lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge, assicurando le necessarie risorse umane interne in possesso di specifiche competenze professionali o adeguatamente formate e stabilendo procedure di raccordo e coordinamento tra tutte le strutture interessate, ivi inclusa quella organizzativa esterna che ha sede a Bruxelles.

2. La Regione, al fine di assicurare la piena attuazione delle politiche europee di coesione

economica e sociale, secondo principi di efficacia ed efficienza, si avvale di una cabina di regia, quale strumento operativo unitario di coordinamento delle attività di preparazione, gestione, funzionamento, monitoraggio e controllo dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei.

Art. 20
Modifiche al regolamento dei lavori del Consiglio regionale e disposizioni transitorie

1. Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il proprio regolamento dei lavori alle prescrizioni in essa contenute, definendo, in particolare, le modalità di svolgimento della sessione europea.

2. In attesa delle modifiche di cui al comma 1:

a) la relazione informativa annuale presentata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11 è comunque esaminata entro il 30 aprile;

b) la commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei e le commissioni consiliari competenti per materia provvedono congiuntamente alla formulazione delle osservazioni ed alla valutazione relativa alla verifica della sussidiarietà di cui, rispettivamente, all'articolo 5, comma 2 e all'articolo 6, comma 1.

Art. 21
Clausola valutativa

1. Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, la Giunta regionale e la commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei ed internazionali, con riferimento alle parti di rispettiva competenza, presentano al Consiglio regionale una relazione sull'applicazione della legge e delle procedure da essa previste, anche al fine di evidenziare le eventuali criticità emerse.

Art. 22
Disposizione di prima applicazione

1. In sede di prima attuazione della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, all'articolo 10, comma 2, lettera b), e all'articolo 11, comma 1, limitatamente ai termini temporali, non trovano applicazione per l'anno 2015.

LIGURIA

LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1995, N. 44

Norme per la partecipazione della Regione Liguria al processo normativo comunitario ed all'attuazione delle politiche comunitarie

(B.U.R. 30 agosto 1994, n. 44)

Art. 1

Finalità

1. La presente legge definisce le procedure per la partecipazione all'elaborazione della normativa comunitaria e per l'adempimento degli obblighi conseguenti all'emanazione della stessa.

Art. 2

Partecipazione della Regione al processo normativo comunitario ed informazione della Giunta al Consiglio

1. Con atto amministrativo sono definite le procedure interne per l'acquisizione dei pareri e delle osservazioni delle strutture regionali competenti per materia sulle proposte di atti comunitari inviati alle Regioni ai sensi dell' articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. La Giunta regionale, a seguito di ogni sessione comunitaria svolta a norma dell'articolo 3, presenta al Consiglio una relazione concernente:

- a) le risultanze della sessione;
- b) gli elementi sostanziali della partecipazione della Regione al processo normativo comunitario di cui al comma 1;
- c) i contenuti e le determinazioni assunte nell'ambito della sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni di cui all' articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86 ;
- d) i lavori del Comitato delle Regioni istituito ai sensi dell'articolo 198 a del Trattato sull'Unione europea.

Art. 3

Sessione della Giunta regionale dedicata ai problemi comunitari

1. Il Presidente della Giunta regionale convoca, almeno ogni sei mesi, una sessione della Giunta regionale dedicata ai problemi comunitari al fine di:

- a) esaminare le possibilità di accesso ai fondi comunitari ed assumere gli orientamenti conseguenti;
- b) verificare la conformità della legislazione regionale alla normativa comunitaria e predisporre gli eventuali adeguamenti da proporre al Consiglio regionale;
- c) definire, ai sensi dell' articolo 13 del d.P.R. 29 dicembre 1988, n. 568 , un quadro, articolato per obiettivi di intervento e per specifiche azioni, dei fabbisogni regionali finanziari per l'anno successivo per l'attuazione delle politiche comunitarie, al fine di presentare le richieste complessive al Fondo di Rotazione di cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 183/1987;
- d) verificare lo stato di avanzamento degli interventi regionali finanziati dalla Comunità ed i risultati conseguiti e definire, ai sensi dell' articolo 7 della legge n. 183/1987, i relativi dati, derivanti dal monitoraggio finanziario, ai fini della trasmissione al Ministero del Tesoro;
- e) esaminare gli indirizzi generali del CIPE e del Governo, ai sensi dell' articolo 2 della legge n. 183/1987;
- f) individuare le misure da adottare per l'impiego compiuto e coordinato delle risorse comunitarie e nazionali ad esse complementari, nonché per la più efficace attuazione delle norme comunitarie.

Art. 4

Attuazione delle direttive comunitarie

1. La Regione è competente ad attuare le direttive e gli altri atti comunitari non aventi immediata applicabilità che incidono nelle materie di competenza regionale nel rispetto delle disposizioni statali di principio eventualmente emanate.
2. L'attuazione da parte della Regione in via legislativa di direttive, aventi ad oggetto materie coperte da riserva di legge o comunque disciplinate con legge, avviene ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della legge n. 86/1989. Il relativo disegno di legge è presentato dalla Giunta regionale almeno tre mesi prima del termine di adeguamento previsto nella direttiva.
3. L'attuazione di direttive aventi ad oggetto materie non disciplinate con legge o non coperte da riserva di legge, così come l'attuazione di regolamenti ed altri atti comunitari dotati di immediata applicabilità, avviene ai sensi dell' articolo 11 della legge n. 183/1987 , mediante regolamento o atto amministrativo. I regolamenti sono predisposti tempestivamente dalla Giunta regionale e trasmessi al Consiglio per la successiva approvazione.

Art. 5

Coordinamento delle strutture regionali

1. Gli organi regionali competenti definiscono le forme e le procedure per assicurare un efficace coordinamento delle strutture regionali ai fini dell'attuazione di programmi e progetti comunitari intersettoriali, di norma utilizzando le modalità del lavoro in staff.

Art. 6

Modalità attuative di interventi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari

1. Le decisioni della Giunta regionale relative a programmi comunitari, come definiti nell'ambito del partenariato tra Regione, Amministrazione centrale e Commissione Europea, sono trasmesse:

- a) prima della loro trasmissione agli uffici comunitari, all'esame della Commissione consiliare competente;
- b) dopo la decisione comunitaria, all'esame del Consiglio.

1 bis. Le modifiche di carattere non sostanziale ai programmi già approvati con Decisione della Commissione europea sono approvate dalla Giunta regionale qualora la disciplina comunitaria di settore non richieda l'adozione di una nuova Decisione della Commissione europea o la modifica della Decisione di approvazione del programma.

2. Gli atti amministrativi regionali concernenti le modalità attuative degli interventi cofinanziati dalla Unione Europea sono predisposti, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge regionale 6 giugno 1991, n. 8 , in termini utili rispetto alle scadenze fissate nell'atto comunitario di riferimento.

3. Le modalità di attuazione sono:

- a) a bando di gara;
- b) di intesa con gli enti locali a regia pubblica regionale;
- c) di competenza delle Province ai sensi della legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 per le politiche attive del lavoro.

4. I bandi di attuazione dei diversi programmi operativi, di cui viene assicurata l'uniformità, devono contenere l'indicazione:

- a) dei soggetti beneficiari;
- b) dei termini e delle modalità di presentazione delle domande;
- c) della documentazione da allegare;
- d) dei requisiti di ammissibilità;
- e) dei criteri e delle modalità di selezione, nonché degli indicatori fisici e dei parametri di riparto delle risorse;
- f) delle leggi regionali di riferimento.

Art. 7

Programmazione comunitaria e bilancio regionale

1. Gli interventi regionali finanziati dall'Unione europea sono parte integrante del Programma regionale di sviluppo, ai sensi della legge regionale sulle procedure di programmazione. I suddetti interventi sono considerati prioritari e come tali inseriti nel bilancio di previsione della Regione.

2. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante utilizzazione di quota pari a lire 25.000.000 in termini di competenza dal "Fondo occorrente per far fronte ad oneri

dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9520 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1994 ed istituzione, ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995 del capitolo 0503 "Fondo per la partecipazione della Regione Liguria alle iniziative comunitarie di cui all'articolo 10 del regolamento CE 2083/1993" e a progetti di cooperazione con regioni mediterranee in attuazione della politica comunitaria nel settore con lo stanziamento di lire 25.000.000 in termini di competenza.

3. Agli oneri per gli esercizi si provvede con i relativi bilanci.

4. Le strategie finanziarie, programmatiche ed istituzionali della Regione per l'attuazione delle politiche comunitarie, sono definite nell'ambito della sessione comunitaria della Giunta regionale nei modi indicati all'articolo 3.

Art. 8

Servizio informazioni comunitarie

1. La Regione promuove la diffusione sull'intero territorio regionale dell'informazione comunitaria, in stretto coordinamento con gli sportelli e gli organismi già operanti nel settore.

Art. 9

Notifica dei regimi di aiuto

1. Nel procedimento legislativo la Regione assicura il rispetto delle disposizioni degli articoli 92 e 93 del Trattato di Roma per quanto concerne i regimi di aiuto, come definiti dalla Commissione dell'Unione Europea. A tal fine, i progetti di legge sono notificati allo Stato per il successivo inoltro alla Commissione Europea.

Art. 9 bis

Politica mediterranea dell'Unione Europea

1. La Regione Liguria, al fine di contribuire alla politica comunitaria a favore del Mediterraneo, partecipa e assume iniziative di cooperazione con regioni del Mediterraneo, nel rispetto delle competenze dello Stato in materia di politica estera.

Art. 9 ter

Politiche a favore della cooperazione tra piccole e medie imprese

1. Nell'ambito dell'attuazione delle politiche comunitarie, in relazione alla importanza strategica delle piccole e medie imprese nel tessuto produttivo, la Regione favorisce e partecipa ad iniziative a favore delle piccole e medie imprese, in particolare per svilupparne le attività di cooperazione.

Art. 9 quater

Norma transitoria – Europartenariat

1. Nell'ambito delle iniziative a favore dello sviluppo delle attività di cooperazione tra piccole e medie imprese, la Regione contribuisce alla organizzazione nel 1996 della manifestazione Europartenariat a Genova mediante erogazione di contributi da parte della Giunta regionale che, a tal fine, con proprio atto ne individua i beneficiari e ne stabilisce le modalità di concessione e liquidazione.
2. (Omissis).

LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2011, N. 17

Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea

(B.U.R. 25 novembre 2011, n. 47)

Art. 1

Finalità e principi generali

1. In attuazione dell'articolo 117, commi primo e quinto, della Costituzione, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), e degli articoli 6 e 39 dello Statuto d'autonomia, la presente legge disciplina la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dallo Stato e delle competenze stabilite dal Capo V della Costituzione.

2. La partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea persegue gli obiettivi di qualità della legislazione ed è ispirata ai principi di sussidiarietà, partecipazione, coerenza e solidarietà.

Art. 2

Cooperazione interistituzionale e obblighi di informazione

1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, nell'ambito delle rispettive funzioni e prerogative, partecipano alle sedi di collaborazione e di cooperazione interistituzionale.

1 bis. La Giunta regionale e il Consiglio regionale regolano, d'intesa, gli assetti organizzativi interni al fine di garantire il raccordo, anche con analoghe strutture statali ed europee, necessario a una più efficace partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione europea.

2. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale circa la partecipazione regionale alla formazione e attuazione degli atti europei nelle materie di competenza regionale, con particolare riferimento:

a) alle osservazioni inviate ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della l. 234/2012; b) all'iter di formazione degli atti, sulla base di quanto comunicato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ai documenti di indirizzo politico presentati dalla Regione in ambito nazionale;

c) alle risultanze delle riunioni del Consiglio UE aventi ad oggetto le proposte e gli atti sui quali la Giunta regionale o il Consiglio regionale hanno espresso una posizione;

- d) agli atti adottati dalla Giunta regionale per l'attuazione in via amministrativa di obblighi europei;
- e) all'esecuzione da parte della Giunta regionale delle decisioni della Commissione europea o del Consiglio UE, nonché all'eventuale ricorso giurisdizionale avverso le decisioni.

Art. 3

Sessione europea

1. Il Consiglio regionale si riunisce in sessione europea secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale del Consiglio regionale per l'esame congiunto del programma legislativo annuale della Commissione europea, della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario di cui all'articolo 5 e della legge europea regionale, ai sensi dell'articolo 8.
2. Sui documenti facenti parte della sessione europea, il Consiglio regionale promuove la partecipazione delle autonomie territoriali e delle realtà sociali ed economiche.

Art. 4

Relazione programmatica sulla partecipazione della regione alle politiche dell'Unione europea

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Presidente della Regione presenta una relazione nella quale sono illustrati:
 - a) gli orientamenti e le priorità che la Giunta regionale intende perseguire nell'anno con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e alle politiche dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione;
 - b) gli orientamenti che la Giunta regionale ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;
 - c) le strategie di comunicazione della Giunta regionale in merito all'attività dell'Unione europea.

Art. 5

Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea

1. Il Presidente della Regione, in occasione della sessione europea di cui all'articolo 39, comma 2 dello Statuto, e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Consiglio regionale una relazione nella quale:
 - a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione;

- b) fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;
- c) fornisce l'elenco delle direttive attuate con regolamento regionale, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati.

Art. 6

Partecipazione della Regione alla fase di formazione del diritto dell'Unione europea

1. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 3, della l. 234/2012, il Consiglio regionale formula le osservazioni sugli atti ricevuti attraverso apposita risoluzione della commissione consiliare competente in materia di politiche europee approvata con le modalità previste dal Regolamento generale e nel rispetto dei tempi indicati dalla legge.
2. Il Consiglio regionale può esprimere indirizzi alla Giunta regionale anche al fine di sollecitare la richiesta di apposizione della riserva di esame da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della l. 234/2012.
3. Ai fini della formulazione di osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della l. 234/2012, la Giunta regionale può richiedere il parere alla commissione competente che tiene conto del parere delle commissioni competenti per materia. In caso di osservazioni della Giunta regionale per le quali non sia stato richiesto il parere alla commissione competente, le osservazioni stesse sono trasmesse alla medesima commissione.
4. Nei casi previsti dalla legge, la Giunta regionale comunica all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale i nominativi degli esperti individuati dalla Regione che partecipano nelle delegazioni del Governo alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio UE e della Commissione europea.

Art. 7

Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà

1. Il Consiglio regionale può esprimere osservazioni sulla conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale, ai sensi dell'articolo 25 della l. 234/2012.
2. Le osservazioni, di cui al comma 1, possono essere approvate anche dalla commissione consiliare competente in materia di politiche europee ai sensi del Regolamento generale del Consiglio regionale.
3. Gli esiti del controllo di sussidiarietà sono comunicati alla Giunta regionale, anche ai fini della posizione regionale da assumere nelle sedi individuate dalla normativa vigente, al Parlamento, al Comitato delle Regioni e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
4. La Giunta regionale effettua le valutazioni relative al controllo della sussidiarietà di propria competenza, in raccordo con il Consiglio regionale.

Art. 8
Legge europea regionale

1. La legge europea regionale, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, dello Statuto d'autonomia persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario sulla base della verifica di conformità di cui all'articolo 5, tenendo conto degli indirizzi formulati nella sessione europea. Il progetto di legge reca nel titolo l'intestazione "Legge europea regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento.

2. La legge europea regionale è presentata dal Presidente della Regione entro il 31 gennaio di ogni anno e approvata dal Consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno.

3. La legge europea regionale:

a) provvede al recepimento delle direttive europee nelle materie di competenza regionale, rinviando ad eventuali ulteriori atti di attuazione, del Consiglio regionale o della Giunta regionale, per il completamento del recepimento;

b) dispone in ordine all'esecuzione dei regolamenti europei qualora necessario, indicando i casi nei quali la Giunta regionale può disciplinare l'esecuzione con regolamento regionale e dettando criteri e principi direttivi;

c) dispone in ordine all'esecuzione degli atti europei di natura amministrativa, in particolare delle decisioni adottate dalla Commissione europea, che comportano obblighi di adeguamento per la Regione;

d) detta disposizioni per l'esecuzione delle sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea;

e) reca le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente per l'attuazione o l'applicazione degli atti europei di cui alle lettere a), b), c) e d);

f) individua gli atti normativi europei alla cui attuazione o applicazione la Giunta regionale è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi;

g) reca le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative per l'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea;

h) dispone in via diretta qualora l'adempimento degli obblighi europei comporti nuove spese o minori entrate, l'individuazione di sanzioni amministrative o l'istituzione di nuovi organi amministrativi.

4. Per assicurare la tempestività del recepimento delle direttive, la legge regionale indica il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione, cui la legge stessa rinvia. La legge regionale indica inoltre gli altri termini per gli adempimenti relativi ad ulteriori obblighi di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario.

5. Resta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione della normativa europea siano contenute in altre leggi regionali.

Art. 8 bis

Disciplina del potere sostitutivo della Regione in caso di violazione della normativa europea in materie di competenza regionale a seguito di procedure di infrazione e sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea

1. In caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea, dalla quale discendono vincoli o anche oneri imputabili alla Regione, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicità di atti in materie di competenza regionale, anche collegati tra loro, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore competente, se delegato, sentiti gli enti locali inadempienti rispetto a funzioni amministrative conferite con legge regionale, assegna agli stessi enti termini congrui per l'adozione di ciascuno degli atti necessari a conformarsi alla sentenza. Decorso inutilmente anche uno solo dei termini assegnati, la Giunta regionale, sentito l'ente interessato, nomina un commissario ad acta con facoltà di avvalersi degli uffici degli enti inadempienti o, ove necessario, provvede direttamente. Per quanto non previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).

2. Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente alle materie di competenza regionale, si applicano anche nei casi in cui sono in corso procedure europee di infrazione ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 9

Decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE

1. Su richiesta delle commissioni consiliari competenti, la Giunta regionale riferisce alle stesse in merito alle conseguenze delle decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE che comportano obbligo di adeguamento per la Regione e i tempi per l'esecuzione.

2. Il Consiglio regionale può formulare indirizzi alla Giunta regionale in riferimento all'esecuzione delle decisioni o alla eventuale impugnazione.

Art. 10

Impugnazione di atti normativi europei

1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, informando preventivamente il Consiglio regionale che può approvare indirizzi, la Giunta regionale può richiedere al Governo e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), l'impugnazione di un atto normativo comunitario ritenuto illegittimo.

2. Con apposito atto di indirizzo, il Consiglio regionale può invitare la Giunta regionale a richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo comunitario, in particolare nei casi in cui si sia espressa sullo stesso atto in fase di formazione del diritto dell'Unione europea e,

segnatamente, nel controllo della sussidiarietà.

3. Resta salva la possibilità del Consiglio regionale di concorrere alla richiesta di attivazione del controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà nelle sedi di cooperazione interistituzionale di cui fa parte.

Art. 11

Partecipazione della Regione a progetti e programmi promossi dall'Unione europea

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità statutarie, partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.

2. La Regione promuove altresì la conoscenza delle attività dell'Unione europea presso gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati del territorio regionale e favorisce la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.

MARCHE

LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 2006, N. 14

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie

(B.U.R. 12 ottobre 2006, n. 99)

Art. 1 Finalità

1. La presente legge disciplina le modalità di partecipazione della Regione alla formazione di atti normativi comunitari nonché le procedure per l'attuazione delle politiche comunitarie nell'ordinamento regionale.

Art. 2 Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario

1. La Giunta e il Consiglio regionale definiscono d'intesa le osservazioni della Regione sulle proposte di atto comunitario di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari).

2. La posizione della Regione è trasmessa secondo le modalità disciplinate dall'articolo 5, comma 3, della legge 11/2005.

Art. 3 Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari e attuazione delle politiche europee

1. La Regione dà tempestiva attuazione alle direttive comunitarie adottate nelle materie di propria competenza.

2. Al fine di garantire il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi comunitari o alle sentenze della Corte di giustizia, entro il 31 maggio di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di legge comunitaria regionale dal titolo: "Legge comunitaria regionale" e con l'indicazione dell'anno di riferimento.

3. Nell'ambito della relazione alla proposta di legge di cui al comma 2, la Giunta regionale

riferisce sullo stato di conformità della legislazione regionale alle disposizioni comunitarie e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.

Art. 4

Contenuti della legge comunitaria regionale

1. La legge comunitaria regionale:

- a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive comunitarie, e dispone quanto ritenuto necessario per l'attuazione dei regolamenti comunitari;
- b) detta le disposizioni per l'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;
- c) contiene le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all'attuazione o all'applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a) e b);
- d) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione la Giunta regionale è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.

Art. 5

Rispetto della normativa comunitaria

1. Il Consiglio regionale effettua una verifica costante della conformità dell'ordinamento regionale con gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee, secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 3, della legge 11/2005.
2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata dalla Commissione consiliare competente per gli affari comunitari, che si avvale delle strutture messe a disposizione dal Consiglio stesso.
3. La Commissione consiliare competente per gli affari comunitari informa della verifica effettuata le Commissioni consiliari di volta in volta competenti e la Giunta regionale.

Art. 6

Competenze del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale delibera gli atti di indirizzo nonché, su proposta della Giunta, gli atti di programmazione, di piano e di programma operativo regionale concernenti l'attuazione delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto.
2. Al fine di porre in essere una rapida procedura di approvazione da parte del Consiglio, la Giunta regionale assicura a quest'ultimo un'adeguata informazione a partire dalla fase di elaborazione delle proposte relative agli atti di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea.

4. Al termine del negoziato, gli atti di cui al comma 1 sono ritrasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.

Art. 7

Modifiche agli atti di programmazione comunitaria

1. Le proposte di modifica sostanziale agli atti di programmazione di cui all'articolo 6, comma 1, sono approvate dal Consiglio regionale.

2. Per modifiche sostanziali si intendono le modifiche al piano finanziario che comportano uno spostamento di risorse tra gli assi o tra priorità strategiche diverse da quelle originarie del programma in misura superiore al 3 per cento complessivo, calcolato sul totale del contributo pubblico relativo all'intero periodo di programmazione.

3. Le proposte di modifica diverse da quelle elencate al comma 2, una volta approvate dalla Giunta regionale, sono trasmesse alla competente Commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere entro quindici giorni dalla trasmissione dell'atto; decorso tale termine, si prescinde dal parere.

4. Ogni atto di programmazione può indicare i contenuti che, se variati, ne determinano una modifica sostanziale.

Art. 8

Sessione comunitaria del Consiglio regionale

1. La Giunta regionale, entro il termine indicato al comma 2 dell'articolo 3, presenta al Consiglio regionale il rapporto sullo stato di attuazione delle politiche comunitarie nel quale sono esposti:

a) le posizioni sostenute dalla Regione nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 17 della legge 11/2005 e del Comitato delle Regioni di cui agli articoli 263, 264 e 265 del trattato istitutivo della Comunità europea;

b) lo stato di avanzamento dei programmi di competenza della Regione, con l'indicazione delle procedure adottate per l'attuazione;

c) gli orientamenti e le misure che si intendono adottare per l'attuazione delle politiche comunitarie per l'anno in corso;

d) le attività di collaborazione internazionale avviate e quelle che si intendono avviare nell'anno in corso.

2. Il Consiglio regionale, a seguito della presentazione della proposta di legge comunitaria regionale e del rapporto di cui al comma 1, è convocato in sessione comunitaria alla quale sono dedicate una o più sedute. Durante la sessione comunitaria il Consiglio, oltre alla discussione ed approvazione degli atti di competenza, adotta gli eventuali indirizzi validi per l'attività della Regione.

Art. 9
Informazione al Consiglio regionale

1. La Giunta regionale assicura un'informazione costante al Consiglio, per il tramite della Commissione consiliare competente per gli affari europei, sull'attuazione delle politiche comunitarie nonché sullo svolgimento delle attività di rilievo internazionale.

2. L'informazione di cui al comma 1 riguarda, in particolare:

- a) gli atti relativi alla partecipazione a bandi di gara o inviti a presentare proposte che beneficino di un cofinanziamento comunitario;
- b) i bandi elaborati per dare attuazione ai programmi comunitari;
- c) le iniziative di partenariato internazionale promosse dalla Giunta regionale.

Art. 10
Modifiche al regolamento interno del Consiglio

1. Il Consiglio regionale adegua il proprio regolamento interno alle prescrizioni contenute nella presente legge, definendo, in particolare, le modalità di svolgimento della sessione comunitaria e di esame degli atti di programmazione di cui all'articolo 6.

2. In attesa delle modifiche di cui al comma 1, il rapporto presentato dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 8, è discusso nel corso della seduta del Consiglio regionale convocata per l'esame della proposta di legge comunitaria di cui al comma 2 dell'articolo 3.

MOLISE

LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2016, N. 2

Partecipazione della Regione Molise alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

(B.U.R. 16 febbraio 2016, n. 4)

Art. 1

Finalità e oggetto

1. La Regione, nel rispetto della Costituzione, delle disposizioni statali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, dei principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, partecipazione democratica, trasparenza e leale collaborazione, nonché dello Statuto regionale ed in particolare dell'articolo 65, si impegna a consolidare il ruolo dell'Unione europea, a promuovere l'integrazione europea, la diffusione delle iniziative europee fra soggetti pubblici e privati e la partecipazione a programmi e progetti europei.

2. La presente legge, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato e del riparto costituzionale delle competenze, disciplina le modalità di partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Art. 2

Cooperazione interistituzionale e obblighi di informazione

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione partecipa con i propri organi, nell'ambito delle rispettive competenze e prerogative, alle sedi di concertazione, collaborazione e cooperazione interistituzionale.

2. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale si informano reciprocamente e tempestivamente sulle attività svolte contribuendo a favorire il massimo raccordo tra le strutture regionali, statali ed europee. Ciò al fine del raggiungimento di una posizione unitaria della Regione su progetti dell'Unione europea e atti normativi collegati.

3. La Giunta regionale informa l'Assemblea legislativa in ordine alla partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione degli atti dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale ed in particolare:

a) sulle conseguenze delle decisioni della Commissione europea e del Consiglio dell'Unione europea che comportino obblighi di adeguamento per la Regione e sui relativi tempi;

- b) sulle osservazioni inviate ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi europei;
- c) sull'iter di formazione degli atti della Regione tenendo conto di quanto comunicato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano nonché sui documenti di indirizzo politico presentati in ambito nazionale;
- d) sulle risultanze delle riunioni del Consiglio UE aventi ad oggetto le proposte e gli atti sui quali la Giunta regionale o l'Assemblea legislativa hanno espresso una posizione;
- e) sugli atti adottati dalla Giunta regionale per l'attuazione in via regolamentare e amministrativa di obblighi europei;
- f) sull'esecuzione da parte della Giunta regionale delle decisioni della Commissione europea o del Consiglio UE, nonché sull'eventuale ricorso giurisdizionale avverso le decisioni;
- g) sulle risultanze dei gruppi di lavoro istituiti in seno al Comitato tecnico di valutazione del CIAE, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, e dell'articolo 24, comma 7, della legge n. 234/2012;
- h) sugli oneri finanziari derivanti dalle attività di rilievo internazionale.

4. La Giunta regionale è tenuta a rendere noto, inoltre, all'Assemblea legislativa le informazioni ricevute dal Governo ai sensi della legge n. 234/2012 riguardanti:

- a) le procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia;
- b) i risultati dei lavori della sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- c) le proposte e le materie di competenza delle Regioni che risultino inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea e le risultanze delle riunioni medesime;
- d) l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni si è proceduto a recepire le direttive dell'Unione europea;
- e) lo stato di conformità dell'ordinamento interno agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea.

5. La Giunta regionale assicura l'assistenza documentale e informativa all'Assemblea legislativa, secondo modalità definite d'intesa tra i due organi.

Art. 3

Attuazione della normativa europea e verifica di conformità

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà tempestiva attuazione alle direttive e agli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.

2. La Giunta regionale verifica costantemente che l'ordinamento regionale sia conforme agli atti normativi e di indirizzo emanati da istituzioni e da organi dell'Unione europea e, entro il 15 gennaio di ogni anno, trasmette, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della legge n. 234/2012, una relazione con le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee - con riguardo alle misure da intraprendere.

3. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure di infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o per porre termine alle stesse, la Regione adotta ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, ad essa imputabili, degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea.

Art. 4

Partecipazione della Regione alla formazione del diritto dell'Unione europea

1. La Regione, in un quadro di leale collaborazione tra istituzioni, formula osservazioni sui progetti di atti normativi dell'Unione europea, sugli atti preordinati alla formulazione degli stessi e sulle loro modificazioni, qualora essi riguardino materie di competenza regionale, nel rispetto della normativa statale vigente ed in particolare dell'articolo 24 della legge n. 234/2012.

2. Le osservazioni di cui al comma 1 sono formulate dal Consiglio regionale e trasmesse dal Presidente della Giunta regionale al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei, dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, nel termine di trenta giorni decorrenti dal ricevimento degli atti di cui al comma 1 da parte delle Conferenze medesime. Nel caso in cui l'Assemblea legislativa non provveda entro venti giorni, decorrenti dal ricevimento degli atti da parte delle Conferenze, le osservazioni sono formulate e trasmesse dalla Giunta regionale entro i successivi dieci giorni.

3. Il Presidente della Giunta regionale, qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi materie di competenza legislativa regionale, può invitare la Conferenza Stato-Regioni, anche su proposta dell'Assemblea legislativa e tenendo conto degli eventuali indirizzi dalla medesima Assemblea espressi, a chiedere al Governo di apporre la riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea.

4. Il Presidente della Giunta regionale può richiedere, anche su proposta dell'Assemblea legislativa, la convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge n. 234/2012.

5. La Regione partecipa ai gruppi di lavoro di cui all' articolo 24, comma 7, della legge n. 234/2012 con propri rappresentanti, individuati dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale.

Art. 5

Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà

1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, l'Assemblea legislativa può inviare alle Camere le proprie osservazioni sui progetti di atti legislativi dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale, ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 234/2012.

2. Le osservazioni di cui al comma 1 possono essere approvate con le modalità previste dal

regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

3. Gli esiti del controllo di sussidiarietà sono trasmessi alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare e devono essere comunicati alla Giunta regionale, anche ai fini della posizione regionale da assumere nelle sedi di competenza. Le osservazioni di cui al comma 1 sono altresì inviate, contestualmente all'invio alle Camere, alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

4. La Giunta regionale può segnalare all'Assemblea legislativa questioni relative al controllo di sussidiarietà.

5. Il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi e delle proposte di atti che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale, è esercitato dal Consiglio regionale anche nei contesti di cooperazione interistituzionale di cui fa parte in ambito nazionale e in ambito europeo.

6. L'Assemblea legislativa può aderire alla rete di controllo della sussidiarietà istituita per iniziativa del Comitato delle Regioni, al fine di favorire lo scambio di informazioni tra gli enti locali e regionali e le istituzioni dell'Unione europea.

Art. 6

Sessione regionale europea

1. Entro il 30 giugno di ogni anno l'Assemblea legislativa si riunisce in sessione europea, in una o più sedute, secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare, al fine di esaminare:

- a) il disegno di legge regionale europea, di cui all'articolo 8;
- b) il programma legislativo annuale della Commissione europea;
- c) la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea, trasmessa dalla Giunta regionale all'Assemblea legislativa e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, nonché il rapporto di cui all'articolo 7.

2. Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli Enti locali, dell'Università, delle altre autonomie funzionali e delle parti sociali ed economiche, all'interno della sessione europea possono essere attivate adeguate forme di consultazione in relazione ad aspetti dell'attività europea della Regione che presentino specifica rilevanza nei loro ambiti di competenza.

3. L'Assemblea legislativa conclude la sessione europea approvando apposita risoluzione, anche riservandosi di esprimere le proprie osservazioni su singoli atti contenuti nel programma legislativo della Commissione europea.

Art. 7

Rapporto sulla partecipazione della Regione alle politiche dell'Unione europea

1. Entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa un

rapporto in merito alle attività svolte ai fini della partecipazione della Regione alle politiche dell'Unione europea, che indica:

- a) lo stato di avanzamento degli interventi regionali cofinanziati dall'Unione europea, le disposizioni procedurali adottate per l'attuazione, i risultati conseguiti, le criticità riscontrate;
- b) le iniziative che si intendono adottare nell'anno in corso con riferimento alle politiche dell'Unione europea d'interesse regionale, tenendo conto del programma legislativo e di lavoro approvato annualmente dalla Commissione europea e degli altri strumenti di programmazione delle istituzioni europee;
- c) gli orientamenti che la Giunta regionale ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione, ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;
- d) le posizioni sostenute nell'anno precedente dalla Giunta regionale nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, convocata per la trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale;
- e) le risultanze dei lavori in seno al Comitato delle Regioni e al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE);
- f) i bandi elaborati e i progetti approvati per dare attuazione ai programmi europei;
- g) lo stato del procedimento di formazione dei programmi operativi regionali (POR) cofinanziati dall'Unione europea e le relative fasi di negoziato con Governo e Commissione europea;
- h) le eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.

Art. 8

Legge europea regionale

1. La legge europea regionale, predisposta dalla Giunta regionale, è lo strumento per l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo, ai sensi dell'articolo 65, comma 4, dello Statuto della Regione, sulla base della verifica di conformità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), tenendo conto degli indirizzi formulati dall'Assemblea legislativa nella sessione europea. Il progetto di legge reca nel titolo l'intestazione "Legge europea regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento.

2. La legge europea regionale:

- a) provvede al recepimento delle direttive europee nelle materie di competenza regionale, rinviando ad eventuali ulteriori atti di attuazione dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale, per il completamento del recepimento;
- b) dispone in ordine all'esecuzione dei regolamenti europei, qualora necessario, indicando i casi nei quali la Giunta regionale può disciplinare con regolamento regionale e dettando criteri e principi direttivi;
- c) detta disposizioni attuative delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento;
- d) dispone le modifiche o abrogazioni delle norme regionali conseguenti agli adempimenti di cui alle lettere precedenti ovvero a procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea

nei confronti della Regione;

- e) individua gli atti dell'Unione europea alla cui attuazione ed esecuzione la Regione può provvedere in via regolamentare o amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi;
- f) reca le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative per l'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea;
- g) dispone in via diretta qualora l'adempimento degli obblighi europei comporti nuove spese o minori entrate, l'individuazione di sanzioni amministrative o l'istituzione di nuovi organi amministrativi.

3. La legge regionale europea reca nel titolo gli elementi identificativi dell'atto recepito ed è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, mediante posta certificata. La legge medesima contiene inoltre l'indicazione dell'anno di riferimento e stabilisce il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione cui la legge stessa rimandi.

4. Entro il 30 marzo di ogni anno il Presidente della Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa il disegno di legge regionale europea, accompagnato da una relazione che riferisce sullo stato di attuazione della legge regionale europea dell'anno precedente, motivando in ordine agli adempimenti omessi, ed elenca le direttive europee di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa, nonché quelle che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione in quanto:

- a) direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente preciso e incondizionato;
- b) l'ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse;
- c) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi e, in tal caso, la relazione contiene l'elenco dei provvedimenti statali di attuazione.

5. Resta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione del diritto dell'Unione europea siano contenute in altre leggi regionali, specie a fronte di atti normativi o di sentenze degli organi dell'Unione europea che comportino obblighi di adempimento e scadano prima della data di presunta entrata in vigore della legge regionale europea.

6. La legge europea regionale è approvata dall'Assemblea legislativa riunita in sessione europea.

Art. 9 Decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE

1. Su richiesta delle Commissioni consiliari competenti, la Giunta regionale riferisce alle stesse in merito alle conseguenze delle decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE che comportano obbligo di adeguamento per la Regione.

2. L'Assemblea legislativa può formulare indirizzi alla Giunta regionale in riferimento all'esecuzione delle decisioni o alla eventuale impugnazione.

Art. 10
Impugnazione di atti normativi europei

1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, la Giunta regionale può richiedere al Governo e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), l'impugnazione di atti normativi europei ritenuti illegittimi.
2. Con apposito atto di indirizzo, l'Assemblea legislativa può invitare la Giunta regionale a richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo europeo, in particolare nei casi in cui si sia espressa sullo stesso atto in fase di formazione del diritto dell'Unione europea e, segnatamente, nel controllo della sussidiarietà.
3. Il Presidente della Giunta regionale informa l'Assemblea legislativa sugli esiti dei ricorsi proposti.
4. L'Assemblea legislativa concorre alla richiesta di attivazione del controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà nelle sedi di cooperazione interistituzionale di cui fa parte.

Art. 11
Partecipazione della Regione a progetti e programmi promossi dall'Unione europea

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità statutarie, partecipa ai piani, programmi e progetti promossi dall'Unione europea.
2. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, delibera gli atti di programmazione degli interventi regionali cofinanziati dall'Unione europea e le eventuali modifiche sostanziali agli stessi. Per modifiche sostanziali si intendono le modifiche che comportino uno spostamento o modifica di priorità strategiche e delle risorse finanziarie ad esse collegate.
3. La Giunta regionale riferisce all'Assemblea legislativa sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea e, al termine del negoziato, trasmette nuovamente gli atti di cui al comma 2 al Consiglio regionale.
4. La Regione promuove, altresì, la conoscenza delle attività dell'Unione europea presso gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati del territorio regionale e favorisce la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.

Art. 12
Partenariato istituzionale e cooperazione territoriale

1. La Regione, al fine di rafforzare la coesione e l'integrazione europea, nell'ambito degli strumenti previsti a livello europeo, promuove partenariati istituzionali, aderisce ad associazioni e partecipa a forme stabili e strutturate di cooperazione con enti territoriali di altri Stati membri dell'Unione europea al fine di perseguire interessi comuni in campo economico,

culturale, sociale e sanitario, turistico e ambientale.

2. L'Assemblea legislativa, in particolare, può adottare iniziative e approvare progetti di intervento necessari a valorizzare le opportunità derivanti dalla posizione di centralità del Molise nell'area euro-adriatica e le prospettive legate alla creazione dell'area di libero scambio, affinché la Regione possa divenire punto di snodo delle attività commerciali e concorrere al rafforzamento della stabilità nell'area adriatica e balcanica, avvalendosi di strutture ed organizzazioni regionali.

Art. 13 **Informazione sulle politiche europee**

1. La Regione rende accessibili ai cittadini, tramite i propri sistemi informativi, tutte le informazioni relative ai bandi per l'assegnazione di fondi europei.

2. La Giunta regionale informa regolarmente e tempestivamente l'Assemblea legislativa in ordine all'attuazione delle politiche europee ed allo svolgimento delle attività di rilievo europeo, e in particolare in ordine:

- a) agli atti relativi alla partecipazione a bandi di gara o inviti a presentare proposte che beneficiano di un cofinanziamento europeo;
- b) ai bandi elaborati per dare attuazione a programmi europei;
- c) alle iniziative di partenariato europeo promosse dalla Giunta regionale.

Art. 14 **Aiuti di Stato**

1. Quando il regime di aiuti è contenuto in un atto di competenza del Consiglio regionale la Giunta regionale notifica alla Commissione europea i progetti di legge e le proposte di regolamento e di atto amministrativo che istituiscono o modificano aiuti di Stato soggetti ad obbligo di notifica in base agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Una scheda sintetica della misura notificata viene trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee.

2. La notifica di cui al comma 1 è effettuata dal Presidente della Giunta regionale, su proposta della commissione consiliare competente, secondo le modalità previste dalle disposizioni europee, dall'articolo 45 della legge n. 234/2012 e dal regolamento interno dell'Assemblea legislativa. La commissione consiliare competente per l'istruttoria licenzia definitivamente gli atti di cui al comma 1 per l'approvazione da parte dell'Assemblea legislativa, dopo aver acquisito l'autorizzazione all'aiuto da parte della Commissione europea.

3. Nel caso in cui l'Assemblea legislativa in sede di approvazione apporti modifiche al progetto di legge o di atto amministrativo, introducendo o modificando disposizioni che prevedono aiuti di Stato, si applica quanto previsto dal comma 1.

4. La Giunta regionale con proprio provvedimento adotta, per gli atti di propria competenza, disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal presente articolo, dandone

comunicazione alla commissione consiliare competente.

5. Le strutture della Giunta regionale costituiscono una banca dati in materia di aiuti di Stato, condividendone il contenuto con l'Assemblea legislativa e garantendone ad essa l'accesso telematico.

Art. 15

Rappresentanti regionali nel Comitato delle Regioni ed in altri organismi europei

1. Ai sensi dell'articolo 27, commi 2 e 3, della legge n. 234/2012, il Presidente della Regione, propone alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano uno o più rappresentanti della Regione, titolari o supplenti, al Comitato delle Regioni; il Presidente dell'Assemblea legislativa propone alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano uno o più consiglieri regionali affinché siano indicati quali rappresentanti delle assemblee legislative regionali al Comitato delle regioni.

2. L'assemblea legislativa regionale è informata della designazione da parte del Governo italiano di uno o più componenti di una Giunta o di una Assemblea legislativa regionale presso un organismo europeo, in rappresentanza delle Regioni italiane. L'informativa è resa dal Presidente dell'Assemblea legislativa regionale o dal Presidente della Giunta regionale, a seconda che i soggetti designati siano espressione della Assemblea legislativa o della Giunta regionale. L'informativa ha luogo nella prima seduta utile dell'Assemblea legislativa e comunque non oltre venti giorni dal perfezionamento del procedimento di nomina.

3. L'obbligo di informativa sussiste anche quando i membri di cui ai commi 1 e 2 vengono designati per il tramite delle associazioni rappresentative delle autonomie regionali.

4. Dopo l'effettiva assunzione delle funzioni da parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, le Commissioni consiliari possono chiedere, nell'esercizio delle proprie competenze, l'audizione dei rappresentanti regionali di cui al presente articolo.

Art. 16

Modalità organizzative

1. Gli uffici e le strutture amministrative della Regione assicurano il collegamento tecnico, amministrativo e operativo con le istituzioni europee mediante lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) informazioni alla Giunta regionale e all'Assemblea legislativa circa le iniziative normative della Commissione europea in materie di interesse regionale;
- b) supporto al Presidente della Giunta regionale, al Presidente dell'Assemblea legislativa, alla Giunta regionale, ai consiglieri regionali, nonché ai rappresentanti regionali negli organismi e comitati di lavoro delle istituzioni dell'Unione europea;
- c) raccordo tra la Regione e la rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea;
- d) informazione e consulenza per l'attività di enti, imprese ed organismi pubblici e privati sulle opportunità offerte dall'ordinamento dell'Unione europea;
- e) studi e approfondimenti sulla normativa europea di interesse regionale;

- f) coordinamento delle relazioni tra istituzioni dell'Unione europea, istituzioni pubbliche, enti locali, associazioni e altri organismi rappresentativi di interessi collettivi relativamente alla presentazione di progetti e alla partecipazione a programmi e iniziative dell'Unione europea;
- g) formazione in affari europei ed europrogettazione dei funzionari regionali;
- h) ogni altra attività funzionale al perseguimento dei fini di cui al presente articolo.

2. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, adeguano la struttura organizzativa in relazione agli adempimenti derivanti dalla presente legge e stabiliscono d'intesa le modalità di informazione reciproca e le procedure di cooperazione necessarie a dare corretta e tempestiva attuazione agli adempimenti previsti dalla presente legge ed il reciproco accesso alle banche dati istituzionali in materia europea.

3. Le strutture competenti della Regione assicurano il collegamento tecnico, amministrativo ed operativo con le istituzioni nazionali ed europee di riferimento.

Art. 17 **Clausola valutativa**

1. Decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con periodicità biennale, la Giunta regionale e la Commissione consiliare competente in materia di affari europei, per le parti di rispettiva competenza, presentano all'Assemblea legislativa una relazione sull'attuazione della legge e delle procedure da essa previste, riferendo in particolare circa la partecipazione della Regione alla formazione degli atti dell'Unione europea e l'attuazione del sistema informativo di cui all'articolo 13.

Art. 18 **Abrogazioni**

1. Sono abrogate:

- a) la legge regionale 21 novembre 2008, n. 32 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e sulle procedure di attuazione delle politiche comunitarie);
- b) la legge regionale 6 dicembre 2005, n. 49 (Disposizioni sulla notifica delle proposte di legge regionale alla Commissione dell'unione europea ai sensi dell'articolo 88 del trattato istitutivo);
- c) la legge regionale 9 marzo 2007, n. 6 (Istituzione della Commissione consiliare speciale per gli affari comunitari);
- d) la legge regionale 28 settembre 2009, n. 25 (Proroga della Commissione consiliare speciale per gli affari comunitari);
- e) la legge regionale 14 febbraio 2011, n. 4 (Istituzione della Commissione Consiliare Speciale per gli Affari Comunitari).

Art. 19 **Disposizioni finali**

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, nell'ambito delle proprie competenze:

- a) individuano le strutture che svolgono le funzioni previste dall'articolo 16, comma 1;
- b) individuano le strutture competenti a svolgere il monitoraggio della documentazione trasmessa dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ai fini della partecipazione alla fase ascendente;
- c) disciplinano gli aspetti organizzativi interni che consentono il raccordo tra le strutture regionali competenti in materia di affari europei e tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo;
- d) definiscono ogni altro aspetto relativo alla attuazione della presente legge.

2. Le deliberazioni adottate ai sensi del comma 1 sono oggetto di reciproca comunicazione tra Giunta regionale e Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si rinvia alle disposizioni legislative nazionali ed al regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

Art. 20 **Norma finanziaria**

- 1. L'applicazione della presente legge non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 21 **Entrata in vigore**

- 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

PUGLIA

LEGGE REGIONALE 28 SETTEMBRE 2011, N. 24

Norme sulla partecipazione della Regione Puglia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea

(B.U.R. 3 ottobre 2011, n. 152)

Art. 1

Finalità

1. La presente legge detta norme per la partecipazione della Regione Puglia alla formazione degli atti dell'Unione europea (UE) e disciplina le modalità di adempimento degli obblighi di competenza della Regione derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'UE, sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica, in conformità dell'articolo 117, commi 3, 5 e 9, della Costituzione della Repubblica italiana, dell'articolo 9 dello Statuto regionale, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari).

Art. 2

Partecipazione della Regione alla formazione del diritto dell'UE

1. Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, vengono formulate le osservazioni della Regione sulle proposte di atto dell'UE di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 (Partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle decisioni comunitarie e dell'Unione europea) della l. 11/2005 nelle materie di competenza regionale.

Art. 3

Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi dell'UE

1. La Regione dà tempestiva attuazione alle norme adottate dall'UE nelle materie di competenza regionale.

2. Al fine di garantire l'adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dagli atti normativi dell'UE o dalle sentenze della Corte di giustizia, entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale apposito disegno di legge avente quale titolo "Legge UE regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento.

3. Con la relazione al disegno di legge di cui al comma 2, la Giunta regionale riferisce anche

sullo stato di conformità della legislazione regionale alle disposizioni dell'UE e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.

Art. 4

Contenuti della legge UE regionale

1. La legge UE regionale:

- a) recepisce gli atti normativi emanati dall'UE nelle materie di competenza regionale;
- b) detta le disposizioni per l'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;
- c) contiene le disposizioni modificative o abrogative della legislazione regionale vigente necessarie all'attuazione o applicazione degli atti dell'UE di cui alle lettere a) e b);
- d) individua gli atti normativi dell'UE alla cui attuazione o applicazione la Giunta regionale è autorizzata a provvedere con regolamento, dettando i relativi principi e criteri direttivi.

2. L'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello dell'UE deve in ogni modo avvenire tramite legge UE regionale nel caso in cui esso comporti:

- a) nuove spese o minori entrate;
- b) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;
- c) interventi in materie coperte da riserva assoluta di legge.

3. Alla legge UE regionale è allegato l'elenco delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione perché direttamente applicabili, per il loro contenuto sufficientemente specifico ovvero in quanto l'ordinamento regionale è già conforme a esse ovvero perché lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi delle stesse e la Regione non intende discostarsene.

Art. 5

Attuazione in via regolamentare

1. La legge UE regionale può autorizzare l'attuazione delle direttive mediante regolamenti di esecuzione e attuazione nonché, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, mediante regolamenti di delegificazione di cui all'articolo 44 (Attribuzioni della Giunta regionale), comma 1, dello Statuto regionale.

2. I regolamenti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare, prevedono, altresì, l'individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni interessate, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

3. Le disposizioni della legge UE regionale che autorizzano l'emanazione di regolamenti di delegificazione prevedono le norme generali, i criteri e i limiti ai quali deve conformarsi l'esercizio del potere regolamentare e abrogano espressamente le disposizioni legislative vigenti, con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.

Art. 6
Sessione UE del Consiglio regionale

1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio regionale convoca la sessione UE, dedicando a essa una o più sedute, al fine di approvare la legge UE annuale regionale.
2. Nella sessione UE, su iniziativa della Giunta regionale o a seguito di richiesta del Consiglio regionale alla Giunta, possono essere esaminate e discusse altre problematiche attinenti alle politiche UE regionali.

Art. 7
Partecipazione degli enti locali alla formazione degli atti UE

1. In attuazione delle finalità della presente legge, il Consiglio regionale e la Giunta regionale, rispettivamente nell'ambito dei lavori previsti nella sessione UE e del procedimento di formazione della legge UE annuale, assicurano adeguate forme di consultazione degli enti locali.

Art. 8
Misure urgenti

1. A fronte di atti normativi UE o sentenze degli organi giurisdizionali dell'UE che comportano improcrastinabili obblighi di adeguamento all'ordinamento UE e abbiano scadenza anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge UE regionale relativa all'anno in corso, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale il relativo disegno di legge, indicando nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato, oppure, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, vi provvede con l'approvazione di apposito regolamento.
2. Nei casi di particolare urgenza:
 - a) il Consiglio regionale attiva gli strumenti previsti dal regolamento interno in materia di proposte prioritarie e di procedura per l'esame del provvedimento da parte della Commissione consiliare competente, nel caso di attuazione per via legislativa;
 - b) il Presidente della Giunta regionale attiva la procedura di cui all'articolo 44, comma 3, dello Statuto regionale, nel caso di attuazione per via regolamentare.

Art. 9
Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE

1. Nelle materie di competenza legislativa della Regione, il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta, può richiedere al Governo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 5 (Partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle decisioni relative alla formazione degli atti normativi comunitari) della l. 131/2003, di promuovere ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE avverso gli atti normativi dell'UE ritenuti illegittimi.
2. Il Presidente della Giunta regionale informa il Consiglio regionale sugli esiti dei ricorsi proposti.

Art. 10
Norma finale

1. Il Consiglio regionale adegua il proprio regolamento interno alle disposizioni della presente legge.

Art. 11
Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge la sessione UE di cui all'articolo 6 è convocata entro il 31 dicembre 2011.

SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 2010, N. 13

Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12

(B.U.R. 3 luglio 2010, n. 21)

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna, nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto dei principi della Costituzione, dei Trattati dell'Unione europea, dello Statuto, delle procedure stabilite con legge statale e sulla base dei principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, efficienza e partecipazione democratica:

- a) partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti dell'Unione europea e provvede all'attuazione ed esecuzione degli atti dell'Unione europea e degli accordi internazionali;
- b) realizza un efficace sistema di relazioni con le istituzioni dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale e nelle questioni di interesse regionale facendo valere le specificità del territorio regionale con particolare riferimento alla condizione di insularità;
- c) promuove accordi con le altre regioni, e con regioni appartenenti a Stati esteri, al fine di attivare forme di collaborazione e di partenariato, finalizzate allo sviluppo e alla promozione sociale, culturale ed economica della Regione;
- d) favorisce la partecipazione al processo di integrazione europea degli enti locali, delle università e delle altre autonomie funzionali, dei soggetti rappresentativi di istanze suscettibili di interesse e di tutela, delle imprese e dei cittadini.

2. La Regione garantisce la massima diffusione delle informazioni relative all'adozione e attuazione degli atti europei, con particolare attenzione a quelli che conferiscono diritti ai cittadini o ne agevolano l'esercizio, sia mediante la pubblicazione delle notizie nel sito istituzionale della Regione, che con ogni altra iniziativa utile a tale scopo.

Art. 2 Oggetto

1. La presente legge disciplina:

- a) le modalità di partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea;

- b) le procedure per l'adeguamento periodico dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti da atti normativi dell'Unione europea e dalle sentenze della Corte di giustizia;
- c) la partecipazione ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea o finanziati con risorse europee e a forme stabili e strutturate di cooperazione territoriale;
- d) lo svolgimento di attività di rilievo internazionale e la sottoscrizione, nelle materie di propria competenza, di accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altri Stati.

Art. 3

Rapporti Consiglio - Giunta regionale

1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale si informano reciprocamente sulle attività svolte in ambito europeo e adottano ogni misura necessaria a consentire il massimo raccordo nella Regione sulle questioni europee e di rilievo internazionale.
2. La Giunta regionale assicura al Consiglio regionale un'informazione costante in merito a tutti gli aspetti dell'attuazione delle politiche europee, ai negoziati in corso e a tutte le iniziative intraprese o da intraprendere in ambito europeo e internazionale.

Capo II

Partecipazione della Regione alla formazione ed esecuzione del diritto dell'Unione europea

Art. 4

Partecipazione della Regione alla formazione del diritto dell'Unione europea

1. La Regione partecipa alla formazione degli atti dell'Unione europea nelle forme previste dall'ordinamento vigente. Il Consiglio o la Giunta regionale formulano osservazioni sui progetti di atti dell'Unione europea, nonché di atti preordinati alla formulazione degli stessi.
2. Le osservazioni del Consiglio regionale sono formulate dalla Commissione consiliare competente in materia di politiche dell'Unione europea e dalle Commissioni competenti per materia, secondo le modalità stabilite dal Regolamento consiliare. Su questioni di particolare rilevanza delibera l'Assemblea. Le osservazioni sono inviate, non appena adottate, alla Giunta regionale per opportuna conoscenza.
3. Le osservazioni della Giunta regionale sono formulate previo parere della Commissione consiliare competente in materia di politiche dell'Unione europea e delle Commissioni competenti per materia, da esprimersi entro dieci giorni dalla richiesta. Decorso tale termine la Giunta regionale procede in assenza del parere.
4. Ai fini della formazione della posizione italiana, le osservazioni della Regione sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo

dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) e successive modifiche e integrazioni.

5. La Giunta regionale dà immediata comunicazione al Consiglio regionale della formulazione di eventuali osservazioni in merito agli argomenti all'ordine del giorno della sessione comunitaria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prevista nell'articolo 17 della legge n. 11 del 2005.

Art. 5 **Sussidiarietà**

1. Nell'ambito della procedura prevista nell'articolo 4, comma 2, il Consiglio regionale valuta il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità nelle proposte di atti dell'Unione europea che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale e trasmette le risultanze alle Camere, secondo quanto disposto dall'articolo 6 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (n. 2), allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le risultanze dell'esame sono altresì trasmesse al Comitato delle regioni.

2. La Giunta regionale trasmette i dati, le relazioni o gli elaborati richiesti dal Consiglio entro il termine assegnato e comunque in tempo utile per la valutazione di cui al comma 1. Tale valutazione, ove ritenuto opportuno, viene trasmessa al Consiglio delle autonomie locali per il parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali).

3. I risultati della verifica prevista nel comma 1 sono comunicati alla Giunta regionale per l'adozione di eventuali atti e per la definizione della posizione della Regione nelle sedi istituzionali di confronto con il Governo individuate dalle leggi di procedura statali.

Art. 6 **Riserva di esame**

1. La Giunta regionale, laddove lo ritenga opportuno e comunque qualora il Consiglio regionale lo richieda, sollecita l'apposizione della riserva di esame da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano prevista nell'articolo 5, comma 5, della legge n. 11 del 2005. L'atto di richiesta è comunicato agli organi statali competenti previo parere della Commissione consiliare competente in materia di politiche dell'Unione europea e delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro dieci giorni dal ricevimento della stessa. Decorso tale termine, la Giunta regionale procede in assenza del parere.

Art. 7 **Attuazione della normativa europea e verifica di conformità**

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà tempestiva attuazione agli atti normativi e di indirizzo emanati da istituzioni e organi dell'Unione europea, alle sentenze della

Corte di giustizia, nonché agli atti della Commissione europea che comportino obbligo di adeguamento.

2. La Giunta regionale verifica costantemente che l'ordinamento regionale sia conforme agli atti normativi e di indirizzo emanati da istituzioni e organi dell'Unione europea e trasmette, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge n. 11 del 2005, una relazione con le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.

Art. 8

Rappresentanti regionali nel Comitato delle regioni

1. La Giunta regionale formula la proposta dei rappresentanti regionali, titolari e supplenti, in seno al Comitato delle regioni dell'Unione europea, tenendo conto anche del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 6 bis della legge n. 11 del 2005, previa approvazione del Consiglio regionale secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento consiliare.

Art. 9

Informativa della Giunta al Consiglio regionale

1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, ogni anno prima dell'inizio della sessione europea, la relazione sull'esercizio delle proprie competenze in materia di obblighi europei e sull'attività di rilievo internazionale, che indica:

a) le posizioni sostenute dalla Regione nell'ambito della Conferenza Stato-regioni convocata per la trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale prevista dall'articolo 17 della legge n. 11 del 2005 e successive modifiche e integrazioni;

b) le questioni di interesse della Regione sollevate nel Comitato delle regioni di cui agli articoli 305, 306 e 307 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

c) gli argomenti di rilevanza regionale esaminati nell'ambito del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 11 del 2005, e successive modifiche e integrazioni;

d) lo stato delle relazioni tra la Regione e l'Unione europea con specifico riferimento alle prospettive dei negoziati svolti presso le istituzioni europee per profili di particolare rilevanza per la Regione;

e) le attività di collaborazione internazionale avviate e quelle che si intendono intraprendere nell'anno in corso da parte della Regione;

f) lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei programmi della Regione cofinanziati dall'Unione europea in attuazione delle politiche di coesione economica e sociale, con l'indicazione delle disposizioni procedurali adottate per l'attuazione, le principali criticità riscontrate e delle iniziative che si intendono adottare per ottimizzarne l'attuazione nell'anno in corso.

2. Nella relazione di cui al comma 1 la Giunta regionale indica gli orientamenti e le priorità che intende seguire nell'anno successivo con riferimento a ciascuna politica dell'Unione europea, ai documenti di consultazione o agli specifici progetti di atti normativi, tenendo conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea di interesse regionale e negli altri strumenti di programmazione delle istituzioni

europee.

Art. 10 **Legge europea regionale**

1. Per garantire il periodico e organico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, un disegno di legge recante nel titolo l'intestazione "Legge europea regionale" e l'indicazione dell'anno di riferimento.
2. La Giunta regionale, nella relazione al disegno di legge europea regionale:
 - a) elenca le direttive dell'Unione europea di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa;
 - b) elenca le direttive europee di competenza regionale che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione da parte della Regione in quanto:
 - 1) direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente preciso e incondizionato;
 - 2) l'ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse;
 - 3) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi e, in tal caso, la relazione contiene l'elenco dei provvedimenti statali di attuazione;
 - c) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale rispetto agli obblighi derivanti dal diritto europeo di cui all'articolo 7, comma 2, e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione da parte della Commissione europea a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione;
 - d) riferisce sullo stato di attuazione della legge europea dell'anno precedente e motiva in ordine agli adempimenti omissi.
3. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio sul disegno di legge europea regionale. A tal fine dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2005, è aggiunta la seguente:
"d bis) sul disegno di legge europea regionale".

Art. 11 **Contenuto della legge europea regionale**

1. La legge europea regionale:
 - a) recepisce nelle materie di competenza regionale gli atti emanati dall'Unione europea, con particolare riguardo alle direttive europee, e dispone quanto ritenuto necessario per il completamento dell'attuazione dei regolamenti dell'Unione europea;
 - b) detta le disposizioni per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia e per l'attuazione delle decisioni della Commissione europea che comportano l'obbligo di adottare provvedimenti di adeguamento per la Regione;
 - c) contiene le disposizioni modificative o abrogative della legislazione regionale in contrasto con norme o atti europei;
 - d) effettua una ricognizione degli atti normativi dell'Unione europea che la Giunta regionale è

autorizzata ad attuare in via amministrativa, dettando i relativi principi e i criteri applicativi.

2. La legge europea regionale stabilisce il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione cui la legge stessa rimandi.

3. Le misure di adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi europei indicano nel titolo l'atto dell'Unione europea cui si riferiscono.

4. Le nuove spese e le minori entrate, l'istituzione di nuovi organi amministrativi per l'adeguamento della legislazione regionale a quella europea avvengono di norma tramite la legge europea.

Art. 12 **Sessione europea**

1. Il Consiglio regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, si riunisce in apposita sessione europea per la trattazione di tutti gli aspetti inerenti la politica dell'Unione europea di interesse regionale e l'attività di rilievo internazionale, anche con riferimento alle attività previste dagli articoli 18, 19 e 20. In particolare, esamina:

a) la relazione di cui all'articolo 9;

b) il disegno di legge europea regionale presentato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 10.

2. Il Consiglio regionale entro il 31 luglio di ogni anno approva la legge europea regionale e la relazione di cui all'articolo 9.

3. Al termine della sessione europea il Consiglio regionale approva un atto di indirizzo sugli argomenti all'ordine del giorno e lo trasmette alla Giunta regionale per l'adozione dei relativi provvedimenti.

Art. 13 **Misure urgenti e adeguamenti tecnici**

1. Qualora si renda necessario adeguare l'ordinamento regionale agli atti normativi dell'Unione europea o alle sentenze della Corte di giustizia prima dell'entrata in vigore della legge europea relativa all'anno in corso, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il relativo disegno di legge con l'indicazione dell'atto dell'Unione europea cui si riferisce e della data entro la quale deve essere approvato.

2. Le norme europee non direttamente applicabili, che modificano modalità esecutive o caratteristiche tecniche di direttive già recepite nell'ordinamento regionale, possono essere attuate in via amministrativa secondo i criteri stabiliti dalla legge europea regionale.

Art. 14 Partecipazione

1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale garantiscono la più ampia partecipazione degli enti locali, delle università e delle altre autonomie funzionali e delle parti sociali ed economiche. A tale scopo attivano adeguate forme di consultazione all'interno della sessione europea in relazione ad aspetti dell'attività europea e internazionale che presentino specifica rilevanza nei loro ambiti di competenza.

Art. 15 Impugnazione di atti normativi europei

1. Nelle materie di competenza legislativa regionale la Giunta regionale può richiedere al Governo che proponga ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l'impugnazione di un atto normativo europeo ritenuto illegittimo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3). La Giunta regionale informa preventivamente il Consiglio che può approvare atti di indirizzo.

2. Il Consiglio regionale, laddove lo ritenga necessario, invita la Giunta regionale a promuovere la richiesta prevista nel comma 1.

3. Il Consiglio regionale concorre all'attivazione del controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà da parte degli organi giurisdizionali dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (n. 2), allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Capo III Politiche europee e aiuti di Stato

Art. 16 Programmazione regionale unitaria

1. La Regione partecipa ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea nell'ambito delle materie di propria competenza.

2. Il Consiglio regionale indirizza l'attività della Giunta regionale nella definizione della programmazione regionale unitaria attraverso l'approvazione di indirizzi sui relativi programmi.

3. A questo fine la Giunta regionale assicura al Consiglio regionale un'adeguata informazione a partire dalla fase di elaborazione delle proposte relative agli atti di cui al comma 2 che, a seguito della loro approvazione, sono trasmessi al Consiglio per la presa d'atto definitiva.

4. Gli atti che modificano in modo sostanziale gli atti di programmazione di cui al comma 2, ossia che comportano variazioni al piano finanziario o nella destinazione delle risorse per priorità strategiche interne al programma diverse da quelle originarie, sono trasmessi dalla Giunta regionale alla Commissione consiliare competente in materia di politiche dell'Unione

europea e alle commissioni consiliari competenti per materia, che esprimono il proprio parere entro quindici giorni. Decorso tale termine la Giunta regionale procede in assenza del parere.

Art 17 **Notifica dei regimi di aiuto**

1. Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Regione notifica alla Commissione europea le proposte di legge, di regolamento o di atto amministrativo dirette a istituire o modificare regimi di aiuti, al fine di verificarne la compatibilità con il mercato interno.

2. Il Presidente della Regione provvede alla notifica delle proposte di istituzione o di modificazione dei regimi di aiuti dell'Amministrazione regionale di iniziativa della Giunta regionale e di iniziativa consiliare una volta terminato l'esame in sede di Commissione consiliare competente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Le leggi regionali che istituiscono o modificano misure di aiuti di Stato contengono la clausola che ne sospende l'efficacia fino alla conclusione delle procedure di controllo effettuate dalla Commissione europea sulla compatibilità delle stesse con l'ordinamento dell'Unione europea.

Capo IV **Relazioni con l'Unione europea**

Art. 18 **Rapporti con l'Unione europea**

1. La Regione intrattiene rapporti diretti con le istituzioni dell'Unione europea nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

2. Nell'ambito delle delegazioni del Governo, la Regione partecipa alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea per la rappresentazione di questioni di interesse regionale e a difesa delle proprie specificità, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 131 del 2003.

3. A tal fine il Presidente della Regione, su proposta degli Assessori competenti per materia, comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano i nominativi dei rappresentanti della Regione e ne informa il Consiglio regionale.

4. La Regione partecipa, inoltre, alla delegazione italiana per la definizione della posizione dell'Unione europea qualora si proceda alla elaborazione di accordi internazionali commerciali e tariffari, anche a livello internazionale, che riguardano aspetti rilevanti di interesse regionale ai sensi del decreto legislativo 15 settembre 1999, n. 363 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna in materia di partecipazione della Regione alla elaborazione dei progetti di trattati di commercio che lo Stato intende stipulare con paesi esteri).

5. Il Consiglio regionale può promuovere le iniziative di cui al presente articolo con appositi atti di indirizzo finalizzati anche a intervenire al fine di sollecitare iniziative di carattere normativo da parte delle competenti istituzioni europee, nel rispetto di funzioni e poteri delle istituzioni nazionali ed europee in tema di diritto di iniziativa legislativa.

Art. 19 **Cooperazione territoriale**

1. Al fine di rafforzare la coesione e l'integrazione europea la Regione, nell'ambito degli strumenti previsti a livello europeo, promuove partenariati, aderisce ad associazioni e partecipa a forme stabili e strutturate di cooperazione territoriale che possano incentivare interessi comuni in campo economico, culturale, sociale e del turismo.

2. La Regione in particolare adotta, nell'ambito dei partenariati euro-mediterranei, le iniziative necessarie a valorizzare le opportunità derivanti dalla sua posizione di centralità nel Mediterraneo e le prospettive legate alla creazione dell'area di libero scambio, affinché possa divenire punto di snodo delle attività commerciali e concorrere all'integrazione sociale e culturale con i paesi del Mediterraneo.

Capo V **Attività di rilievo internazionale della Regione**

Art. 20 **Accordi e intese**

1. Ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, la Regione, nelle materie di propria competenza, conclude accordi con gli stati e intese con enti territoriali interni ad altro stato, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 6 della legge n. 131 del 2003.

2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva un piano pluriennale contenente le linee guida per l'attività di rilievo internazionale della Regione. Tale piano stabilisce i principi e le procedure da seguire nell'organizzazione delle attività di rilievo internazionale e stabilisce una gerarchia di priorità da seguire nell'attuazione delle stesse.

3. Il Presidente della Regione, in caso di trattative per la conclusione degli accordi e delle intese di cui al comma 1, informa preventivamente il Consiglio regionale che può esprimere i propri orientamenti con apposito atto di indirizzo.

4. Gli accordi e le intese sono sottoscritti dal Presidente della Regione e trasmessi al Consiglio regionale per la presa d'atto definitiva.

Capo VI Disposizioni finali

Art. 21 Attività informativa

1. La Regione assicura la più ampia conoscenza delle attività dell'Unione europea per favorire la partecipazione ai programmi e progetti europei da parte degli enti locali, delle università e delle altre autonomie funzionali, delle imprese, dei cittadini e delle associazioni pubbliche e private che operano nel territorio regionale nelle forme previste dall'articolo 1, comma 2.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale istituisce, nell'ambito delle strutture esistenti, uno sportello di informazione sulle istituzioni, le politiche e le attività dell'Unione europea e ne determina le modalità di funzionamento, in raccordo con le reti europee d'informazione attive sul territorio regionale su incarico della Commissione europea e del Parlamento europeo.

Art. 22 Modalità organizzative

1. Il Consiglio regionale e la Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono d'intesa le modalità di informazione reciproca e le procedure di cooperazione necessarie a dare corretta e tempestiva attuazione agli adempimenti previsti dalla presente legge e a consentire il reciproco accesso alle banche dati istituzionali in materia europea.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale dà attuazione agli adempimenti di propria competenza in essa previsti, individua gli uffici competenti e stabilisce idonee procedure di coordinamento tra le strutture coinvolte.
3. La Regione, al fine di rafforzare le relazioni con le istituzioni europee per le questioni di competenza regionale, si avvale anche dell'ufficio di informazione e collegamento previsto dalla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12 (Istituzione di un ufficio speciale di informazione e di collegamento con sede a Bruxelles).
4. La Giunta regionale promuove e favorisce la realizzazione di scambi o distacchi tra funzionari pubblici nell'ambito di iniziative di cooperazione istituzionale di rilievo europeo e internazionale e specificamente dei meccanismi di cooperazione a tal fine individuati nella cooperazione tra lo Stato italiano e l'Unione europea, secondo la disciplina europea in materia di Esperto Nazionale Distaccato (END) e nel rispetto della normativa regionale in materia di personale. La Giunta regionale, in osservanza delle disposizioni europee e nazionali, stabilisce a titolo di rimborso forfetario, un'indennità speciale per le spese relative al soggiorno presso la sede estera, erogata al personale assegnato a tali uffici. L'ammontare di tale indennità non può essere superiore all'importo previsto per il personale dello Stato italiano assegnato all'estero.

Art. 23

Ufficio della Regione a Bruxelles (Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12)

1. Alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12 (Istituzione di un ufficio speciale di informazione e di collegamento, con sede a Bruxelles) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1 (Istituzione dell'ufficio)

1. Per il collegamento tecnico, amministrativo e operativo tra la Regione e le istituzioni europee è istituito, nell'ambito della Presidenza, l'Ufficio della Regione sarda in Bruxelles, il quale, in particolare, cura i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea ed informa costantemente gli organi della Regione sulle normative e le iniziative dell'Unione; collabora con gli organi della Regione nelle attività richieste per la partecipazione dei medesimi alla formazione degli atti dell'Unione e, in generale, per gli adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; assiste i rappresentanti della Regione e i titolari degli uffici regionali nei rapporti con gli uffici, gli organismi e comitati di lavoro delle istituzioni dell'Unione medesima. Il Consiglio regionale può avvalersi delle prestazioni dell'ufficio di cui al presente comma.";

b) l'articolo 2 è soppresso;

c) il comma 1 dell'articolo 4, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1997, n. 22 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 12 del 1996), e dall'articolo 6, comma 14, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), è sostituito dal seguente:

"1. Il contingente organico dell'ufficio di cui all'articolo 1 è determinato come segue:

a) dirigenti n. 1;

b) dipendenti categoria D n. 5;

c) personale di segreteria e di supporto operativo n. 4.

Il dirigente è scelto prioritariamente fra il personale in servizio presso l'Amministrazione regionale ovvero tramite selezione pubblica tra persone di elevata competenza professionale e con esperienza presso le istituzioni europee e le organizzazioni internazionali; l'assunzione avviene previa deliberazione della Giunta regionale; il personale non dirigente è individuato tra dipendenti dell'Amministrazione regionale a tempo indeterminato o, con provvedimento motivato, tra dipendenti di altra pubblica amministrazione richiesti in temporanea assegnazione con il trattamento economico previsto nell'amministrazione di appartenenza; per le attività di segreteria e di supporto operativo l'ufficio può far ricorso, in mancanza di figure professionali adeguate presso l'Amministrazione regionale, a contratti di somministrazione di lavoro attivati in sede nell'ambito dello stanziamento appositamente istituito per il suo funzionamento. I dipendenti sono tenuti a prestare servizio presso la sede di Bruxelles.";

d) il comma 3 dell'articolo 4, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale n. 22 del 1997 e dall'articolo 6, comma 14, della legge regionale n. 2 del 2007, è abrogato.".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2011.

Art. 24
Monitoraggio della legge

1. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, la Giunta regionale e la Commissione consiliare competente in materia di politiche dell'Unione europea, per le parti di rispettiva competenza, presentano al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge e delle procedure da essa previste.

Art. 25
Norma finanziaria

(Omissis)

Art. 26
Abrogazione di norme

1. La legge regionale 3 luglio 1998, n. 20 (Norme sulla partecipazione regionale ai processi decisionali e sull'esecuzione degli atti dell'Unione europea e abrogazione della legge regionale 3 novembre 1995, n. 25) è abrogata.

Art. 27
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

SICILIA

LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2010, N. 10

Disposizioni sulla partecipazione della Regione al processo normativo dell'Unione europea, sulle procedure di esecuzione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e di attuazione delle politiche europee

(G.U.R. 30 aprile 2010, n. 21)

TITOLO I

Norme sulla partecipazione della regione alla formazione e attuazione degli atti e alla determinazione delle politiche dell'Unione europea e sull'esercizio del potere estero

Art. 1

Principi e finalità

1. La Regione, nel rispetto della Costituzione, dello Statuto regionale e delle norme di procedura stabilite dalle leggi dello Stato, nell'ambito delle proprie competenze, concorre direttamente alla formazione degli atti e alla determinazione delle politiche dell'Unione europea, garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali sulla base dei principi di sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, trasparenza, partecipazione democratica e leale collaborazione con lo Stato, secondo le modalità disciplinate dalla presente legge.

Art. 2

Osservazioni della Regione sui progetti di atti dell'Unione europea

1. Il Governo della Regione definisce le osservazioni della Regione sui progetti di atti dell'Unione europea nonché sugli atti preordinati alla formulazione degli stessi e sulle loro modificazioni.

2. Il Governo della Regione riferisce alle competenti commissioni dell'Assemblea regionale siciliana e alla Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea della medesima Assemblea sulle proposte di osservazioni.

3. Le commissioni competenti e la Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea esaminano i progetti e gli atti di cui al comma 1 ed esprimono atti di indirizzo al Governo della Regione ai fini della formazione della posizione italiana. L'Assemblea può, inoltre, formulare osservazioni e trasmetterle al Presidente del Consiglio o al

Ministro per le politiche europee, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, tramite la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies, dei Consigli regionali e delle Province autonome.

4. L'Assemblea regionale siciliana, altresì, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea (TUE) e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, trasmette al Parlamento della Repubblica le proprie valutazioni circa il rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte e negli atti dell'Unione europea che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale.

5. L'Assemblea regionale siciliana può esprimere indirizzi al Governo della Regione anche al fine di sollecitare la richiesta di convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per il raggiungimento dell'intesa e per l'apposizione della riserva di esame di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Art. 3

Esame del programma legislativo annuale e dei documenti di consultazione della Commissione europea

1. Le commissioni dell'Assemblea regionale siciliana, per le parti di propria competenza, e la Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea della medesima Assemblea, esaminano i libri bianchi, i libri verdi, le comunicazioni e il programma legislativo annuale della Commissione europea. Le commissioni possono formulare osservazioni ed esprimere atti di indirizzo al Governo della Regione. L'Assemblea può assumere le conseguenti determinazioni ed esprimere gli eventuali atti d'indirizzo che contribuiscono alla formazione della posizione italiana.

Art. 4

Obblighi di informazione sulla formazione degli atti e la definizione delle politiche dell'Unione europea

1. Il Governo della Regione comunica all'Assemblea regionale siciliana:

a) preventivamente il programma dei lavori e, successivamente, le risultanze delle riunioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano convocata in sessione comunitaria ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, delle riunioni per il raggiungimento dell'intesa sui progetti e gli atti dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, nonché delle altre riunioni aventi ad oggetto questioni europee;

b) preventivamente il programma dei lavori e, successivamente, le risultanze della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano ad oggetto questioni europee;

c) preventivamente il programma dei lavori e, successivamente, le risultanze dei tavoli di coordinamento nazionali sui progetti e gli atti dell'Unione europea nelle materie di competenza

regionale ai fini della definizione della posizione italiana ai sensi dell'articolo 5, comma 7, della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

d) preventivamente il programma dei lavori e, successivamente, le risultanze del comitato tecnico integrato del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

e) le risultanze delle riunioni della Conferenza Stato-Regioni nelle quali il Governo della Repubblica abbia illustrato la posizione che intende assumere relativamente alle proposte e alle materie di competenza regionale inserite all'ordine del giorno del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 5, comma 10, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e gli esiti delle relative riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea;

f) preventivamente il programma dei lavori e, successivamente, gli esiti degli incontri svolti dalle delegazioni governative che partecipano alle attività del Consiglio e della Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. In relazione agli atti di cui al comma 1, le commissioni dell'Assemblea regionale siciliana possono formulare osservazioni ed esprimere indirizzi al Governo della Regione.

Art. 5

Rappresentanti regionali nel Comitato delle Regioni dell'Unione europea

1. L'indicazione dei rappresentanti regionali, titolari e supplenti, in seno al Comitato delle Regioni dell'Unione europea, quando spetti alla Regione, è effettuata dal Governo della Regione, previo parere della Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea dell'Assemblea regionale siciliana.

2. Il Governo della Regione garantisce un'informazione qualificata e tempestiva alla Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea dell'attività svolta dai rappresentanti regionali in seno al predetto Comitato.

Art. 6

Obblighi di informazione

1. Il Governo della Regione comunica all'Assemblea regionale siciliana l'avvio dei procedimenti di indagine formale sugli aiuti di Stato e delle procedure di infrazione da parte della Commissione europea per inadempienze o violazioni degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea imputabili alla Regione, con le informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario.

2. Le commissioni competenti e la Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea dell'Assemblea regionale siciliana esaminano gli atti di cui al comma 1 e possono formulare osservazioni o esprimere atti d'indirizzo al Governo della Regione.

3. I dipartimenti regionali assicurano una verifica costante della conformità dell'ordinamento regionale con quello dell'Unione europea, anche ai fini dell'articolo 8, comma 3, della legge 4

febbraio 2005, n. 11, e ne trasmettono le risultanze, con particolare riguardo alle misure da intraprendere, alla Presidenza della Regione. Gli assessori regionali, per le materie relative alla propria amministrazione, riferiscono annualmente sugli esiti di tale verifica alle competenti commissioni dell'Assemblea regionale siciliana, dando conto anche dello stato di attuazione dei provvedimenti legislativi di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea.

Art. 7

Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea

1. Il Governo della Regione, al fine di dare tempestiva attuazione, nelle materie di competenza regionale, alle direttive europee e di conseguire l'obiettivo dell'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea, presenta all'Assemblea regionale siciliana i necessari disegni di legge di settore. Quando sorga l'obbligo in capo agli Stati membri di dare attuazione agli atti dell'Unione europea entro un termine stabilito dai medesimi, il Governo presenta i predetti disegni di legge non oltre i tre mesi anteriori alla scadenza, anche al fine di evitare che la Regione incorra nelle sanzioni previste dall'ordinamento nazionale e da quello dell'Unione europea.

Art. 8

Contenuto della legge sulla partecipazione della Regione all'Unione europea

1. Al fine di garantire il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'emanazione di atti dell'Unione europea o da sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea, il Governo della Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta all'Assemblea regionale siciliana un disegno di legge per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea denominato 'Legge sulla partecipazione della Regione all'Unione europea' seguito dall'anno di riferimento. Nella relazione al disegno di legge, il Governo della Regione riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea e, in particolare, sullo stato delle eventuali procedure di infrazione per inadempienze e violazione degli obblighi imputabili alla Regione. Da conto, in particolare, delle direttive in merito alle quali il termine di recepimento è scaduto e lo Stato ha adottato provvedimenti attuativi nell'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione.

2. La legge sulla partecipazione della Regione alla Unione europea:

- a) reca le disposizioni volte a dare attuazione, nelle materie di competenza regionale, ove non si sia provveduto con i disegni di legge di settore di cui all'articolo 7 comma 1, alle direttive europee e ad assicurare, ove necessario, la piena applicazione dei regolamenti europei e la conformità ai principi sanciti dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione europea;
- b) contiene le disposizioni necessarie all'esecuzione delle sentenze degli organi giurisdizionali e degli atti della Commissione o degli altri organi dell'Unione europea che comportino obblighi di adeguamento per la Regione e le opportune disposizioni modificative o abrogative di disposizioni vigenti oggetto di procedure d'infrazione;
- c) contiene, altresì, le disposizioni modificative o abrogative della legislazione regionale vigente necessarie all'attuazione o applicazione degli atti di cui alle lettere a) e b) e a garantire

la conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea.

3. Alla legge sulla partecipazione della Regione alla Unione europea è allegato un elenco contenente:

- a) le direttive europee che non necessitino di provvedimenti di attuazione in quanto l'ordinamento regionale è già conforme ad esse;
- b) gli atti dell'Unione europea che non necessitino di interventi legislativi con l'indicazione dei relativi provvedimenti amministrativi di attuazione, adottati o da adottare.

Art. 9

Relazione annuale del Governo della Regione sulla partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea ed alla determinazione delle politiche dell'Unione europea e sull'attività di rilievo internazionale

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana una relazione relativa a:

- a) le attività svolte, anche dai singoli assessori, e le posizioni assunte e che intenda assumere nella formazione degli atti e nella determinazione delle politiche dell'Unione europea, nelle sedi sia nazionali che europee;
- b) le attività di rilievo internazionale, inclusi gli accordi, le intese e le attività promozionali, posti in essere nell'esercizio del potere estero della Regione.

2. L'Assemblea regionale siciliana può assumere le conseguenti determinazioni ed esprimere gli eventuali atti d'indirizzo.

Art. 10

Ricorsi dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione europea

1. Nei casi in cui la Regione sia titolare della relativa legittimazione, il Presidente della Regione propone ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione europea avverso gli atti della medesima Unione ritenuti illegittimi, previa delibera della Giunta regionale, sentita la Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea dell'Assemblea regionale siciliana.

2. Ai fini di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente della Regione chiede al Governo della Repubblica di proporre ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione europea avverso gli atti normativi ritenuti illegittimi, previa delibera della Giunta regionale, sentita la Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea dell'Assemblea regionale siciliana.

3. L'Assemblea regionale siciliana, anche ai fini del controllo giurisdizionale sul rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del TUE, può approvare atti d'indirizzo al Governo della Regione ai fini dell'attivazione della procedura per l'impugnazione degli atti dell'Unione europea.

TITOLO II

Norme in materia di programmazione dei fondi europei

Art. 11

Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, in materia di attuazione della programmazione regionale unitaria

1. All'articolo 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: 'Un'apposita sezione del Documento di programmazione economico-finanziaria illustra lo stato di attuazione della programmazione regionale unitaria, in particolare lo stato di attuazione e di avanzamento dei programmi regionali relativi ai fondi europei, del programma di utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate e in genere dei programmi di spesa delle risorse aggiuntive nazionali, delle politiche di sviluppo regionali finanziate con risorse ordinarie, dando conto del coordinamento fra i diversi strumenti';

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: '1 bis. Ai fini dell'espressione degli atti d'indirizzo di cui al comma 1, il Governo della Regione assicura all'Assemblea regionale siciliana una qualificata e tempestiva informazione circa l'istruttoria degli atti e i relativi negoziati con gli organismi dell'Unione europea, statali e con tutti gli altri enti coinvolti nei tavoli di trattative, riferendo periodicamente alla Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea e alle competenti commissioni dell'Assemblea regionale siciliana.';

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: '3. I Programmi operativi che attuano la programmazione regionale unitaria sono approvati dalla Giunta regionale previo parere della Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea e delle competenti commissioni dell'Assemblea regionale siciliana, da rendersi entro quindici giorni dall'assegnazione della relativa richiesta da parte del Presidente dell'Assemblea. Laddove i pareri non siano trasmessi nei quindici giorni previsti, il Governo ne prescinde. Le modifiche di carattere finanziario e di merito ai Programmi operativi sono comunicati alla Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea e alla II Commissione legislativa 'Bilancio' dell'Assemblea regionale siciliana.';

d) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Il Governo riferisce annualmente alle competenti commissioni e alla Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea dell'Assemblea regionale siciliana sull'attuazione o modificazione dei programmi regionali relativi ai fondi europei, facendo riferimento allo stato di attuazione dei singoli programmi e dando conto, per ciascun asse e ciascun obiettivo, dello stato di avanzamento degli interventi attivati, degli impegni di spesa e dei corrispondenti pagamenti avvenuti rispetto ai livelli previsti, e in generale di ogni elemento di conoscenza e valutazione sia quantitativo che qualitativo dei programmi. Le commissioni possono formulare osservazioni o esprimere atti d'indirizzo al Governo della Regione e, ove ne ravvisino l'opportunità, riferiscono all'Assemblea con apposita relazione."

Art. 12

Accordi di programma quadro

1. I nuovi accordi di programma quadro, sottoscritti dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni dell'Assemblea regionale siciliana, da rendersi entro quindici giorni dall'assegnazione della relativa richiesta da parte del Presidente della medesima Assemblea.

2. Le rimodulazioni di carattere finanziario, le modifiche, le integrazioni e gli atti aggiuntivi agli accordi di programma quadro sono comunicati alle competenti commissioni dell'Assemblea regionale siciliana.

3. Il Governo riferisce annualmente sull'attuazione o sulla modificazione degli accordi di programma quadro in corso alle competenti commissioni dell'Assemblea regionale siciliana e, con particolare riferimento alle politiche finanziate con il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), nel quadro della politica regionale unitaria di programmazione, alla Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea della medesima Assemblea.

Art. 13
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

TOSCANA

LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 2009, N. 26

Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana

(B.U.R. 27 maggio 2009, n. 18)

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, terzo, quinto e nono comma della Costituzione;

Visti l'articolo 3, commi 3, 4 e 5, l'articolo 4, comma 1, lettere p), q), r), l'articolo 11, comma 2, l'articolo 70 e l'articolo 71 dello Statuto;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari);

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo);

Vista la sentenza della Corte costituzionale del 14 maggio 2008, n. 131;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 21 gennaio 2008;

considerato quanto segue:

1. Le novità introdotte a livello ordinamentale – il nuovo titolo V della Costituzione, e segnatamente l'articolo 117, la l. 131/2003 (legge La Loggia), la l. 11/2005, il nuovo Statuto della Regione Toscana, in particolare gli articoli 11, 70 e 71 – e l'accresciuto ruolo delle regioni nello scenario internazionale richiedono una riorganizzazione del sistema normativo e strumentale attraverso il quale la Regione esercita le sue attività di rilievo internazionale ed europeo;

2. Nel ridefinire a livello normativo la disciplina di tali attività, la Regione esercita una potestà di tipo concorrente, introdotta in particolare dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione (in materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea e in materia di commercio estero). Lo stesso articolo della Costituzione prevede inoltre la partecipazione delle regioni alla fase sia di formazione che di attuazione degli atti dell'Unione Europea (quinto comma) nonché la competenza regionale a concludere accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato (nono comma), condizionando comunque l'esercizio di tali competenze al rispetto della legislazione statale. L'articolo 6 della l. 131/2003 e la l. 11/2005 hanno dato attuazione alle predette disposizioni costituzionali indicando le procedure e gli

adempimenti che devono essere seguiti dalle regioni nell'esercizio delle proprie competenze in materia di rapporti internazionali;

3. Gli obiettivi che la legge persegue sono quelli di adeguare la normativa al nuovo contesto ordinamentale e di assicurare maggiore efficacia all'azione regionale attraverso uno strumento legislativo unico – vengono infatti abrogate, fatta eccezione per la normativa regionale in materia di promozione economica, le leggi regionali che disciplinavano le singole materie, – e la ridefinizione degli strumenti e delle procedure attraverso i quali la Regione esercita le attività indicate dalla legge;

4. In tale quadro particolare importanza è rivestita dalla formazione degli atti comunitari e dall'attuazione degli stessi - con la previsione di una legge comunitaria regionale a carattere periodico e con le specifiche competenze attribuite, anche per ciò che riguarda le notifiche all'Unione europea, alla Giunta regionale e al Consiglio regionale - e dalle attività in favore dei toscani all'estero. Per quest'ultimo aspetto, la disciplina dei vari organismi è rimessa, nei casi nei quali non provveda la legge stessa, al regolamento di attuazione;

5. È necessario prevedere un "regime provvisorio" per alcuni organismi relativi ai toscani all'estero – restano in carica fino alla prima seduta dell'Assemblea dei toscani all'estero – e una disposizione transitoria relativa al piano integrato delle attività internazionali che con le caratteristiche indicate dalla legge verrà adottato successivamente al programma regionale di sviluppo della legislatura successiva a quella di entrata in vigore della legge, restando nel frattempo in vigore i piani adottati e vigenti;

6. Risulta di fondamentale importanza sostenere e attuare interventi di partenariato internazionale nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato, nell'esercizio delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, nell'ambito dei programmi del Governo, in coerenza coi principi sanciti in materia dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, e in particolare dalla sentenza 131/2008; nel rispetto di tali principi, la Regione attua progetti e iniziative che favoriscono la cooperazione con regioni e territori dei paesi membri dell'Unione europea e con i paesi in via di sviluppo per sostenere lo sviluppo locale, la ricostruzione e la riabilitazione dopo eventi bellici, la pace e il rispetto dei diritti umani;

7. Per promuovere la cultura della pace e la tutela dei diritti umani, si sostengono anche azioni di carattere educativo promosse dagli istituti scolastici e da associazioni impegnate su tali temi;

8. Il riordino della legislazione in materia di attività internazionali prevede la predisposizione di uno strumento di programmazione, il piano integrato delle attività internazionali, che risponde alla esigenza di coordinare, integrare e rendere coerenti le azioni della regione a livello internazionale, riconducendo ad unità gli atti di programmazione settoriale i cui contenuti, procedure di formazione ed attuazione sono attualmente disciplinati con leggi regionali;

9. Restano disciplinati dal piano regionale di sviluppo economico (PRSE) gli indirizzi, gli obiettivi e le strategie per la attuazione degli interventi di sostegno alle imprese per le attività produttive, finalizzate alla promozione e alla internazionalizzazione;

10. Per dare attuazione alle norme statutarie in materia di partecipazione, va garantito il più ampio concorso degli enti locali, della società civile e delle parti sociali ai processi di

elaborazione e attuazione delle attività internazionali, mediante sia gli ordinari strumenti di concertazione che attraverso le consultazioni;

si approva la presente legge

TITOLO I

Principi generali

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge, ai sensi degli articoli 70 e 71 dello Statuto, adegua l'ordinamento della Regione Toscana:

- a) alla legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);
- b) alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari).

2. Nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e nell'esercizio delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, la presente legge disciplina le attività europee e di rilievo internazionale della Regione in materia di:

- a) partecipazione al processo normativo comunitario dell'Unione europea e di attuazione degli obblighi comunitari;
- b) sottoscrizione di accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni ad altri Stati;
- c) adesione alle associazioni internazionali di regioni, partecipazione alle forme di collegamento, rapporti con gli organismi internazionali, scambi di esperienze e conoscenze con amministrazioni regionali e Stati esteri, predisposizione di missioni ed eventi;
- d) cooperazione internazionale e attività in favore dei toscani all'estero.

3. La presente legge individua negli strumenti della programmazione le modalità di raccordo ed integrazione delle attività europee e di rilievo internazionale di cui al comma 2, nonché delle attività europee e di rilievo internazionale previste negli atti di programmazione settoriale.

Art. 2

Principi ispiratori e finalità

1. La Regione Toscana, nel rispetto delle leggi statali:

- a) promuove e sostiene il processo di rafforzamento ed ampliamento dell'Unione europea;
- b) promuove e sostiene le attività di cooperazione internazionale dirette a contribuire alla realizzazione di uno sviluppo sociale e sostenibile su scala locale in tutto il mondo e alla solidarietà tra i popoli;
- c) riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli ed opera per affermarlo attraverso il dialogo e la riconciliazione;
- d) riconosce nel rapporto con i toscani all'estero, le loro famiglie, i discendenti e le loro comunità, un valore fondamentale da sostenere e sviluppare attraverso idonei interventi per

favorire la loro promozione ed una risorsa da attivare al fine di rafforzare i legami con i paesi che li ospitano;

e) opera al fine di instaurare costanti rapporti di collaborazione con regioni, anche di paesi esteri, finalizzati allo sviluppo della promozione economica;

f) assicura leale collaborazione e scambio di informazioni con gli organi dello Stato nell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Nell'attuazione della presente legge, la Regione opera in base al principio dell'integrazione delle informazioni e delle risorse attinenti i diversi interventi di rilievo internazionale in cui essa è coinvolta direttamente, nonché delle iniziative degli enti locali e della società civile, anche mediante il sistema informativo delle attività internazionali di cui all'articolo 51.

Art. 3 Obiettivi

1. Per disciplinare le attività di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 2, la presente legge persegue i seguenti obiettivi:

a) rafforzare ed intensificare la proiezione esterna della Regione attraverso attività internazionali di promozione territoriale;

b) favorire la cooperazione interregionale;

c) adeguare l'ordinamento regionale al mutato quadro normativo nazionale ed alle nuove disposizioni statutarie;

d) garantire il coinvolgimento e l'integrazione degli enti locali e della società civile;

e) coordinare e integrare gli strumenti di programmazione delle attività di rilievo internazionale.

Art. 4 Poteri di indirizzo del Consiglio regionale

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, dello Statuto, il Consiglio regionale orienta le attività di cui alla presente legge, oltre che con l'esercizio delle competenze ivi previste, esprimendo atti di indirizzo rivolti alla Giunta regionale.

TITOLO II Disposizioni sulla partecipazione della Regione Toscana al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione degli obblighi comunitari

Capo I Formazione e attuazione degli atti comunitari

Sezione I

Formazione degli atti comunitari

Art. 5

Concorso della Giunta regionale e del Consiglio regionale nella formazione degli atti dell'Unione europea

1. Al fine di definire la posizione della Regione sugli atti comunitari e dell'Unione europea e nelle procedure di cui rispettivamente all'articolo 3, commi 1 e 2, ed all'articolo 5 della legge 11/2005, la Giunta regionale può proporre al Consiglio regionale una deliberazione in merito alla posizione della Regione; in assenza di deliberazione consiliare nei termini utili ai sensi dell'articolo 5 della legge 11/2005, la Giunta regionale può comunque procedere all'esercizio delle proprie competenze ed attività.

2. In assenza della proposta di cui al comma 1, il Consiglio regionale, nei termini utili ai sensi dell'articolo 5 della legge 11/2005, può autonomamente assumere una deliberazione in merito alla posizione della Regione.

Art. 6

Informazione fra Giunta regionale e Consiglio regionale sull'attività svolta in sede europea

1. Il Presidente della Giunta regionale riferisce periodicamente al Consiglio regionale sulle attività svolte dalla Regione in ambito comunitario.

2. Il Presidente del Consiglio regionale informa periodicamente il Presidente della Giunta regionale sull'attività svolta dal Consiglio regionale in ambito comunitario.

Sezione II

Attuazione delle norme e atti comunitari

Art. 7

Legge comunitaria regionale

1. La Giunta regionale presenta periodicamente un disegno di legge comunitaria regionale recante nel titolo l'intestazione "legge comunitaria regionale".

2. Nelle materie di competenza regionale ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, la legge comunitaria regionale dà attuazione agli atti e norme comunitarie e assicura l'adeguamento ad essi dell'ordinamento regionale mediante disposizioni:

- a) abrogative o modificative di leggi regionali in contrasto con norme o atti comunitari;
- b) attuative ed applicative delle direttive e degli atti comunitari;
- c) applicative delle sentenze della Corte di giustizia e degli altri provvedimenti del Consiglio o della Commissione europea che comportano obblighi di adeguamento per la Regione.

3. La relazione di accompagnamento al disegno di legge comunitaria regionale riferisce, in particolare:

- a) sul processo di adeguamento dell'ordinamento regionale al diritto comunitario;
 - b) su eventuali procedure di infrazione comunitarie in cui è coinvolta la Regione.
4. La relazione di cui al comma 3 fornisce altresì l'elenco degli atti comunitari cui la Giunta regionale intende dare attuazione con regolamento.

Art. 8
Adeguamenti tecnici

1. Nelle materie di competenza regionale, con deliberazioni della Giunta regionale:
- a) è data attuazione alle norme comunitarie che modificano esclusivamente caratteristiche di ordine tecnico di direttive o di altri atti comunitari già recepite nell'ordinamento nazionale o regionale;
 - b) si provvede agli adempimenti amministrativi per l'attuazione di atti comunitari.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1, lettera a), recano nel titolo gli estremi identificativi del provvedimento attuato.
3. Le deliberazioni di cui al comma 1, quando attuative di direttive comunitarie, sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie - e comunicate al Consiglio regionale.

Capo II
Regione e Unione europea

Sezione I
Programma regionale di sviluppo

Art. 9
Programma regionale di sviluppo e politiche in sede europea

Abrogato.

Sezione II
Notifiche all'Unione europea

Art. 10
Notifica dei regimi di aiuto

1. La Regione notifica alla Commissione dell'Unione europea le proposte di atti diretti a istituire o modificare regimi di aiuto, nei casi previsti dal Trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Art. 11
Notifica delle discipline per le attività di servizi

1. La Regione notifica alla Commissione dell'Unione europea le proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo che subordinano l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di nuovi requisiti, ai sensi e nei casi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006.

Art. 12 **Notifica delle regole tecniche**

1. La Regione notifica alla Commissione dell'Unione europea le proposte di atti che stabiliscono regole tecniche nelle materie di competenza regionale ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

2. La notifica è effettuata unitamente:

a) ad un'esposizione sintetica dei motivi che rendono necessario adottare la regola tecnica, salvo risultino già dalla proposta di atto e dalla relativa motivazione;

b) al testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali che attengono direttamente alla questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la proposta di atto che stabilisce regole tecniche.

3. Quando le regole tecniche di cui al presente articolo concernono requisiti di cui al paragrafo 2 della direttiva 2006/123/CE, la loro notifica soddisfa anche l'obbligo di notifica inerente a tale direttiva di cui all'articolo 11.

Art. 13 **Modalità delle notifiche**

1. Il Presidente della Giunta regionale adempie all'obbligo delle notifiche di cui agli articoli 10, 11 e 12 secondo le seguenti modalità:

a) le proposte di iniziativa della Giunta regionale sono notificati immediatamente dopo la loro approvazione da parte della Giunta stessa;

b) le proposte di iniziativa consiliare o popolare sono notificate immediatamente dopo la comunicazione al Presidente della Giunta regionale, da effettuarsi a cura del Presidente del Consiglio regionale, dell'inserimento delle medesime all'ordine del giorno della commissione consiliare competente.

2. Il Presidente della Giunta regionale provvede altresì a comunicare alla Commissione dell'Unione europea le modifiche eventualmente apportate al testo delle proposte già notificate nel corso del procedimento di esame e approvazione delle stesse.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, anche su indicazione dei presidenti di commissione, comunica tempestivamente al Presidente della Giunta regionale le modifiche di cui al comma 2.

Sezione III
Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles

Art. 14
Ufficio

1. La Regione, al fine di realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni comunitarie nelle materie di competenza regionale, si avvale del proprio ufficio di collegamento a Bruxelles.
2. L'ufficio di cui al comma 1, nell'ambito delle competenze regionali e secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente:
 - a) svolge in particolare compiti di raccordo operativo e di assistenza tecnica a favore delle strutture regionali competenti per le attività di rilievo comunitario;
 - b) può altresì svolgere attività di sostegno ed informazione a favore degli enti locali della Toscana, nonché delle imprese toscane e di altri soggetti pubblici o privati che svolgono in ambito comunitario attività a favore della Regione Toscana, anche tramite la messa a disposizione di locali nell'ambito dell'ufficio di Bruxelles e delle relative dotazioni, con le modalità di cui alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana"), e del relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 "Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 Legge forestale della Toscana"), sulla base di appositi accordi approvati con deliberazione della Giunta regionale.
3. La Giunta regionale provvede a costituire la struttura organizzativa dell'ufficio e a definirne le attribuzioni in conformità alla normativa sulle strutture regionali.
4. Al fine di garantire un adeguato supporto operativo all'ufficio di collegamento e, in particolare, allo svolgimento dei compiti e delle attività di cui al comma 2, comprese l'organizzazione e l'attuazione delle correlate iniziative e la realizzazione di attività di ricerca, di studio e di elaborazione progettuale, la Regione, nel rispetto della normativa vigente, può convenzionarsi con soggetti pubblici dotati della necessaria esperienza operativa nel settore.
5. Previa intesa, possono essere istituite sedi e strutture di collegamento con le istituzioni comunitarie comuni con le altre regioni e con le Province autonome di Trento e Bolzano, con altre regioni europee e reti interregionali europee.

Art. 15
Personale

1. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale in materia, al personale regionale assegnato ed in servizio presso l'ufficio di collegamento di cui all'articolo 14 è corrisposta una indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero.

2. L'indennità è corrisposta per un importo pari al 65 per cento di quella spettante per analogo titolo e per analogo qualifica professionale al personale statale del Ministero degli Affari esteri in servizio preso le sedi di rappresentanza all'estero.

2 bis. Al personale assegnato ed in servizio presso l'ufficio di collegamento sono corrisposti altresì:

a) se di qualifica dirigenziale, la retribuzione di posizione nell'importo correlato al livello di graduazione delle funzioni della struttura della cui responsabilità è incaricato, e la retribuzione di risultato se spettante;

b) se di categoria, i compensi di produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), del CCNL del personale non dirigente dell'1.4.1999, se spettanti.

TITOLO III

Attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di pace

Capo I Principi

Art. 16 Principi

1. La Regione, nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e nell'esercizio delle competenze ad essa attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, persegue le finalità di cui all'articolo 71, comma 1, dello Statuto mediante forme di collaborazione, interazione e scambio con stati e loro enti territoriali interni, associazioni e forme di collegamento internazionali, nei modi e con gli strumenti di cui al presente titolo.

2. In particolare la Giunta regionale:

a) promuove e sostiene i gemellaggi tra istituzioni locali, favorendone l'evoluzione in accordi di cooperazione e partenariato internazionale;

b) promuove e sostiene le attività di collaborazione e partenariato internazionale nell'ambito dei programmi del Governo italiano e dell'Unione europea nonché dei programmi delle organizzazioni internazionali cui partecipa il Governo italiano;

c) favorisce le attività di ricerca e gli scambi di informazioni nonché le attività di divulgazione volti a promuovere l'unità e l'identità europea e la partecipazione ai processi istituzionali a tutti i livelli;

d) promuove attività di mero rilievo internazionale attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze sulle attività normative, le visite di cortesia, la partecipazione a manifestazioni per il progresso culturale ed economico in ambito locale;

e) sostiene le attività promozionali all'estero dirette a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale;

f) conclude accordi con stati ed intese con enti territoriali interni ad altro stato secondo quanto disciplinato dal presente titolo.

Capo II Accordi ed intese

Art. 17

Attuazione ed esecuzione di accordi internazionali ratificati

1. La Giunta regionale promuove, nelle materie di competenza regionale, l'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, nel rispetto dell'articolo 6, comma 1, della l. 131/2003.

Art. 18

Intese con enti territoriali interni ad altri Stati e accordi con Stati

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, conclude intese con enti territoriali interni ad altri Stati e accordi con Stati, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6, commi 2 e 3, della l. 131/2003.

2. Soltanto gli accordi e le intese sottoscritti secondo le procedure di cui agli articoli 19, 20, 21 hanno effetti giuridici vincolanti per la Regione.

Art. 19

Indirizzi del Consiglio Regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale informa preventivamente il Consiglio regionale in tema di accordi con Stati o intese con enti territoriali interni ad altri Stati per l'espressione di eventuali indirizzi ai sensi dell'articolo 11, comma 2, dello Statuto e dell'articolo 4 della presente legge.

1 bis. Il Consiglio regionale formula gli eventuali indirizzi di cui al comma 1, entro trenta giorni.

Art. 20

Trattative e stipulazione

1. Il Presidente della Giunta regionale o, su sua delega, un assessore, procede alla definizione dei contenuti dell'accordo o dell'intesa.

2. Il Presidente della Giunta regionale:

- a) attiva le procedure per gli adempimenti dell'articolo 6, commi 2 e 3, della l. 131/2003;
- b) è l'organo titolare dei pieni poteri di firma conferiti per la sottoscrizione di un accordo ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della l. 131/2003;
- c) sottoscrive le intese.

Art. 21

Approvazione

1. Gli accordi con gli Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati sottoscritti dal Presidente della Giunta regionale sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della

Giunta regionale.

Art. 22
Partecipazione alle forme di collegamento ed alle associazioni europee ed internazionali

1. La Regione, per rafforzare i propri legami internazionali, partecipa alle forme di collegamento ed alle associazioni europee ed internazionali.
2. La Regione collabora e partecipa altresì alle attività delle organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia, quando coinvolgono governi regionali.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione annuale programma la partecipazione alle forme di collegamento e alle associazioni di cui al comma 1 nonché alle attività di cui al comma 2, trasmettendo tempestivamente sia la deliberazione che gli atti di adesione al Consiglio regionale.
4. L'atto di adesione è sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale o, su sua delega, da un assessore; il pagamento di eventuali oneri sia per l'adesione che per la conferma periodica della stessa è disposto con atto dirigenziale.

Art. 23
Funzioni del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, in conformità all'articolo 5 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale):
 - a) partecipa alle forme di collegamento e alle associazioni europee e internazionali tra assemblee elettive o comunque concernenti i propri compiti istituzionali;
 - b) attiva rapporti di collaborazione con assemblee elettive di enti territoriali e con istituti universitari e organismi scientifici stranieri al fine di promuovere collaborazioni nell'ambito delle attività di competenza, rafforzare legami e favorire gli scambi di conoscenze e informazioni.
2. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette al Presidente della Giunta regionale le deliberazioni di cui al comma 1.
3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può proporre alla Giunta regionale l'attivazione di rapporti e relazioni internazionali, compresi accordi con stati e intese con enti territoriali interni ad altri stati.
- 3 bis. Il Consiglio regionale, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, può approvare progetti d'intervento nelle materie di cui alla presente legge da finanziare con risorse del proprio bilancio, in coerenza con quanto previsto dal piano integrato delle attività internazionali. La deliberazione dell'Ufficio di presidenza è comunicata alla Giunta regionale che assicura gli adempimenti attuativi, d'intesa con lo stesso Ufficio di presidenza.

Art. 24

Finalità delle attività di partenariato

1. Nel rispetto dei principi e dei limiti di cui agli articoli 2 e 16 e sulla base della legislazione statale in materia, la Regione promuove, sostiene e attua i progetti e le iniziative che favoriscono:

- a) la cooperazione con regioni e territori dei paesi membri dell'Unione europea;
- b) la collaborazione e il partenariato con i popoli e le istituzioni dell'Europa e degli altri continenti;
- c) la cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo per sostenere lo sviluppo locale, la ricostruzione e la riabilitazione dopo eventi bellici, la pace e il rispetto dei diritti umani;
- d) la cooperazione umanitaria e di emergenza;
- e) la promozione di una cultura ispirata alla pace, alla riconciliazione tra i popoli ed alla affermazione dei diritti dell'uomo.

Art. 25

Interventi di partenariato internazionale

1. Gli interventi di partenariato internazionale della Regione sono svolti nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato, nell'esercizio delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato e nell'ambito dei programmi del Governo o delle organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia.

2. La Regione in particolare indirizza il suo intervento al supporto delle azioni che valorizzano le risorse dell'area geografica di intervento e quindi contribuiscono ai processi di sviluppo endogeno, compresi il riequilibrio delle disuguaglianze sociali, la promozione e la valorizzazione della condizione femminile e la protezione dell'ambiente.

3. La Regione realizza i propri interventi di partenariato internazionale perseguendo la più ampia integrazione tra i settori e le tematiche coinvolti.

4. La Regione promuove e sostiene la cooperazione decentrata e favorisce la partecipazione ai programmi di cooperazione internazionale di tutti i soggetti della società civile toscana.

Art. 26

Concorso regionale ad interventi di emergenza promossi o partecipati dallo Stato

1. La Regione destina una parte delle risorse del piano integrato delle attività internazionali di cui all'articolo 43 per eventuali contributi regionali agli interventi di emergenza promossi o partecipati dallo Stato che possono essere determinati da conflitti bellici ed etnici, catastrofi naturali, pandemie e situazioni eccezionali di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie.

2. Gli interventi di emergenza sono disposti con atto della Giunta regionale comunicato al Consiglio regionale.

3. Il Consiglio regionale può deliberare il concorso agli interventi di emergenza con risorse del

proprio bilancio.

4. Il documento di monitoraggio e di valutazione di cui all'articolo 45 dà conto degli interventi attuati ai sensi del presente articolo.

Art. 27

Interventi per la promozione di una cultura di pace e tutela dei diritti umani

1. Al fine di promuovere la cultura della pace ed il riconoscimento dei diritti umani, la Regione contribuisce al sostegno di azioni a carattere educativo e di aggiornamento del personale docente promosse dagli istituti scolastici nonché al sostegno di idonee iniziative e attività culturali promosse da associazioni impegnate sui temi della cultura della pace e dei diritti umani.

2. Per l'anniversario della approvazione della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), avvenuta il 10 dicembre 1948, la Regione organizza eventi ed iniziative volte a ricordarne il significato per la pace e i diritti umani e sostiene iniziative promosse in merito da associazioni di carattere culturale.

3. Le iniziative di cui al presente articolo sono programmate ai sensi dell'articolo 43.

TITOLO IV

Interventi a favore dei toscani nel mondo

Art. 28

Oggetto degli interventi

1. La Regione attua, promuove e sostiene, anche finanziariamente, nel rispetto della legislazione statale:

- a) iniziative all'estero dirette alla diffusione della conoscenza della lingua italiana e del patrimonio storico e sociale della Toscana;
- b) interventi socio-assistenziali anche per i toscani che rientrano definitivamente dopo almeno cinque anni di permanenza all'estero e versano in condizioni di particolare disagio economico;
- c) attività d'informazione sulla realtà regionale e sulla legislazione nazionale e regionale concernente i cittadini toscani residenti all'estero;
- d) iniziative formative, in particolare per i giovani;
- e) iniziative all'estero dirette a favorire l'integrazione culturale negli stati di residenza;
- e bis) il coinvolgimento dei cittadini toscani residenti all'estero in attività di promozione delle eccellenze toscane nei paesi nei quali essi risiedono in permanenza o soggiornano temporaneamente, attraverso la creazione di una rete di toscani nel mondo quale strumento di proiezione internazionale della Toscana.

2. La Regione promuove altresì le attività di ricerca sull'emigrazione dei toscani nel mondo.

3. Nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti

internazionali, la Regione difende e promuove i diritti dei cittadini toscani all'estero presso i competenti organi statali, l'Unione europea e le organizzazioni internazionali.

Art. 29 **Destinatari degli interventi**

1. Sono destinatari degli interventi di cui al presente titolo:

- a) i cittadini residenti in Toscana all'atto dell'espatrio, le loro famiglie e i loro discendenti che risiedono all'estero o che rientrano con la residenza in Toscana dopo un periodo di permanenza all'estero non inferiore a cinque anni consecutivi;
- b) i cittadini di origine toscana per nascita, residenti in altra regione all'atto dell'espatrio ma che non beneficiano di analoghi interventi da parte della regione in cui erano residenti, le loro famiglie e i loro discendenti che risiedono all'estero o che rientrano in Toscana con la residenza dopo un periodo di permanenza all'estero non inferiore a cinque anni consecutivi;
- c) le associazioni e i gruppi dei toscani nel mondo e i relativi coordinamenti;
- d) le associazioni dei giovani toscani nel mondo ed i relativi coordinamenti;
- e) gli enti locali della Toscana;
- f) le associazioni operanti in Toscana da almeno due anni che per statuto svolgono attività in favore delle collettività dei toscani nel mondo;
- g) i cittadini di origine toscana residenti temporaneamente all'estero per motivi di studio o lavoro, che contribuiscono alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 28, comma 1, lettere e) ed e bis).

2. Il regolamento previsto dall'articolo 37 detta i criteri per la definizione della temporaneità della residenza all'estero.

3. I cittadini toscani che lavorano presso organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e le rispettive famiglie non sono ammessi ai benefici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b).

Art. 30 **Associazioni e gruppi di toscani nel mondo**

1. Agli effetti del presente titolo, sono riconosciute quali associazioni dei toscani nel mondo le associazioni costituite da almeno due anni che:

- a) abbiano un numero di associati non inferiore a cinquanta, di cui la maggioranza di origine toscana;
- b) operino sulla base di uno statuto improntato a criteri democratici che preveda la pubblicità delle deliberazioni;
- c) abbiano svolto nei due anni precedenti un'attività documentata in favore delle collettività all'estero.

2. Se nell'area di riferimento non vi sono associazioni con i requisiti di cui al comma 1, lettera a), possono essere riconosciute associazioni o gruppi con almeno venti associati di origine toscana, anche inseriti in altre organizzazioni, costituite nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c).

3. La Giunta regionale, sentito il coordinamento di area geografica interessato e acquisito il parere delle commissioni consiliari competenti:

a) riconosce le associazioni ed i gruppi;

b) accerta l'eventuale perdita dei requisiti prescritti;

c) provvede alla eventuale revoca del riconoscimento, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 37.

Art. 31

Associazioni dei giovani toscani nel mondo

1. Le associazioni dei giovani toscani nel mondo, cui possono aderire soggetti di età non superiore a trentadue anni, sono riconosciute agli effetti della presente legge purché il numero degli associati di origine toscana non sia inferiore a dieci e sussistano i requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, lettere b) e c).

2. Le associazioni dei giovani toscani *nel mondo* operano in autonomia nel rispetto dei propri statuti.

Art. 32

Interventi specifici diretti a favorire la partecipazione alle consultazioni elettorali regionali

1. La Regione, al di fuori delle procedure di programmazione di cui al titolo V della presente legge, per agevolare l'esercizio del diritto al voto regionale, dispone la corresponsione di un'indennità forfettaria a titolo di rimborso spese in favore dei cittadini toscani residenti all'estero.

2. L'indennità di cui al comma 1 è dovuta a seguito della partecipazione alla consultazione elettorale regionale nella misura di:

a) 103 euro in favore dei cittadini toscani provenienti dai paesi europei;

b) 206 euro in favore dei cittadini toscani provenienti dai paesi extraeuropei.

3. Eventuali adeguamenti degli importi indicati al comma 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale sulla base degli indici nazionali del costo della vita determinati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

4. I comuni informano gli aventi diritto dell'indennità prevista dal presente articolo contestualmente all'invio delle cartoline elettorali.

5. I comuni erogano l'indennità previa verifica dell'avvenuto esercizio del diritto di voto.

6. La Giunta regionale provvede al rimborso delle somme corrisposte dai comuni su presentazione di rendiconto debitamente approvato, corredato dalle quietanze per avvenuta riscossione. Il rendiconto deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si sono svolte le elezioni.

Art. 33 **Giornata dei toscani nel mondo**

1. È istituita la Giornata dei toscani nel mondo, da tenersi annualmente in data proposta dal Presidente della Giunta regionale, sentito l'Ufficio di presidenza del Comitato direttivo, ove costituito ai sensi dell'articolo 36, comma 4.

Art. 34 **Assemblea dei toscani nel mondo**

1. È istituita l'Assemblea dei toscani nel mondo, con le finalità di garantire un'ampia partecipazione alle scelte della Regione e di rafforzare la conoscenza e la cooperazione fra la Toscana e le proprie comunità all'estero.

2. L'Assemblea dei toscani nel mondo è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o assessore da lui delegato ed è composta da:

- a) due vicepresidenti di cui uno residente in Toscana con funzioni vicarie;
- b) un rappresentante per ogni associazione riconosciuta ai sensi degli articoli 30 e 31;
- c) i coordinatori di area geografica di cui agli articoli 38 e 39.

3. L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:

- a) elaborazione degli indirizzi generali dell'attività in favore delle comunità dei toscani nel mondo ai fini della programmazione delle attività internazionali di cui all'articolo 43;
- b) proposta e consulenza in ordine alle norme ed agli interventi regionali che riguardano i toscani nel mondo e loro famiglie;
- c) collaborazione alla realizzazione degli interventi programmati dalla Regione;
- d) cura, tramite il suo presidente, dei rapporti con enti pubblici e associazioni nazionali ed internazionali anche al fine di coordinare interventi e predisporre iniziative comuni;
- e) designazione dei rappresentanti dei coordinamenti di area geografica nel Comitato direttivo di cui all'articolo 36.

3 bis. Con la finalità di garantire un'ampia partecipazione dei giovani alle scelte della Regione e di rafforzare la conoscenza e la cooperazione fra la Toscana e le proprie comunità nel mondo, l'assemblea si può riunire in una specifica sessione "giovani", la cui partecipazione è riservata ai rappresentanti delle associazioni dei giovani riconosciute ai sensi dell'articolo 31, e ai coordinatori di area geografica dei giovani toscani nel mondo.

Art. 35
Forum dei giovani toscani all'estero

Abrogato.

Art. 36
Comitato direttivo dei toscani nel mondo

1. E' istituito il Comitato direttivo dei toscani nel mondo, con funzioni di:
 - a) proposta e consulenza in ordine alle norme ed agli interventi regionali che riguardano cittadini toscani nel mondo e loro famiglie;
 - b) formulazione di indirizzi ai fini della attuazione del piano integrato per le attività internazionali e per la costituzione delle associazioni dei toscani nel mondo.
2. Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore da lui delegato.
3. Del Comitato direttivo fanno parte, nel numero e nei modi stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 37, i coordinatori di area geografica, nonché i rappresentanti dei coordinamenti di area geografica, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e degli istituti di patronato e assistenza sociale per lavoratori residenti all'estero, delle associazioni rappresentative delle categorie economiche, della Conferenza Regione-Università, delle associazioni di volontariato con sede in Toscana la cui attività comprende lo sviluppo e il mantenimento di legami con i toscani nel mondo e delle organizzazioni del tempo libero.
4. Il regolamento di cui all'articolo 37 disciplina le modalità di funzionamento del Comitato direttivo.
5. Il Comitato direttivo può nominare al proprio interno un ufficio di presidenza per l'esercizio dei propri compiti, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 37.
6. I componenti del Comitato direttivo possono partecipare senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea dei toscani nel mondo.

Art. 37
Regolamento

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ne approva il regolamento di attuazione che, in particolare, disciplina gli organi di cui agli articoli 34, 35, 36, 38 e 39 per ciò che concerne:
 - a) la specificazione della composizione nei casi in cui non sia già definita dai relativi articoli;
 - b) le modalità di nomina dei componenti nel rispetto della l.r. 5/2008;
 - c) le procedure di elezione quando previste;
 - d) la durata in carica;
 - e) le modalità di convocazione e funzionamento, con possibilità di utilizzo della tecnologia

telematica.

1 bis. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina altresì:

- a) i criteri per la definizione di temporanea permanenza all'estero ai sensi dell'articolo 29;
- b) l'individuazione delle aree geografiche omogenee ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge;
- c) le modalità per la revoca del riconoscimento delle associazioni e dei gruppi di cui all'articolo 30.

Art. 38

Coordinamenti di area geografica

1. La Giunta regionale riconosce i coordinamenti di aree geografiche omogenee quali organismi intermedi con il compito di:

- a) eleggere i propri coordinatori che fanno parte dell'Assemblea dei toscani nel mondo e del Comitato direttivo, nonché i rappresentanti dei coordinamenti di area geografica che fanno parte del Comitato direttivo;
- b) promuovere, coordinare e gestire in collaborazione con gli uffici regionali le iniziative e le attività delle associazioni e dei gruppi operanti nell'area di riferimento;
- c) promuovere la costituzione di nuove associazioni e gruppi di toscani nel mondo;
- d) curare i rapporti con l'Assemblea dei toscani nel mondo e il Comitato direttivo.

2. Il coordinamento di area geografica è composto dai presidenti o loro delegati di almeno due associazioni riconosciute che operano nell'area di riferimento. Qualora cessino dalla carica di presidente delle associazioni, i rappresentanti del coordinamento di area geografica nel Comitato direttivo ai sensi dell'articolo 36 continuano a far parte del coordinamento stesso per la durata del Comitato.

3. Ogni coordinamento, presieduto da un coordinatore, è dotato di uno statuto che garantisce criteri di gestione democratica dell'organismo e di pubblicità dei suoi atti. Lo statuto è approvato e sottoscritto dai presidenti delle associazioni di cui all'articolo 30 comprese nell'area di riferimento, o da loro delegati.

4. La Giunta regionale revoca il riconoscimento nel caso di violazione dello Statuto o del venir meno del numero minimo di due associazioni previsto dal comma 2.

Art. 39

Coordinamenti di area geografica dei giovani toscani nel mondo

1. Il coordinamento di area geografica dei giovani toscani nel mondo è composto dai presidenti o delegati di almeno due associazioni dei giovani riconosciute che operano nell'area di riferimento.

2. I coordinamenti di area geografica dei giovani sono riconosciuti dalla Giunta regionale con il

compito di:

- a) eleggere i propri coordinatori che fanno parte dell'Assemblea dei toscani nel mondo e del Comitato direttivo;
- b) promuovere, coordinare e gestire, in collaborazione con la competente struttura regionale, le iniziative e le attività delle associazioni dei giovani operanti nell'area di riferimento;
- c) promuovere la costituzione di nuove associazioni di giovani;
- d) curare i rapporti con l'Assemblea dei toscani nel mondo ed il Comitato direttivo.

3. Ai coordinamenti di area geografica dei giovani si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, commi 3 e 4.

4. La Giunta regionale revoca il riconoscimento nel caso di violazione dello Statuto o del venir meno del numero minimo di due associazioni previsto dal comma 1.

Art. 40 **Rimborsi spese**

1. Ai componenti degli organismi di cui al presente Titolo è riconosciuto il rimborso delle spese, nella misura prevista per i dirigenti regionali, per la partecipazione alle sedute e alle attività degli organismi, nonché per la partecipazione ad iniziative ed a manifestazioni in Italia o all'estero in rappresentanza e per delega del presidente dell'Assemblea dei toscani nel mondo.

2. Per la partecipazione alle sedute degli organismi collegiali, ai medesimi componenti è riconosciuto altresì un gettone di presenza di euro 30,00.

3. Abrogato.

Art. 41 **Regime provvisorio**

Abrogato.

TITOLO V **Programmazione delle attività internazionali**

Art. 42 **Finalità del piano integrato delle attività internazionali**

1. Al fine di assicurare, in un quadro coerente, efficacia ed efficienza alle azioni previste nella presente legge, nonché di favorire e promuovere l'integrazione delle attività svolte a livello internazionale dalla Regione, sono unificate le procedure di programmazione e finanziamento degli interventi in materia di attività internazionali.

2. L'unificazione delle procedure di cui al comma 1 si realizza attraverso il piano integrato per le attività internazionali.

3. Sono esclusi dalle procedure di unificazione di cui al comma 2, gli indirizzi, gli obiettivi e le strategie per l'attuazione degli interventi di sostegno alle imprese per le attività produttive, finalizzate alla promozione ed all'internazionalizzazione, che restano disciplinati dal piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive).

4. Al fine di raccordare le relative strategie di rilievo internazionale, il piano integrato delle attività internazionali e il PRSE sono elaborati ed attuati in forma coordinata, tenendo conto delle rispettive peculiarità.

Art. 43 **Piano integrato delle attività internazionali**

1. Il piano integrato delle attività internazionali (PIAI) è lo strumento di programmazione che, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), attua le strategie di intervento individuate dal programma regionale di sviluppo in materia di attività internazionali.

2. Il piano integrato delle attività internazionali contiene:

- a) l'analisi dello scenario internazionale;
- b) l'analisi dei paesi e delle aree con le quali la Regione Toscana ha sviluppato a vario titolo relazioni internazionali;
- c) l'esame delle iniziative e delle attività internazionali condotte dalla Regione in riferimento alle tematiche ed alle aree geografiche nel periodo di programmazione precedente, compresa la valutazione sul raggiungimento degli obiettivi, con riferimento agli elementi valutativi del piano stesso.

3. Il piano altresì contiene:

- a) gli indirizzi per il coordinamento delle attività di rilievo internazionale condotte dalla Regione nei diversi settori di intervento;
- b) gli obiettivi definiti in coerenza con il programma regionale di sviluppo;
- c) le priorità geografiche e tematiche;
- d) le azioni e gli strumenti di attuazione, con riferimento alle tipologie degli interventi, dei soggetti realizzatori e dei destinatari degli interventi;
- e) le indicazioni relative ai progetti e alle iniziative dei soggetti terzi di cui all'articolo 47, comma 3;
- f) le azioni di iniziativa regionale di cui all'articolo 46;
- g) i programmi e le iniziative europee ed internazionali cui la Regione partecipa;
- h) il quadro di riferimento finanziario pluriennale e annuale per settore di intervento, compresi gli stanziamenti per eventuali interventi di emergenza di cui all'articolo 26;
- i) i criteri e le modalità per la realizzazione del sistema di monitoraggio e lo svolgimento delle attività correlate al piano, inclusi gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione degli

interventi.

4. Il piano integrato delle attività internazionali è redatto a cura del settore competente della Direzione generale della Presidenza.

5. Il piano integrato delle attività internazionali è approvato dal Consiglio regionale con le procedure e le modalità di cui alla *l.r.* 1/2015.

Art. 44

Attuazione del piano integrato delle attività internazionali

1. La Giunta regionale provvede all'attuazione del PIAI con propri atti, in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione.

Art. 45

Monitoraggio e valutazione del piano integrato delle attività internazionali

1. Ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale un documento di monitoraggio e valutazione che descrive, in riferimento agli indicatori del piano integrato delle attività internazionali:

- a) gli stati di realizzazione ed i risultati dell'attuazione del piano integrato delle attività internazionali e degli interventi di emergenza di cui all'articolo 26;
- b) lo stato di avanzamento degli interventi comunitari di cui al titolo II della presente legge;
- c) i seguiti operativi e lo stato di attuazione degli impegni assunti mediante gli accordi con gli stati e le intese con enti territoriali interni ad altri stati sottoscritti, anche in relazione alle segnalazioni del Ministro degli Affari esteri ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della *l.* 131/2003.

Art. 46

Azioni di iniziativa regionale

1. Le azioni di iniziativa regionale sono gli strumenti con i quali la Regione svolge attività direttamente funzionali ai propri obiettivi e interessi.

2. Il piano integrato delle attività internazionali definisce le azioni di iniziativa regionale e precisa:

- a) gli obiettivi generali;
- b) le aree geografiche di interesse;
- c) gli ambiti di intervento;
- d) le tipologie dei destinatari degli interventi;
- e) le attività di supporto.

Art. 47

Progetti ed iniziative di soggetti terzi

1. La Regione favorisce lo sviluppo della progettualità integrata a livello territoriale ed il coordinamento dei soggetti operanti nell'ambito delle attività di rilievo internazionale.
2. La Giunta regionale può erogare contributi a favore di progetti e iniziative presentate da soggetti terzi ed elaborati in conformità agli indirizzi ed agli obiettivi della programmazione, relativamente agli ambiti indicati dal piano integrato.
3. Ai fini della erogazione dei contributi di cui al comma 2, il piano integrato delle attività internazionali indica:
 - a) gli ambiti di intervento rispetto ai quali è possibile presentare proposte progettuali da parte di soggetti esterni all'amministrazione pubblica;
 - b) le tipologie degli interventi, dei soggetti realizzatori e dei destinatari degli interventi;
 - c) le modalità di presentazione delle proposte;
 - d) i criteri di valutazione preventiva degli interventi che si intendono realizzare e di verifica dei risultati degli stessi nonché i criteri di redazione ed utilizzazione della graduatoria;
 - e) le modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi.

Art. 48

Convenzione con enti locali

1. Nelle materie di cui al titolo III della presente legge, la Regione può, attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione, attribuire agli enti locali la gestione delle attività legate alla erogazione dei contributi di cui all'articolo 47, comma 2.

Art. 49

Coordinamento politico-istituzionale

1. Il coordinamento politico-istituzionale è assicurato dalla Giunta regionale che:
 - a) verifica la realizzazione delle attività ed iniziative prevista dal piano integrato per le attività internazionali, ai fini della presentazione del documento di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 45;
 - b) esamina la relazione semestrale di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 50, comma 2, lettera b);
 - c) promuove la più ampia ed efficace partecipazione delle parti economiche e sociali interessate alla gestione ed attuazione delle politiche internazionali.

Art. 50

Coordinamento tecnico-amministrativo

1. Il coordinamento tecnico-amministrativo è assicurato dal Comitato tecnico di direzione di

cui all'articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione ed ordinamento del personale), con la partecipazione delle strutture regionali il cui apporto risulti di volta in volta necessario in relazione ad esigenze di più completa ed organica funzionalità.

2. Il coordinamento tecnico-amministrativo ha lo scopo di:

a) assicurare il coordinamento, l'integrazione ed il più elevato grado di sinergia tra le attività delle singole strutture di massima dimensione e quanto previsto nel piano integrato delle attività internazionali;

b) assicurare il monitoraggio sull'attuazione del piano integrato delle attività internazionali predisponendo, semestralmente, una relazione da sottoporre alla Giunta regionale ed in particolare promuovere tutte le iniziative atte ad assicurare l'integrale, tempestiva ed efficace utilizzazione dei fondi comunitari e il rispetto delle procedure di verifica e controllo richiesti dall'Unione europea;

c) assicurare la valutazione dell'effettivo impatto, dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di rilievo internazionale della Regione.

Art. 51

Sistema informativo delle attività internazionali

1. All'interno del sistema informativo regionale la Regione fornisce un adeguato supporto analitico al sistema della programmazione di cui al presente titolo, coordina e diffonde le informazioni relative alle attività di cui alla presente legge tra tutti i soggetti interessati, anche attraverso un sistema informativo delle attività internazionali e della pace.

2. Le regole tecniche per l'attuazione del sistema informativo di cui al comma 1 sono fissate in apposito atto della struttura della Giunta regionale competente in materia di sistema informativo, acquisito il parere delle strutture competenti in materia di attività internazionali e di informazione istituzionale.

3. Nell'ambito del documento di monitoraggio e di valutazione è dato conto dello stato di attuazione del sistema informativo.

Art. 52

Attività di supporto

1. Le strutture competenti della direzione generale della Presidenza svolgono le attività amministrative di supporto alla Giunta regionale e connesse al coordinamento tecnico-amministrativo di cui agli articoli 50 e 51.

TITOLO VI Partecipazione

Art. 53 Finalità e strumenti

1. La Regione, ai sensi delle disposizioni statutarie e della l.r. 1/2015, garantisce il più ampio concorso degli enti locali e la più ampia partecipazione delle parti sociali, della società civile al fine di:

- a) verificare orientamenti ed indirizzi d'azione dei soggetti che a vario titolo svolgono attività a livello internazionale;
- b) recepire esigenze ed iniziative che provengono dal territorio toscano e ricercare ambiti di convergenza;
- c) raccordare ed integrare le attività svolte;
- d) determinare obiettivi e contenuti della programmazione delle attività internazionali;
- e) definire le modalità di cooperazione nella fase attuativa.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione si avvale degli ordinari strumenti di concertazione e consultazione.

Art. 54 Attività di mero rilievo internazionale degli enti locali

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della l. 131/2003, gli enti locali comunicano alla Regione le attività di mero rilievo internazionale, secondo le modalità indicate con atto della Giunta regionale.

TITOLO VII Disposizioni finali

Art. 55 Norma transitoria

1. Il primo piano integrato delle attività internazionali è adottato successivamente al programma regionale di sviluppo della legislatura successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'adozione del primo piano integrato delle attività internazionali restano in vigore i piani adottati e vigenti.

3. Nel medesimo periodo transitorio di cui al comma 2, gli aggiornamenti dei piani adottati e vigenti di cui allo stesso comma sono effettuati ai sensi delle normative regionali in attuazione delle quali i piani stessi sono stati adottati.

Art. 56 Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 55, sono abrogate:

- a) legge regionale 16 maggio 1994, n. 37 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Toscana al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione degli obblighi comunitari);
- b) legge regionale 29 novembre 1996, n. 91 (Notifica alla commissione U.E. delle proposte inerenti regimi di aiuti "art. 93, par. 3 Trattato istitutivo della CEE");
- c) legge regionale 30 luglio 1997, n. 55 (Interventi per la promozione di una cultura di pace);
- d) legge regionale 28 aprile 1998, n. 24 (Istituzione dell'Ufficio di collegamento delle Regione Toscana a Bruxelles);
- e) legge regionale 23 marzo 1999, n. 17 (Interventi per la promozione dell'attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale);
- f) legge regionale 9 aprile 1999, n. 19 (Interventi in favore dei Toscani all'estero), fatto salvo quanto disposto al comma 2;
- g) legge regionale 4 agosto 2003, n. 41 (Modifiche alla legge regionale 9 aprile 1999, n.19), fatto salvo quanto disposto al comma 2;
- h) articoli 21 e 22 della legge regionale 15 novembre 2004, n. 61 (Modifiche alle leggi regionali 11 agosto 1999, n. 49; 18 novembre 1994, n. 88; 30 luglio 1997, n. 55; 23 marzo 1999, n. 17).

2. Fino alla convocazione della prima seduta dell'Assemblea dei toscani all'estero successiva all'entrata in vigore della presente legge restano in vigore gli articoli 9, 9 bis, 10, 11, 12 e 12 bis della l.r. 19/1999.

Art. 57 Modifiche all'articolo 3 della l.r. 1/2006

1. Il numero 3) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 2006, n.1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è sostituito dal seguente:

"3) sostegno alle attività di valorizzazione delle produzioni agroalimentari ai fini della promozione e della internazionalizzazione."

Art. 58 Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui alla sezione III del capo II del titolo II e all'articolo 40 della presente legge, stimati in euro 750.000,00 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 ed in euro 681.000,00 per l'anno 2011, si fa fronte con le risorse di cui alle:

- a) UPB 131 "Attività di carattere istituzionale – Spese correnti" del bilancio regionale per la somma di euro 300.000,00 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;
- b) UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti" del bilancio regionale

rispettivamente per euro 450.000,00, 450.000,00 e 381.000,00 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Agli oneri di cui al comma precedente per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

3. Agli oneri di cui all'articolo 22 e all'articolo 32 della presente legge si fa fronte con le risorse determinate annualmente con legge di bilancio nell'ambito della UPB 131 "Attività di carattere istituzionale – Spese correnti" del bilancio regionale.

4. Agli oneri derivanti dai restanti interventi si fa fronte con le risorse che saranno individuate, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, nell'ambito del piano integrato delle attività internazionali. Fino all'entrata in vigore di tale piano le risorse regionali a ciò destinate restano quelle individuate nei piani adottati dal Consiglio regionale sulla base delle normative previgenti.

TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 16 FEBBRAIO 2015, N. 2

Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale. Legge provinciale sull'Europa 2015

(B.U. 17 febbraio 2015, n. 7 – suppl. straordinario n. 2)

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1. Nel rispetto della Costituzione, dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol e delle norme statali in materia, questa legge disciplina la partecipazione della Provincia autonoma di Trento alla formazione degli atti dell'Unione europea e stabilisce le modalità per adempiere agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea sulla base dei principi di sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, trasparenza, partecipazione democratica e leale collaborazione con lo Stato. Inoltre stabilisce le modalità, anche organizzative, per realizzare iniziative e interventi d'interesse europeo, interregionale e di cooperazione territoriale svolti dalla Provincia.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1 la Provincia riserva particolare attenzione al riconoscimento della parità dei diritti ai cittadini dei diversi gruppi linguistici e alla salvaguardia delle caratteristiche etniche e culturali di questi gruppi, nonché all'affermazione dell'uguaglianza tra uomini e donne nella società e nelle opportunità di lavoro e alla promozione delle azioni positive per la sua realizzazione.
3. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "legge provinciale sull'Europa 2015".

Capo II Partecipazione della Provincia alla formazione e all'attuazione degli atti dell'Unione europea

Art. 2 Collaborazione interistituzionale

1. Il Consiglio provinciale e la Giunta, nell'ambito delle loro funzioni e prerogative, partecipano alle sedi di collaborazione e cooperazione interistituzionale.
2. Per favorire la definizione di una posizione della Provincia in sede di partecipazione alla

formazione degli atti dell'Unione europea, il Consiglio provinciale e la Giunta, nell'ambito delle loro funzioni e prerogative, promuovono momenti di coordinamento e di reciproca collaborazione.

3. Per garantire l'adempimento degli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea il Consiglio provinciale può adottare atti d'indirizzo per impegnare la Giunta al recepimento o all'attuazione di atti dell'Unione europea.

4. Per i fini di quest'articolo la Giunta provinciale assicura al Consiglio il supporto documentale e informativo con modalità stabilite d'intesa tra i rispettivi presidenti. Le informazioni e i documenti sono trasmessi avvalendosi di modalità informatiche.

Art. 3

Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà

1. In attuazione dell'articolo 25 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), il Consiglio provinciale verifica il rispetto del principio di sussidiarietà in relazione ai progetti di atti dell'Unione europea nelle materie di competenza della Provincia, anche attraverso la partecipazione a forme di coordinamento e di collaborazione tra regioni ed enti locali previste a livello nazionale ed europeo. Gli esiti della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà sono trasmessi ai soggetti competenti, indicati nell'articolo 25 della legge n. 234 del 2012, e al Comitato delle regioni.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, e tenuto conto delle previsioni dell'articolo 2, il Consiglio provinciale può consultare la Giunta sull'attuazione delle politiche di settore e chiedere elementi informativi per predisporre in tempo utile le proprie osservazioni da inviare agli organi statali competenti.

3. Il Consiglio provinciale può aderire alla rete di controllo della sussidiarietà, istituita per iniziativa del Comitato delle regioni, per favorire lo scambio di informazioni tra gli enti locali e regionali e le istituzioni dell'Unione europea.

Art. 4

Informazione sui processi decisionali europei

1. Il Presidente della Provincia informa il Consiglio provinciale sulla partecipazione della Provincia alla formazione degli atti dell'Unione europea, con particolare riguardo:

a) alla posizione della Provincia nelle delegazioni governative che partecipano alle attività del Consiglio dell'Unione europea, dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e alle attività svolte dagli esperti nominati dal Governo su designazione della Provincia nell'ambito dei predetti organismi;

b) alla posizione della Provincia nell'ambito dei tavoli di coordinamento convocati per definire la posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea, con particolare riferimento alla sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, prevista dall'articolo 22 della legge n. 234 del 2012, e ai gruppi di lavoro del comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea, previsti

dall'articolo 24, comma 7, della legge n. 234 del 2012;

c) ai progetti dei pareri del Comitato delle regioni previsti dall'articolo 307 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

d) ai rappresentanti regionali presso il Consiglio d'Europa.

2. Il Presidente della Provincia trasmette al Consiglio provinciale, entro il 15 febbraio, una relazione relativa all'anno solare precedente in cui:

a) anche sulla scorta della verifica effettuata ai sensi dell'articolo 9, riferisce sulla conformità dell'ordinamento provinciale al diritto dell'Unione europea, sulle procedure europee contenziose e precontenziose relative ad atti provinciali, sull'esecuzione degli obblighi che derivano alla Provincia dall'appartenenza all'Unione europea, sull'attuazione delle politiche europee, con particolare attenzione ai loro profili di carattere interregionale e di cooperazione territoriale;

b) elenca i provvedimenti notificati alla Commissione europea ai sensi delle disposizioni sugli aiuti di Stato o applicati in base a un regolamento di esenzione;

c) riferisce sulle posizioni della Provincia espresse ai sensi del comma 1 e nell'ambito del Comitato delle regioni, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2;

d) informa sull'attuazione dei programmi provinciali cofinanziati dall'Unione europea.

Art. 5

Partecipazione della Provincia alla formazione degli atti dell'Unione europea

1. In attuazione dell'articolo 24 della legge n. 234 del 2012, la Provincia, nelle materie di sua competenza, partecipa alla formazione della posizione italiana sui progetti di atti dell'Unione europea, tenuto conto delle previsioni dell'articolo 2.

2. La Giunta provinciale trasmette le proprie osservazioni ai soggetti competenti indicati nell'articolo 24 della legge n. 234 del 2012 nei tempi e nei modi stabiliti dal medesimo articolo. In relazione a quanto previsto dal comma 1, la Giunta provinciale informa la commissione consiliare competente in materia europea sulla posizione della Provincia, trasmettendo le osservazioni formulate.

3. Con le modalità stabilite dal suo regolamento interno il Consiglio provinciale partecipa alla definizione della posizione della Provincia in relazione alla formazione degli atti dell'Unione europea. Per promuovere l'unitarietà della posizione della Provincia il Consiglio provinciale informa la Giunta sulle osservazioni formulate sui progetti di atti dell'Unione europea che intende trasmettere ai soggetti competenti indicati nell'articolo 24 della legge n. 234 del 2012.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, in relazione alle iniziative, legislative o non, individuate dal Consiglio provinciale nell'ambito degli atti d'indirizzo previsti dall'articolo 6, comma 2, la Giunta provinciale informa preventivamente la commissione consiliare competente in materia europea in merito alla posizione della Provincia e alle osservazioni che intende trasmettere ai soggetti competenti indicati nell'articolo 24 della legge n. 234 del 2012. Il Consiglio provinciale può approvare specifici atti d'indirizzo, nel rispetto dei tempi stabiliti dall'articolo 24 della legge n. 234 del 2012 e che trasmette ai soggetti competenti indicati nel medesimo articolo.

Art. 6 **Sessione europea**

1. Annualmente il Consiglio provinciale si riunisce in sessione europea per esaminare il programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea, il programma di lavoro del Comitato delle regioni, le relazioni annuali del Governo previste dall'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, per quanto d'interesse della Provincia, e la relazione prevista dall'articolo 4, comma 2, della presente legge.
2. Il Consiglio provinciale può approvare atti d'indirizzo in cui individua le aree d'interesse del programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e dà indicazioni per la partecipazione della Provincia ai processi decisionali europei.
3. La sessione europea si svolge secondo quanto previsto dal regolamento interno del Consiglio provinciale.

Art. 7 **Partecipazione al Comitato delle regioni**

1. Nell'ambito della partecipazione ai processi decisionali europei, la Provincia rappresenta le istanze territoriali presso il Comitato delle regioni.
2. La Giunta provinciale assicura al Consiglio il supporto documentale e informativo relativo ai lavori e alle iniziative del Comitato delle regioni; può chiedere al Consiglio provinciale e al Consiglio delle autonomie locali di esprimere la loro posizione in relazione ad attività o iniziative del Comitato delle regioni.
3. Ai sensi dell'articolo 2 il Consiglio provinciale e la Giunta adottano forme di coordinamento per esprimere la loro posizione in relazione ad attività o iniziative del Comitato delle regioni d'interesse provinciale.
4. Il Presidente della Provincia comunica al Consiglio provinciale il nominativo indicato dalla Provincia alla Conferenza delle regioni e delle province autonome per la designazione a componente del Comitato delle regioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge n. 234 del 2012.
5. La proposta di designazione espressa dal Consiglio provinciale alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome per la designazione a componente del Comitato delle regioni, ai sensi dell'articolo 27, commi 2 e 3, della legge n. 234 del 2012, è formulata con le modalità previste dal regolamento interno del Consiglio provinciale e comunicata al Presidente della Provincia.

Art. 8 **Partecipazione della società civile**

1. Il Presidente della Provincia informa il Consiglio delle autonomie locali sugli atti dell'Unione europea di specifico interesse degli enti locali.

2. La Provincia assicura il coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive nelle decisioni relative alla formazione della posizione della Provincia sugli atti dell'Unione europea di loro specifico interesse. Il Consiglio provinciale attua questo comma con le modalità stabilite dal suo regolamento interno.

Art. 9

Adeguamento dell'ordinamento provinciale agli atti dell'Unione europea e attuazione delle politiche europee

1. La Giunta provinciale verifica annualmente la conformità dell'ordinamento provinciale agli atti normativi e d'indirizzo dell'Unione europea, trasmettendo i risultati della verifica al Governo, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 3, della legge n. 234 del 2012, e informandone il Consiglio provinciale nell'ambito della relazione prevista dall'articolo 4, comma 2.

2. La Provincia provvede agli interventi normativi necessari per l'attuazione degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea con la legge finanziaria provinciale, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, lettera k), della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), o attraverso altri atti normativi.

3. Gli atti normativi e i provvedimenti adottati dalla Provincia per recepire le direttive europee contengono nel titolo il numero identificativo della direttiva recepita e sono immediatamente trasmessi per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per le politiche europee, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 234 del 2012.

Art. 10

Responsabilità per violazione del diritto dell'Unione europea

1. La Giunta provinciale assicura al Consiglio, anche tramite la commissione consiliare competente in materia europea, un'informazione tempestiva sull'esperimento di azioni di rivalsa da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 234 del 2012.

Art. 11

Ricorsi contro atti normativi dell'Unione europea

1. Il Presidente della Provincia informa preventivamente il Consiglio provinciale sulla richiesta della Provincia di proporre ricorso contro un atto normativo dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

2. Con atto d'indirizzo il Consiglio provinciale può invitare la Giunta a chiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo dell'Unione europea, in particolare quando s'è espresso sullo stesso atto in fase di verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.

Capo III

Disposizioni organizzative per i rapporti con l'Unione europea e per le attività di cooperazione territoriale della Provincia

Art. 12

Ufficio per i rapporti con l'Unione europea

1. La Provincia può operare attraverso una propria rappresentanza a Bruxelles per promuovere le proprie istanze presso le istituzioni europee e influenzarne le scelte. Inoltre la Provincia, tramite la propria rappresentanza, svolge attività di formazione, informazione e divulgazione per promuovere l'integrazione europea e la conoscenza delle istituzioni e delle politiche dell'Unione europea, fornendo anche accoglienza e supporto a istituzioni, enti e associazioni trentine. Le predette attività sono svolte nel rispetto della normativa statale in materia di rapporti con l'Unione europea.

2. Per i fini previsti dal comma 1, la Provincia opera attraverso l'ufficio per i rapporti con l'Unione europea con sede a Bruxelles, istituito ai sensi della legge provinciale 13 novembre 1998, n. 16 (Norme organizzative dell'attività della Provincia autonoma di Trento a Bruxelles).

3. La Provincia può svolgere l'attività di collegamento con l'Unione europea collaborando con la Provincia autonoma di Bolzano, il Land Tirolo e altre regioni o enti appartenenti all'Unione europea, anche nell'ambito della cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali, nonché con enti locali, organismi e altre istituzioni trentine. A tal fine si possono istituire uffici comuni per consentire la gestione coordinata di attività condivise o per svolgere attività di servizio. I rapporti di collaborazione tra gli enti e i soggetti interessati sono regolati con accordi stipulati nel rispetto della normativa statale sull'attività internazionale delle regioni.

4. Per favorire un'ampia partecipazione del sistema territoriale trentino, la Provincia promuove l'attivazione di uno sportello unitario di promozione territoriale, presso l'ufficio per i rapporti con l'Unione europea. A tal fine la Provincia favorisce il coinvolgimento della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, degli enti locali, dell'Università degli studi di Trento, degli organismi di ricerca e culturali, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, delle organizzazioni di categoria e sindacali, del sistema della cooperazione e di altri soggetti pubblici e privati, che condividono le finalità dell'iniziativa. Con apposita convenzione tra gli aderenti sono regolati il funzionamento, i rapporti, anche di natura finanziaria, nonché l'eventuale messa a disposizione di risorse professionali e strumentali.

Art. 13

Personale dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea

1. Il capo dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea può essere nominato dalla Giunta provinciale secondo quanto previsto dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), oppure fra persone estranee all'amministrazione di riconosciuta esperienza e competenza, in possesso del diploma di laurea e dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso la Provincia. E' assunto mediante contratto per una durata non superiore a cinque anni, rinnovabile alla scadenza. Gli sono corrisposti il trattamento economico previsto per il personale inquadrato nella qualifica di direttore e le altre competenze previste per il personale cui è conferito l'incarico di direttore

d'ufficio. Resta ferma la possibilità di nominare personale dipendente della Provincia con qualifica di direttore o dirigente.

2. Al fine di dotare l'ufficio per i rapporti con l'Unione europea di idonee professionalità, la Provincia può reclutare un numero massimo di due unità di personale. Tale personale, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, è assunto previo colloquio ed esame curriculare finalizzato alla verifica dell'esperienza acquisita e delle attitudini richieste, compresa la conoscenza delle lingue straniere; a esso è attribuito il trattamento giuridico ed economico con riferimento a quello previsto per il personale di categoria D, livello base, tenuto conto della particolarità dell'incarico conferito. L'individuazione di queste figure professionali può essere affidata anche a società specializzate nella ricerca e selezione di personale.

3. La contrattazione collettiva per il personale provinciale stabilisce lo specifico trattamento economico di residenza da corrispondere al personale assegnato all'ufficio per i rapporti con l'Unione europea; a tal fine la Giunta provinciale impartisce specifiche direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (APRAN).

Art. 14 Esperti nazionali distaccati

1. La Provincia promuove, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative, le esperienze del proprio personale presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, secondo quanto previsto dalla decisione n. C (2008) 6866 della Commissione europea, del 12 novembre 2008, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati e agli esperti nazionali in formazione professionale presso i servizi della Commissione, e dall'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. Il personale provinciale designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in qualità di esperto presso la rappresentanza permanente dell'Italia, nonché quello inviato in qualità di esperto presso gli organi dell'Unione europea sono messi a disposizione di questi organismi. La Provincia corrisponde al predetto personale, con oneri a carico del proprio bilancio e per il periodo di effettiva assegnazione a tali organismi, il trattamento economico fondamentale in godimento. Al medesimo personale spettano anche, per lo stesso periodo, gli emolumenti disciplinati ed erogati a carico dell'Unione europea, nonché il rimborso delle spese di viaggio previsto per i dipendenti provinciali, se il dipendente è richiamato per esigenze di servizio dal dirigente della struttura provinciale competente.

Art. 15 Disposizioni per il funzionamento dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea

1. Nel caso dell'istituzione dell'ufficio comune ai sensi dell'articolo 12, comma 3, la Provincia può assumere e pagare spese per conto di queste regioni o enti, relative alla gestione delle attività comuni, anche in base alla ripartizione degli oneri prevista dall'accordo stipulato fra questi enti. Inoltre la Provincia può sostenere spese sulla base di contratti stipulati da questi enti per la gestione di attività condivise.

2. Al responsabile dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea si applica l'articolo 18 della legge sul personale della Provincia 1997. Per assicurare il funzionamento e la gestione delle attività svolte, anche per l'ufficio comune, il responsabile dell'ufficio può stipulare contratti e ordinarne il pagamento. I contratti di lavoro di diritto privato per l'assunzione del personale addetto alla segreteria e alla custodia della sede di Bruxelles sono stipulati dal responsabile dell'ufficio, previa autorizzazione della Provincia.

3. Per pagare le spese previste da quest'articolo la Giunta provinciale può istituire presso l'ufficio per i rapporti con l'Unione europea un servizio di cassa ed economato, ai sensi dell'articolo 66 della legge provinciale di contabilità 1979. Il fondo cassa è reso disponibile su conti correnti intestati alla Provincia, accesi anche presso istituti di credito esteri e utilizzabili con ogni modalità in uso, compresa la carta di credito. Al servizio non si applicano i limiti per il fondo cassa e per il singolo atto di spesa previsti dal regolamento di esecuzione dell'articolo 66 della legge provinciale di contabilità 1979. L'economato può prelevare dai conti correnti le somme dovute dalla Provincia ai sensi dell'accordo per la gestione dell'ufficio comune, da versare su distinti conti correnti, anche cointestati. L'economato è personalmente responsabile anche delle spese ordinate e pagate dagli altri soggetti per la gestione dell'ufficio comune, ai sensi dell'accordo. Queste spese sono rendicontate in base al regolamento di esecuzione dell'articolo 66 della legge provinciale di contabilità 1979, salva la possibilità di allegare al rendiconto una copia della documentazione giustificativa della spesa in formato elettronico, al posto degli originali, che in tal caso sono conservati presso la sede dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea. La vigilanza della ragioneria della Provincia può essere effettuata sulla base della documentazione di spesa inviata in copia, trasmessa per via telematica secondo le disposizioni vigenti.

Art. 16

Coordinamento di azioni interregionali di cooperazione territoriale

1. Per coordinare azioni comuni di carattere interregionale e rafforzare la coesione economica e sociale con la Provincia autonoma di Bolzano e il Land Tirolo, la Provincia si avvale del gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) "Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino" costituito ai sensi dell'articolo 39 septies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), e nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008). Per l'attuazione degli obiettivi e dei compiti affidatigli il GECT può avvalersi della struttura di coordinamento prevista dal comma 3 e del personale messo a disposizione dalla Provincia.

2. La Provincia, in accordo con la Provincia autonoma di Bolzano e con il Land Tirolo, promuove momenti di incontro e di reciproca conoscenza con altre realtà di collaborazione transfrontaliera presenti nell'ambito dell'Unione europea.

3. Nel rispetto dell'ordinamento statale la Provincia può partecipare alla costituzione di una struttura assieme alla Provincia autonoma di Bolzano e al Land Tirolo, anche con sede fuori dal proprio territorio, per coordinare le azioni comuni di carattere interregionale per la cooperazione territoriale, comprese quelle derivanti dagli impegni assunti dalla Provincia in occasione delle sedute congiunte delle assemblee legislative della Provincia autonoma di

Bolzano, del Tirolo e della Provincia autonoma di Trento. Una convenzione regola i rapporti organizzativi e finanziari tra gli enti per assicurare il funzionamento della struttura di coordinamento.

4. Per i fini del comma 3 la Provincia assegna un incarico di coordinamento, per la durata della legislatura, a proprio personale o a una persona esterna all'amministrazione, assunta con contratto a tempo determinato per la durata dell'incarico, in possesso del diploma di laurea e dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego in Provincia. In caso di assunzione a tempo determinato il contratto individuale di lavoro stabilisce i contenuti e le modalità di svolgimento dell'incarico, nonché il trattamento economico spettante. Se l'incarico scade durante il periodo in cui la Giunta provinciale è in carica per l'ordinaria amministrazione, lo stesso è prorogato fino a quando la nuova Giunta provinciale non provvede in merito, nel termine massimo di centoventi giorni dal suo insediamento. La Giunta provinciale individua la struttura organizzativa di riferimento dell'incarico.

Capo IV Iniziative d'interesse europeo

Art. 17

Disposizioni per la programmazione e la gestione delle azioni finanziate nell'ambito della politica di coesione dell'Unione europea per gli anni 2014-2020 e per l'attuazione di programmi d'interesse europeo

1. La Provincia partecipa alle iniziative finanziate dall'Unione europea, e in particolare accede ai fondi strutturali costituiti dal fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal fondo sociale europeo (FSE) nell'ambito della politica di coesione per gli anni 2014-2020, e partecipa a programmi e progetti promossi dall'Unione europea, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni europee e statali in materia, nonché dalla presente legge.

2. Nel rispetto della normativa europea la Giunta provinciale individua le autorità di gestione, di controllo e di certificazione dei fondi strutturali europei, nonché il comitato di sorveglianza, che esercitano le funzioni previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. La Giunta provinciale garantisce l'indipendenza delle autorità, la collaborazione e la reciproca informazione tra esse. La Giunta provinciale individua anche l'organismo intermedio, nel caso di programmi presentati dallo Stato in qualità di autorità di gestione e approvati dalla Commissione europea.

3. I programmi dei fondi strutturali, proposti dalla Giunta provinciale nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di partenariato dello Stato e approvati dalla Commissione europea, sono strumenti di programmazione e sono raccordati con la programmazione provinciale.

3 *bis*. Per l'attuazione di iniziative cofinanziate dall'Unione europea previste dal comma 1 e nei limiti delle risorse per l'assistenza tecnica o di supporto all'attuazione e al controllo dei fondi

europei previste per tali iniziative, la Provincia può reclutare personale a tempo determinato anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa provinciale vigente, diversi da quelli relativi alla durata, con competenze specialistiche per i compiti di attuazione e di controllo in capo alle strutture provinciali preposte all'attuazione delle predette iniziative. Tale personale svolge esclusivamente le funzioni per le quali è stato assunto, nel rispetto delle modalità indicate dall'Unione europea e non può essere destinato ad attività diverse. Questo comma si applica anche per le iniziative finanziate con il fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e con il fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

Art. 18 **Disposizioni attuative**

1. Con regolamento di attuazione, da approvare entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle decisioni della Commissione europea di approvazione dei programmi dei fondi strutturali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale - che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, assicurando il coinvolgimento delle parti maggiormente rappresentative dei soggetti attuatori degli interventi programmati -, la Giunta provinciale stabilisce:

- a) le modalità per l'assegnazione in gestione delle iniziative finanziate con i fondi strutturali;
- b) i requisiti minimi che devono possedere le strutture formative per l'assegnazione in gestione delle iniziative finanziate con i fondi strutturali;
- c) le disposizioni per la verifica amministrativa e contabile delle spese sostenute dagli assegnatari delle iniziative finanziate con i fondi strutturali;
- d) altri elementi, anche di raccordo, eventualmente necessari per garantire l'attuazione dei programmi nel rispetto della normativa europea;
- e) le modalità con cui gli interventi attivati dalle strutture diverse dall'autorità di gestione sono realizzati collaborando con essa o previo suo parere vincolante relativamente alla coerenza con la normativa europea.

2. Per favorire il completo utilizzo dei finanziamenti dei fondi strutturali la Giunta provinciale, con proprie risorse e nei limiti della relativa dotazione finanziaria, può avviare la realizzazione delle iniziative anche prima dell'approvazione dei programmi da parte della Commissione europea. La Provincia, inoltre, può stanziare risorse per autorizzare livelli di spesa superiori a quelli indicati nei programmi approvati dalla Commissione europea, nel limite massimo del 20 per cento della dotazione finanziaria complessivamente approvata.

Art. 19 **Partecipazione**

1. Per conseguire un'efficace ricaduta dei fondi strutturali sul sistema economico trentino, la Provincia, in coerenza con la disciplina europea, assicura nell'attuazione degli articoli 17 e 18 la partecipazione e il coinvolgimento delle parti economiche e sociali più rappresentative, delle autorità pubbliche e degli organismi che rappresentano la società civile.

2. Per favorire la più ampia partecipazione degli enti locali alle iniziative, programmi e progetti finanziati dall'Unione europea, la Provincia promuove con il Consiglio delle autonomie locali

l'attivazione di idonee misure informative, formative e di supporto nell'attività diretta alla partecipazione a programmi e alla presentazione di progetti finanziati dall'Unione europea.

Art. 20

Promozione delle iniziative finanziate dall'Unione europea

1. Per favorire la conoscenza e l'accesso alle opportunità di sostegno offerte dalle politiche dell'Unione europea, la Provincia adotta le misure organizzative necessarie a fornire a soggetti pubblici e privati interessati informazione e assistenza sull'individuazione delle modalità e delle procedure di partecipazione ai progetti finanziati dall'Unione europea.

2. Al fine di favorire l'incontro di soggetti interessati a medesime iniziative offerte dall'Unione europea e promuovere lo scambio di conoscenze e di opportunità nell'ambito del territorio di riferimento del GECT previsto dall'articolo 16, la Provincia promuove la realizzazione delle attività di informazione e di assistenza previste dal comma 1 in forma congiunta con la Provincia autonoma di Bolzano e il Land Tirolo, anche nell'ambito dello sportello unitario di promozione territoriale previsto dall'articolo 12, comma 4.

Art. 21

Disposizioni contabili

1. Gli interessi bancari maturati sugli anticipi delle risorse europee riscossi dalla Provincia possono essere finalizzati a incrementare lo stanziamento da destinare all'attuazione delle iniziative finanziate.

2. Per consentire alla Provincia di concorrere all'eventuale riparto di ulteriori risorse rispetto a quelle assegnate dall'Unione europea la Provincia può certificare anche spese sostenute con risorse provinciali per progetti e iniziative coerenti con i programmi dei fondi strutturali.

3. Per l'esame dei rendiconti delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali la Provincia può avvalersi di società di revisione oppure di revisori legali iscritti al registro previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

4. La Provincia è autorizzata ad aderire all'associazione interregionale denominata "Tecnostruttura delle regioni per il FSE", con sede a Roma, competente a prestare assistenza tecnica alle regioni e province autonome per l'accesso al fondo sociale europeo.

Art. 22

Tirocini formativi

1. Per promuovere la partecipazione del Trentino al processo d'integrazione europea e per garantire agli interessati opportunità di contatto con le istituzioni dell'Unione europea, presso l'ufficio per i rapporti con l'Unione europea possono essere promossi tirocini formativi e di

orientamento ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione). Gli oneri derivanti dall'attuazione dei tirocini sono assunti dalla Provincia con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

2. La Provincia assicura alle attività indicate nel comma 1 pubblicità, informazione e accessibilità adeguati, anche tramite l'utilizzo di mezzi informatici.

Art. 23 **Iniziative promozionali**

1. La Provincia promuove e favorisce iniziative di studio, di ricerca, di scambio di esperienze, di informazione e di divulgazione volte alla promozione dell'integrazione europea e alla conoscenza delle istituzioni e delle politiche dell'Unione europea, con particolare attenzione alle iniziative dirette al consolidamento dell'identità europea fra i giovani, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche. A questi fini adotta un programma periodico di attività.

2. La Provincia assicura alle attività indicate nel comma 1 pubblicità, informazione e accessibilità adeguati, anche tramite l'utilizzo di mezzi informatici.

3. La Provincia concorre alle spese relative alle attività di formazione promosse dall'ufficio per i rapporti con l'Unione europea, anche mediante il rimborso delle spese sostenute dai partecipanti alle iniziative formative, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

4. In occasione della festa dell'Europa la Giunta provinciale e il Consiglio promuovono e organizzano specifiche iniziative per avvicinare l'Europa ai cittadini e i suoi popoli tra di loro.

Capo V **Disposizioni finali**

Art. 24 **Abrogazioni**

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge provinciale 13 novembre 1998, n. 16 (Norme organizzative dell'attività della Provincia autonoma di Trento a Bruxelles);
- b) articolo 16 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;
- c) articolo 5 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
- d) articolo 12 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20;
- e) articolo 39 septies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
- f) articolo 32 della legge provinciale 29 ottobre 2010, n. 22;
- g) legge provinciale 19 luglio 2011, n. 10, concernente "Modificazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino): costituzione

del gruppo europeo di cooperazione territoriale "Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino";

h) articolo 27 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25;

i) articolo 14 (Disposizioni per la programmazione e la gestione delle azioni finanziate nell'ambito della politica di coesione dell'Unione europea per gli anni 2014-2020 e per l'attuazione di programmi d'interesse europeo e abrogazione di disposizioni in materia di fondi strutturali) e articolo 20 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1.

2. Le disposizioni abrogate dall'articolo 14, comma 11, della legge provinciale n. 1 del 2014 continuano ad applicarsi relativamente ai programmi e ai progetti riferiti alla programmazione dell'Unione europea 2007-2013.

Art. 25 **Disposizioni finanziarie**

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 12 e 15, stimati nell'importo di 80 mila euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede con le minori spese riferite all'unità previsionale di base 15.5.120 (Oneri per servizi e spese generali), derivanti dall'abrogazione degli articoli 1 e 2 ter della legge provinciale n. 16 del 1998.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, stimati nell'importo di 180 mila euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, sono assunti nei limiti previsti, da ultimo, dall'articolo 29 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa. Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge finanziaria provinciale.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, stimati nell'importo di 200 mila euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede con le minori spese riferite all'unità previsionale di base 15.5.120 (Oneri per servizi e spese generali), derivanti dall'abrogazione dell'articolo 39 septies della legge provinciale n. 3 del 2006.

4. Le spese per l'attuazione degli articoli 17, 18, 19 e 21, relativi al finanziamento delle iniziative di interesse europeo, sono già state autorizzate con l'articolo 79 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015), sulle seguenti unità previsionali di base:

a) 25.10.210 - interventi per il miglioramento della qualità della scuola;

b) 25.15.210 - investimenti diretti per l'edilizia scolastica;

c) 25.30.210 - interventi di formazione professionale finanziati dallo Stato e/o dall'Unione europea;

d) 31.10.220 - fondo unico per la ricerca;

e) 40.5.215 - interventi per le politiche sociali e della famiglia finanziati dallo Stato e/o dall'Unione europea;

f) 40.20.210 - assegnazioni all'agenzia del lavoro per il piano di politica del lavoro;

g) 61.35.210 - iniziative di sviluppo previste dai fondi comunitari FSE-FESR.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 22, stimati nell'importo di

90 mila euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede con le minori spese riferite all'unità previsionale di base 90.10.140 (Spese per l'informazione e per manifestazioni), derivanti dall'abrogazione dell'articolo 2 bis della legge provinciale n. 16 del 1998.

6. Dall'applicazione dell'articolo 23 non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sulle unità previsionali di base 90.10.140 (Spese per l'informazione e per manifestazioni), 90.10.170 (Spese discrezionali di parte corrente) e 90.10.270 (Spese discrezionali di parte capitale). Le spese discrezionali derivanti dall'applicazione dell'articolo 23 devono essere assunte secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

7. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale di contabilità 1979.

UMBRIA

LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014, N. 11

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Umbria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea
Disciplina dell'attività internazionale della Regione

(B.U.R. 16 luglio 2014, n. 34)

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Finalità

1. La Regione, nel rispetto della Costituzione, delle disposizioni statali ed in particolare della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), dei principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, partecipazione democratica, trasparenza e leale collaborazione, nonché in attuazione dei principi dello Statuto regionale ed in particolare dell'articolo 25, si impegna a consolidare il ruolo dell'Unione europea, a promuovere l'integrazione europea, la diffusione delle iniziative europee fra soggetti pubblici e privati e la partecipazione a programmi e progetti europei.

Art. 2
Oggetto

1. La presente legge, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato e del riparto costituzionale delle competenze, disciplina le modalità di partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Art. 3
Cooperazione interistituzionale e obblighi di informazione

1. La Regione, al fine di rappresentare le proprie istanze nei rapporti con l'Unione europea, lo Stato e le altre Regioni, partecipa con i propri organi, nell'ambito delle rispettive competenze e prerogative, alle sedi di concertazione, collaborazione e cooperazione interistituzionale.

2. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale si informano reciprocamente e

tempestivamente sulle attività svolte e adottano ogni misura necessaria a favorire il massimo raccordo tra le strutture regionali.

3. La Giunta regionale informa l'Assemblea legislativa in ordine alla partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione degli atti dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale in tempo utile affinché l'Assemblea legislativa possa formulare eventuali indirizzi di cui la Giunta deve tenere conto e possa richiedere alla Giunta stessa di riferire alle Commissioni consiliari competenti per materia su ogni attività di rilievo europeo.

4. La Giunta regionale, in particolare, informa l'Assemblea legislativa:

- a) sulle conseguenze delle decisioni della Commissione europea e del Consiglio dell'Unione europea che comportino obblighi di adeguamento per la Regione e sui relativi tempi;
- b) sulle osservazioni inviate al Governo in assenza di un'intesa con l'Assemblea legislativa nei casi di cui all' articolo 5, commi 3 e 4;
- c) sull'iter di formazione degli atti come comunicato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e sui documenti di indirizzo politico presentati in ambito nazionale;
- d) sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea con ad oggetto le proposte e gli atti su cui la Giunta regionale o l' Assemblea legislativa abbiano espresso una posizione;
- e) sugli atti adottati dalla Giunta regionale per l'attuazione in via regolamentare e amministrativa di obblighi europei;
- f) sull'esecuzione di decisioni della Commissione europea o del Consiglio dell'Unione europea, nonché sull'eventuale ricorso giurisdizionale avverso la decisione medesima;
- g) sugli oneri finanziari derivanti dalle attività di rilievo internazionale.

5. La Giunta regionale rende note, inoltre, all'Assemblea legislativa le informazioni ricevute dal Governo ai sensi della l. n. 234/2012 riguardanti:

- a) le procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia;
- b) l'andamento dei flussi finanziari con l'Unione europea;
- c) i risultati dei lavori della sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- d) le proposte e le materie di competenza delle regioni che risultino inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea e le risultanze delle riunioni medesime;
- e) l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni si è proceduto a recepire le direttive dell'Unione europea;
- f) lo stato di conformità dell'ordinamento interno agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea.

6. La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa si informano reciprocamente sulle rispettive attività promozionali e di mero rilievo internazionale e sui relativi adempimenti.

7. La Giunta regionale informa periodicamente l'Assemblea legislativa sulle risultanze dei gruppi di lavoro istituiti in seno al Comitato tecnico di valutazione del CIAE, ai sensi dell'articolo 19, comma 4 e dell'articolo 24, comma 7 della l. n. 234/2012.

8. La Giunta regionale assicura l'assistenza documentale e informativa all'Assemblea legislativa, secondo modalità definite d'intesa tra i due organi entro il termine stabilito dall' articolo 23, comma 2, lettera a) .

9. L'Assemblea legislativa orienta le attività disciplinate dalla presente legge, esprimendo atti di indirizzo rivolti alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 43, comma 1 dello Statuto.

10. Qualora la Giunta regionale non si sia conformata agli atti di indirizzo di cui al comma 9 , il Presidente della Giunta regionale o un assessore da lui delegato riferisce tempestivamente all'Assemblea legislativa, fornendo le relative motivazioni.

Art. 4

Nomina di rappresentanti della Regione in organismi europei ed internazionali

1. L'Assemblea legislativa è informata della designazione da parte del Governo italiano di uno o più componenti di una Giunta o di una Assemblea legislativa presso un organismo europeo, in rappresentanza delle Regioni italiane. L'informativa è resa dal Presidente dell'Assemblea legislativa o dal Presidente della Giunta, a seconda che i soggetti designati siano componenti dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale.

2. L'informativa di cui al comma 1 ha luogo nella prima seduta utile dell'Assemblea legislativa e comunque non oltre venti giorni dal perfezionamento del procedimento di nomina e dà conto in particolare della procedura seguita per addvenire alla proposta o alla designazione, delle motivazioni della scelta, nonché dei curricula delle persone proposte o designate, con l'indicazione degli eventuali incarichi svolti o in corso di svolgimento.

3. L'obbligo di informativa sussiste anche quando i membri di cui al comma 1 vengano designati per il tramite delle Associazioni rappresentative delle autonomie regionali, inclusi i membri del Comitato delle Regioni designati, ai sensi dell'articolo 27, comma 2 della l. n. 234/2012, dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

4. Dopo l'effettiva assunzione delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, le Commissioni consiliari possono chiedere, nell'esercizio delle proprie competenze, l'audizione dei rappresentanti della Regione Umbria.

Capo II

Partecipazione della Regione alla formazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

Art. 5

Partecipazione della Regione alla fase ascendente della normativa dell'Unione europea

1. La Regione, mediante i propri organi, in un quadro di leale collaborazione tra istituzioni, formula osservazioni sui progetti di atti normativi dell'Unione europea, sugli atti preordinati alla formulazione degli stessi e sulle loro modificazioni, qualora essi riguardino materie di

competenza regionale, nel rispetto della normativa statale vigente ed in particolare dell'articolo 24 della l. n. 234/2012.

2. Le osservazioni di cui al comma 1 sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei, dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, nel termine di trenta giorni decorrenti dal ricevimento degli atti di cui al comma 1, inoltrati dalle Conferenze medesime ai sensi dell' articolo 24, comma 1 della l. 234/2012.

3. Fatti salvi i casi d'emergenza, l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale, per consentire l'espressione di una posizione unitaria della Regione, definiscono d'intesa le osservazioni di cui al comma 1. A tal fine, la Giunta regionale, entro 15 giorni dal ricevimento degli atti ai sensi del comma 2, può proporre all'Assemblea legislativa di adottare una deliberazione in merito alla posizione della Regione.

4. Decorso dieci giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 3 da parte dell'Assemblea legislativa senza che sia raggiunta un'intesa, la Giunta regionale può comunque trasmettere le osservazioni di cui al comma 1.

5. In assenza della proposta di cui al secondo periodo del comma 3, l'Assemblea legislativa formula le proprie osservazioni con apposita risoluzione da trasmettere al Governo nei modi e nei tempi di cui all' articolo 24, comma 3 della l. n. 234/2012.

6. Il Presidente della Giunta regionale, qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi materie di competenza legislativa regionale, può invitare la Conferenza Stato-Regioni, anche su proposta dell'Assemblea legislativa e tenendo conto degli eventuali indirizzi dal medesimo espressi, a chiedere al Governo di apporre la riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell' articolo 24, comma 5 della l. 234/2012.

7. Il Presidente della Giunta regionale può richiedere, anche su proposta dell'Assemblea legislativa, la Convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell' articolo 24, comma 4 della l. n. 234/2012.

8. La Regione partecipa ai gruppi di lavoro di cui all' articolo 24, comma 7 della l. n. 234/2012 con propri rappresentanti, individuati dal Presidente della Giunta regionale, che ne informa il Presidente dell'Assemblea legislativa.

Art. 6 **Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà**

1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, l'Assemblea legislativa, in conformità all'articolo 6, primo paragrafo del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea ed al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed ai sensi dell' articolo 25 della l. n. 234/2012, può inviare alle Camere le proprie osservazioni sui progetti di atti legislativi dell'Unione europea ovvero sulle proposte di atti previsti dall'articolo 352 del Trattato sul funzionamento

dell'Unione Europea.

2. Il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi e delle proposte di atti che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale, è esercitato dall'Assemblea legislativa anche nei contesti di cooperazione interistituzionale di cui fa parte in ambito nazionale e in ambito europeo.

3. Gli esiti del controllo di sussidiarietà sono trasmessi alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare e devono essere comunicati alla Giunta regionale, anche ai fini della posizione regionale da assumere nelle sedi di competenza. Le osservazioni di cui al comma 1 sono altresì inviate, contestualmente all'invio alle Camere, alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

4. La Giunta regionale può segnalare all'Assemblea legislativa questioni relative al controllo di sussidiarietà.

Art. 7

Dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 5 e 6, l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, possono far pervenire alle Camere, nell'ambito del dialogo politico disciplinato dall'articolo 9 della l. n. 234/2012, ogni documento utile alla definizione delle politiche europee.

2. I documenti tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle province e dai comuni e ciascuno dei Presidenti dei due organi collegiali regionali, oltre che trasmetterli all'altro organo, li trasmette alle Camere, al Governo, alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome ed alla Conferenza delle regioni e delle Province autonome.

Capo III

Partecipazione della Regione all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

Art. 8

Sessione regionale europea

1. Entro il mese di aprile di ogni anno l'Assemblea legislativa è convocata per una o più sedute in sessione europea al fine di esaminare:

- a) il disegno di legge regionale europea, di cui all' articolo 10;
- b) il programma legislativo annuale della Commissione europea;
- c) la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea, trasmessa dalla Giunta regionale all'Assemblea legislativa e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee entro il 15 gennaio di ogni anno;
- d) il rapporto sugli affari europei, di cui all' articolo 9 .

2. Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli enti locali, delle università, delle altre autonomie funzionali e delle parti sociali ed economiche, all'interno della sessione europea possono essere attivate adeguate forme di consultazione in relazione ad aspetti dell'attività europea della Regione che presentino specifica rilevanza nei loro ambiti di competenza.

3. L'Assemblea legislativa conclude la sessione europea approvando apposita risoluzione, anche riservandosi di esprimere le proprie osservazioni su singoli atti contenuti nel programma legislativo della Commissione europea.

Art. 9

Rapporto sugli affari europei

1. Entro il mese di marzo di ogni anno la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa un rapporto in ordine alle attività svolte ai fini della partecipazione alle politiche dell'Unione europea, che indica:

- a) lo stato di avanzamento degli interventi regionali cofinanziati dall'Unione europea, i risultati conseguiti, le criticità riscontrate, nonché le eventuali modifiche apportate agli atti di programmazione di cui all' articolo 11, comma 1, non soggette ad approvazione da parte della Commissione europea;
- b) le iniziative che si intendono adottare nell'anno in corso con riferimento alle politiche dell'Unione europea d'interesse regionale, tenendo conto del programma legislativo e di lavoro approvato annualmente dalla Commissione europea e degli altri strumenti di programmazione delle istituzioni europee;
- c) le posizioni sostenute nell'anno precedente dalla Giunta regionale nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, convocata per la trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale;
- d) le risultanze dei lavori in seno al Comitato delle Regioni e al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE);
- e) i bandi elaborati per dare attuazione a programmi comunitari;
- f) l'elenco dei progetti presentati dalla Regione, a valere sui bandi dell'Unione europea, limitatamente a quelli approvati;
- g) le eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.

Art. 10

Legge regionale europea

1. La legge regionale europea, è lo strumento con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo sulla base della verifica di conformità di cui all' articolo 8, comma 1, lettera c), tenuto conto della risoluzione approvata dall'Assemblea legislativa nella sessione europea dell'anno precedente ai sensi dell' articolo 8, comma 3.

2. In particolare la legge regionale europea:

- a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive e dispone quanto necessario per l'attuazione

dei regolamenti;

b) detta disposizioni attuative delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento;

c) dispone le modifiche o abrogazioni delle norme regionali conseguenti agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) o a procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Regione;

d) individua gli atti dell'Unione europea alla cui attuazione ed esecuzione la Regione può provvedere in via regolamentare o amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.

3. La legge regionale europea reca nel titolo gli elementi identificativi dell'atto recepito ed è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, mediante posta certificata. La legge medesima contiene inoltre l'indicazione dell'anno di riferimento e stabilisce il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione cui la legge stessa rimandi.

4. Entro il mese di marzo di ogni anno la Giunta regionale presenta il disegno di legge regionale europea, accompagnato da una relazione che elenca le direttive europee di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa, nonché quelle che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione in quanto:

a) direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente preciso e incondizionato;

b) l'ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse;

c) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi e, in tal caso, la relazione contiene l'elenco dei provvedimenti statali di attuazione.

5. Resta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione del diritto dell'Unione europea siano contenute in altre leggi regionali, specie a fronte di atti normativi o di sentenze degli organi dell'Unione europea che comportino obblighi di adempimento e scadano prima della data di presunta entrata in vigore della legge regionale europea.

Art. 11

Programmazione regionale sulle politiche europee

1. La Regione partecipa ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea nell'ambito delle materie di propria competenza.

2. L'Assemblea legislativa approva gli atti di indirizzo preliminari alla elaborazione della programmazione europea ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria), nonché le proposte di atti di programmazione elaborate dalla Giunta regionale relative agli interventi regionali cofinanziati dall'Unione europea e le eventuali modifiche sostanziali agli stessi. Per modifiche sostanziali si intendono le modifiche soggette ad approvazione da parte della Commissione europea. L'Assemblea legislativa adotta la deliberazione di approvazione delle proposte di atti di programmazione entro quarantacinque giorni dalla presentazione da parte della Giunta regionale. Decorso detto termine la Giunta regionale procede comunque alla presentazione degli atti per il negoziato con il Governo e la Commissione europea ai sensi dell' articolo 19,

comma 4 della l.r. n. 13/2000 .

3. Relativamente agli atti di programmazione di cui al comma 2, la Giunta regionale:

- a) conduce le procedure di negoziato con il Governo e la Commissione europea e riferisce tempestivamente all'Assemblea legislativa sull'andamento e sull'esito delle stesse;
- b) prende atto, con propria deliberazione, dell'approvazione finale da parte della Commissione europea.

Art. 12

Informazione sulle politiche europee

1. La Regione rende accessibile ai cittadini, tramite i sistemi informativi della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa, tutte le informazioni relative ai bandi per l'assegnazione dei fondi europei.

Art. 13

Impugnazione di atti normativi europei

1. Il Presidente della Giunta regionale, qualora ritenga illegittimo un atto normativo dell'Unione europea emanato in materie di competenza legislativa regionale, può richiedere al Governo, informandone tempestivamente l'Assemblea legislativa, l'impugnazione dell'atto dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché sollecitare la richiesta di impugnativa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il Presidente della Giunta regionale può altresì proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, contro gli atti dell'Unione europea, anche regolamentari, adottati nei confronti della Regione.

2. Le richieste sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee ed al Ministro degli affari esteri.

3. L'Assemblea legislativa può chiedere al Presidente della Giunta regionale di attivarsi ai sensi del comma 1 .

Art. 14

Notifica delle discipline per le attività di servizi

1. La Regione comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee i progetti di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che subordinano l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di nuovi requisiti, ai sensi e nei casi di cui alla Direttiva 2006/123/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, come recepita nella legislazione statale.

2. I progetti di disposizioni di cui al comma 1, di iniziativa della Giunta regionale, sono comunicati a seguito della loro approvazione da parte della Giunta stessa.

3. Gli atti di competenza consiliare recanti i requisiti di cui al comma 1, sono comunicati dopo l'approvazione da parte della Commissione competente per materia e previo parere della Commissione consiliare competente in materie europee.

4. Le competenti strutture della Giunta regionale curano le comunicazioni dei progetti di disposizioni di cui al comma 2.

5. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa curano le comunicazioni delle proposte di legge di cui al comma 3 nonché le comunicazioni dei progetti di disposizioni approvati dalla Giunta regionale qualora i requisiti di cui al comma 1 siano introdotti e modificati in sede consiliare.

Art. 15 **Aiuti di Stato**

1. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale, in relazione alle rispettive competenze, notificano alla Commissione europea i progetti di legge e le proposte di regolamento e di atto amministrativo che istituiscono o modificano aiuti di Stato soggetti ad obbligo di notifica in base agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Una scheda sintetica della misura notificata viene trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee.

2. La notifica di cui al comma 1 è effettuata dalla Giunta regionale secondo le modalità previste dalle disposizioni europee e dall'articolo 45 della l. n. 234/2012. Per gli atti di competenza consiliare la notifica è effettuata, su richiesta del Presidente dell'Assemblea legislativa, previa proposta della Commissione consiliare competente in materie europee. La Commissione consiliare competente per l'istruttoria licenzia definitivamente gli atti di cui al comma 1 per l'approvazione da parte dell'Assemblea legislativa, dopo aver acquisito l'autorizzazione all'aiuto da parte della Commissione europea.

3. Per motivi di urgenza, gli atti di cui al comma 1 possono essere approvati dall'Assemblea legislativa senza il visto dell'Unione europea. In questo caso la legge regionale reca una clausola di sospensione dell'efficacia fino alla comunicazione della compatibilità dell'aiuto da parte della Commissione europea; alla relativa notifica provvede il Presidente della Giunta regionale.

4. Nel caso in cui l'Assemblea legislativa in sede di approvazione apporti modifiche al progetto di legge, introducendo o modificando disposizioni che prevedono aiuti di Stato, si applica quanto previsto dal comma 3 .

5. La Giunta regionale con proprio provvedimento adotta, per gli atti di competenza, disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal presente articolo, dandone comunicazione alla Commissione consiliare competente, per l'adozione degli eventuali atti di spettanza.

Capo IV **Relazioni con istituzioni e organismi europei**

Art. 16 **Strutture regionali di coordinamento con le istituzioni europee**

1. Gli uffici e le strutture amministrative della Regione assicurano il collegamento tecnico, amministrativo e operativo con le istituzioni europee mediante lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) informazione alla Giunta regionale e all'Assemblea legislativa circa le iniziative normative della Commissione europea in materie di interesse regionale;
- b) supporto al Presidente della Giunta regionale, al Presidente dell'Assemblea legislativa, alla Giunta regionale, ai consiglieri regionali, nonché ai rappresentanti regionali negli organismi e nei comitati di lavoro delle istituzioni dell'Unione europea;
- c) raccordo tra la Regione e la rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea;
- d) informazione e consulenza per l'attività di enti, imprese ed organismi pubblici e privati sulle opportunità offerte dall'ordinamento dell'Unione europea;
- e) studi e approfondimenti sulla normativa europea di interesse regionale;
- f) coordinamento delle relazioni tra istituzioni dell'Unione europea e istituzioni pubbliche, enti locali, associazioni e altri organismi rappresentativi di interessi collettivi umbri relativamente alla presentazione di progetti e alla partecipazione a programmi e iniziative dell'Unione europea;
- g) formazione in affari europei ed europrogettazione dei funzionari regionali;
- h) ogni altra attività funzionale al perseguimento dei fini di cui al presente articolo.

Art. 17 **Attività di partenariato istituzionale e collaborazione territoriale in ambito europeo**

1. Al fine di rafforzare la coesione e l'integrazione europea la Regione promuove partenariati istituzionali, aderisce ad associazioni e partecipa a forme stabili e strutturate di collaborazione con enti territoriali interni di altri Stati membri dell'Unione europea al fine di perseguire interessi comuni in campo economico, culturale, sociale e sanitario, turistico e ambientale.

2. L'Assemblea legislativa, su proposta della Commissione consiliare competente in materia di affari europei, con propria deliberazione può approvare progetti di intervento negli ambiti di cui alla presente legge da finanziarie con risorse del proprio bilancio, raccordandosi con le competenti strutture della Giunta regionale.

Capo V **Rapporti internazionali**

Art. 18 **Attività di rilievo internazionale della Regione**

1. La Regione svolge attività di rilievo internazionale nel rispetto degli indirizzi di politica estera

dello Stato e nell'esercizio delle competenze ad essa attribuite dalla Costituzione. In particolare provvede a:

- a) concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato di cui all'articolo 19;
- b) attuare ed eseguire accordi internazionali conclusi dallo Stato;
- c) promuovere e sostenere le attività di collaborazione e partenariato internazionale nell'ambito dei programmi del Governo italiano e dell'Unione europea, nonché dei programmi delle organizzazioni governative internazionali;
- d) porre in essere iniziative di cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario;
- e) sostenere le attività promozionali all'estero dirette a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale e ad attrarre investimenti nella Regione da parte di soggetti esteri pubblici e privati;
- f) favorire la conoscenza nel mondo della cultura dell'Umbria e del suo patrimonio storico, artistico-culturale e ambientale;
- g) incentivare politiche di sostegno nei confronti delle comunità umbre presenti all'estero;
- h) promuovere azioni comuni tra istituzioni locali e la loro evoluzione in accordi di cooperazione e partenariato internazionale;
- i) supportare iniziative di scambio e collaborazione in campo universitario, scolastico e formativo.

2. La Giunta regionale informa annualmente l'Assemblea legislativa in ordine alle attività di rilievo internazionale ed in particolare in ordine alle iniziative di partenariato internazionale promosse dalla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa, in relazione agli affari internazionali di competenza regionale, possono avvalersi di specifiche professionalità, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.

Art. 19 Accordi e intese

1. La Regione, in attuazione dell' articolo 25, comma 4 dello Statuto regionale, fermo restando il rispetto delle leggi di cui all'articolo 117, comma 9 della Costituzione, ed in particolare dell' articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), coerentemente con le linee di indirizzo generali dettate dall'Assemblea legislativa, può sottoscrivere accordi con Stati esteri ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

2. Gli accordi con gli Stati e le intese con gli enti territoriali interni ad altro Stato sono conclusi dalla Regione secondo le modalità stabilite dall' articolo 6 della l. n. 131/2003.

3. La Regione provvede alla attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato.

4. Ai fini dell'attuazione dell' articolo 6, comma 7 della l. n. 131/2003, i Comuni e le Province

comunicano alla Regione le attività di mero rilievo internazionale da essi svolte.

Capo VI Modificazioni a leggi regionali

Art. 20

Modificazioni alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria)

1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) è inserita la seguente:

" b-bis) indica gli strumenti di raccordo tra le strategie e le politiche regionali e quelle delineate in sede europea."

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 19 della l. r. n. 13/2000 è inserito il seguente:

" 4-bis. Gli atti da presentare per il negoziato di cui al comma 4 sono approvati dall'Assemblea legislativa secondo le modalità stabilite dalla legislazione regionale in materia di disciplina delle modalità di partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea".

Capo VII Disposizioni sul controllo di attuazione della legge

Art. 21

Relazione all'Assemblea legislativa

1. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale e la Commissione consiliare competente in materie europee, per quanto di competenza, presentano all'Assemblea legislativa una relazione sull'attuazione della legge e delle procedure da essa previste, riferendo in particolare circa la partecipazione della Regione alla formazione degli atti dell'Unione europea.

Capo VIII

Parziale abrogazione della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione) e disposizioni finali e transitorie

Art. 22

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) CAPO I (Unione Europea) del Titolo III della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione);

- b) gli articoli 29 e 30 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione);
- c) CAPO II (Rapporti internazionali) del Titolo III della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione);
- d) gli articoli da 31 a 34 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione).

Art. 23 **Disposizioni finali**

1. L'Assemblea legislativa adegua il proprio Regolamento interno alle prescrizioni contenute nella presente legge, definendo, in particolare:
 - a) le modalità della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte dell'Assemblea legislativa;
 - b) le procedure per la verifica della conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea e la trasmissione delle relative osservazioni al Presidente della Giunta regionale;
 - c) i tempi e le modalità di svolgimento della Sessione europea;
 - d) l'assetto delle competenze di cui alla tabella a) allegata al Regolamento interno in relazione alle materie europee;
 - e) le modalità di notifica alla Commissione europea dei progetti di legge e delle proposte di atto amministrativo dirette a istituire o modificare aiuti di Stato.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
 - a) è stipulata l'intesa di cui all'articolo 3, comma 8;
 - b) la Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, nell'ambito delle proprie competenze:
 - 1) individuano le strutture, che svolgono le funzioni previste dall'articolo 16, comma 1;
 - 2) individuano le strutture consiliari competenti a svolgere il monitoraggio della documentazione trasmessa dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle province autonome e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome ai fini della partecipazione alla fase ascendente;
 - 3) definiscono ogni altro aspetto relativo all'attuazione della presente legge.
3. Le deliberazioni adottate ai sensi del comma 2, lettera b), sono oggetto di immediata e reciproca comunicazione tra la Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.

Art. 24 **Norma transitoria**

1. In sede di prima applicazione, con riferimento alla programmazione dei fondi comunitari

2014/2020, le proposte di programmi operativi regionali, che devono essere presentate alla Commissione europea entro il 22 luglio 2014, sono approvate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, primo periodo, dalla Giunta regionale, nel rispetto dello schema generale di orientamenti approvato dall'Assemblea legislativa, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della l. r. n. 13/2000. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge alle eventuali modifiche sostanziali, apportate ai programmi operativi regionali, soggette ad approvazione da parte della Commissione europea.

2. La Giunta regionale informa tempestivamente l'Assemblea legislativa sull'andamento delle procedure di negoziato con il Governo e la Commissione europea degli atti di programmazione di cui al comma 1, primo periodo e comunica, inoltre, sempre all'Assemblea legislativa, entro trenta giorni dalla adozione della relativa decisione da parte della Commissione europea, l'approvazione dei programmi operativi regionali.

Art. 25 **Norma finanziaria**

1. Per le finalità di cui alla presente legge, per gli anni 2015 e successivi, l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2006, N. 8

Disposizioni in materia di attività e relazioni europee e internazionali della Regione autonoma Valle d'Aosta

(B.U.R. 4 aprile 2006, n. 14)

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e finalità

1. In relazione al riconoscimento del sistema delle autonomie regionali e locali previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea e al combinato disposto degli articoli 117 della Costituzione e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), e nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e dei principi di cui alle leggi 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), e 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), sulla base dei principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, leale collaborazione, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica, la presente legge:

- a) detta disposizioni in materia di relazioni internazionali e con l'Unione europea della Regione;
- b) disciplina le attività di rilievo internazionale ed europeo della Regione;
- c) disciplina le modalità di partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Art. 2 Ambiti di intervento

1. La Regione, nell'esercizio delle attività di rilievo internazionale nelle materie di sua competenza, provvede a:

- a) sviluppare attività e iniziative tese a rafforzare ed approfondire la cooperazione e le relazioni di buon vicinato tra le regioni e le popolazioni dell'arco alpino;
- b) promuovere la cooperazione interregionale, transfrontaliera e transnazionale, predisporre proposte e attuare iniziative per lo sviluppo ed il potenziamento di partenariati istituzionali;
- c) concludere convenzioni con enti territoriali interni ad altri Stati e accordi con altri Stati, nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 6 della legge n. 131/2003.

2. La Regione, nell'esercizio delle attività di rilievo europeo nelle materie di sue competenza, provvede a:

- a) promuovere e favorire iniziative di studio, di ricerca, di scambio di esperienze, di informazione e di divulgazione volte alla promozione dell'unità europea, con particolare attenzione alle iniziative dirette al consolidamento, tra i giovani, dell'identità europea;
- b) promuovere la conoscenza delle istituzioni, delle politiche e delle attività dell'Unione europea presso i cittadini, gli enti locali e i soggetti della società civile, favorendone la partecipazione ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea;
- c) contribuire, nelle sedi in cui essa è rappresentata, a promuovere il rispetto, la tutela e la valorizzazione, in ambito europeo, delle lingue e culture meno diffuse e della loro particolarità, al fine di sostenere e consolidare un'Europa della diversità;
- d) stabilire relazioni con le organizzazioni europeiste, regionaliste e federaliste;
- e) partecipare ad organismi e associazioni costituiti tra le Regioni, le Province autonome ed i Comuni nell'ambito delle attività dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa;
- f) favorire la partecipazione degli enti locali, singolarmente o in forma associata, al processo di integrazione europea;
- g) partecipare alla formazione delle decisioni e alla predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantire l'adempimento degli obblighi e l'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
- h) dare attuazione alle politiche europee, con particolare attenzione ai loro profili di carattere interregionale, transfrontaliero e transnazionale;
- hbis) promuovere iniziative in favore delle zone di montagna, conformemente all'articolo 174, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a livello europeo, internazionale e statale;
- hter) promuovere e sostenere l'attuazione di strategie macroregionali con i territori limitrofi, finalizzate allo sviluppo sostenibile nell'area alpina.

2bis. Per il perseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione può avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della collaborazione di università, enti ed istituti pubblici di studio o di ricerca.

Art. 3 **Attività a sostegno della francofonia**

1. La Regione riconosce nella lingua francese una delle radici più profonde della propria autonomia storica, culturale e istituzionale e ritiene propria responsabilità mantenerla viva e disponibile per le future generazioni.

2. La Regione, nell'ambito delle attività e delle relazioni di rilievo internazionale ed europeo di cui all'articolo 2, promuove le cooperazioni, gli scambi, i partenariati ed ogni altra forma di collaborazione intesa a favorire la diffusione internazionale della lingua francese.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione, per il tramite del Consiglio regionale, partecipa, in particolare, all'Assemblée parlementaire de la francophonie.

Art. 4

Indirizzi e disciplina dell'attività europea ed internazionale della Regione

1. Il Consiglio regionale, entro sei mesi dall'inizio della legislatura, su proposta della Giunta regionale, approva un documento pluriennale di indirizzo sulle attività di rilievo internazionale ed europeo della Regione, contenente le linee programmatiche per l'azione regionale, nonché l'indicazione delle materie di interesse regionale e delle relative priorità, anche territoriali, di intervento.

2. La Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal documento di cui al comma 1, con apposita deliberazione:

- a) specifica le attività e le singole iniziative da intraprendere;
- b) attribuisce alle strutture dell'Amministrazione regionale le competenze finalizzate all'espletamento delle attività di cui alla lettera a);
- c) stabilisce i tempi per l'inizio e la conclusione delle attività di cui alla lettera a), definendo, contestualmente, i relativi indicatori di risultato;
- d) indica gli strumenti necessari alla realizzazione delle attività di cui alla lettera a), definendo, contestualmente, le modalità di attivazione, organizzazione e finanziamento delle suddette attività.

3. La Giunta regionale disciplina, inoltre, con propria deliberazione, le modalità di svolgimento delle missioni all'estero, di apertura e di organizzazione degli uffici di collegamento e supporto tecnico all'estero e quelle per l'eventuale attivazione di convenzioni con enti, società ed associazioni dotati delle necessarie capacità ed esperienza.

4. Il Presidente della Regione presenta al Consiglio regionale, nell'ambito di un'apposita sessione europea e internazionale le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento interno del Consiglio, una relazione sulle attività svolte in attuazione della presente legge.

Capo II

Attività di rilievo internazionale ed europeo della regione

Art. 5

Relazioni internazionali ed europee della Regione

1. Nell'ambito delle attività di rilievo internazionale ed europeo di cui all'articolo 2 e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal documento di cui all'articolo 4, la Giunta regionale provvede, in particolare, alla realizzazione di iniziative nei seguenti settori:

- a) cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario;
- b) scambio di esperienze e assistenza istituzionale alle amministrazioni di Regioni ed altri enti, associazioni e organizzazioni esteri e internazionali, in particolare nell'ambito delle problematiche comuni alle zone di montagna, delle autonomie regionali speciali e della tutela e promozione delle lingue regionali, minoritarie e meno diffuse;
- c) supporto ad attività di scambio e collaborazione in materia di istruzione, di università e di politiche giovanili;

- d) sostegno, promozione ed incentivazione dei gemellaggi tra i Comuni della regione, singolarmente o in forma associata, e quelli europei ed extraeuropei, nonché delle iniziative correlate;
- e) promozione diretta nel campo del marketing territoriale, del commercio, della cooperazione industriale, dell'agroalimentare, della cultura e dello sport;
- f) promozione indiretta sotto forma di supporto a soggetti pubblici e privati presenti sul territorio regionale, per l'attuazione di iniziative simili a quelle di cui alla lettera e).

1bis. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 7, della l. 131/2003, la Giunta regionale disciplina inoltre, con propria deliberazione, le modalità di comunicazione alla Regione delle iniziative di cui al comma 1, lettera d), da parte degli enti locali interessati ed ogni altro aspetto concernente il coordinamento, a livello regionale, delle relative attività.

Art. 6

Attuazione delle politiche europee e istituzione di uno sportello di informazione sull'Unione europea

1. La Regione predispone e attua programmi e progetti nell'ambito della politica di coesione e della politica di sviluppo rurale dell'Unione europea e partecipa ai programmi tematici a gestione diretta della Commissione europea, proponendo e attuando i progetti. La Regione, inoltre, promuove la partecipazione ai predetti programmi da parte del partenariato istituzionale, economico, sociale e ambientale regionale.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), la Giunta regionale istituisce, nell'ambito della struttura competente, uno sportello di informazione al cittadino sulle istituzioni, le politiche e le attività dell'Unione europea e ne determina le modalità di funzionamento.

Art. 7

Istituzione dell'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 2, la Giunta regionale, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 58, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994), istituisce, presso la sede delle istituzioni dell'Unione europea a Bruxelles, la struttura denominata Ufficio di rappresentanza, quale strumento di collegamento tecnico, amministrativo e operativo tra le strutture regionali e gli uffici, gli organismi e le istituzioni dell'Unione europea.

Art. 7bis

Designazione di rappresentanti presso il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa

1. Ai fini della proposta al Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa dei membri titolari e supplenti, la Giunta regionale e il Consiglio regionale provvedono alle relative

designazioni, rispettivamente, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Capo III

Partecipazione della regione ai processi normativi dell'Unione europea e procedure di adempimento degli obblighi europei

Art. 8

Partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea

1. Nelle materie di propria competenza, la Regione concorre alla definizione della posizione italiana riguardo alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea, con le seguenti modalità:

- a) partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio dell'Unione europea e dei gruppi di lavoro e dei comitati tecnici del Consiglio e della Commissione europea, secondo le modalità stabilite dall'articolo 5 della l. 131/2003;
- b) partecipando al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea, mediante trasmissione di osservazioni e proposte alle Camere;
- c) partecipando alle sessioni europee della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e chiedendone, se del caso, la convocazione per l'esame di progetti di atti dell'Unione europea riguardanti materie attribuite alla competenza legislativa regionale;
- d) partecipando ai gruppi di lavoro istituiti nell'ambito del Comitato tecnico di valutazione di cui si avvale il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) di cui all'articolo 2 della l. 234/2012.

2. Nelle materie di competenza regionale, la Giunta regionale e il Consiglio regionale possono formulare osservazioni sui progetti di atti dell'Unione europea, sugli atti preordinati alla formulazione degli stessi e sulle loro modificazioni. Tali osservazioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei, dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

3. Nei casi di cui al comma 2, al fine della formazione di una posizione comune a livello regionale, la Giunta regionale può proporre al Consiglio regionale una deliberazione in merito alla posizione della Regione, da adottarsi entro quindici giorni. In mancanza della deliberazione consiliare, la Giunta regionale può comunque procedere all'esercizio delle proprie competenze e attività.

4. La Giunta regionale e il Consiglio regionale disciplinano, con propri atti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, le modalità di partecipazione della Regione alle attività di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 8bis

Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte del Consiglio regionale

1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà sui progetti di atti normativi dell'Unione europea che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale, il Consiglio regionale può formulare osservazioni da trasmettere alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare, dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

2. Il Consiglio regionale disciplina le modalità di partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 8ter

Designazione di rappresentanti presso il Comitato delle Regioni

1. Ai fini della proposta al Consiglio dell'Unione europea dei membri titolari e supplenti del Comitato delle Regioni, la Giunta regionale e il Consiglio regionale provvedono alle relative designazioni, rispettivamente, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 9

Legge europea regionale

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà tempestiva attuazione alle direttive europee, alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e agli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea. A tal fine, la Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, verifica lo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea e ne trasmette le risultanze, entro il 15 gennaio dell'anno successivo, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale, a seguito della verifica dello stato di conformità di cui al comma 1, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea"; il titolo è completato dal numero identificativo delle direttive recepite e dall'indicazione "Legge europea regionale", seguita dall'anno di riferimento.

3. Nella relazione illustrativa al disegno di legge europea regionale, la Giunta regionale:

- a) riferisce in merito allo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea e alle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Regione;
- b) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da eseguirsi in via amministrativa.

Art. 10

Contenuti della legge europea regionale

1. La legge europea regionale :

a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive, disponendo quanto necessario per l'attuazione dei regolamenti;

b) detta disposizioni per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;

c) reca disposizioni modificative o abrogative di norme regionali conseguenti agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) o a procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Regione;

d) individua gli atti dell'Unione europea alla cui attuazione ed esecuzione la Regione può provvedere in via regolamentare o amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.

2. La legge europea regionale è immediatamente trasmessa per posta elettronica certificata al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con la medesima modalità sono trasmessi, inoltre, tutti i provvedimenti, diversi dalla legge europea regionale, adottati dalla Regione per recepire le direttive europee.

Art. 10bis

Impugnazione di atti normativi europei

1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, il Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, può richiedere al Governo l'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea di un atto normativo europeo ritenuto illegittimo, nonché sollecitare la richiesta di impugnazione in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il Consiglio regionale può invitare il Presidente della Regione a promuovere le richieste di cui al comma 1.

Art. 11

Abrogato.

Capo IV

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 12

Disposizioni finanziarie

(omissis)

Art. 13
Abrogazione

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 20 luglio 2004, n. 13, è abrogato.

VENETO

LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 2011, N. 26

Norme sulla partecipazione della Regione Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea

(B.U.R. 29 novembre 2011, n. 89)

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Finalità

1. La Regione del Veneto, sulla base dei principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, efficienza e partecipazione democratica promuove il rafforzamento dell'Unione europea e favorisce il processo d'integrazione europea nel proprio territorio, la conoscenza delle iniziative europee fra i diversi soggetti pubblici e privati e la partecipazione ai programmi e progetti europei.

Art. 2 Oggetto

1. La presente legge definisce le modalità di partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato e del riparto costituzionale delle competenze.

Art. 3 Cooperazione interistituzionale e obblighi di informazione

1. La Regione, al fine di rappresentare le proprie istanze nei rapporti con l'Unione europea, lo Stato e le altre regioni, partecipa con i propri organi, nell'ambito delle rispettive competenze e prerogative, alle sedi di collaborazione e di cooperazione interistituzionale.

2. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale si informano reciprocamente e tempestivamente in ordine alle attività svolte e adottano ogni misura necessaria a favorire il massimo raccordo tra le strutture regionali, al fine di consentire l'espressione di una posizione unitaria della Regione con riferimento ai progetti di atti normativi dell'Unione europea e agli atti preordinati alla formulazione degli stessi.

TITOLO II

Partecipazione regionale alla formazione del diritto dell'Unione europea

Art. 4

Partecipazione mediante la formulazione di osservazioni al Governo

1. La Regione, mediante i propri organi, in un quadro di leale collaborazione istituzionale volta all'affermazione unitaria degli interessi del Veneto, formula osservazioni sui progetti di atti normativi dell'Unione europea, o sugli atti agli stessi preordinati, nel rispetto della normativa statale vigente.
2. Fatti salvi i casi d'urgenza, il Consiglio regionale e la Giunta regionale definiscono d'intesa le osservazioni di cui al comma 1. Qualora entro sette giorni non si raggiunga l'intesa, la Giunta regionale può comunque procedere alla formulazione delle stesse, dandone immediata comunicazione all'organo consiliare.
3. Qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa regionale, il Presidente della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio regionale, può chiedere al Governo la convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata Conferenza Stato-regioni, ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali".
4. Il Presidente della Giunta regionale può altresì chiedere, anche su proposta del Consiglio regionale, alla Conferenza Stato-regioni di invitare il Governo ad apporre la riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea.

Art. 5

Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà

1. Il Consiglio regionale, anche attraverso la partecipazione a forme di coordinamento e di collaborazione tra regioni, verifica il rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell'Unione europea secondo le modalità previste dal proprio Regolamento e ne trasmette le risultanze alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare, dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome, nonché alla Giunta regionale.

TITOLO III

Partecipazione regionale all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea

Art. 6

Sessione europea del Consiglio regionale

1. Entro il mese di maggio di ogni anno il Consiglio regionale è convocato per una o più sedute in sessione europea al fine di esaminare:

- a) il disegno di legge regionale europea, di cui all'articolo 8;
- b) il programma legislativo annuale della Commissione europea;
- c) la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea, trasmessa dalla Giunta regionale al Consiglio regionale e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee entro il 15 gennaio di ogni anno;
- d) il rapporto sugli affari europei, di cui all'articolo 7.

2. Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli enti locali, delle università, delle altre autonomie funzionali e delle parti sociali ed economiche, all'interno della sessione europea possono essere attivate adeguate forme di consultazione in relazione ad aspetti dell'attività europea che presentino specifica rilevanza nei loro ambiti di competenza.

3. Il Consiglio regionale conclude la sessione europea approvando apposito atto di indirizzo.

Art. 7

Rapporto sugli affari europei

1. Entro il mese di aprile di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale un rapporto in ordine alle attività svolte ai fini della partecipazione alle politiche dell'Unione europea, che indica:

- a) lo stato di avanzamento degli interventi regionali cofinanziati dall'Unione europea, le disposizioni procedurali adottate per l'attuazione, i risultati conseguiti, le criticità riscontrate;
- b) le iniziative che si intendono adottare nell'anno in corso con riferimento alle politiche dell'Unione europea d'interesse regionale, tenendo conto del programma legislativo e di lavoro approvato annualmente della Commissione europea e degli altri strumenti di programmazione delle istituzioni europee;
- c) le posizioni sostenute nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, convocata per la trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale;
- d) le questioni sollevate nel Comitato delle regioni e nell'ambito del Comitato interministeriale per gli affari europei;
- e) lo stato delle relazioni tra la Regione e l'Unione europea ed in particolare le prospettive dei negoziati svolti presso le istituzioni europee;
- f) le eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.

Art. 8
La legge regionale europea

1. La Regione assicura l'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea e l'attuazione delle politiche europee attraverso l'emanazione di una legge regionale europea annuale, che:

- a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive, disponendo quanto necessario per l'attuazione dei regolamenti;
- b) detta disposizioni attuative delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento;
- c) dispone le modifiche o abrogazioni delle norme regionali conseguenti agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) o a procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Regione;
- d) individua gli atti dell'Unione europea alla cui attuazione ed esecuzione la Regione può provvedere in via regolamentare o amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.

2. La legge regionale europea reca l'indicazione dell'anno di riferimento e stabilisce il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione cui la legge stessa rimandi; le misure di adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi europei indicano nel titolo l'atto dell'Unione europea cui si riferiscono.

3. Entro il mese di aprile di ogni anno la Giunta regionale presenta il disegno di legge regionale europea, accompagnato da una relazione che riferisce sullo stato di attuazione della legge regionale europea dell'anno precedente, motivando in ordine agli adempimenti omessi, ed elenca le direttive europee di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa, nonché quelle che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione in quanto:

- a) direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente preciso e incondizionato;
- b) l'ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse;
- c) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi e, in tal caso, la relazione contiene l'elenco dei provvedimenti statali di attuazione.

4. Resta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione del diritto dell'Unione europea siano contenute in altre leggi regionali, specie a fronte di atti normativi o di sentenze degli organi dell'Unione europea che comportino obblighi di adempimento e scadano prima della data di presunta entrata in vigore della legge regionale europea.

5. La legge regionale europea è trasmessa immediatamente per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.

5 bis. Con le stesse modalità di cui al comma 5 sono trasmessi altresì tutti i provvedimenti, diversi dalla legge regionale europea, adottati dalla Regione per recepire le direttive europee.

Art. 9
Programmazione regionale sulle politiche europee

1. La Regione partecipa ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea nell'ambito delle materie di propria competenza.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera gli atti di programmazione degli interventi regionali cofinanziati dall'Unione europea e le eventuali modifiche sostanziali agli stessi. Per modifiche sostanziali si intendono, in particolare, le modifiche che comportino uno spostamento o modifica di priorità strategiche e delle risorse finanziarie ad esse collegate.
3. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea e, al termine del negoziato, trasmette nuovamente gli atti di cui al comma 2 al Consiglio regionale.

Art. 10
Informazione sulle politiche europee

1. La Regione fornisce supporto al sistema della programmazione di cui all', rendendo accessibile ai cittadini, tramite i sistemi informativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale, tutte le informazioni relative all'adozione di bandi per l'allocazione dei fondi europei.

Art. 11
Impugnazione di atti normativi europei

1. Qualora ritenga illegittimo un atto normativo dell'Unione europea emanato in materie di competenza legislativa regionale, il Presidente della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente in materie europee, può richiederne al Governo l'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché sollecitare la richiesta di impugnativa in sede di Conferenza Stato-regioni. Il Presidente della Giunta regionale può altresì proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, contro gli atti dell'Unione europea, anche regolamentari, adottati nei confronti della Regione.
2. Il Consiglio regionale può invitare il Presidente della Giunta regionale a promuovere la richiesta di cui al comma 1.

Art. 12
Aiuti di Stato

1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, in relazione alle rispettive competenze, trasmettono alla Commissione europea i progetti di legge e le proposte di regolamento e di atto amministrativo che istituiscono o modificano aiuti di Stato soggetti ad obbligo di notifica in base al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. La notifica di cui al comma 1 è effettuata dal Presidente della Giunta regionale, su proposta

della commissione consiliare competente in materie europee, secondo le modalità previste dalle disposizioni europee e dal Regolamento del Consiglio regionale. Contestualmente alla notifica è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee una scheda sintetica della misura notificata. La commissione consiliare competente per l'istruttoria licenzia definitivamente gli atti di cui al comma 1 per l'approvazione da parte del Consiglio regionale dopo aver acquisito l'autorizzazione all'aiuto da parte della Commissione europea.

3. Per motivi di urgenza, gli atti di cui al comma 1 possono essere approvati dal Consiglio regionale senza il visto dell'Unione europea. In questo caso la legge regionale reca una clausola di sospensione dell'efficacia fino alla comunicazione della compatibilità dell'aiuto da parte della Commissione europea; alla relativa notifica provvede il Presidente della Giunta regionale.

4. Nel caso il Consiglio regionale in sede di approvazione apporti al progetto di legge o alla proposta di regolamento delle modifiche, introducendo o modificando disposizioni che prevedono aiuti di Stato, si applica quanto previsto dal comma 3.

5. La Giunta regionale con proprio provvedimento adotta per gli atti di competenza disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal presente articolo, dandone comunicazione alla commissione consiliare competente in materie europee.

6. Le strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale garantiscono il reciproco accesso telematico alle banche dati in materia di aiuti di Stato.

Art. 12 bis **Procedure di recupero**

1. A seguito della notifica di una decisione di recupero della Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Giunta regionale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", ove necessario, disciplina con proprio provvedimento le modalità e i termini per il recupero degli aiuti dal beneficiario.

TITOLO IV **Relazioni con istituzioni e organismi europei**

Art. 13 **Rappresentanti ed esperti regionali per le relazioni con le istituzioni europee**

1. Il Presidente della Giunta regionale attraverso le competenti sedi di concertazione interistituzionale:

a) propone al Governo la designazione dei rappresentanti regionali in seno al Comitato delle regioni, sulla base delle indicazioni della Giunta regionale e del Consiglio regionale;

b) comunica al Governo la propria candidatura, o la designazione di un proprio delegato, quale

componente della delegazione italiana che partecipa alle attività del Consiglio dell'Unione europea;

c) comunica al Governo i nominativi dei rappresentanti della Regione, o dei loro delegati, ai fini della partecipazione al Comitato tecnico di valutazione integrato di cui si avvale il Comitato interministeriale per gli affari europei.

2. Quando sono trattate questioni di interesse della Regione, il Presidente della Giunta regionale chiede al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di partecipare ai lavori del Comitato interministeriale per gli affari europei.

3. La Giunta regionale, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale, designa secondo le modalità concordate in sede di Conferenza Stato-regioni, i rappresentanti tecnici che partecipano:

a) ai gruppi di lavoro del Consiglio dell'Unione europea e dei comitati della Commissione europea nell'ambito delle delegazioni italiane;

b) ai negoziati con le istituzioni europee e ai gruppi di lavoro istituiti nell'ambito del Comitato tecnico di valutazione di cui si avvale il Comitato interministeriale per gli affari europei per la definizione della posizione italiana;

c) ad ogni altro tavolo o gruppo di lavoro inerente questioni europee.

4. La Giunta regionale assicura al Consiglio regionale un'informazione qualificata e tempestiva dell'attività svolta dai rappresentanti ed esperti regionali in seno alle istituzioni e gruppi di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3, anche mediante l'invio dei relativi verbali di seduta.

Art. 14

Strutture regionali di coordinamento con le istituzioni europee

1. La Regione assicura il collegamento tecnico, amministrativo e operativo con le istituzioni europee mediante lo svolgimento, da parte delle competenti strutture, delle seguenti funzioni:

a) informazione alla Giunta regionale e al Consiglio regionale circa le iniziative normative della Commissione europea in materie di interesse regionale;

b) supporto al Presidente della Giunta regionale, alla Giunta regionale, ai consiglieri regionali, nonché ai rappresentanti regionali negli organismi e nei comitati di lavoro delle istituzioni dell'Unione europea;

c) sportello informativo europeo sulle attività istituzionali della Regione;

d) raccordo tra la Regione e la rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea;

e) informazione e consulenza all'attività di enti, imprese ed organismi pubblici e privati sulle opportunità offerte dall'ordinamento dell'Unione europea;

f) studi e approfondimenti sulla normativa europea di interesse regionale;

g) coordinamento delle relazioni tra istituzioni dell'Unione europea e istituzioni pubbliche, enti locali, associazioni e altri organismi rappresentativi di interessi collettivi veneti relativamente alla presentazione di progetti e alla partecipazione a programmi e iniziative dell'Unione europea;

h) formazione in affari europei ed europrogettazione dei funzionari regionali;

i) monitoraggio dei fondi a gestione diretta della Commissione europea d'interesse per il sistema veneto.

2. Al fine di assicurare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni e gli organismi dell'Unione europea, la Giunta regionale e il Consiglio regionale si avvalgono, per le rispettive competenze, della sede di rappresentanza di Bruxelles.

3. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, la Giunta regionale individua il proprio assetto organizzativo, determinando le specifiche attribuzioni ed il trattamento del personale assegnato alla sede di Bruxelles, nel rispetto della normativa statale vigente.

4. Il Presidente della Giunta regionale, in relazione agli affari internazionali di competenza regionale, può avvalersi di specifiche professionalità in materia.

Art. 15

Attività di partenariato istituzionale e collaborazione territoriale in ambito europeo

1. Al fine di rafforzare la coesione e l'integrazione europea la Regione promuove partenariati istituzionali, aderisce ad associazioni e partecipa a forme stabili e strutturate di collaborazione con enti territoriali interni di altri Stati membri dell'Unione europea che possano incentivare interessi comuni in campo economico, culturale, sociale e sanitario, turistico e ambientale.

2. La Regione in particolare adotta iniziative volte a valorizzare le opportunità derivanti dalla sua posizione di centralità nell'Adriatico e in Europa e le prospettive legate alla creazione dell'area di libero scambio per diventare punto di snodo delle attività commerciali e concorrere al rafforzamento della stabilità nell'area adriatica e balcanica.

TITOLO V

Disposizioni organizzative e finali

Art. 16

Modifiche al Regolamento del Consiglio regionale e modalità organizzative

1. Il Consiglio regionale adegua il proprio Regolamento alle prescrizioni contenute nella presente legge, definendo, in particolare:

a) le strutture consiliari competenti a svolgere il monitoraggio della documentazione trasmessa dal Governo ai fini della partecipazione alla fase ascendente;

b) le modalità della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte del Consiglio regionale;

c) le procedure per la verifica della conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea e la trasmissione delle relative osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri;

d) i tempi, le modalità di esame e di votazione della legge regionale europea e degli atti di programmazione di cui alla presente legge;

e) i compiti e le funzioni della commissione consiliare competente in materie europee;

f) le modalità di notifica alla Commissione europea dei progetti di legge e delle proposte di

regolamento o atto amministrativo dirette a istituire o modificare aiuti di Stato.

2. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale disciplinano con deliberazioni coordinate gli aspetti organizzativi interni che consentono il raccordo tra le strutture regionali esistenti in materia di affari europei e tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo e individuano, in fase di prima applicazione della presente legge, un gruppo di lavoro Giunta-Consiglio, nonché un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per la Giunta regionale ed uno per il Consiglio regionale.

3. La Regione promuove e favorisce la realizzazione di distacchi dei propri funzionari presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, gli Stati membri dell'Unione e gli stati candidati all'adesione all'Unione, garantendone il trattamento complessivo in godimento, secondo la disciplina europea in materia di esperti nazionali distaccati e nel rispetto della normativa regionale in materia di ordinamento del personale.

Art. 17

Monitoraggio sull'attuazione della legge

1. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale e la commissione consiliare competente in materie europee, per le parti di rispettiva competenza, presentano al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge e delle procedure da essa previste, riferendo in particolare circa la partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea e l'attuazione del sistema informativo di cui all'articolo 10.

Art. 18

Norma finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non possono derivare a carico del bilancio regionale oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti normativamente per finalità analoghe.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 110.000,00 per l'esercizio 2011, e in euro 350.000,00 per ciascuno degli esercizi 2012 e 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0023 "Spese generali di funzionamento" del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013.

Art. 19

Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 6 settembre 1996, n. 30 "Norme generali sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo comunitario e sulle procedure di informazione e di attuazione dei programmi comunitari".